

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



Tesi di Laurea in Diritto Penale Progredito

**RESPONSABILITÀ PENALE PER L'EVENTO AGGRAVANTE
NON VOLUTO: DUE MODELLI A CONFRONTO**

Relatore: Chiar.mo Prof. Carlo Enrico PALIERO

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Chiara PERINI

Tesi di Laurea di:
Viola DELLAVEDOVA
Matr. n. 762652

Anno Accademico 2013-2014

Non sine labore

Ringraziamenti

Ringrazio il Prof. Carlo Enrico Paliero per avermi dato l'opportunità di approfondire un'interessante e importante tematica penalistica tramite il confronto, stimolante e proficuo, fra il modello italiano e quello tedesco.

Ringrazio altresì la Prof.ssa Chiara Perini per gli utili suggerimenti forniti.

Indice

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	IX
AVVERTENZE.....	XII
INTRODUZIONE	1

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO E IN QUELLO TEDESCO

1. Il principio di colpevolezza nell'ordinamento italiano prima delle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costituzionale.....	3
1.1. L'art. 27 c.1 Cost.: i lavori preparatori e la formulazione attuale.....	3
1.2. Distinzione tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità colpevole.....	5
1.3. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sull'art. 27 c.1 Cost. prima del 1988: la responsabilità per fatto proprio e altre interpretazioni più soggettive	6
1.4. La responsabilità <i>ex art. 27 c.1 Cost.</i> come responsabilità colpevole nella dottrina precedente al 1988.....	11
1.5. (<i>Segue</i>) In particolare, l'opinione di Pulitanò.....	12
2. Le sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costituzionale	15
2.1. La sentenza n. 364/88: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. e l'affermazione costituzionale del principio di colpevolezza sulla base del combinato disposto degli artt. 27 c.1, c.3 e 25 c.2 Cost.....	15
2.2. La conferma del valore costituzionale del principio di colpevolezza nella sentenza n. 1085/88.....	18
3. Il principio di colpevolezza dopo le sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costituzionale	19
3.1. Le successive pronunce della Corte Costituzionale confermano il valore costituzionale del principio di colpevolezza: la giurisprudenza degli anni Novanta.....	19
3.2. (<i>Segue</i>): la sentenza n. 322/07.....	23
3.3. Le posizioni dottrinali dopo le sentenze n. 364/88 e n. 1085/88: l'art. 27 c.1 Cost. per Fiandaca.....	25

3.4. (<i>Segue</i>): il punto di vista di Alessandri.....	26
4. Il principio di colpevolezza e la responsabilità oggettiva	29
4.1. L'art. 42 c.p. (c.3 e rubrica) e le ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel codice penale. I progetti di riforma.....	29
4.2. La responsabilità oggettiva nei delitti aggravati dall'evento e nei delitti preterintenzionali. L'art. 586 c.p.: l'interpretazione dell'inciso «a titolo di colpa» contenuto nell'art. 83 c.1 c.p.	33
5. Il principio di colpevolezza nell'ordinamento tedesco	35
5.1. Lo <i>Schuldprinzip</i> in assenza di apposita norma costituzionale	35
5.2. Il § 46 c.1 StGB e lo <i>Schuldprinzip</i> alla luce delle finalità della pena	37

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITA' DA RISCHIO ILLECITO IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA: LEGISLAZIONE E SISTEMATICA IN ITALIA E IN GERMANIA

1. La responsabilità da rischio illecito nella legislazione italiana.....	40
1.1. Le ipotesi di imputazione dell'evento non voluto nell'ordinamento italiano	40
1.2. (<i>Segue</i>) I delitti aggravati dall'evento	41
1.3. (<i>Segue</i>) I delitti preterintenzionali	44
1.4. (<i>Segue</i>) L'art. 586 c.p.: il testo attuale, i codici precedenti, i lavori preparatori al codice Rocco e la formula «a titolo di colpa»	45
1.5. (<i>Segue</i>) La formula «a titolo di colpa» nel dibattito dottrinale.....	53
2. La responsabilità da rischio illecito nella legislazione tedesca	56
2.1. L'imputazione dell'evento non voluto in Germania prima del § 18 StGB.....	56
2.2. La previsione della colpa secondo il § 18 StGB. I delitti aggravati dall'evento	58
2.3. Altre ipotesi di imputazione per colpa nell'ordinamento tedesco	64
2.4. La <i>Fahrlässigkeit</i>	66
2.5. L'introduzione della <i>Leichtfertigkeit</i> per alcune fattispecie	68
2.6. La <i>Leichtfertigkeit</i> nel dibattito dottrinale	73
3. Il criterio di imputazione dell'evento non voluto nella dottrina	79
3.1. <i>Dolus generalis</i> e <i>dolus indirectus</i> . La <i>culpa dolo determinata</i>	79
3.2. La causalità adeguata.....	80
3.3. Il concetto di rischio	83

3.3.1. La responsabilità oggettiva come responsabilità da rischio totalmente illecito nel pensiero di Pagliaro.....	86
3.3.2. La posizione di Militello	92
3.4. La colpa per violazione di legge penale	96
3.5. La colpa nei suoi requisiti ordinari come criterio di imputazione dell'evento non voluto, anche a seguito delle sentenze del 1988 e della sentenza Ronci	98
3.6. Le recenti posizioni dottrinali tedesche	105
3.6.1. La teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento nel pensiero di Roxin	105
3.6.2. L'opinione di Jescheck e Weigend.....	110
3.6.3. La teoria dell'immediatezza	113
3.7. L'originale posizione di Donini: imputazione oggettiva dell'evento e colpa.....	116
4. Il criterio di imputazione dell'evento non voluto nella giurisprudenza	120
4.1. La giurisprudenza italiana	120
4.1.1. Responsabilità oggettiva	120
4.1.2. Prevedibilità in astratto dell'evento.....	121
4.1.3. Responsabilità da rischio totalmente illecito.....	121
4.1.4. Colpa per violazione di legge penale (talora con prevedibilità in astratto dell'evento)	122
4.1.5. Colpa nei suoi requisiti ordinari.....	123
4.2. La giurisprudenza tedesca	124
4.2.1. L'applicazione della <i>Fahrlässigkeit</i> . La prima fase (fino ai primi anni Settanta): la colpa nei suoi requisiti ordinari.....	124
4.2.2. (<i>Segue</i>) La seconda fase (dagli anni Settanta ad oggi): la teoria dell'immediatezza e la prevedibilità quale unico connotato della colpa	125
4.2.3. L'applicazione della <i>Leichtfertigkeit</i>	129

CAPITOLO III

UN CASO SPECIFICO: LA RESPONSABILITÀ DELLO SPACCIATORE PER LA MORTE DEL TOSSICODIPENDENTE

1. La previsione legislativa nei due ordinamenti	131
1.1. L'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (e il vecchio art. 72 l. n. 685/75) in combinato disposto con l'art. 586 c.p.....	131
1.2. Il § 30 c.1 n.3 BtMG.....	134

2. Aspetti problematici della cessione di sostanze stupefacenti seguita dalla morte del tossicodipendente.....	136
2.1. Il nesso di causalità tra condotta di cessione ed evento morte: quando lo spacciatore è responsabile.....	136
2.2. Il ruolo dell'autoesposizione a pericolo e dell'autoresponsabilità della vittima	140
3. Sentenze italiane in tema di morte del tossicodipendente distinte in base al criterio di imputazione dell'evento.....	149
3.1. Responsabilità oggettiva.....	149
3.2. Prevedibilità in astratto dell'evento.....	153
3.3. Colpa per violazione di legge penale (con prevedibilità in astratto dell'evento)	154
3.4. Colpa nei suoi requisiti ordinari	155
4. Sentenze tedesche in tema di morte del tossicodipendente distinte in base all'affermazione o alla negazione della presenza della <i>Leichtfertigkeit</i>	161
4.1. Casi in cui la <i>Leichtfertigkeit</i> viene ritenuta sussistente.....	161
4.2. Casi in cui la <i>Leichtfertigkeit</i> viene messa in dubbio o esclusa.....	164
5. Confronto tra le due giurisprudenze.....	172
 CONCLUSIONE	 174
 APPENDICE I	 i
Sezione I - Raccolta degli articoli di legge italiani	i
1. Costituzione	i
1.1. Articoli formulati durante i lavori preparatori.....	i
1.2. Articoli vigenti.....	ii
2. Codice penale.....	ii
2.1. Articoli del progetto preliminare e del progetto definitivo.....	ii
2.2. Articoli abrogati, sostituiti o modificati	iii
2.3. Articoli vigenti.....	iv
3. Legislazione penale complementare	xiv
 Sezione II - Raccolta degli articoli di legge tedeschi	 xxv
1. <i>Grundgesetz</i>	xxv
2. <i>Strafgesetzbuch</i>	xxviii
3. <i>Betäubungsmittelgesetz</i>	lxvii

APPENDICE II	lxxiii
Sezione I - Giurisprudenza italiana consultata	lxxiii
1. Corte Costituzionale.....	lxxiii
2. Corte di Cassazione.....	lxxiv
3. Corti di merito.....	lxxvi
Sezione II - Giurisprudenza tedesca consultata	lxxvii
1. <i>Bundesverfassungsgericht</i>	lxxvii
2. <i>Bundesgerichtshof</i>	lxxvii
BIBLIOGRAFIA	lxxix

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Varie

AA.VV.	autori vari
Abs.	Absatz
art., artt.	articolo, articoli
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BtMG	Betäubungsmittelgesetz
Buch.	Buchstabe
c.	comma
c.p.	codice penale
c.p.m.p.	codice penale militare di pace
cfr.	confronta
cit.	citato
cons. dir.	considerato in diritto
Cost.	Costituzione
d.l.	decreto legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
ed.	edizione
et al.	et alii
GG	Grundgesetz
l.	legge
n.	numero
<i>ndr</i>	nota del redattore
Nr.	Nummer
p., pp.	pagina, pagine
par.	paragrafo
prog. def.	progetto definitivo
prog. prel.	progetto preliminare
pt.	parte
sent.	sentenza
sez.	sezione
ss.	seguenti
StGB	Strafgesetzbuch

t.u.	testo unico
vers.	versione
vol.	volume

Riviste ed enciclopedie

<i>CP</i>	Cassazione penale
<i>DFP</i>	Il Diritto di famiglia e delle persone
<i>Dpen</i>	Digesto delle discipline penali
<i>ED</i>	Enciclopedia del diritto Giuffrè
<i>EDgar</i>	Enciclopedia del diritto Garzanti
<i>FI</i>	Il Foro italiano
<i>GC</i>	Giurisprudenza costituzionale
<i>GD</i>	Guida al diritto
<i>JuS</i>	Juristische Schulung
<i>ND</i>	Il Nuovo Diritto
<i>NssDI</i>	Novissimo digesto italiano
<i>NStZ</i>	Neue Zeitschrift für Strafrecht
<i>RdP</i>	Rivista di polizia
<i>RGM</i>	Rassegna della giustizia militare
<i>RIDPP</i>	Rivista italiana di diritto e procedura penale
<i>RP</i>	Rivista penale
<i>SI</i>	Studium iuris
<i>VT</i>	Vocabolario Treccani
<i>ZStW</i>	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

Organi giudiziari, decisioni e ricorsi

BGH	Bundesgerichtshof
BGHSt	Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Strafsachen
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
BvL	Accertamento di costituzionalità su rinvio del giudice ex art. 100 c.1 GG

BvR	Ricorso costituzionale <i>ex art. 93 c.1 n.4a e 4b</i>
	GG
C. ass.	Corte d'assise
C. Cost.	Corte Costituzionale
Cass. Pen.	Cassazione penale
Sez.	Sezione
Sez. Un.	Sezioni Unite
StR	Strafrecht
Trib.	Tribunale

Avvertenze

Gli articoli di legge e le bozze di articoli di legge citati nel presente lavoro e considerati più rilevanti sono riportati per intero in *Appendice I* (le norme tedesche sia in originale che nella traduzione italiana). La presenza di una disposizione in *Appendice I* è segnalata nella nota a piè pagina.

Le date delle sentenze della Corte Costituzionale italiana si riferiscono al giorno di deposito, mentre quelle delle sentenze di altre Corti italiane (*in primis*, la Cassazione) si riferiscono al giorno dell'udienza.

Le date delle sentenze tedesche riguardano il giorno in cui è stata emessa la decisione; il secondo numero o i più secondi numeri presenti nell'indicazione del tipo BVerfGE 20, 331 o BGHSt 33, 66 e ss. indicano le pagine della raccolta di sentenze del tribunale in questione a cui si vuole fare riferimento.

INTRODUZIONE

Nel presente lavoro si è affrontato il tema della responsabilità per l'evento aggravante non voluto (o responsabilità da rischio illecito) attraverso un'ottica comparatistica: oggetto di confronto sono stati il modello italiano e quello tedesco, che ben si prestano ad essere paragonati in ragione dell'opposta soluzione adottata per l'imputazione della conseguenza aggravante.

Nel nostro ordinamento, come noto, si presenta la seguente situazione legislativa: per i delitti preterintenzionali, la legge fissa quale criterio di addebito dell'evento ulteriore la preterintenzione, parametro tuttavia inidoneo a garantire un'imputazione colpevole; per i delitti qualificati dall'evento, poi, il codice penale omette qualsiasi indicazione in merito all'elemento soggettivo in forza del quale attribuire l'evento non voluto; per la morte o lesioni conseguenza di un altro delitto *ex art. 586 c.p.*, infine, il legislatore all'art. 83 c.p. statuisce che l'imputazione della morte o delle lesioni debba avvenire «a titolo di colpa», non risultando però pacifico in dottrina se con tale formula si intenda fare riferimento unicamente alla *pena* prevista per i reati colposi o viceversa si voglia anche esigere per l'addebito della conseguenza ulteriore al soggetto agente lo stesso coefficiente psicologico necessario per imputare il fatto colposo. Nell'ordinamento tedesco, al contrario, il codice penale stabilisce espressamente e univocamente che l'attribuzione dell'evento aggravante all'autore del reato-base è possibile soltanto qualora quest'ultimo versi *almeno in colpa* rispetto all'evento in questione, salvo però poi stabilire per tali ipotesi cornici edittali di pena superiori.

L'indagine sui modelli italiano e tedesco, del cui raffronto si è appena delineato il motivo centrale, non può che iniziare da una disamina relativa al principio di colpevolezza. Il primo capitolo di questo elaborato riguarda appunto tale aspetto; l'attenzione è stata rivolta soprattutto al contesto italiano, in cui l'*iter* che ha condotto all'affermazione del suddetto principio fondamentale è stato più lungo e complesso. L'importanza del principio di colpevolezza ai fini dell'illustrazione della responsabilità per l'evento qualificante, risiede ovviamente nel fatto che presupposto di un'imputazione realmente soggettiva della conseguenza non voluta può essere solo

l'adesione ad un tipo di responsabilità fondato sulla colpevolezza dell'autore e non sul mero nesso di causalità materiale intercorrente tra condotta ed evento.

Nel secondo capitolo si esaminerà, innanzitutto, la diversa legislazione dei due ordinamenti sul tema, per poi esporre le principali tesi inerenti l'attribuzione del risultato qualificante elaborate da esponenti della dottrina italiana e tedesca. In Germania, infatti, la previsione legislativa a favore della colpa non ha impedito agli studiosi di formulare teorie dell'imputazione esplicative di tale requisito o ad esso alternative; sempre con riguardo all'ambito tedesco si illustreranno anche le concezioni precedenti all'introduzione della colpa per l'addebito dell'evento non voluto, talora accolte o reinterpretate all'interno delle tesi più recenti. In Italia, d'altra parte, la discussione in merito al criterio di imputazione della conseguenza aggravante si è rivelata e si rivela tuttora addirittura essenziale, stante la mancanza di certezze legislative in ordine a tale parametro. Nell'ultima parte del capitolo, infine, si tratterà del recepimento delle concezioni dottrinali sul tema da parte della giurisprudenza italiana e tedesca, avendo cura di distinguere, per quanto riguarda la prassi tedesca, tra applicazione della colpa semplice e attuazione della colpa grave.

Nel terzo capitolo si affronterà l'analisi di una specifica ipotesi, particolarmente attuale e problematica, di reato caratterizzato dall'imputazione dell'evento qualificante: la cessione illecita di sostanze stupefacenti seguita dalla morte dell'assuntore. Dopo aver descritto la previsione legislativa di tale delitto nell'ordinamento italiano e in quello tedesco (in particolare, in quest'ultimo l'evento non voluto è attribuito per colpa grave), ci si occuperà di alcuni profili controversi riguardanti la fattispecie delittuosa in parola; da ultimo si riserverà ampio spazio alla presentazione della giurisprudenza di legittimità italiana e tedesca in relazione al reato in questione: il lettore avrà così modo di visionare direttamente i concreti esiti applicativi concernenti un delitto ad attribuzione dell'evento non voluto.

CAPITOLO I

IL PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO E IN QUELLO TEDE- SCO

1. Il principio di colpevolezza nell'ordinamento italiano prima delle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costitu- zionale

1.1. L'art. 27 c.1 Cost.: i lavori preparatori e la formulazione attuale

L'art. 27 c.1 della nostra Costituzione sancisce il principio di colpevolezza nell'ordinamento penale italiano. Ciò è quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle storiche sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988¹, che hanno segnato una tappa fondamentale nel dibattito sul significato della norma. È opportuno però partire dal testo della disposizione costituzionale in esame, così come progettato nel corso dei lavori preparatori e come poi espresso nella stesura definitiva.

La formulazione attuale dell'art. 27 c.1 Cost. è il frutto dei lavori al testo costituzionale svolti dalla Prima Sottocommissione² tra il luglio e il dicembre del 1946, poi discussi in sede di Commissione nel gennaio 1947, e infine riesaminati e approvati dall'Assemblea plenaria nell'aprile dello stesso anno³. I primi abbozzi dell'art. 27 c.1 Cost. si ritrovano nell'art. 11 e nell'art. 2, presentati da La Pira e Basso alla Prima Sottocommissione nelle rispettive relazioni. Secondo l'art. 11, previsto dalla relazione di La Pira: «Nel suo magistero punitivo la legge non oblierà mai il valore della personalità del reo. [...] Le pene sono personali e proporzionate al delitto [...]»⁴. Il riferimento alla «personalità» ha nelle due proposizioni un significato differente: nel primo caso il valo-

¹ Vedi *infra*, 2.

² A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione, Art. 27-28. Rapporti civili*, a cura di G. Branca - A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, Roma, Società Editrice del Foro italiano, 1991, p. 5.

³ *Progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F, in legislature.camera.it.

⁴ Il testo, riportato in *Appendice I*, è tratto da *Relazione di La Pira Giorgio*, legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/03nc.pdf, in legislature.camera.it.

re della personalità va inteso come limite, come argine, alla pretesa punitiva statale, in rispetto della dignità della persona umana; nel secondo caso si afferma invece la necessità che autore del fatto di reato e destinatario della sanzione penale coincidano. In un caso, quindi, valore della personalità umana come limite invalicabile dal potere legislativo dello stato; nell'altro, personalità della pena nel senso di «individualità» della responsabilità⁵. L'articolo in esame collega inoltre la personalità della pena alla sua finalità rieducativa⁶: dopo aver dichiarato la personalità e la proporzionalità delle pene, esso enuncia che le pene «privatrici o restrittive della libertà personale devono mirare alla rieducazione del reo».

Nell'art. 5 successivamente proposto alla Prima Sottocommissione nel settembre 1946⁷, i relatori La Pira e Basso accorparono e rielaborarono i precedenti artt. 11 e 2⁸; in questo nuovo articolo⁹ figurano il principio di personalità della responsabilità e il divieto di sanzioni collettive, che si presentano però come nettamente distinti. Diversi furono gli interventi significativi circa l'art. 5: Moro sostenne il mantenimento del principio di personalità della responsabilità, che definì «principio di consapevolezza», e propose l'inserimento dell'aggettivo «penale» accanto al termine «responsabilità»; anche Tupini affermò la necessità di prevedere il principio di personalità, e a sostegno della sua affermazione ricordò i casi di estensione della responsabilità ai familiari di avversari politici i quali, durante il fascismo, avevano attentato alla vita di Mussolini, così come la persecuzione dei membri dei circoli politici cui appartenevano tali oppositori del regime; Corsanego, infine, richiamò alla memoria le punizioni collettive e di gruppo eseguite da nazisti e fascisti¹⁰.

Nel corso della seduta dell'Assemblea plenaria tenutasi il 15 aprile 1947¹¹, la norma, nel frattempo trasfusa nell'art. 21, fu ridiscussa: in particolare, Leone e Bettiol lessero il principio di personalità solo come divieto di responsabilità per fatto altrui, e

⁵ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., pp. 5-6.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Prima Sottocommissione. Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 settembre 1946*, legislature.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/I_Sottocommissione/sed008/sed008nc.pdf, in legislature.camera.it.

⁸ *Relazione di Basso Lelio*, legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/01nc.pdf, in legislature.camera.it. Per l'art. 2 proposto da Basso, vedi *Appendice I*.

⁹ Per il testo completo, tratto da *Prima Sottocommissione. Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 settembre 1946*, cit., vedi *Appendice I*.

¹⁰ *Prima Sottocommissione. Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 settembre 1946*, cit.

¹¹ *Assemblea Costituente. Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947*, legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc.pdf, in legislature.camera.it.

inoltre propugnarono l'eliminazione, nell'articolo in questione, del riferimento alla finalità rieducativa della pena¹²; l'emendamento dei due deputati fu però rigettato. L'antecedente dell'attuale art. 27 Cost. fu approvato nella stessa seduta come art. 21; i due articoli sono pressoché identici¹³. L'art. 27 c.1 Cost., che, come noto, afferma che «la responsabilità penale è personale», ribadisce quel principio di personalità della responsabilità penale (da leggere, come vedremo, come responsabilità colpevole) già abbozzato, si è visto, nei primi lavori del testo costituzionale¹⁴.

1.2. Distinzione tra responsabilità per fatto proprio e responsabilità colpevole

Prima di affrontare l'esame delle interpretazioni sull'art. 27 c.1 Cost. emerse in giurisprudenza e in dottrina, è il caso di definire due espressioni che ricorrono nella tematica in questione, e cioè responsabilità per fatto proprio (e quindi divieto di responsabilità per fatto altrui) e responsabilità colpevole. La responsabilità per fatto proprio esige che ciascuno possa essere ritenuto responsabile solo di un fatto alla cui realizzazione ha contribuito causalmente¹⁵; ciò è richiesto, nella legislazione ordinaria, dagli artt. 40 e 41 c.p.¹⁶, e comporta di conseguenza il divieto di responsabilità per fatto altrui, cioè che si possa essere considerati responsabili di un fatto cagionato causalmente da altri. La responsabilità per fatto proprio è quindi, come dice l'espressione stessa, una responsabilità che tiene conto soltanto dell'aspetto oggettivo di una condotta; al contrario, la responsabilità colpevole considera rilevante, ai fini dell'imputazione penale, anche l'aspetto soggettivo che ha accompagnato una certa azione od omissione: per la precisione, l'agente deve aver agito con dolo o con colpa¹⁷. La responsabilità colpevole è espressione di uno stadio più elevato della civiltà giuridica¹⁸, proprio perché richiede, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, che l'agente agisca, oltre che con una condotta materiale, con un coefficiente psicologico, il quale implica «la dominabilità “personale”

¹² A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 7 e ss. Per gli interventi di Leone e Bettiol, vedi nota 11.

¹³ Vedi l'art. 21 così come approvato nella riunione in esame in *Assemblea Costituente. Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947*, cit.

¹⁴ Vedi l'art. 27 Cost. in *Appendice I*.

¹⁵ Voce *Responsabilità penale*, in *EDgar*, Milano, Garzanti, 2009, p. 1277.

¹⁶ A. FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, in *ED*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, vers. online, tratta da iusexplorer.it/Enciclopedia, parte 1, sez. 2, par. 13.

¹⁷ Voce *Responsabilità penale*, cit., p. 1277.

¹⁸ *Ibidem*.

del fatto da parte del soggetto»¹⁹. La dimensione soggettiva della condotta è anch'essa prevista dal nostro codice penale, agli art. 42 e ss.²⁰; l'art. 42 c.p. però, in modo discutibile, legittima l'esistenza di ipotesi di responsabilità oggettiva nei casi previsti dalla legge²¹, mentre l'art. 43 c.p. affianca ai criteri di imputazione del dolo e della colpa l'ipotesi problematica della preterintenzione²². Sulla portata dell'art. 27 c.1 Cost. si sono scontrate, si è detto, le seguenti interpretazioni: responsabilità per fatto proprio e responsabilità colpevole. La prima interpretazione appare tuttavia meno convincente, da una parte perché anacronistica, in quanto legittimerebbe la responsabilità oggettiva, e dall'altra perché priverebbe di ogni significato innovativo la norma costituzionale, che nel caso in cui sancisse la sola responsabilità per fatto proprio risulterebbe superflua, dato che il nostro codice penale non contempla la responsabilità per fatto altrui²³. Al contrario l'interpretazione della norma come responsabilità colpevole è preferibile, perché rende incostituzionali le numerose ipotesi di responsabilità oggettiva contenute nel codice Rocco, il quale, pur accogliendo il modello della responsabilità colpevole le legittima nell'art. 42 c.p.²⁴

1.3. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sull'art. 27 c.1 Cost. prima del 1988: la responsabilità per fatto proprio e altre interpretazioni più soggettive

Le sentenze della Corte Costituzionale precedenti alle n. 364 e n. 1085 del 1988 non sono univoche e sviluppano poco il principio enunciato dall'art. 27 c.1 Cost.: in sostanza emergono varietà di indirizzi e molta cautela²⁵. È possibile individuare due tipologie di pronunce: quelle che vedono l'art. 27 c.1 Cost. come espressione di una responsabilità per fatto proprio e quelle che tentano interpretazioni dell'art. 27 c.1 Cost. più ardite, rilevando nella norma una dimensione soggettiva²⁶.

Prima di analizzare la giurisprudenza della Consulta, è opportuno un accenno all'andamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione nella materia in esame: la

¹⁹ A. FIORELLA, voce *Responsabilità penale*, cit., parte 1, sez. 2, par. 13.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² Vedi *infra*, 4. Per l'art. 43 c.p., vedi *Appendice I*.

²³ Così voce *Responsabilità penale*, cit., p. 1278.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 15.

²⁶ *Ivi*, p. 16 e ss.

Suprema Corte, in relazione alle norme penali che prevedevano l'imputazione oggettiva dell'evento, aveva talvolta sostenuto che tali norme, al di là della formulazione letterale, richiedevano che l'evento fosse prevedibile dall'agente; non si pronunciava però esplicitamente sul possibile valore dell'art. 27 c.1 Cost. quale principio di colpevolezza²⁷. Tornando alla Corte Costituzionale, le sentenze del primo filone, cioè quelle che vedono nella norma in esame un divieto di responsabilità per fatto altrui, e che quindi intendono la responsabilità in questione come responsabilità per fatto proprio, sono certamente le più numerose²⁸.

La prima pronuncia di questo filone è la n. 3/56²⁹, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 57 n.1 c.p.³⁰, il quale configura la responsabilità del direttore di giornale per i reati commessi dall'autore dello scritto. Nel caso concreto il direttore non aveva adempiuto ai suoi doveri di vigilanza e di controllo, e quindi per la Corte vi è responsabilità per fatto proprio perché «tra la [...] omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale»³¹; la Corte ricorda inoltre che secondo un'ampia giurisprudenza della Suprema Corte la responsabilità del direttore è dovuta a colpa, ma non condivide tale orientamento. Afferma poi che la norma è costituzionalmente legittima, nonostante preveda una responsabilità senza colpa, in ragione della portata dell'art. 27 c.1 Cost.: la disposizione quindi, secondo la Corte, esprime il mero principio della responsabilità per fatto proprio.

Con la sent. n. 39/59³² il Giudice delle Leggi ribadisce che l'art. 27 c.1 Cost. vieta la responsabilità per fatto altrui, configurando una responsabilità per fatto proprio. La pronuncia concerneva l'art. 77 del d.P.R. n. 164/56³³, comminante sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente per l'inosservanza di varie norme previste dal

²⁷ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza e personalità della responsabilità penale*, in *Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana. Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2006, p. 9.

²⁸ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 16.

²⁹ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., pp. 9-10.

³⁰ Per il vecchio art. 57 c.p., sostituito dall'art. 1, l. 4 marzo 1958, n. 127 con i vigenti artt. 57 e 57-bis, vedi *Appendice I*.

³¹ C. Cost., 23 giugno 1956, n. 3.

³² C. Cost., 9 luglio 1959, n. 39; sulla pronuncia vedi C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., pp. 11-12.

³³ La norma è stata modificata dall'art. 26, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; il d.P.R. è stato poi quasi interamente abrogato dall'art. 304, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'art. 77 d.P.R. n. 164/56 nella formulazione originaria, che qua rileva, è riportato in *Appendice I*.

d.P.R. stesso. Secondo la Corte la norma in esame non viola il principio contenuto nell'art. 27 c.1 Cost., perché il datore di lavoro e il dirigente sono gravati di una responsabilità per fatto proprio che si fonda sull'inosservanza dell'obbligo di dare le disposizioni e di fissare le cautele previste dalla legge. Anche in questa sentenza dunque la Corte legge la responsabilità dell'art. 27 c.1 Cost. come responsabilità per fatto proprio.

Appartiene a questo filone di pronunce anche la sent. n. 107/57³⁴, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 539 c.p.³⁵, nella parte in cui riteneva irrilevante l'ignoranza dell'età della persona offesa da parte dell'autore di uno dei reati previsti nello stesso titolo. Secondo la Corte, l'art. 27 c.1 Cost. vieta la responsabilità per fatto altrui, senza riferirsi alla responsabilità oggettiva: esso richiede solamente quel nesso di causalità materiale tra azione ed evento previsto dall'art. 40 c.p. Tuttavia, prosegue la Corte, «anche se si dovesse considerare come requisito della stessa responsabilità penale personale un qualsiasi nesso psicologico tra l'azione e l'evento, [...] si perverrebbe ad una identica conclusione»; questo perché l'età del soggetto passivo non costituisce evento del reato, unico elemento rispetto al quale è necessario accertare il dolo o la colpa, ma è «un presupposto del reato e più propriamente una condizione (non obiettiva) di punibilità, la cui consapevolezza è estranea al nesso tra azione ed evento»³⁶.

Anche la sent. n. 33/70³⁷ sostiene che nell'art. 27 c.1 Cost. sia enunciato un principio di responsabilità per fatto proprio; la pronuncia presenta però degli elementi di novità. All'esame della Corte era la sussistenza o meno della responsabilità penale a carico dell'agente che commettesse il fatto in stato di ubriachezza non accidentale (e cioè volontaria, colposa o preordinata). Il Giudice delle Leggi afferma che l'art. 92 c.p.³⁸ è senza dubbio costituzionalmente legittimo: infatti chi si ubriaca volontariamente o colposamente e compie un reato in tale stato agisce con un comportamento proprio; inoltre, prosegue la Corte, la colpevolezza dell'agente consiste nell'essersi egli posto inizialmente in uno stato di ubriachezza, ed è quindi certamente responsabile colui che, pur in-

³⁴ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., pp. 10-11.

³⁵ La norma è oggi prevista dall'art. 609-*sexies*, inserito dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66 e sostituito dall'art. 4, l. 1 ottobre 2012, n. 172. Per il vecchio art. 539 c.p., vedi *Appendice I*.

³⁶ C. Cost., 8 luglio 1957, n. 107, con nota di G. VASSALLI, *Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio*, in *GC*, 1957, p. 1005 e ss.

³⁷ C. Cost., 4 marzo 1970, n. 33; sulla sentenza vedi C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., pp. 14-15.

³⁸ L'art. 92 c.p. non è mutato nella sua formulazione; per il testo, vedi *Appendice I*.

capace nel momento in cui commetteva il reato, sia stato capace di intendere e di volere allorché si metteva nella condizione di commetterlo. Riferire la colpevolezza al comportamento iniziale appare ad alcuni autori poco convincente³⁹; in ogni caso la pronuncia è innovativa perché non si limita a ribadire il carattere della responsabilità personale come responsabilità per fatto proprio, ma aggiunge considerazioni circa la colpevolezza, ricercando gli estremi di un comportamento colpevole da parte dell'autore del fatto⁴⁰.

All'interno del secondo filone di sentenze, comprendente le pronunce che hanno letto l'art. 27 c.1 Cost. in chiave maggiormente soggettiva, si distinguono in particolare le sent. n. 42/65, n. 259/76 e n. 2/87. La n. 42/65 riguarda l'art. 116 c.p.⁴¹ e costituisce l'unico caso di sentenza interpretativa di rigetto emessa a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata per presunto contrasto con l'art. 27 c.1 Cost.⁴². La Corte Costituzionale spiega che sull'articolo in esame si è diffusa una giurisprudenza della Suprema Corte la quale richiede che rispetto al fatto di reato sussista, oltre a un rapporto di causalità materiale, anche un rapporto di causalità psichica: il reato diverso o più grave realizzato dal concorrente deve costituire cioè uno sviluppo prevedibile di quello voluto, il che significa che la sussistenza della prevedibilità va valutata sulla base di quanto si verifica normalmente (c.d. prevedibilità logica); deve quindi essere riscontrata nell'agente la presenza di un coefficiente psicologico. La Corte condivide pienamente tale orientamento, ed esclude pertanto che l'art. 116 c.p. violi il principio di personalità della responsabilità penale: infatti, per poter attribuire all'agente, *ex art. 116 c.p.*, la responsabilità per un reato diverso da quello voluto, va accertata la sua partecipazione psichica rispetto a tale diverso reato, e ciò, dice la Corte, costituisce la «massima affermazione»⁴³ del principio di personalità della responsabilità. L'art. 116 c.p. non costituisce dunque un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In questa pronuncia la Corte dà «un'interpretazione (evolutiva?)» dell'art. 27 c.1 Cost. «tendente a legare la responsabilità a momenti soggettivi»⁴⁴.

³⁹ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 17.

⁴⁰ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., p. 15.

⁴¹ Per il testo dell'articolo, che, come noto, non ha subito modifiche nella sua formulazione originaria, vedi *Appendice I*.

⁴² A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 18.

⁴³ C. Cost., 31 maggio 1965, n. 42.

⁴⁴ D. PULITANO, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 115-116.

Con la sent. n. 259/76⁴⁵, il Giudice delle Leggi afferma in modo più esplicito che l'art. 27 c.1 Cost. non enuncia il principio di responsabilità oggettiva. In discussione era la legittimità costituzionale dell'art. 116 c.1 della l. doganale 25 settembre 1940, n. 1424⁴⁶, e dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. delle disposizioni in materia doganale)⁴⁷; queste norme, che prevedevano una particolare ipotesi di confisca relativa ai casi di contrabbando, costituiscono a parere della Corte delle ipotesi di responsabilità oggettiva, perché impongono la confisca delle cose destinate a commettere il reato senza tener conto della loro appartenenza e senza considerare che nella condotta del loro proprietario può non esserci, rispetto all'utilizzo di tali cose, alcun coefficiente psicologico. E questo è vero, afferma la Corte, nonostante possano esservi cose per cui vale un'illeceità oggettiva assoluta (art. 240 c.p.). Quindi, secondo il Giudice delle Leggi, le cose appartenenti a un soggetto diverso da quello che ha commesso il reato non possono essere confiscate senza che si sia previamente verificata la colpevolezza del loro proprietario; non possono cioè essere confiscate sulla base della mera responsabilità oggettiva, perché non è detto che il proprietario sia personalmente responsabile del loro utilizzo per la commissione del reato. Per questo motivo gli articoli citati sono dichiarati parzialmente illegittimi per contrasto con l'art. 27 c.1 Cost. Le affermazioni espresse in questa sede, anche se rischiano di essere sminuite dalla particolarità del caso affrontato (gli artt. 116 l. doganale e 301 t.u. in materia doganale riguardavano un peculiare tipo di confisca), sono di grande importanza, perché considerano rilevante l'art. 27 c.1 Cost. rispetto a una misura di sicurezza, oltretutto di carattere patrimoniale, quale è la confisca⁴⁸.

Sempre di confisca tratta la sent. n. 2/87⁴⁹, che a quasi dieci anni di distanza ha confermato il principio espresso dalla sentenza appena esaminata⁵⁰. Dopo aver ammesso, alla stregua della sent. n. 259/76, che possano esserci cose illecite oggettivamente in senso assoluto, come tali confiscabili presso qualunque detentore (art. 240 c.p.), la Corte

⁴⁵ C. Cost., 29 dicembre 1976, n. 259.

⁴⁶ La legge doganale del 1940 è stata abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'art. 2, c.1, d.l. 22 dicembre 2008, n. 200. L'art. 116 l. n. 1424/40 è contenuto in *Appendice I*.

⁴⁷ La disposizione, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia in esame, è stata poi sostituita dall'art. 11, c.19, l. 30 dicembre 1991, n. 413. Per il testo della disposizione vedi *Appendice I*.

⁴⁸ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 19.

⁴⁹ C. Cost., 19 gennaio 1987, n. 2.

⁵⁰ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., p. 17.

Costituzionale sostiene che «in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto». Pertanto dichiara la parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 27 c.1 Cost., delle norme sottoposte al suo vaglio.

1.4. La responsabilità ex art. 27 c.1 Cost. come responsabilità colpevole nella dottrina precedente al 1988

Come si è visto, la giurisprudenza ha per lungo tempo ravvisato nell'art. 27 c.1 Cost. il mero principio della responsabilità per fatto proprio, e quindi il divieto della responsabilità per fatto altrui, e solo sporadicamente ha riconosciuto nella norma una dimensione soggettiva (peraltro senza mai individuare nella disposizione, prima del 1988, il principio di colpevolezza). La dottrina prevalente, al contrario, almeno dalla fine degli anni Sessanta, reputa che la norma costituzionale in questione esprima non il semplice divieto di responsabilità per fatto altrui, ma il principio di colpevolezza. Contrasterebbero perciò con la norma costituzionale le ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel nostro codice penale⁵¹.

A favore della lettura della proposizione contenuta nell'art. 27 c.1 Cost. come principio di colpevolezza è, ad esempio, Siniscalco, secondo il quale, guardando ai lavori dell'Assemblea Costituente, risulta chiaro come «si volesse affermare un principio di più larga portata» rispetto alla mera responsabilità per fatto proprio, «ove la posizione del cittadino di fronte al diritto penale potesse ricevere una più rigida tutela»⁵²; e cioè il principio in base al quale tra autore e fatto dovesse sussistere un nesso di tipo psichico⁵³. Secondo Grosso⁵⁴, per intendere la portata della norma costituzionale non bisogna rifarsi al dato letterale, non univoco, né ai lavori preparatori, che ora sembrano suggerire una certa interpretazione della disposizione, ora un'altra; piuttosto, sostiene l'Autore, il punto è il seguente: la responsabilità non sarebbe davvero «personale» se all'agente fosse addebitato un evento da lui non dominabile, il che potrebbe avvenire se si leggesse la

⁵¹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 219.

⁵² M. SINISCALCO, *Giustizia penale e Costituzione*, Torino, Eri classe unica, 1968, p. 79.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ C.F. GROSSO, voce *Responsabilità penale*, in *NssDI*, vol. XV, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1968, pp. 712-713.

responsabilità dell'art. 27 c.1 Cost. solo come responsabilità per fatto proprio, e non come responsabilità dovuta a dolo o colpa. Inoltre «può darsi che il motivo contingente dell'elevazione a rango di normativa costituzionale della regola della responsabilità "personale" sia ravvisabile [...] nelle aberranti violazioni che il principio della responsabilità per fatto proprio ha subito nell'allora recentissimo conflitto bellico». Per Bricola, infine, la costituzionalizzazione del principio di colpevolezza si ricava dal c.1 dell'art. 27 Cost. letto in relazione al c.3, che enuncia il fine rieducativo della pena⁵⁵.

Tra i sostenitori della tesi minoritaria secondo cui la norma costituzionale conterrebbe solamente il principio della personalità per fatto proprio, vi è invece Nuvolone⁵⁶, il quale ritiene che con il termine «personale», riferito, nella disposizione costituzionale, alla responsabilità, si intenda un legame di indissolubilità tra la responsabilità e il soggetto a cui si imputano le conseguenze penali di una certa fattispecie. Tale legame coincide il più delle volte con il nesso psichico di colpevolezza, ma non è così per forza: infatti il concetto di personalità non è assoluto, ma determinato dal diritto (seppure con dei limiti di logica e contenuto). Il rapporto di personalità non si identifica necessariamente con la colpevolezza: se mi si imputa un fatto che non ho voluto ma che è comunque conseguenza della mia condotta, spiega l'Autore, questo fatto è comunque a me riconducibile, anche se solo sulla base del nesso causale e non su quella del nesso psichico. Il fatto è in ogni caso personale, perché tra esso e la mia persona vi è un rapporto di appartenenza: sono io che l'ho posto in essere causalmente. Conferma di ciò è che quelle conseguenze non potrebbero essere imputate a nessun altro, «perché il fatto è derivato dalla mia condotta, da una manifestazione, quindi, della mia personalità»⁵⁷.

1.5. (Segue) In particolare, l'opinione di Pulitanò

Particolarmente significativo il contributo dato, più di dieci anni prima rispetto alle note sentenze del 1988, da Pulitanò, il quale, evidenziando la problematicità dell'art. 5 c.p.⁵⁸, ha interpretato la responsabilità prevista dall'art. 27 c.1 Cost. come responsabilità colpevole, collegando la norma in esame con la finalità rieducativa della pena, af-

⁵⁵ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *NssDI*, vol. XIX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973, p. 53.

⁵⁶ P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1953, p. 31 e ss.

⁵⁷ *Ivi*, p. 33.

⁵⁸ Vedi il testo in *Appendice I*.

fermata dall'art. 27 c.3 Cost., e con il principio di legalità, espresso dall'art. 25 c.2 Cost. L'art. 5 c.p., come si vedrà, sarà poi dichiarato parzialmente illegittimo dalla sent. n. 364/88.

L'Autore⁵⁹ riporta il punto di vista di Roxin, che rifacendosi alla *Strafzwecklehre*, ritiene che per definire il contenuto della colpevolezza si debba partire dalla pena: è la funzione della pena che determina la colpevolezza. Per Bentham e Roxin le condizioni soggettive, in altre parole la colpevolezza, assicurano «la razionalità dell'intervento penale concreto rispetto al suo scopo generale»⁶⁰. Si considerino, spiega Pulitanò, la prevenzione generale e la prevenzione speciale: l'intimidazione verso i consociati realizzata dalla pena è efficace solo se il soggetto punito è colpevole; la rieducazione, allo stesso modo, ha senso solo verso un soggetto che merita di essere rieducato, cioè un soggetto colpevole. Per la retribuzione invece il problema non si pone, perché essa trova giustificazione morale nel disvalore etico della colpa commessa, i cui presupposti sono determinati dalla concezione etica adottata.

Per quanto riguarda la prevenzione generale, l'intimidazione non potrebbe impedire il verificarsi di conseguenze inevitabili, e di conseguenza la sottoposizione a pena di un soggetto per realizzazioni da lui non evitabili non avrebbe senso rispetto al fine di prevenzione generale. Ma Hart sottolinea un rischio presente in questo meccanismo: cioè che, perché le minacce verso i consociati siano più efficaci, si punisca chi non è colpevole. Tenendo conto di questo rilievo, non è quindi la prevenzione generale che espungerebbe la responsabilità oggettiva dal nostro ordinamento: ma «un diverso ordine di considerazioni, in cui il punto di vista della difesa sociale si unisce a quello del rispetto di ciascun singolo individuo»⁶¹. La prevenzione generale richiede, se vuole essere «criterio di organizzazione di un ordinamento legale liberaldemocratico, il riferimento alla colpevolezza»⁶², diversamente contrasterebbe con il rispetto per l'individuo, e a questo proposito va rammentato che il diritto penale non ha solo funzione di tutela, ma è anche mezzo di compressione di beni giuridici.

⁵⁹ Tutto quanto indicato di seguito è tratto da D. PULITANÒ, *L'errore di diritto*, cit., p. 98 e ss.

⁶⁰ *Ivi*, p. 101.

⁶¹ *Ivi*, p. 103.

⁶² *Ivi*, p. 109.

Per la prevenzione speciale la situazione è più semplice: in tal caso la predisposizione di strumenti coattivi volti ad orientare l'agire del singolo ha senso unicamente se il soggetto è colpevole. Soltanto la colpevolezza può giustificare interventi di rieducazione: il legame tra colpevolezza e prevenzione è più univoco che nella prevenzione generale, perché «non dipende solo dalla struttura liberale dell'ordinamento, ma è dato da un generale criterio di razionalità del mezzo rispetto al fine»⁶³. In ogni caso, il nostro codice penale ci fornisce un'indicazione esplicita sulla finalità della pena: l'art. 27 c.3 Cost. afferma che il suo scopo è la rieducazione del condannato; la pena ha quindi finalità di prevenzione speciale. E questa finalità ha senso solo se quella dell'art. 27 c.1 Cost. è una responsabilità colpevole.

A garanzia del rispetto della persona umana ha inoltre un ruolo indispensabile il principio di legalità, espresso, nel nostro ordinamento, dall'art. 25 c.2 Cost.; esso ha una funzione di garanzia, perché assicura all'individuo libere scelte d'azione, facendo in modo che la tutela penale rispetti la libertà individuale. Condizione basilare perché ci sia certezza d'azione individuale è l'assenza, nell'ordinamento penale, della responsabilità oggettiva: infatti la certezza d'azione «implica necessariamente la delimitazione dell'intervento legale a ciò che può essere riferito alla scelta soggettiva»⁶⁴. Quindi, argomenta Pulitanò, «il fondare la responsabilità penale (anche) su momenti soggettivi è necessario a completare la funzione di garanzia per cui è posto il principio di legalità»⁶⁵. Ecco perché bisogna interpretare la responsabilità della norma costituzionale come responsabilità colpevole. Solo l'interpretazione del principio di personalità come principio di colpevolezza «ne realizza fino in fondo la funzione liberaldemocratica, di garanzia di libertà e di rispetto della persona»⁶⁶.

Per l'Autore, condizione basilare per garantire all'individuo libere scelte d'azione è eliminare la responsabilità oggettiva, il che significa richiedere sempre all'agente dolo o colpa rispetto al fatto. In questo modo si assicura certezza rispetto all'agire; ma per quanto riguarda la certezza rispetto all'esistenza o al significato della norma? Nel nostro ordinamento, afferma Pulitanò, non è richiesto un rapporto psicologico con la valuta-

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ *Ivi*, p. 105.

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Ivi*, p. 116.

zione legale del fatto: vige infatti il principio d'inescusabilità della legge penale (art. 5 c.p.). Ma, ritiene l'Autore, per assicurare certezza rispetto all'esistenza o alla portata della norma penale, certezza indispensabile in una concezione democratica del diritto penale, bisogna sostituire al principio di irrilevanza dell'errore sul divieto penale, codificato nell'art. 5 c.p., un principio che attribuisca a tale errore, in tutti o in alcuni casi, rilievo scusante: introdurre quindi un elemento soggettivo.

2. Le sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costituzionale

2.1. La sentenza n. 364/88: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. e l'affermazione costituzionale del principio di colpevolezza sulla base del combinato disposto degli artt. 27 c.1, c.3 e 25 c.2 Cost.

Con la pronuncia n. 364 del 1988 il Giudice delle Leggi ha sancito la valenza costituzionale del principio di colpevolezza, affermando che la responsabilità personale dell'art. 27 c.1 Cost. è da intendere non semplicemente come divieto di responsabilità per fatto altrui, ma come responsabilità colpevole. L'occasione che ha portato la Corte Costituzionale a un'affermazione di tale importanza, è stata la proposizione di una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 5 c.p., che stabiliva l'irrilevanza dell'ignoranza della legge penale da parte dell'agente ai fini della sussistenza della responsabilità⁶⁷.

Nella pronuncia⁶⁸ la Corte ha illustrato la portata dell'art. 27 c.1 della Carta fondamentale sulla base degli argomenti storico, letterale e sistematico⁶⁹. Sulla scorta del primo argomento, la Corte afferma che i lavori preparatori al testo costituzionale sono chiari nel mostrare la volontà dei padri costituenti di intendere l'aggettivo «personale» come sinonimo di «colpevole»; ciò emergerebbe in particolare dal dibattito tenutosi presso la Sottocommissione il 18 settembre 1946⁷⁰, oltre che dal fatto che durante i la-

⁶⁷ Per una breve ma efficace sintesi della sentenza in esame, vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 288-289.

⁶⁸ C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364, con nota di G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/88*, in *FI*, 1988, p. 1385 e ss., e di F. MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/1988*, in *RIDPP*, 1996, p. 223 e ss.

⁶⁹ Così C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., pp. 19-20.

⁷⁰ *Prima Sottocommissione. Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 settembre 1946*, cit.

vori fu proposto un emendamento volto a sostituire al termine «personale» l'espressione «solo per fatto personale». Insomma, secondo la Corte, i costituenti vollero «escludere che si considerassero costituzionalmente legittime ipotesi carenti di elementi subiettivi di collegamento con l'evento»⁷¹. In base all'argomento letterale, la Corte sostiene poi che i costituenti, se avessero voluto intendere la responsabilità del c.1 come semplice responsabilità per fatto proprio, avrebbero effettivamente usato nella disposizione l'espressione «responsabilità per fatto proprio», anziché quella «responsabilità personale». Da ultimo, sulla scorta dell'argomento sistematico, la Corte mette in relazione il c.1 dell'art. 27 Cost. con il c.3, affermando che «comunque s'intenda la funzione rieducativa [...], essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha, certo, “bisogno” di essere “rieducato”»⁷². La finalità rieducativa della pena, sancita nel c.3, ha senso quindi solo rispetto a un comportamento colpevole; la Corte arriva qui alla medesima conclusione cui era pervenuta già buona parte della dottrina⁷³. Più precisamente, per la Corte è necessario che vi sia «almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica»: non serve quindi la consapevolezza del fatto, può bastare la colpa, e dolo o colpa non devono riferirsi a tutti gli elementi della fattispecie, ma solo a quelli più significativi. Il che significa che tali elementi devono essere almeno concretamente prevedibili o rappresentabili da parte dell'autore del fatto⁷⁴.

Parte della dottrina che già in precedenza leggeva nell'art. 27 c.1 Cost. l'enunciazione del principio di colpevolezza, pur condividendo le conclusioni esposte dalla Corte Costituzionale, ha però avanzato delle critiche alle argomentazioni utilizzate. In particolare, a parere di taluno, la Corte avrebbe potuto efficacemente richiamare la volontà dei padri costituenti di «recepire a livello costituzionale l'intero bagaglio delle garanzie individuali dello Stato liberale; e da questa constatazione desumere [...] che in tale contesto culturale non avrebbe avuto senso pretermettere la menzione del principio di colpevolezza, considerato uno dei capisaldi del sistema illuministico della responsa-

⁷¹ C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364, cons. dir., par. 10.

⁷² *Ivi*, par. 11.

⁷³ Vedi *supra* 1.4. e, soprattutto, 1.5.

⁷⁴ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., p. 21.

bilità penale»⁷⁵. Inoltre l'argomento letterale utilizzato dalla Corte risulterebbe poco convincente: infatti a quanto sostenuto sulla base di tale argomento si potrebbe obiettare che, se il legislatore costituente avesse voluto far riferimento, nella norma costituzionale in questione, alla responsabilità colpevole, avrebbe scritto «responsabilità colpevole», e non «responsabilità personale»⁷⁶. Anche il richiamo all'univocità dei lavori preparatori, che avrebbero voluto intendere l'aggettivo «personale» come sinonimo di «colpevole», sarebbe poco efficace: in merito i lavori preparatori darebbero infatti indicazioni contraddittorie⁷⁷.

Nella sentenza in esame, inoltre, la Corte mette in relazione il principio di personalità della responsabilità, inteso come principio di colpevolezza, con l'art. 25 c.2 Cost., che sancisce il principio di legalità. Secondo la Corte, «il principio di colpevolezza [...] costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto»⁷⁸. Da un parte il soggetto, in virtù del principio di legalità, «nelle prescrizioni tassative del codice [...] deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato» (e per questo le disposizioni devono essere chiare e precise); dall'altra, il principio di colpevolezza integra tale principio, o meglio ne rappresenta un'altra faccia, perché «è [...] indispensabile [...] per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate»⁷⁹.

A fronte della decretata rilevanza costituzionale del principio di colpevolezza, la Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile»; il nuovo testo della norma a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità risulta quindi il seguente: «L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile»⁸⁰. La Corte si preoccupa di individuare dei casi in cui l'ignoranza del testo legislativo sarebbe inevitabile, distinguendo tra criteri «oggettivi

⁷⁵ *Ivi*, p. 20.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364, cons. dir., par. 8.

⁷⁹ Vedi già Pulitanò, *supra*, 1.5.

⁸⁰ C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364, cons. dir., par. 28. Già in modo critico rispetto all'art. 5 c.p., D. PULITANÒ, *L'errore di diritto*, cit., *passim*.

puri» e criteri «misti». Del primo gruppo, che comprende i casi di oggettiva impossibilità di conoscenza della norma da parte di ogni consociato, farebbero parte, ad esempio, la assoluta oscurità del testo di legge e la difformità delle interpretazioni date dagli organi giudiziari; nel secondo gruppo, che annovera i casi in cui l'inevitabilità dell'ignoranza della legge è scaturita da determinate circostanze nelle quali è maturato il proposito criminoso, sarebbero invece ricomprese le erronee assicurazioni da parte degli organi amministrativi preposti a vigilare sull'osservanza delle norme e le precedenti assoluzioni dell'agente per il medesimo reato.

2.2. La conferma del valore costituzionale del principio di colpevolezza nella sentenza n. 1085/88

La sentenza n. 1085 del 1988⁸¹ amplia e specifica le affermazioni contenute nella sentenza n. 364. Al vaglio della Corte era la legittimità costituzionale dell'art. 626 c.1 n.1 c.p.⁸², riguardante il furto d'uso; la norma viene sospettata di incostituzionalità nella parte in cui, non considerando rilevanti il caso fortuito e la forza maggiore rispetto alla mancata restituzione della cosa sottratta, fa sì che si applichi la più severa disciplina del furto ordinario anche verso chi abbia voluto solo il furto d'uso. Per l'integrazione del furto d'uso, fattispecie caratterizzata dalla sottrazione della cosa mobile altrui al fine di farne un uso momentaneo, è infatti necessaria la restituzione della cosa sottratta, mentre nel caso in cui questa non avvenga si verterà nell'ipotesi di furto comune.

La Corte afferma che il principio del *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu*, alla base della responsabilità oggettiva, contrasta con l'art. 27 c.1 Cost., per il rispetto del quale «è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati»⁸³. È vero, ogni fattispecie di reato è unitaria, e tutti gli elementi che la compongono, oggettivi e soggettivi, contribuiscono a integrarne l'illiceità; cionon-

⁸¹ C. Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, con nota di A. INGROIA, *Ulteriori sviluppi del riconoscimento costituzionale del principio di colpevolezza: parziale incostituzionalità del furto d'uso*, in *FI*, 1989, p. 1378 e ss.

⁸² Vedi *Appendice I*.

⁸³ C. Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, cons. dir., par. 5.

nostante tali elementi, in sede di colpevolezza, al fine di individuarne la rimproverabilità all'agente, vanno valutati distintamente. «Soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)», precisa la Corte, «si sottraggono alla regola della rimproverabilità ex art. 27, primo comma, Cost.»⁸⁴. Nel caso di specie, la mancata restituzione, elemento che certamente contrassegna il disvalore della fattispecie, dovuta però a caso fortuito (e cioè imprevedibile) o a forza maggiore (e cioè inevitabile), non è collegata soggettivamente all'autore del fatto, non è a lui rimproverabile; sicché la sua rilevanza ai fini dell'esclusione della disciplina del furto d'uso darebbe luogo ad una responsabilità penale che si pone oltre i limiti della colpevolezza. Per questo motivo, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 626 c.1 n.1 c.p., per evidente contrasto con il c.1 dell'art. 27 Cost., «nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta».

3. Il principio di colpevolezza dopo le sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costituzionale

3.1. Le successive pronunce della Corte Costituzionale confermano il valore costituzionale del principio di colpevolezza: la giurisprudenza degli anni Novanta

La giurisprudenza costituzionale successiva al 1988 ha confermato la lettura dell'art. 27 c.1 Cost. proposta nelle sentenze n. 364 e n. 1085, interpretando la responsabilità personale prevista dalla norma costituzionale come responsabilità colpevole. Appare utile in questa sede soffermarsi sul contenuto di alcune di queste pronunce, emesse negli anni Novanta e Duemila, in cui il Giudice delle Leggi, in contesti tra loro eterogenei, ha ribadito e specificato la portata delle sentenze del 1988.

Con la sent. n. 2/91⁸⁵, ad esempio, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 233 c. 1 n.1 c.p.m.p., riguardante il furto d'uso militare, nella parte in cui esclude l'applicazione della disciplina ivi contenuta al caso di mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore: si trattava in sostanza della stessa que-

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ C. Cost., 10 gennaio 1991, n. 2.

stione affrontata nella sent. n. 1085/88 rispetto al furto d'uso comune. Nel caso in esame, il giudice *a quo* solleva questione di legittimità per presunto contrasto dell'art. 233 c.1 n.1 c.p.m.p. con gli artt. 27 c.1 e 3 della Carta fondamentale: a detta dell'organo remittente infatti, la fattispecie di furto d'uso militare violerebbe, da una parte, l'art. 27 c.1 Cost., in quanto, secondo la sent. n. 1085/88, esso impone che ogni elemento della fattispecie penale sia soggettivamente riconducibile al soggetto agente (e quindi dovrebbe essere soggettivamente riconducibile all'autore del fatto anche la mancata restituzione in caso di furto d'uso militare); e, dall'altra parte, violerebbe il principio di uguaglianza, in ragione della disparità di trattamento venutasi a creare tra furto d'uso comune e furto d'uso militare a seguito della modifica, ad opera della sent. n. 1085, della norma sul furto d'uso comune nel senso dell'estensione del suo ambito di applicazione alla mancata restituzione incolpevole. La Corte Costituzionale, ricordando la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 626 c.1 n.1 per contrasto con l'art. 27 c.1 Cost. sancita dalla sent. n. 1085/88, ritiene che la sopraggiunta diversificazione di disciplina tra le due disposizioni non sia giustificabile; per questo motivo, affermando la violazione dell'art. 3 Cost. da parte della norma sottoposta al suo esame, ne sancisce l'illegittimità costituzionale, dichiarando assorbito il denunciato contrasto dell'art. 233 c.1 n.1 c.p.m.p. con l'art. 27 Cost.

Nella sent. n. 179/91, riguardante anch'essa la legittimità costituzionale dell'art. 233 c.1 n.1 c.p.m.p., il Giudice delle Leggi esclude invece che la disciplina dell'articolo in esame possa estendersi anche all'ipotesi di mancata restituzione dovuta a colpa. Nel caso di specie, argomenta la Corte, la mancata restituzione della cosa sottratta è rimproverabile all'autore del fatto perché questi verte in colpa rispetto ad essa, e la colpa basta ad integrare il richiesto nesso psicologico tra agente e singolo elemento della fattispecie: in altre parole, la responsabilità dovuta a colpa è comunque responsabilità personale ai sensi dell'art. 27 c.1 Cost. In questa pronuncia, la Corte richiama quindi le conclusioni cui era pervenuta con le sentenze n. 364 e n. 1085: in particolare, citando la sent. n. 1085 ricorda come, secondo quanto affermato dalla sent. n. 364, l'art. 27 c.1 Cost. «richiede quale “essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra

l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato»⁸⁶»; e, rifacendosi a quanto sancito nella sent. n. 1085, sostiene che «perché la responsabilità penale sia autenticamente personale, come prescrive l'art. 27, primo comma, della Costituzione è necessario che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed allo stesso agente rimproverabili».

La Consulta nella sent. n. 61/95 giudicò della legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p.⁸⁷, rubricato «Ignoranza dei doveri militari», che non escludeva dall'inescusabilità di tale mancata conoscenza i casi di ignoranza inevitabile. Nel corso dell'argomentazione la Corte richiama i motivi che la portarono a sancire, con la decisione n. 364, la parziale illegittimità dell'art. 5 c.p. In particolare ricorda: l'operata ricostruzione storico-sistematica dell'art. 27 Cost., alla luce della quale stabilì la necessità della colpa con riferimento agli elementi più significativi della fattispecie di reato; il collegamento tra il c.1 e il c.3 della medesima disposizione; il riconosciuto contrasto tra l'art. 5 c.p., che trattava in modo uguale situazioni diverse, e il principio di uguaglianza, e tra lo stesso articolo e il c.2 dell'art. 3 Cost., «ben potendo l'ignoranza della legge dipendere o da un fatto dello Stato, che “non abbia reso obiettivamente riconoscibili (o prevedibili) alcune leggi”, o dalla “mancata rimozione degli ostacoli” di cui alla citata previsione costituzionale»⁸⁸; ma soprattutto la ritenuta violazione, da parte dell'art. 5, dello spirito e dei principi alla base dell'intera Costituzione. Aggiunge poi che le affermazioni enunciate nella sent. n. 364 hanno carattere generale, e si possono pertanto estendere al contenuto dell'art. 39 c.p.m.p. Dichiara quindi l'illegittimità costituzionale della norma sottoposta al suo esame, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile».

⁸⁶ C. Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085.

⁸⁷ Vedi *Appendice I*.

⁸⁸ C. Cost., 24 febbraio 1995, n. 61, con nota di S. MACCIONI, *L'art. 39 c.p.mil.p. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1995*, in *RGM*, 1994, p. 289 e ss.

L'art. 27 Cost. viene usato come parametro di invalidazione di una disposizione di legge anche nella successiva sent. n. 206/96⁸⁹, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 102 c.2 delle Modifiche al sistema penale (l. 24 novembre 1981, n. 689)⁹⁰. A parere dell'organo remittente, la norma in questione, prevedendo la conversione della pena pecuniaria superiore ad un certo quantitativo, a seguito di insolubilità della stessa da parte del condannato, nella sola misura della libertà controllata (anziché, a scelta del condannato, in libertà controllata o in lavoro sostitutivo) violerebbe l'art. 27 Cost.: la libertà controllata infatti, sostiene il giudice *a quo*, è sanzione maggiormente afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, perché limitativa della libertà personale, e la sua applicazione in caso di insolubilità sarebbe ingiustificata, in quanto non connessa ad un comportamento colpevole del condannato. La questione, dichiara la Corte, è fondata. Il principio di colpevolezza dell'art. 27 c.1 Cost., a cui il giudice remittente giustamente fa riferimento affermandone la validità anche nella fase esecutiva della pena, impone infatti che tra pena originaria e pena sostitutiva sussista un nesso funzionale: ecco, tale nesso manca se la sanzione sostitutiva, come accade nel caso della libertà controllata, è completamente scollegata alla responsabilità del condannato. La libertà controllata non è quindi idonea a surrogare sempre e comunque la sanzione originaria; viceversa, il lavoro sostitutivo, pur comportando (come d'altra parte è inevitabile) una (seppur minimamente) più elevata afflittività rispetto alla pena pecuniaria, è fonte di reddito, e può dunque considerarsi equivalente al pagamento della sanzione pecuniaria. Al condannato insolubile, statuisce la Corte, indipendentemente dalla misura della pena pecuniaria inflitta, si deve sempre dare la possibilità di optare, in sede di conversione, fra libertà controllata e lavoro sostitutivo. L'art. 102 c.2 l. n. 689/81, afferma la Corte, è pertanto costituzionalmente illegittimo, in ragione del contrasto con l'art. 27 c.1 Cost., nella parte in cui non consente al condannato per una pena pecuniaria superiore a un milione di lire di richiedere, al momento della conversione, l'applicazione, anziché della libertà controllata, del lavoro sostitutivo. La cifra di un milione di lire è da intendersi ora come pari a cinquecentosedici euro.

⁸⁹ C. Cost., 21 giugno 1996, n. 206, con nota di E. APRILE, *La conversione della pena pecuniaria inseguita nella sanzione del lavoro sostitutivo dopo la sentenza n. 206/1996 della Corte Costituzionale*, in *ND*, 1996, p. 863 e ss.

⁹⁰ Vedi *Appendice I*.

3.2. (Segue): la sentenza n. 322/07

Con la recente e articolata sent. n. 322/07⁹¹, la Consulta affronta l'esame dell'art. 609-*sexies* c.p., e in particolare dell'affermazione secondo cui «il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa»⁹². La Corte, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità sottoposta al suo vaglio, si esprime a proposito del contenuto del principio di personalità della responsabilità penale previsto dall'art. 27 c.1 Cost., ricordando e approvando la lettura data ad esso dalle sentenze n. 364 e n. 1085, di cui riporta i brani fondamentali. Alla stregua di tali sentenze, il principio contenuto nell'art. 27 c.1 Cost. esige che il precetto penale sia enunciato in modo da assicurare un nesso soggettivo tra autore del fatto e nucleo rilevante della fattispecie di reato. Il giudice *a quo* ritiene tuttavia che nel caso dell'art. 609-*sexies* c.p. questo nesso non sussista, perché ai sensi della norma l'ignoranza dell'età della vittima di reati sessuali non esenta l'agente dalla propria responsabilità, e richiede pertanto l'eliminazione della disposizione; tale eliminazione però, spiega la Corte, comporterebbe l'applicazione della disciplina dell'imputazione dolosa e dell'errore (artt. 43 e 47 c.p.): conseguentemente l'età della vittima rientrerebbe nella componente rappresentativa del dolo e l'errore su di essa sarebbe scusabile anche se dovuto a colpa, non essendo i reati sessuali punibili a titolo di colpa. Ma le sentenze n. 364 e n. 1085, argomenta la Corte, hanno affermato che perché un elemento del fatto possa ritenersi soggettivamente collegato all'agente è sufficiente la colpa rispetto ad esso. Infatti la sent. n. 364 ha dichiarato l'art. 5 c.p. costituzionalmente illegittimo solo nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile (l'ignoranza dovuta a colpa, invece, non scusa); e la sent. n. 1085 ha sancito l'illegittimità della norma sul furto d'uso unicamente nella parte in cui assimilava la mancata restituzione della cosa per caso fortuito o forza maggiore alla mancata restituzione per colpa, facendo sì che in entrambe le ipotesi si applicasse la più severa disciplina del furto ordinario (corretto è invece far ricadere la sola ipotesi di mancata restituzione dovuta a colpa nell'ambito di applicazione del furto ordinario). Allo stesso modo delle sentenze n. 364

⁹¹ C. Cost., 24 luglio 2007, n. 322, con nota di G. ARIOLLI, *L'ignoranza dell'età della vittima nell'ambito dei delitti contro la libertà sessuale: un necessario contemperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell'intangibilità sessuale dei soggetti più deboli*, in *CP*, 2008, p. 30 e ss.

⁹² Vedi *Appendice I*. Sullo stesso tema, ma con riferimento al previgente art. 539 c.p., la Consulta si era pronunciata più volte, ad es. con sent. n. 107/57 (vedi *supra*, 1.3).

e n. 1085, ma nel settore del diritto penale militare, hanno deciso rispettivamente le pronunce n. 61/95 e n. 179/91: nel primo caso l'ignoranza dei doveri militari non scusa se colposa; nel secondo, la mancata restituzione della cosa dovuta a colpa impedisce l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di furto d'uso militare, con conseguente applicazione della disciplina del furto militare ordinario⁹³.

La *ratio* dell'art. 609-*sexies* c.p., afferma la Corte, è una più efficace ed energica protezione delle vittime infraquattordicenni di reati sessuali; tale intento del legislatore non può però ammettersi a scapito del principio di colpevolezza: la norma in esame sarebbe in conflitto con tale principio «nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età»⁹⁴. Ma, bisogna precisare, «l'ignoranza e l'errore inevitabile - per come sono stati evocati dalla sentenza n. 364 del 1988, quale [...] limite estremo di [...] compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost. - non possono fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva»⁹⁵. Il giudizio di inevitabilità richiede infatti da parte dell'agente «un “impegno” conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco»⁹⁶. In ogni caso, la questione di legittimità proposta è inammissibile, oltre che per la scorrettezza del *petitum* (come già rilevato *supra*, l'organo remittente chiedeva l'eliminazione dell'intero art. 609-*sexies* c.p.), per il fatto che il giudice *a quo* avrebbe dovuto egli stesso tentare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione; «e ciò perché il principio di colpevolezza - quale delineato dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 di questa Corte - si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatrici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti»⁹⁷. Questa è forse l'affermazione più rilevante e innovativa fatta dalla Consulta nella pronuncia in esame.

L'art. 609-*sexies* c.p. è stato recentemente modificato dal legislatore, il quale recependo le indicazioni fornite dalla Corte nella presente sentenza, ha escluso

⁹³ Vedi *supra*, 3.1.

⁹⁴ C. Cost., 24 luglio 2007, n. 322, cons. dir., par. 3.2.

⁹⁵ *Ivi*, par. 4.2.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ *Ivi*, par. 4.1.

dall'irrelevanza dell'ignoranza circa l'età della persona offesa l'ignoranza inevitabile⁹⁸. Pertanto il testo dell'articolo prevede ora che l'agente «non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»⁹⁹ (la modifica è avvenuta con la legge del 1° ottobre 2012, n. 172).

3.3. Le posizioni dottrinali dopo le sentenze n. 364/88 e n. 1085/88: l'art. 27 c.1 Cost. per Fiandaca

A seguito delle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988, la maggior parte della dottrina continua intendere la responsabilità personale dell'art. 27 c.1 della Carta fondamentale come responsabilità colpevole¹⁰⁰. Tra i tanti sostenitori di questa tesi¹⁰¹ vi è Fiandaca¹⁰², il quale afferma la valenza della responsabilità personale come responsabilità colpevole in forza del collegamento tra c.1 della norma costituzionale e finalismo rieducativo di cui al c.3 della stessa. La rieducazione del condannato, sostiene l'Autore, ha senso solo se questi è colpevole; se, al contrario, un certo comportamento non gli fosse rimproverabile, perché inevitabile, egli non avrebbe bisogno di essere rieducato. Alla luce della connessione tra rieducazione e colpevolezza, appare chiaro, a parere di Fiandaca, come le ipotesi di responsabilità oggettiva previste nel nostro codice penale (quali ad esempio i delitti aggravati dall'evento, i delitti preterintenzionali e le condizioni obiettive di punibilità), pur talora passibili di una revisione conforme ai principi costituzionali, andrebbero eliminate dal legislatore. Perché l'illecito sia davvero «personale» come prescrive il dettato costituzionale, è inoltre necessario che l'agente si sia rappresentato il

⁹⁸ E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), *Addenda di aggiornamento a G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 4ª ed.*, Milano, Giuffrè, 2014.

⁹⁹ Vedi *Appendice I*.

¹⁰⁰ Come si ricorderà, questo era l'orientamento maggioritario anche prima del 1988 (vedi *supra*, 1.4). Sostengono invece che l'art. 27 c.1 Cost. contenga il solo principio della personalità della responsabilità G. CONTENTO, *Corso di diritto penale*, vol. II, nuova ed. riveduta e aggiornata, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 143 e ss.; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale, 2ª ed.*, Padova, CEDAM, 2005, p. 340, ove si afferma che la Corte Costituzionale non si è mai spinta a sostenere che la responsabilità oggettiva sia incostituzionale e di conseguenza «che la “personalità” vada intesa nel senso della necessaria “colpevolezza” in ordine a tutti quanti (ma proprio tutti), gli elementi costitutivi del reato». Prima delle sent. n. 364 e n. 1085, ritiene che l'art. 27 c.1 Cost. sancisca unicamente il principio della responsabilità personale anche F. RAMACCI, *Istituzioni di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1988, p. 172; però vedi ora F. RAMACCI, *Corso di diritto penale, 4ª ed.*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 100, ove si dichiara che la Consulta, nella sent. n. 364, «costituzionalizza il principio di colpevolezza» (corsivo nel testo).

¹⁰¹ Vedi ad es. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 288-290 e *passim*.

¹⁰² G. FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione, Art. 27-28. Rapporti civili*, cit., p. 254 e ss.

carattere penale del fatto realizzato, o comunque che avrebbe potuto rappresentarselo; infatti nel caso in cui, al contrario, egli non abbia avuto la possibilità di conoscere il precetto penale violato, la rieducazione nei suoi confronti sarebbe insensata. L'Autore ricorda quindi, a proposito della necessità che il fatto del reo sia «personale» anche con riguardo alla valutazione legale della condotta tenuta, la parziale dichiarazione di illegittimità dell'art. 5 c.p. avvenuta con la sent. n. 364, e spiega come tale presa di posizione implichi l'adozione di una *concezione normativa* della colpevolezza. Se, come è vero, la rieducazione presuppone un consapevole (o che avrebbe potuto essere consapevole) atteggiamento negativo dell'autore del fatto nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma penale, allora è logico adottare un modello di colpevolezza che tenga conto «del processo motivazionale dell'agente e delle circostanze che accompagnano la realizzazione del fatto criminoso»¹⁰³.

3.4. (Segue): il punto di vista di Alessandri

Anche per Alessandri¹⁰⁴ la responsabilità personale di cui all'art. 27 c.1 Cost. è responsabilità colpevole. L'Autore nega che la norma costituzionale si riferisca alla mera responsabilità per fatto proprio; tale soluzione, tra l'altro, non permetterebbe di identificare i criteri in virtù dei quali un fatto è definibile come «proprio», e quindi attribuibile al soggetto agente. Il criterio che però generalmente si considera a fondamento del fatto proprio è quello oggettivo-causale; ma, afferma Alessandri, in ogni espressione del controllo sociale, la valutazione sull'attribuibilità del fatto all'agente è di solito svolta sia con riguardo al rapporto oggettivo-causale, sia con riguardo al rapporto psicologico. Ciononostante, i sostenitori della responsabilità per fatto proprio considerano il collegamento causale tra autore e fatto sufficiente, e vedono la norma costituzionale come finalizzata al ripudio delle stragi di persone innocenti e delle pene collettive (ad esempio la rappresaglia) che avevano contrassegnato il periodo storico precedente alla stesura della Costituzione. Così, come si ricorderà, si espressero alcuni padri costituenti nel corso dei lavori preparatori¹⁰⁵. Ma da una parte, ribatte Alessandri, stragi come quella della «notte dei cristalli» del 9 novembre 1938 non sono sanzioni comminate a seguito di un

¹⁰³ *Ivi*, p. 257.

¹⁰⁴ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 54 e ss.

¹⁰⁵ Vedi *supra*, 1.1.

determinato fatto di reato; e dall'altra, la rappresaglia è una categoria appartenente al diritto internazionale, il quale vieta le rappresaglie armate e quelle compiute contro l'incolumità di cittadini inermi appartenenti a uno stato responsabile di un illecito: il divieto di responsabilità per fatto altrui proverrebbe quindi non tanto dall'art. 27 c.1 Cost., quanto dall'art. 10 Cost. La rappresaglia, in ogni caso, non costituisce mai manifestazione del potere giurisdizionale nei confronti degli individui; e le pene collettive sono sempre state, più che strumenti di repressione penale (esse infatti non colpivano il singolo, ma si basavano su un presupposto di «solidarietà»), semplicemente delle «sanzioni», oltretutto, solitamente, di tipo pecuniario.

Coloro che intendono la responsabilità personale dell'art. 27 c.1 Cost. come responsabilità per fatto proprio affermano poi che il legislatore costituzionale, con la norma in esame, abbia voluto sottolineare che la responsabilità penale è individuale, scongiurando il ritorno a forme di responsabilità per fatto altrui non tanto lontane nel tempo. È vero, ammette Alessandri, che dal Medioevo fino alle porte dell'Illuminismo sono esistite varie forme di responsabilità che colpivano un individuo diverso dal soggetto agente: in particolare, la responsabilità del padrone per il fatto commesso dai servi, la responsabilità legata ad un legame di parentela e infine quella connessa all'appartenenza ad un certo gruppo sociale o politico. A parere dell'Autore tuttavia, tali modelli di responsabilità sono stati superati con l'emergere dell'assolutismo statale o a seguito di rivoluzioni politiche; dalla fine del XVIII secolo la pena non ha più uno scopo meramente deterrente, ma è uno strumento funzionale al mantenimento dell'ordine sociale e alla soggezione dei sudditi al potere sovrano. Ma la pena individuale è anche il frutto di cambiamenti sociali, e in particolare della perdita di rilevanza degli organismi cetuali e corporativi che si ponevano tra stato e individuo; essa non nasce quindi solo per un'istanza umanitaria o per il volere del sovrano o del legislatore.

Alessandri procede quindi ad illustrare le ragioni per le quali la responsabilità personale dell'art. 27 c.1 Cost. è sinonimo di responsabilità colpevole. Egli spiega la necessità della colpevolezza prima rispetto al contenuto dell'art. 25 c.2 Cost., poi in rapporto alla finalità rieducativa della pena e infine allo scopo di garantire la funzionalità del sistema penale. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Autore afferma che l'art. 27 c.1 Cost. contiene sì il divieto di responsabilità per fatto altrui, ma non solo: la responsabilità per fatto proprio è infatti un presupposto imprescindibile del diritto penale moderno,

che non ha bisogno di essere ribadito. Tuttavia, prosegue Alessandri, nulla dal punto di vista logico impedisce di pensare un sistema penale in cui siano presenti forme di responsabilità per fatto altrui: per questo motivo, la necessità di leggere la responsabilità personale non semplicemente come responsabilità per fatto proprio va cercata altrove, e in particolare nell'art. 25 c.2 Cost., che sancendo il principio di legalità attribuisce un rilievo centrale al fatto¹⁰⁶. Il collegamento materiale tra autore e fatto, in altre parole, sarebbe già garantito dall'art. 25 c.2 Cost.: da ciò deriva l'esigenza di una lettura più ricca del principio di personalità previsto al c.1 dell'art. 27 Cost., una lettura che tenga conto anche del rapporto soggettivo che intercorre tra agente e fatto.

Con riferimento al secondo aspetto, Alessandri ritiene che la finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27 c.3 Cost., volta sia ad impedire effetti desocializzanti che a consentire al condannato una riconsiderazione delle regole di convivenza sociale violate, sarebbe illogica in un sistema penale in cui gli individui venissero ritenuti penalmente responsabili sulla sola base di un collegamento oggettivo tra la loro persona e il fatto¹⁰⁷: in un sistema del genere infatti il tentativo di reinserimento sociale del reo non potrebbe essere efficace, e anzi la pena incrementerebbe l'ostilità del condannato nei confronti dell'ordinamento e della società. È pertanto indispensabile che sia il modello di responsabilità adottato dal nostro ordinamento penale, che il *quantum* di sanzione da esso stabilito per le varie fattispecie, diano la maggiore rilevanza possibile all'atteggiamento psicologico del reo rispetto al fatto commesso.

Da ultimo, relativamente all'aspetto della razionalità del sistema penale, Alessandri spiega come anche alla luce della funzione della pena risulta necessario un nesso soggettivo tra l'agente e il fatto¹⁰⁸. Infatti un'impostazione specialpreventiva, come già osservato, sarebbe in contrasto con un sistema che desse rilievo unicamente all'aspetto oggettivo della condotta; in ambito retributivo, ugualmente, il principio di proporzionalità della pena, se vuole essere veramente garantistico, deve essere rapportato alla colpevolezza. Con riguardo ad una funzione generalpreventiva invece, Alessandri ammette che questa possa razionalmente operare anche in un sistema a responsabilità oggettiva: tuttavia, argomenta, la riflessione sugli schemi di responsabilità dev'essere fatta parten-

¹⁰⁶ Vedi già Pulitanò, *supra*, 1.5., nonché la sent. n. 364/88, *supra*, 2.1; vedi l'art. 25 Cost. in *Appendice I*.

¹⁰⁷ Vedi *supra* 1.5., 2.1., ma anche Bricola, 1.4.

¹⁰⁸ Cfr. *supra* Pulitanò, 1.5.

do dalle funzioni della pena. Dalla Costituzione si ricava come il ricorso allo strumento penale è legittimo solo se finalizzato a limitare e a fronteggiare la lesione di beni giuridici meritevoli di tutela; esso però, in virtù del c. 3 dell'art. 27 Cost., mira anche al reinserimento sociale del reo. Ma se ciò è valido nella fase di esecuzione della pena, sarà valido anche al momento della determinazione dei modelli di responsabilità; secondo Alessandri, infatti, «una reale efficacia preventiva [...] esige [...] una diffusa percezione di legittimità dell'intervento coercitivo»¹⁰⁹: per tale ragione, sono necessari «un'attenta scelta e calibratura dei beni giuridici e [...] un accurato dosaggio sanzionatorio»¹¹⁰. In sostanza, perché il diritto penale possa orientare la condotta dei consociati, minacciando, a fronte di determinate azioni od omissioni, la sanzione penale, esso «deve operare rispetto a situazioni e comportamenti che il soggetto può effettivamente controllare, almeno nella forma della concreta prevedibilità»¹¹¹. La colpevolezza risulta quindi il «referente privilegiato ed essenziale» del diritto penale, «dato che è essa appunto ad esprimere l'autodeterminazione del soggetto»¹¹². In prospettiva *de jure condendo* l'Autore sottolinea infine che un sistema nel quale la responsabilità penale si fonda anche su elementi soggettivi necessita, per coerenza, di fattispecie incriminatrici e a tale tipo di responsabilità: secondo Alessandri è quindi auspicabile una riforma, oltre che della parte generale (che comprende ancora diverse ipotesi di imputazione oggettiva), anche della parte speciale del codice penale.

4. Il principio di colpevolezza e la responsabilità oggettiva

4.1. L'art. 42 c.p. (c.3 e rubrica) e le ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel codice penale. I progetti di riforma

L'art. 42 c.p. contempla, tra i criteri di ascrizione della responsabilità, la responsabilità oggettiva. In particolare, la rubrica della norma parla, oltre che di responsabilità per dolo, per colpa e per delitto preterintenzionale, di «responsabilità obiettiva»; di questa, poi, il c.3 della medesima disposizione chiarisce il contenuto, affermando che «la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come

¹⁰⁹ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., p. 83.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ivi*, p. 84.

¹¹² *Ibidem*.

conseguenza della sua azione od omissione»¹¹³. Nell'analizzare le ipotesi di responsabilità oggettiva contenute nel codice penale, sembra utile distinguere tra responsabilità oggettiva in rapporto all'evento, in rapporto ad elementi del fatto diversi dall'evento e in rapporto all'intero fatto di reato¹¹⁴. La prima categoria comprende¹¹⁵: i delitti aggravati (o qualificati, che dir si voglia) dall'evento, figure delittuose nelle quali, se come conseguenza del reato (già integrato in tutti i suoi elementi) si verifica un determinato evento aggravante, la pena è aumentata; i delitti preterintenzionali, cioè quelli nei quali «dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente»¹¹⁶ (sono riconducibili a questa fattispecie delittuosa solo l'omicidio previsto all'art. 584 c.p.¹¹⁷ e l'aborto di cui all'art. 18 c.2¹¹⁸ della l. 22 maggio 1978, n. 194)¹¹⁹.

La seconda categoria, riguardante i casi di responsabilità oggettiva rispetto a elementi diversi dall'evento, include: il concorso di persone nel reato proprio, disciplinato dall'art. 117 c.p.¹²⁰, secondo il quale nel caso in cui l'agente sia istigato o aiutato a commettere un reato, rispetto al quale è intraneo¹²¹, da un altro soggetto che è invece estraneo¹²², quest'ultimo risponde sempre come concorrente nel reato proprio (la norma configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva nella parte in cui considera concorrente nel reato proprio, e non in quello comune, il soggetto che istiga o aiuta il quale senza colpa non conosceva la particolare condizione o qualità dell'intraneo); l'*aberratio ictus* monolesiva così come prevista all'art. 82 c.1 c.p.¹²³, secondo il quale l'agente che, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, arreca offesa ad una persona diversa da quella a cui l'offesa era diretta, «risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere» (l'addebito, a carico del soggetto agente,

¹¹³ Vedi *Appendice I*.

¹¹⁴ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 336 e ss.

¹¹⁵ Più approfonditamente sulle fattispecie facenti parte di questa categoria, vedi *infra*, 4.2.

¹¹⁶ Così l'art. 43 c.1.

¹¹⁷ Vedi *Appendice I*.

¹¹⁸ Vedi *Appendice I*.

¹¹⁹ Vedi anche *infra*, 4.2.

¹²⁰ Vedi *Appendice I*.

¹²¹ Nei reati propri è chiamato così il soggetto che si trova in una certa condizione o possiede una determinata qualità personale (G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 201-202).

¹²² L'estraneo è quel soggetto che, non trovandosi in una certa condizione o non possedendo una determinata qualità, risponde come concorrente nel reato proprio (*ibidem*).

¹²³ Per l'articolo nella sua interezza, vedi *Appendice I*.

dell'offesa realizzata a danno del soggetto diverso da quello voluto, avviene sulla base della responsabilità oggettiva: infatti il legislatore *finge soltanto* che il reato sia stato commesso con dolo verso la persona in concreto offesa, mentre in realtà il dolo dell'agente riguardava la persona per errore non offesa); l'*aberratio ictus* plurilesiva, di cui all'art. 82 c.2 c.p., fattispecie nella quale il colpevole, che da una parte cagiona offesa alla persona voluta, e dall'altra, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, arreca danno ad un secondo soggetto, è punito con la pena prevista per il reato più grave tra i due commessi, aumentata fino alla metà (anche in questo caso il reato nei confronti del secondo soggetto è imputato all'agente per responsabilità oggettiva).

Infine, costituisce responsabilità oggettiva in relazione all'intero fatto di reato l'ipotesi prevista all'art. 116 c.p. (contenuto nel capo sul concorso di persone), che afferma come «qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione». Sulla norma, si ricorderà, si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sent. n. 42/65, la quale, sostenendo che il reato diverso da quello voluto è attribuibile al concorrente solo in presenza di un suo coefficiente psichico rispetto a tale reato, aveva aderito alla tesi, diffusa nella giurisprudenza della Cassazione, della c.d. prevedibilità logica, secondo la quale il diverso reato è imputabile al concorrente solo se rappresenta uno sviluppo prevedibile del reato voluto¹²⁴.

Anche la disciplina delle circostanze aggravanti di cui all'art. 59 c.1 c.p., costituiva, fino al 1990, un caso di responsabilità oggettiva. Alle fattispecie di responsabilità senza dolo né colpa in relazione all'evento, ad un elemento del fatto differente dall'evento e al fatto di reato nella sua interezza, si affiancava infatti un'ipotesi di responsabilità oggettiva riguardante elementi ulteriori rispetto a quelli necessari per la sussistenza del reato, cioè relativa alle circostanze, nello specifico a quelle aggravanti. In sostanza, la norma in questione poneva a carico dell'agente le circostanze aggravanti del reato commesso anche se a lui non conoscibili o da lui considerate inesistenti per errore incolpevole. La l. 7 febbraio 1990, n. 19 ha però modificato la disposizione, che ora richiede, perché si possano addebitare all'agente le circostanze aggravanti, che egli le

¹²⁴ Vedi *supra*, 1.3.

abbia «conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (art. 59 c.2 c.p.)¹²⁵.

Nonostante numerosi autori, come si è visto, propugnino l'eliminazione delle norme del codice penale, appena evidenziate, che prevedono la responsabilità oggettiva¹²⁶, una riforma in questa direzione (come d'altronde anche una riforma del codice penale *tout court*) non è mai stata portata a termine: nel 1945-1946 infatti il legislatore preferì posticipare la riforma della legislazione ordinaria alla redazione della Costituzione da parte dell'Assemblea Costituente, mentre le maggioranze parlamentari dei decenni successivi non manifestarono una così forte volontà politica nel senso di una revisione sistematica del codice penale, i cui progetti di riforma, anche se più volte elaborati, non vennero mai approvati¹²⁷. A favore della completa eliminazione della responsabilità oggettiva si espresse ad esempio il progetto del 1949, che tuttavia propose, accanto alla rimozione del criterio oggettivo di imputazione delle circostanze, la sostituzione di alcune altre ipotesi di responsabilità oggettiva con una responsabilità colposa ma solo nel titolo, perché basata in realtà su parametri presuntivi. Il progetto del 1960 optò invece per la sola attenuazione delle ipotesi di responsabilità oggettiva; molto più radicalmente, il progetto del 1973 suggerì la modifica del c.3 dell'art. 42 c.p., proponendo che l'imputazione dell'evento a carico dell'autore del fatto fosse prevista nel solo caso in cui l'evento fosse conseguenza prevedibile ed evitabile della condotta dell'agente¹²⁸. I successivi progetti di riforma presentati dalle Commissioni Pagliaro (1992)¹²⁹, Grosso (2001)¹³⁰, Nordio (2003)¹³¹ e Pisapia (2007)¹³² sono concordi nel voler escludere la responsabilità oggettiva dal testo del codice penale. La Commissione Pisapia, soprattutto, si mostra particolarmente critica nei confronti della responsabilità senza dolo né colpa, considerando «maturi i tempi di una [sua, ndr] definitiva messa al bando».

¹²⁵ Vedi la norma completa in *Appendice I*.

¹²⁶ Vedi *supra* 1.5., 3.3. e 3.4.

¹²⁷ C.F. GROSSO, *Principio di colpevolezza*, cit., p. 4.

¹²⁸ A. ALESSANDRI, *Il 1° comma dell'art. 27*, cit., pp. 11-13.

¹²⁹ Commissione Pagliaro. *Relazione del 25 ottobre 1991*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_7_7&contentId=SPS31492, in giustizia.it.

¹³⁰ Commissione Grosso. *Relazione del 15 luglio 1999*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31493, in giustizia.it.

¹³¹ Così Commissione Pisapia. *Relazione del 27 luglio 2006*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS47445, in giustizia.it.

¹³² Commissione Pisapia. *Relazione del 27 luglio 2006*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS47445, in giustizia.it.

4.2. La responsabilità oggettiva nei delitti aggravati dall'evento e nei delitti preterintenzionali. L'art. 586 c.p.: l'interpretazione dell'inciso «a titolo di colpa» contenuto nell'art. 83 c.1 c.p.

Sembra utile soffermarsi ulteriormente sulle due ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all'evento alle quali si è fatto riferimento: i delitti aggravati dall'evento e i delitti preterintenzionali. I «delitti aggravati dall'evento» sono quelle figure delittuose in cui una determinata conseguenza naturalistica che aggrava la pena viene posta a carico dell'agente senza che questi sia, rispetto ad essa, in dolo o in colpa¹³³: in altre parole, l'evento viene attribuito all'autore a titolo di responsabilità oggettiva. Il motivo per cui, nelle fattispecie in esame, l'evento è imputato all'agente sulla base di tale tipo di responsabilità, sarebbe «l'aumento di potenzialità offensive per il bene leso dall'evento aggravante che è segnato dalla realizzazione del fatto di reato base»¹³⁴. In ogni caso, la previsione della responsabilità oggettiva per i delitti qualificati dall'evento è criticata fortemente da una parte della dottrina, la quale sostiene la necessità di addebitare l'evento aggravatore all'agente solo nel caso in cui questi sia in colpa rispetto a tale evento, in modo da garantire l'osservanza del principio di colpevolezza; altri autori, invece, reinterpretano la responsabilità oggettiva prevista dal codice penale per queste figure di reato richiedendo la prevedibilità ed evitabilità della conseguenza aggravante da parte dell'autore del fatto (considerando così rispettato il principio di cui all'art. 27 c.1 Cost.). Queste comunque sono solo due delle diverse opinioni relative al criterio di imputazione dell'evento non voluto in materia di delitti qualificati dall'evento, tema di cui si tratterà diffusamente più avanti¹³⁵.

L'art. 43 c.1 c.p. definisce «delitto preterintenzionale» quello in cui «dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente». Come si è detto, i reati preterintenzionali (presenti solo in numero di due nella nostra legislazione) rappresentano un'ipotesi di responsabilità oggettiva¹³⁶, e questo nonostante gli artt. 42 e 43 c.p. indichino la preterintenzione quale autonomo criterio

¹³³ Vedi *supra*, 4.1.

¹³⁴ V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 287-288.

¹³⁵ Per quanto concerne nello specifico il dibattito sul criterio di imputazione dell'evento non voluto in dottrina, vedi *infra*, II, 3.

¹³⁶ Vedi *supra*, 4.1.

di imputazione da essa distinto¹³⁷: in queste figure di delitto, infatti, come afferma parte della giurisprudenza, la conseguenza più grave è attribuita all'agente sulla base del solo nesso causale con l'azione o l'omissione posta in essere¹³⁸. Come nei delitti aggravati dall'evento, anche nei reati preterintenzionali la previsione della responsabilità oggettiva sarebbe riconducibile all'intento del legislatore di «punire» la maggiore offensività insita nella condotta-base¹³⁹; e anche con riguardo a queste fattispecie delittuose si scontrano varie tesi circa il criterio di imputazione dell'evento¹⁴⁰.

L'art. 83 c.p.¹⁴¹ disciplina la c.d. *aberratio delicti*: il c.1 della norma dichiara che «fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo». I «casi preveduti dall'articolo precedente», esclusi dall'ambito di applicazione della norma in esame, sono le già analizzate ipotesi di *aberratio ictus* monolesiva e plurilesiva contemplate dall'art. 82 c.p.¹⁴²; la disposizione fa quindi riferimento esclusivamente al caso in cui l'agente, per errore nell'utilizzo dei mezzi di esecuzione o per altra causa (sono gli stessi motivi previsti dall'art. 82 c.p.), realizza un *evento* diverso da quello voluto (nell'*aberratio ictus*, come si è visto, si ha invece un'offesa cagionata a *persona* diversa da quella voluta).

La dottrina non è tuttavia concorde sul significato da attribuire al riferimento alla colpa contenuto al c.1 della norma sull'*aberratio delicti*: secondo alcuni la disposizione, affermando che l'autore del fatto risponde «a titolo di colpa» dell'evento non voluto, richiede che l'agente sia ritenuto responsabile della conseguenza non voluta unicamente se è in colpa rispetto ad essa¹⁴³; secondo altri, invece, l'inciso «a titolo di colpa» indicherebbe soltanto che l'autore del fatto, nel caso in cui con la propria condotta cagioni un evento non voluto, sarà sanzionato con la pena prevista per il delitto colposo¹⁴⁴. La

¹³⁷ Vedi *supra* 1.2. e 4.1.

¹³⁸ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 338.

¹³⁹ V. MILITELLO, *Rischio*, cit., pp. 288-289.

¹⁴⁰ Vedi nota 135.

¹⁴¹ Per il testo completo dell'art. 83 c.p., vedi *Appendice I*.

¹⁴² Vedi *supra*, 4.1.

¹⁴³ Così F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 97 e ss., nonché G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 344-345.

¹⁴⁴ V. MILITELLO, *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 39 e ss.

seconda interpretazione intende quindi che nell'art. 83 c.p. la colpa è richiamata solo ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria del reato colposo; la prima ritiene invece che il riferimento alla colpa comporti l'accertamento in concreto dei suoi requisiti, e cioè la verifica da una parte della violazione di una regola cautelare, dall'altra della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Conseguentemente, chi crede che la colpa dell'art. 83 c.p. valga solo come titolo di responsabilità, riterrà che la norma costituisca un caso di responsabilità oggettiva; al contrario, per chi pensa che la colpa, così come richiamata nella fattispecie dell'*aberratio delicti*, vada accertata nei suoi requisiti ordinari, la norma rappresenterà un'ipotesi di responsabilità colposa. Anche per questa norma, quindi, vale la considerazione fatta con riferimento ai delitti aggravati dall'evento e ai delitti preterintenzionali secondo la quale in dottrina vi è incertezza sul criterio di attribuzione della conseguenza non voluta dall'agente.

L'interpretazione dell'art. 83 c.p. in un senso o nell'altro dei due indicati si riflette inoltre sulla portata dell'art. 586 c.p.¹⁴⁵, al quale si applicano le disposizioni dell'*aberratio delicti* (così afferma espressamente l'articolo di parte speciale). La norma in questione disciplina i casi in cui da un certo delitto derivano o la morte della persona offesa o lesioni personali alla stessa: ora, se l'art. 83 c.p. integrasse una forma di responsabilità oggettiva, anche la fattispecie dell'art. 586 c.p. costituirebbe un'ipotesi di responsabilità senza dolo né colpa; se invece l'art. 83 c.p. configurasse un caso di responsabilità colposa, anche la responsabilità prevista dall'art. 586 c.p. sarebbe di tipo colposo.

5. Il principio di colpevolezza nell'ordinamento tedesco

5.1. Lo *Schuldprinzip* in assenza di apposita norma costituzionale

La Costituzione tedesca (o *Grundgesetz*) non contiene un'esplicita previsione del principio di colpevolezza: ciononostante, dottrina e giurisprudenza ne ricavano l'esistenza dall'impianto complessivo della Legge fondamentale, e in particolar modo dal *Rechtsstaatsprinzip* (principio dello Stato di diritto). Quest'ultimo è sancito dall'art. 20 c.3 del *Grundgesetz*¹⁴⁶, che vincola la legislazione al rispetto dell'ordinamento costi-

¹⁴⁵ Vedi *Appendice I*.

¹⁴⁶ Vedi *Appendice I*.

tuzionale, e il potere esecutivo e l'attività giurisdizionale all'osservanza della legge e del diritto. Il *Rechtsstaatsprinzip* può essere inteso in senso formale e in senso sostanziale: nel primo senso, esso si esprime attraverso il principio di legalità, previsto dall'art. 103 c.2 GG¹⁴⁷; nel secondo senso, invece, e rispetto all'ordinamento penale, esso indica che il diritto penale deve essere giusto e proporzionato, deve preservare la dignità umana e riguardare solo condotte colpevoli¹⁴⁸. Il principio di colpevolezza deriva quindi dal concetto sostanziale del *Rechtsstaatsprinzip*: in questo concordano la dottrina e la giurisprudenza, sia del *Bundesverfassungsgericht* (Corte Costituzionale Federale) che del *Bundesgerichtshof* (Corte Federale di Cassazione), che pertanto riconoscono allo *Schuldprinzip*, pur in assenza di una sua previsione formale, rilievo costituzionale¹⁴⁹. Tra le pronunce maggiormente significative che hanno collegato il principio di colpevolezza al principio dello Stato di diritto in senso sostanziale, concepito dunque come principio di giustizia, si segnalano: BVerfGE 20, 323 e ss.¹⁵⁰, che ha affermato come il principio di giustizia sia connaturato allo Stato di diritto¹⁵¹, e, in modo più pregnante, che «la punizione di un fatto senza colpa dell'autore è contraria allo Stato di diritto e viola un diritto fondamentale dell'interessato»¹⁵²; BVerfGE 45, 187 e ss.¹⁵³, che ha statuito che nell'ambito della giustizia penale sono necessari i più elevati requisiti di giustizia¹⁵⁴.

Talora il principio di colpevolezza viene dedotto dall'art. 1 c.1 GG¹⁵⁵, che dichiara l'intangibilità della dignità umana, o dall'art. 2 c.1 GG, che sancisce il diritto di ogni cittadino al libero svolgimento della propria personalità¹⁵⁶: da una parte, infatti, una pena che violasse lo *Schuldprinzip* sarebbe incompatibile con il principio di inviolabilità

¹⁴⁷ Vedi *Appendice I*.

¹⁴⁸ G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione della pena fra Grundgesetz e Strafrechtssystem*, in *Studi di diritto comparato, L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, a cura di A. Pizzorusso - V. Varano, vol. I, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 619-620.

¹⁴⁹ *Ivi*, pp. 620-621.

¹⁵⁰ BVerfG, 25.10.1966, 2 BvR 506/63.

¹⁵¹ K. VOLK, *Introduzione al diritto penale tedesco. Parte generale*, Padova, CEDAM, 1993, p. 20.

¹⁵² G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione*, cit., p. 620, nota 8.

¹⁵³ BVerfG, 21.06.1977, 1 BvL 14/76.

¹⁵⁴ K. VOLK, *Introduzione*, cit., p. 20, con nota 8.

¹⁵⁵ Vedi *Appendice I*.

¹⁵⁶ Vedi *Appendice I*. Sostiene che una responsabilità senza colpa confligga con l'art. 2 c.1 della Legge fondamentale ad es. BVerfG, 25.10.1966, cit., come indicato in G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione*, cit., p. 620, nota 12.

della dignità dell'uomo¹⁵⁷; dall'altra, una pena senza colpevolezza sarebbe insensata rispetto a fini di prevenzione generale e speciale, e pertanto lesiva del diritto di ognuno allo sviluppo della propria personalità¹⁵⁸.

Il principio di colpevolezza appare ormai penetrato completamente nel sistema penale tedesco, ed alcune norme lo confermano. Rilevano in particolar modo gli attuali §§ 17 e 18 del codice penale tedesco¹⁵⁹: il primo paragrafo¹⁶⁰, modificato con la legge di riforma del 1975, prevede la scusabilità dell'errore inevitabile che verte sull'illiceità del fatto, affermando che agisce senza colpa chi incorre in errore inevitabile sul divieto penale; il secondo paragrafo sostiene invece che la conseguenza più grave di un fatto di reato possa essere addebitata all'agente solo se dovuta almeno a colpa (il requisito della colpa era stato già introdotto nel § 56 inserito dalla Legge di modifica del diritto penale del 1953)¹⁶¹.

5.2. Il § 46 c.1 StGB e lo *Schuldprinzip* alla luce delle finalità della pena

Si è visto che il *Grundgesetz* non sancisce in modo esplicito il principio di colpevolezza; di colpevolezza parla invece una disposizione dello *Strafgesetzbuch* (codice penale) riguardante il computo della pena: il § 46 c.1 StGB afferma infatti che «la colpevolezza dell'autore è il fondamento per la commisurazione della pena»¹⁶². La colpevolezza è quindi il presupposto per l'applicazione della sanzione penale; ci si può chiedere se essa abbia anche funzione di limite rispetto alla pena. Il *Bundesgerichtshof* ha espressamente affermato che i fini di prevenzione non possono oltrepassare la pena giusta¹⁶³, e la dottrina è unanime nel ritenere che la pena non possa superare la soglia della colpevolezza; inoltre è improbabile che il legislatore abbia voluto inserire, con il § 46 StGB, una norma già in principio contrastante con lo *Schuldprinzip* così come pacificamente interpretato da dottrina e giurisprudenza¹⁶⁴. Da tutto ciò si deduce che la colpevolezza, così come enunciata nel § 46 StGB, debba essere intesa non solo quale fonamen-

¹⁵⁷ Così BVerfG, 21.06.1977, cit., *ivi*, p. 621, nota 14.

¹⁵⁸ *Ivi*, p. 621.

¹⁵⁹ G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione*, cit., p. 622.

¹⁶⁰ Così sono denominati nelle leggi tedesche i corrispondenti dei nostri articoli.

¹⁶¹ Vedi *infra*, II, 2.1. e 2.2.

¹⁶² Vedi il testo completo del par. in *Appendice I*.

¹⁶³ Così la decisione BGH, 4.8.1965, 2 StR 282/65 (BGHSt 20, 264 e ss.): vedi G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione*, cit., p. 630, con nota 47.

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 630-631.

to della pena, ma anche quale limite ad essa: il legislatore, nello stabilire che la commisurazione della pena si basa sulla colpa, ha dato per scontato che la colpa costituisca al tempo stesso presupposto e limite della sanzione penale¹⁶⁵. Nel § 46 c.1 StGB sono quindi contenuti contemporaneamente due principi: il principio «*keine Strafe ohne Schuld*», e cioè «nessuna pena senza colpa», e quello «*jede Strafe nur im Ausmass der Schuld*», e cioè «ogni pena solo entro i limiti della colpa». Il principio di colpevolezza quindi da una parte giustifica l'inflizione della pena, dall'altra funge da argine alla pretesa punitiva statale, delimitandola verso l'alto¹⁶⁶.

Il concetto di colpevolezza va determinato a partire dalle finalità della pena¹⁶⁷. Ci si chiede pertanto quali siano gli scopi della sanzione penale nell'ordinamento tedesco, per quanto concerne in particolar modo la fase della commisurazione della pena: a questo proposito va rilevato come, nello *Strafgesetzbuch*, siano presenti riferimenti sia alla retribuzione, sia alla prevenzione generale, sia alla prevenzione speciale¹⁶⁸. Per quanto riguarda quest'ultima, la seconda proposizione enunciata nel c.1 del § 46 StGB afferma che, nel commisurare la pena, «sono da tenere in considerazione gli effetti che ci si può attendere dalla pena sulla futura vita sociale dell'autore». La sanzione penale, quindi, nel momento della sua applicazione, avrebbe una funzione specialpreventiva, intesa come risocializzazione. Un segnale nel senso di una concezione anche retributiva della pena è però rintracciabile nel già analizzato primo periodo del § 46 c.1 StGB, per il quale «la colpevolezza dell'autore è il fondamento per la commisurazione della pena»; a parere di alcuni autori (come ad esempio Roxin) era migliore la precedente formulazione, secondo cui «la pena non può eccedere la misura della colpa», che non lasciava spazio a visioni retributive. Infine, l'adozione di una concezione generalpreventiva della pena si ricava dai seguenti paragrafi: il 47 c.1 StGB, che ammette la comminazione di una pena detentiva inferiore a sei mesi in situazioni eccezionali, in cui risulta indispensabile «la difesa dell'ordinamento giuridico» (*Verteidigung der Rechtsordnung*); il 56 c.3 StGB, che dispone la non applicazione della sospensione della pena a una condanna a pena detentiva di almeno sei mesi, nel caso in cui ciò sia imposto, ancora una volta,

¹⁶⁵ Ivi, p. 631.

¹⁶⁶ Ivi, p. 632.

¹⁶⁷ K. VOLK, *Introduzione*, cit., p. 24. Al riguardo vedi anche *supra*, 1.5. e 3.4.

¹⁶⁸ Vedi G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione*, cit., p. 647 e ss., anche sui rilievi che seguono circa le varie finalità della pena contemplate dallo StGB,

dalla *Verteidigung der Rechtsordnung*; il 59 c.1 n.3 StGB, che, sempre in caso di esigenze di tutela dell'ordinamento giuridico, impedisce l'applicazione dell'istituto dell'ammonizione con riserva di pena.

La conformazione attuale del codice penale tedesco circa gli scopi della pena sembra pertanto aderire alla *Vereinigungstheorie*, o «teoria associativa», che si basa sulla coesistenza di più funzioni della sanzione penale, ciascuna delle quali in parte rilevante nel processo di commisurazione. Essa si può sintetizzare in questo modo: «nella pena giusta trovano un punto d'incontro prevenzione generale ed equa retribuzione, perché solo una sanzione corrispondente alla colpa forma la coscienza giuridica e l'obbedienza giuridica collettiva, e viene accettata dall'autore quale risposta statutale al fatto commesso. La pena giusta [...] attraverso una misurata ricompensa della [...] colpa [del condannato, *ndr*], deve riconciliare l'autore di reato con la società. Ogni pena deve, infine, per quanto possibile e necessario, estrinsecare un effetto risocializzante»¹⁶⁹. Sia la dottrina che la giurisprudenza tedesche seguono pressoché unanimemente la *Vereinigungstheorie*; per quanto riguarda la giurisprudenza, essa, fatta salva la pluralità di scopi della pena, assegna al principio di colpevolezza la funzione fondamentale di presupposto e limite della sanzione¹⁷⁰. Secondo la giurisprudenza, infatti, considerando i fini della sanzione, una pena concepita in modo razionale non può giustificarsi unicamente in senso retributivo, non può cioè consistere solo nella retribuzione di una colpa commessa, ma deve essere motivata anche da finalità di prevenzione, generale e speciale: rispetto a fini di prevenzione ha senso soltanto una pena inflitta per un comportamento colpevole, una pena adeguata alla colpa, e cioè una pena giusta¹⁷¹.

¹⁶⁹ G. CASAROLI, *Funzione e commisurazione*, cit., p. 655.

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 656.

¹⁷¹ Così la giurisprudenza del BVerfG, *ibidem*. Per quanto riguarda l'Italia, con riferimento alle finalità della pena nella fase della comminazione da parte del giudice, vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 14-16 e 593-596, che distingue tra inflizione della pena, nella quale ha un ruolo anche la prevenzione generale, e sua commisurazione, rispetto a cui rileva solo la prevenzione speciale.

CAPITOLO II

LA RESPONSABILITÀ DA RISCHIO ILLECITO IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA: LEGISLAZIONE E SISTEMATICA IN ITALIA E IN GERMANIA

1. La responsabilità da rischio illecito nella legislazione italiana

1.1. Le ipotesi di imputazione dell'evento non voluto nell'ordinamento italiano

Nel codice penale Rocco è possibile individuare tre fattispecie nelle quali all'agente viene imputato l'evento non voluto che deriva dalla commissione del fatto-base, con conseguente aggravamento di pena: i delitti aggravati dall'evento, i delitti preterintenzionali e l'ipotesi prevista dall'art. 586 c.p. Rispetto a tali fattispecie si pone il problema di identificare il criterio alla luce del quale ricondurre la conseguenza ulteriore nella sfera di responsabilità dell'autore del reato-base. I delitti aggravati dall'evento e i delitti preterintenzionali, come si ricorderà, costituiscono casi di responsabilità oggettiva¹⁷²: quest'ultima però, in quanto contrastante con il principio di colpevolezza contemplato dall'art. 27 c.1 Cost., va superata attraverso un criterio di attribuzione dell'evento in grado di assicurare il rispetto del principio costituzionale; l'art. 586 c.p. invece, richiamando le disposizioni dell'art. 83 c.p., comporta che l'autore del reato-base risponda della morte o delle lesioni «a titolo di colpa», ma come si è già avuto modo di sottolineare, quest'espressione è oggetto di interpretazioni contrastanti, assecondando l'una o l'altra delle quali si sosterrà o meno, ai fini dell'attribuzione della responsabilità al soggetto agente, la necessità che la causazione dell'evento non voluto abbia natura colposa¹⁷³: quindi, anche con riferimento al 586 c.p., è elemento di discussione il parametro per l'attribuzione all'agente della conseguenza ulteriore provocata dalla sua condotta. Prima però di affrontare l'esame delle diverse teorie che si sono espresse sul criterio di imputazione dell'evento ulteriore non voluto, è opportuno soffermarsi sulle caratteristi-

¹⁷² Vedi *supra*, I, 4.1. e 4.2.

¹⁷³ Vedi *supra*, I, 4.2.

che non ancora evidenziate di delitti qualificati dall'evento, reati preterintenzionali e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto di cui all'art. 586 c.p.

1.2. (Segue) I delitti aggravati dall'evento

I delitti aggravati dall'evento di cui si è già avuto modo di parlare¹⁷⁴, sono in realtà solo una voce della più ampia categoria dei *reati* aggravati dall'evento, e si definiscono, più precisamente, «delitti aggravati da un evento necessariamente non voluto». La categoria dei *reati* aggravati dall'evento comprende anche, secondo parte della dottrina, le contravvenzioni aggravate da un evento, i delitti aggravati da un evento necessariamente voluto e i delitti aggravati da un evento che può essere indifferentemente voluto o non¹⁷⁵. In ogni caso, le nozioni di reato e delitto aggravati dall'evento sono controverse, in primo luogo perché il codice penale non le definisce, in secondo luogo perché la dottrina è discorde sulla loro portata, e in particolare sul criterio alla luce del quale imputare all'agente l'evento aggravante (specie se non voluto)¹⁷⁶. A complicare ulteriormente l'inquadramento delle nozioni in esame sono intervenuti il d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (poi convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220) e la l. 7 febbraio 1990, n. 19¹⁷⁷: l'uno ha esteso il giudizio di bilanciamento alle circostanze per le quali la legge prevede una pena di specie differente rispetto a quella del reato-base o una cornice edittale diversa da quella del reato-base (sono le c.d. circostanze a efficacia speciale, rispettivamente «autonome» e «indipendenti»), con la conseguenza che se gli eventi aggravatori di (alcuni) delitti aggravati dall'evento venissero considerati circostanze aggravanti (come un orientamento dottrinale propugna), essi potrebbero essere elisi nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti; l'altra, introducendo nell'art. 59 c.2 c.p., ai fini dell'attribuzione delle circostanze aggravanti, il requisito della colpa¹⁷⁸, ha generato un interrogativo circa la possibile applicazione di tale criterio soggettivo anche agli eventi aggravatori (sempre che questi siano considerati, ancora una volta, circostanze aggravanti).

Comunque, il problema di stabilire il criterio in base al quale attribuire all'agente la conseguenza derivata dalla condotta-base, si pone per i *delitti qualificati da un evento*

¹⁷⁴ Vedi *supra*, I, 4.1. e 4.2.

¹⁷⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 41-42.

¹⁷⁶ *Ivi*, pp. 38-39.

¹⁷⁷ *Ivi*, pp. 39-40, nonché G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 494.

¹⁷⁸ Sulla legge in questione vedi *supra*, I, 4.1.

necessariamente non voluto: in essi la conseguenza deve essere per forza non voluta, perché se fosse voluta integrerebbe un'autonoma figura delittuosa dolosa¹⁷⁹. Nella presente trattazione, con la formula «delitti aggravati dall'evento» o «delitti qualificati dall'evento» si intenderanno i delitti aggravati da un evento necessariamente non voluto. I delitti in questione sono presenti sia nella legislazione ordinaria che nella legislazione speciale; i beni giuridici offesi dai reati-base sono di vario genere, mentre l'evento non voluto è quasi sempre la morte¹⁸⁰. Si elencano ora i delitti aggravati dall'evento previsti dal codice penale, classificati sulla base del bene giuridico leso dalla condotta-base così come indicato dal titolo di riferimento¹⁸¹:

Personalità dello stato

art. 289-bis c.2 e c.4 - Morte derivante da sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Incolumità pubblica

art. 424 c.2 - Incendio derivante da danneggiamento

art. 427 c.2 - Inondazione, frana o valanga derivante da danneggiamento

art. 429 c.2 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio derivante da danneggiamento

art. 437 c.2 - Disastro o infortunio derivante dalla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Famiglia

art. 571 c.2 - Morte o lesione derivante da abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

art. 572 c.3 - Morte o lesione grave o gravissima derivante da maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Persona

art. 588 c.2 - Morte o lesione derivante da rissa

art. 591 c.3 - Morte o lesione derivante da abbandono di persone minori o incapaci

art. 593 c.3 - Morte o lesione derivante da omissione di soccorso

¹⁷⁹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 41-42.

¹⁸⁰ Queste informazioni, così come le ipotesi di delitti aggravati dall'evento di seguito indicate, sono ricavate dal prospetto dei delitti aggravati dall'evento contenuto *ivi*, pp. 43-44; è nostra invece la suddivisione dei delitti a seconda dell'interesse giuridico offeso. L'esattezza del riferimento rispetto agli articoli elencati, alla luce delle modifiche legislative posteriori alla pubblicazione della fonte qua utilizzata, è stata verificata utilizzando la banca dati *De Jure*, iusexplorer.it/Dejure (data di consultazione: 21 settembre 2014).

¹⁸¹ Per il testo delle norme elencate, vedi *Appendice I*.

Patrimonio

art. 630 c.2 - Morte derivante da sequestro di persona a scopo di estorsione

Esistono poi quattro fattispecie di delitti qualificati dall'evento contenute nella legislazione speciale, di seguito distinte a seconda del bene giuridico offeso:

Incolunità pubblica

art. 1 c.4, l. 10 maggio 1976, n. 342 - Morte derivante da dirottamento aereo

Persona

art. 18 c.4, l. 22 maggio 1978, n. 194 - Morte o lesione grave o gravissima derivante da aborto doloso o da aborto preterintenzionale

art. 19 c.6, l. 22 maggio 1978, n. 194 - Morte o lesione grave o gravissima derivante da aborto illegale

Personalità dello stato

art. 3 c.2, l. 26 novembre 1985, n. 718 - Morte derivante da cattura di ostaggi

Per quanto riguarda le sanzioni stabilite per le fattispecie delittuose in esame (sia quelle disciplinate dal codice penale che quelle contemplate dalla legislazione speciale), in tre casi è prevista la pena fissa di 30 anni (art. 289-*bis* c.2 c.p., art. 630 c.2 c.p. e art. 3 c.2 l. n. 718/85 nella parte in cui richiama l'art. 289-*bis* c.2 c.p.); in alcune ipotesi si fa riferimento a cornici edittali, ma le pene da esse previste vanno diminuite o aumentate (art. 424 c.2 c.p., art. 571 c.2 c.p. per quanto riguarda la lesione, art. 593 c.3 c.p., artt. 18 c.4 e 19 c.6 l. n. 194/78 per quanto riguarda la lesione grave); in tutti gli altri casi sono previste autonome cornici edittali di pena. Parte della dottrina esprime perplessità circa l'entità delle sanzioni stabilite per i delitti in questione: in diversi casi esse sarebbero troppo elevate rispetto al *quantum* di colpevolezza del reo, e conseguentemente contrasterebbero con il principio di colpevolezza¹⁸². Più precisamente, si osserva come il trattamento sanzionatorio riservato ai delitti aggravati dall'evento sia spesso più severo di quello derivante dall'applicazione del concorso formale di reati¹⁸³: talvolta la pena è su-

¹⁸² G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 346-347. Vedi inoltre E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante. Un contributo di diritto comparato*, in *RIDPP*, 1979, pp. 826-827, nonché F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 821-826.

¹⁸³ Si ha concorso formale di reati quando con un'unica condotta vengono commessi più reati. Alle ipotesi di concorso formale è riservato il trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico: si individua cioè il reato più grave tra i due realizzati e, una volta stabilita la pena che si infliggerebbe per tale reato nel caso concreto, la si aumenta al massimo fino al triplo, senza però superare la pena che risulterebbe

periore sia nel minimo sia nel massimo rispetto a quella che si avrebbe utilizzando il concorso formale, talaltra è superiore nel massimo e talaltra ancora è superiore nel minimo; al contrario, soltanto in alcune ipotesi la pena è inferiore sia nel massimo che nel minimo rispetto a quella che si otterrebbe ricorrendo alla disciplina del concorso formale¹⁸⁴. Talora, infine, la pena contemplata per un certo delitto qualificato dall'evento è addirittura superiore a quella che si ricaverebbe impiegando il concorso materiale di reati¹⁸⁵.

1.3. (Segue) I delitti preterintenzionali

Le ipotesi di reato preterintenzionale contenute nella legislazione italiana sono due¹⁸⁶: l'omicidio contemplato dall'art. 584 c.p., definito espressamente «preterintenzionale» dalla rubrica della norma e l'aborto di cui all'art. 18 c.2 della l. n. 194/78, riconducibile alla figura del delitto preterintenzionale pur in assenza di un'esplicita previsione in questo senso¹⁸⁷. L'omicidio preterintenzionale si ha quando dall'atto di percosse o lesioni (l'art. 584 c.p. richiama infatti le fattispecie di reato di cui agli artt. 581 e 582 c.p.) deriva la morte della vittima; l'aborto preterintenzionale si verifica invece quando le «azioni dirette a provocare lesioni alla donna» ne causano la morte.

Secondo un orientamento dottrinale, preterintenzionali sarebbero inoltre alcuni delitti qualificati dall'evento e la fattispecie disciplinata dall'art. 586 c.p.; l'inclusione o meno di tali figure delittuose nella categoria dei reati preterintenzionali dipende dall'interpretazione che si voglia dare all'espressione «evento più grave di quello voluto dall'agente» contenuta nell'art. 43 c.p. e riguardante la preterintenzione¹⁸⁸. A questo proposito si possono individuare tre diverse opinioni emerse tra gli studiosi: secondo

dall'applicazione del cumulo materiale (per il cumulo materiale, vedi nota 185; sul concorso formale, vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 470 e ss.).

¹⁸⁴ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 811-815. Riguardo all'eccessiva elevatezza delle pene previste per i delitti aggravati dall'evento e a proposte *de lege ferenda* sul tema, vedi ancora *ivi*, p. 819 e ss.; per il confronto tra le sanzioni stabilite per le fattispecie in esame e quelle che si avrebbero invece applicando il concorso formale, vedi la tabella contenuta *ivi*, pp. 895-902.

¹⁸⁵ *Ivi*, pp. 815-819. Il concorso materiale di reati si ha quando con una pluralità di condotte vengono realizzati più reati; alle ipotesi di concorso materiale si applica la disciplina del cumulo materiale, cioè si sommano aritmeticamente le pene stabilite per ogni reato, tenendo conto però dei limiti quantitativi fissati per ciascuna specie di pena, e in ogni caso senza poter eccedere il quintuplo della pena più grave (vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 476-478).

¹⁸⁶ Vedi *supra*, I, 4.1.

¹⁸⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 44-45.

¹⁸⁸ *Ivi*, pp. 45-46.

una prima tesi, nettamente maggioritaria, la conseguenza più grave deve essere del medesimo tipo della lesione iniziale, deve cioè riguardare lo stesso bene giuridico offeso con il reato-base; secondo una differente opinione, l'evento non voluto è più grave del reato-base voluto quando comprende e assorbe tale offesa iniziale; per un terzo orientamento, infine, il bene giuridico leso con la condotta-base e quello offeso dal verificarsi della conseguenza ulteriore, non devono essere necessariamente dello stesso genere, e la maggiore gravità dell'evento non voluto va desunta dalla pena più elevata riservata a questo rispetto a quella prevista per il reato-base¹⁸⁹.

Per quanto concerne le pene applicabili alle fattispecie delittuose in commento, per l'omicidio preterintenzionale è stabilita la reclusione da dieci a diciotto anni, mentre per l'aborto preterintenzionale è fissata la pena della reclusione da quattro a otto anni. Anche in tema di reati preterintenzionali (così come in tema di delitti aggravati dall'evento¹⁹⁰) si riscontrano scetticismi in dottrina in merito alla misura delle pene previste, che risulterebbero troppo elevate rispetto al grado di colpevolezza dell'autore e sarebbero pertanto incompatibili con il principio di colpevolezza¹⁹¹.

1.4. (Segue) L'art. 586 c.p.: il testo attuale, i codici precedenti, i lavori preparatori al codice Rocco e la formula «a titolo di colpa»

L'art. 586 c.p. disciplina l'ipotesi in cui dalla condotta-base illecita derivano come conseguenza non voluta la morte o le lesioni personali della vittima; la norma in esame stabilisce che si applicano le disposizioni dell'art. 83 c.p., ma precisa che le pene previste per l'omicidio colposo (all'art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (all'art. 590 c.p.) sono aumentate. L'art. 83 c.p. riguarda la c.d. *aberratio delicti*, fattispecie in cui l'agente, il quale per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa cagiona un evento differente da quello voluto, risponde a titolo di colpa della conseguenza non voluta, in concorso formale con il reato voluto se questo si verifica; la sanzione stabilita dal legislatore per l'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. risulta sempre maggiore di quella che si ricaverebbe utilizzando le regole ordinarie relative al concorso formale di reati, perché le pene dell'omicidio o delle lesioni colposi sono aumentate: tale comminatoria di

¹⁸⁹ *Ivi*, pp. 47-48.

¹⁹⁰ Vedi *supra*, 1.2.

¹⁹¹ Vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 346-347; E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 828-830; F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 811 e ss.

pena è oggetto di critica da parte di un certo orientamento dottrinale, che la considera eccessivamente severa in confronto al *quantum* di colpevolezza dell'agente¹⁹².

L'art. 586 c.p. è una norma residuale, poiché non si applica né quando la morte o le lesioni costituiscono la conseguenza qualificante di un delitto aggravato dall'evento, né quando il delitto-base sono le lesioni o le percosse e la conseguenza la morte, perché in tal caso si ha omicidio preterintenzionale *ex art.* 584 c.p.; ciononostante, la disposizione ha un ambito di utilizzo piuttosto vasto ed eterogeneo, in quanto la giurisprudenza ricorre ad essa in presenza di vari delitti-base, alcuni dei quali già di per sé pericolosi per la vita o l'incolumità fisica, altri invece del tutto privi di pericolosità nei confronti di tali beni giuridici¹⁹³. Così la giurisprudenza si è valsa dell'art. 586 c.p. in caso di morte o lesioni dovute ad esempio a incendio, maltrattamenti, violenza sessuale, violenza privata, cessione illecita di sostanze stupefacenti; ma anche in ipotesi in cui gli eventi morte o lesioni derivavano dal rifiuto di atti d'ufficio, dall'ingiuria, dalla violazione di domicilio, dal danneggiamento o dalla truffa¹⁹⁴.

Sembra utile in questa sede esaminare da una parte i precedenti storici dei vigenti artt. 83 e 586 c.p., dall'altra i lavori preparatori che hanno portato alla loro introduzione nel codice Rocco, al fine di inquadrare meglio tali ipotesi di imputazione dell'evento non voluto particolarmente controverse per quanto concerne il tipo di responsabilità (oggettiva o colposa)¹⁹⁵.

Norme simili all'attuale art. 83 c.p. si trovano già in quei codici preunitari tedeschi che adottano il criterio di imputazione della *culpa dolo determinata*¹⁹⁶; anche disposizioni analoghe all'art. 586 c.p. sono rinvenibili in alcuni codificazioni tedesche precedenti all'unificazione, nonché nel codice penale austriaco del 1852, e, soprattutto, nell'art. 293 del Regolamento gregoriano sui delitti e sulle pene, il quale prevede l'applicazione della pena stabilita per l'omicidio colposo «gravissimo» all'«autore di omicidio colposo, mentre esso dava opera a cosa illecita», autore a cui viene comminata

¹⁹² F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 812 e ss.

¹⁹³ *Ivi*, p. 18.

¹⁹⁴ *Ivi*, p. 19 e ss.

¹⁹⁵ Sugli artt. 586 e 83 c.p. e in particolare sulla formula «a titolo di colpa» prevista dall'art. 83 c.p., vedi già *supra*, 1.1. e I, 4.2.

¹⁹⁶ Vedi *infra*, 2.1. e 3.1.

anche «la pena del delitto al quale dava opera»¹⁹⁷. L'art. 18 della Legge sugli omicidi della Repubblica Italiana del 1804 presenta anch'esso delle affinità con il vigente art. 586 c.p., per quanto concerne nello specifico la mancanza di una determinazione legislativa *ex ante* del delitto-base: esso infatti afferma che «l'omicidio casuale non è imputabile, fuorché nel caso che l'uccisore dia opera a cosa illecita e vietata dalla legge»; al contrario, non sembrano paragonabili alla nostra norma di parte speciale le previsioni contenute nell'art. 312 del codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820) e nell'art. 435 del progetto di codice penale per il Regno d'Italia (1808-1809), le quali fanno riferimento esclusivamente all'omicidio *doloso* realizzato nella circostanza della commissione di un altro reato doloso non preselezionato dal legislatore¹⁹⁸. Per quanto riguarda il codice Zanardelli, in esso non compaiono disposizioni simili agli attuali artt. 83 e 586 c.p.: la parte generale non contiene una norma sull'*aberratio delicti* (l'art. 52 disciplina infatti *error in persona* e *aberratio ictus*); la parte speciale non prevede una disposizione del tipo dell'attuale art. 586 c.p., ma, diversamente, considera la morte o le lesioni conseguenti a un delitto-base volontario o come elemento costitutivo rispettivamente dell'omicidio preterintenzionale e delle lesioni preterintenzionali, o come conseguenza aggravante di specifici delitti dolosi, o infine come conseguenza aggravante di una serie di delitti dolosi (cioè i delitti contro l'incolumità pubblica e i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie)¹⁹⁹.

L'introduzione degli artt. 83 e 586 nel codice Rocco è stata l'esito delle ampie discussioni tenutesi nel corso dei lavori preparatori sul reato aberrante e sull'evento non voluto conseguente ad una condotta dolosa; l'analisi dei lavori preparatori risulta particolarmente interessante perché offre indicazioni circa il significato da attribuire alla controversa espressione «a titolo di colpa» contenuta nell'art. 83 c.p., che come noto è richiamato dall'art. 586 c.p.²⁰⁰. La parte generale del progetto preliminare al codice penale (1927) all'art. 120 disciplinava, come unica ipotesi di reato aberrante, l'«offesa di persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta»²⁰¹; la parte speciale invece,

¹⁹⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 52 e ss.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ *Ibidem*.

²⁰⁰ Sulle discordi interpretazioni vedi già *supra*, I, 4.2.

²⁰¹ Così la rubrica della norma. Per il testo della disposizione, vedi *Appendice I*.

all'art. 587 regolava il caso delle «morte o lesioni preterintenzionali»²⁰², cioè la morte o le lesioni derivate involontariamente da un fatto doloso, prevedendo l'applicazione delle pene fissate per le corrispondenti fattispecie dolose (anche se diminuite in misura notevole)²⁰³. Nella Relazione introduttiva sul progetto preliminare presentata dal Presidente Appiani, si legge che nell'art. 120 prog. prel. gli eventi non voluti sono attribuiti all'agente per *responsabilità oggettiva*²⁰⁴; in realtà, tuttavia, più che di *eventi* non voluti, si tratta propriamente di eventi cagionati contro una *persona* diversa da quella voluta, come d'altro canto affermato nel successivo passo riguardante l'art. 587 prog. prel.²⁰⁵. Anche nell'art. 587 prog. prel., si dice poi, l'evento va imputato sulla base della *responsabilità oggettiva*: qui però, differentemente che nell'*aberratio ictus* (in cui l'evento è, sia pure contro un altro soggetto, voluto), l'evento si verifica «in modo affatto estraneo alla volontà dell'agente»; infine si precisa che per la fattispecie di cui all'art. 587 prog. prel. non è contemplata una previsione di parte generale²⁰⁶. La Commissione ministeriale discute dell'art. 120 prog. prel. nelle sedute del 26 e del 27 aprile 1928. In data 26 aprile 1928, i membri della Commissione decidono di elevare la pena stabilita nell'articolo in esame, considerata troppo lieve, prevedendone l'aumento facoltativo da un terzo a due terzi: in sostanza, all'*aberratio ictus* si applicherebbe la pena prevista per l'evento doloso consumato aumentata in via facoltativa²⁰⁷. Nella seduta del giorno successivo, il commissario Santoro prospetta alla Commissione l'ipotesi in cui l'agente, volendo un certo reato, ne abbia cagionato uno diverso: per questo caso, osserva Santoro, la misura di pena fissata il giorno precedente, pari a quella del corrispondente fatto doloso aumentata, sarebbe troppo alta; Manzini e Longhi, dal canto loro, ritengono opportuno mantenere tale misura di pena per l'*aberratio ictus*, e utilizzare la pena contenuta nell'originario art. 120 prog. prel. per gli altri casi²⁰⁸. Massari rileva quindi come nella seduta precedente non si sia considerato che l'*aberratio ictus* può riguardare anche e-

²⁰² Questa la rubrica della norma, per il testo vedi *Appendice I*.

²⁰³ Cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 58-61, nonché *Progetto preliminare di un nuovo Codice penale*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1927, p. 47 e 227.

²⁰⁴ *Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani Presidente della Commissione*, in *Lavori preparatori*, vol. IV, pt. I, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 119.

²⁰⁵ *Ivi*, p. 484.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 63-66.

²⁰⁸ *Verbali delle sedute della Commissione (Libro I del Progetto)*, in *Lavori preparatori*, vol. IV, pt. II, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, pp. 394-395.

venti non caratteristici dei reati contro la persona; Santoro propone che il soggetto il quale, compiendo dolosamente un certo fatto di reato, in aggiunta cagiona un evento non voluto, sia punito per il reato-base doloso e, *a titolo di colpa*, per l'evento ulteriore²⁰⁹. Il Presidente legge poi l'ordine del giorno, che così recita: «In seguito alla discussione odierna, la Commissione ritiene: a) che l'ordine del giorno di ieri si riferisca soltanto all'ipotesi, in cui si tratti di lesioni giuridiche della stessa indole; b) che debba essere disciplinata, in conformità del sistema adottato nel Progetto, l'ipotesi che si tratti di lesioni giuridiche d'indole diversa»²¹⁰. Per il commissario Bianchi è «assolutamente impossibile che si possa applicare l'art. 120 all'ipotesi prospettata del commissario Santoro, la quale si risolve col senso comune; cioè, si risponde di danneggiamento [questo il reato-base preso ad esempio da Santoro, *ndr*] e, quanto alla lesione personale [questo l'evento non voluto, *ndr*], se ne risponderà *se si accerterà la colpa*»²¹¹ (corsivo nostro). Nella successiva discussione della Commissione ministeriale circa l'art. 587 prog. prel., il commissario Aloisi sottolinea che sia l'art. 587 sia l'art. 120 del progetto preliminare costituiscono ipotesi di *responsabilità oggettiva*; Gregoraci e Massari segnalano invece la natura involontaria della morte e delle lesioni preterintenzionali²¹².

Gli artt. 86 e 585 del progetto definitivo del codice Rocco, antecedenti degli attuali artt. 83 e 586 c.p., tengono conto delle riflessioni formulate nel corso delle sedute della Commissione ministeriale. Per quanto riguarda la parte generale, l'ipotesi in cui è cagionata un'offesa aberrante omogenea rispetto a quella voluta (*aberratio ictus*, di cui all'art. 85 prog. def.²¹³) viene distinta da quella in cui è cagionata un'offesa aberrante eterogenea (*aberratio delicti*, di cui all'art. 86 prog. def.²¹⁴)²¹⁵: nel primo caso, se l'*aberratio ictus* è monolesiva si applica la pena stabilita per il reato doloso, se è pluri-lesiva si applica la pena fissata per il reato più grave, aumentata fino alla metà; nel secondo caso invece, l'imputazione avviene *a titolo di colpa*. Per quanto riguarda la parte speciale, la disposizione dell'art. 587 prog. prel. è ora contenuta nell'art. 585 prog.

²⁰⁹ *Ivi*, pp. 395-396.

²¹⁰ *Ivi*, p. 396.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² *Verbali delle sedute della Commissione (Libro II del Progetto: verbali dal n. 63 al n. 71) e relazione riassuntiva dei lavori della Commissione*, in *Lavori preparatori*, vol. IV, pt. IV, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, pp. 72-73.

²¹³ Vedi *Appendice I*.

²¹⁴ Vedi *Appendice I*.

²¹⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 74.

def.²¹⁶, che non prevede più le pene per l'omicidio doloso e le lesioni dolose ridotte ad un terzo (così invece l'art. 587 prog. prel.), ma quelle per l'omicidio *colposo* e le lesioni *colpose*, seppure aumentate²¹⁷. Significativa per l'analisi delle due nuove disposizioni previste dal progetto definitivo è la Relazione del Guardasigilli Rocco al progetto definitivo. L'allora Ministro della Giustizia e degli Affari di culto ricostruisce brevemente il dibattito della Commissione ministeriale sull'art. 120 prog. prel., ricordando come in quella sede si evidenziò da una parte che per alcuni casi (quelli di *aberratio ictus*) la disciplina della norma in esame risultasse troppo favorevole, dall'altra «che viceversa potesse in altri casi [quelli di *aberratio delicti*, ndr] giungersi ad un trattamento troppo severo, elevando a casi di responsabilità dolosa ed obbiettiva *ipotesi ordinarie di fatti colposi*»²¹⁸ (corsivo nostro). Il Ministro Rocco afferma quindi di aver considerato opportuno spostare la norma prevista dall'art. 120 prog. prel. dal capo sulla persona offesa dal reato a quello riguardante il concorso di reati: infatti, spiega, non in tutte le ipotesi di reato aberrante vi è offesa a una persona diversa da quella voluta; egli distingue poi l'ipotesi di cui all'art. 85 c.2 prog. def. da quella di cui all'art. 86 prog. def., evidenziando come, mentre nella fattispecie dell'art. 85 c.2 prog. def. (*aberratio ictus* plurilesiva) le lesioni cagionate sono della stessa specie, in quella dell'art. 86 prog. def. (*aberratio delicti*) esse sono di specie diversa²¹⁹. Infine il Guardasigilli, trattando dell'art. 86 prog. def., spiega che «il Progetto, richiamandosi agli insegnamenti tradizionali, ritiene che, di regola, gli eventi non voluti non possono essere addebitati, se non a titolo di *colpa*, sia pur derivante da inosservanza della legge penale»²²⁰.

Nella discussione sull'art. 86 prog. def. svolta in seno alla Prima Sottocommissione parlamentare, De Blasio sostiene che non si debba rispondere a titolo di colpa dell'evento non voluto, perché tale evento, anche se diverso da quello voluto, è *comunque doloso*; al contrario per Manzini, nell'ipotesi di cui all'art. 86 c.2 prog. def., l'agente con la sua azione cagiona contemporaneamente due eventi, quello voluto co-

²¹⁶ Vedi *Appendice I*.

²¹⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 83.

²¹⁸ *Relazione sul Libro I del Progetto*, in *Lavori preparatori*, vol. V, pt. I, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 135.

²¹⁹ *Ivi*, pp. 136-137.

²²⁰ *Ivi*, p. 138.

perto da dolo, quello non voluto coperto da *colpa*²²¹. Nel corso della discussione sull'art. 585 prog. def. tenuta dalla Terza Sottocommissione parlamentare, Madia fa notare invece che «secondo il Codice vigente [cioè il codice Zanardelli, *ndr*] chi, a scopo di danneggiamento, lanci una pietra contro un vetro ed uccida una persona, è responsabile di omicidio colposo. Col Progetto il fatto rientra ugualmente nell'ipotesi dell'omicidio colposo, perché l'articolo 585 dice che se l'individuo, con intenzione di danneggiare, cagiona la morte, si applica l'articolo 86, cioè, in definitiva, le pene fissate dagli articoli 589 e 590, che contemplano l'omicidio colposo e le lesioni colpose»²²². Dalle parole del commissario, emerge come egli consideri la causazione, da parte di chi stia commettendo un reato, di un evento non voluto, una fattispecie *colposa non solo nel titolo*. De Blasio, in sede di discussione dell'art. 585 prog. def. in Commissione plenaria, ritiene scontato che il criterio di imputazione dell'evento non voluto sia la *colpa*: egli infatti crede che l'art. 585 prog. def. sia norma superflua, perché in sua assenza l'agente sarebbe comunque punito con le sanzioni previste per il fatto-base doloso, per l'omicidio colposo o le lesioni colpose e per il concorso di reati²²³. Infine, nella Relazione generale sui lavori della Commissione parlamentare si sottolinea come alcuni commissari considerarono impossibile che in una stessa azione potessero essere compresenti dolo (rispetto all'evento voluto) e colpa (rispetto all'evento non voluto); ma si rileva anche come i commissari tennero in conto che l'art. 86 prog. def. obbediva «a criteri di sistema, ai quali erano informati altri articoli del Progetto, ad esempio [...] l'articolo 585, e che del resto il sistema medesimo subiva, quando se ne era ravvisata l'opportunità, non poche eccezioni, come nella parte speciale, ove spesso si utilizzava, in confronto degli eventi non voluti, la figura del reato complesso, mettendo l'evento non voluto a carico dell'agente, a titolo di responsabilità obiettiva»²²⁴. Dunque l'art. 86 prog. def. sarebbe coerente con i parametri utilizzati per l'art. 585 prog. def., e comunque il progetto contemplerebbe eccezioni rispetto ai normali criteri di imputazione, eccezioni quali la responsabilità oggettiva e, si deduce dal discorso, la *colpa in presenza di una condotta dolosa*.

²²¹ *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo Codice penale*, in *Lavori preparatori*, vol. VI, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1930, p. 134.

²²² *Ivi*, p. 339.

²²³ *Ivi*, p. 548.

²²⁴ *Ivi*, p. 569.

Da ultimo resta da esaminare la Relazione del Guardasigilli a S.M. il Re, presentata all'udienza di approvazione del testo definitivo del codice penale²²⁵, che contiene indicazioni determinanti circa il criterio di imputazione dell'evento non voluto nelle fattispecie dell'*aberratio delicti* e della morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, trasferite senza variazioni di sostanza dagli artt. 86 e 585 prog. def. agli artt. 83 e 586 del codice penale attuale²²⁶. Il Guardasigilli Rocco, in merito all'art. 83 c.p. vigente, ricorda che la Commissione parlamentare lo esortò a modificare la norma in questione ritenendo che la conseguenza non voluta andasse addebitata per dolo, come la condotta-base, e non per colpa, non potendo coesistere dolo e colpa nello stesso fatto. «Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa», illustra il Guardasigilli: «l'individuo si trovava bensì *in dolo rispetto all'evento che voleva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cagionato*. Chi lancia un sasso contro una finestra a scopo di danneggiamento, e invece ferisce un passante, deve rispondere di lesione colposa, e non dolosa, perché egli non voleva ferire quel passante»²²⁷. Per il Ministro Rocco, l'evento aberrante è quindi imputato all'autore del fatto *per colpa*, e ciò non è in contrasto con il fatto che l'azione-base sia dolosa. L'attribuzione per colpa caratterizza anche l'art. 586 c.p. vigente: il Guardasigilli afferma infatti che «mentre *l'articolo 587 del progetto preliminare* puniva il fatto predetto *a titolo di responsabilità obbiettiva, nel progetto definitivo* la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 del progetto medesimo, per il quale gli eventi, diversi da quelli voluti dall'agente, sono punibili *a titolo di colpa*, se la legge li prevede tra i delitti colposi»²²⁸. «L'articolo 586 del codice», prosegue Rocco, «non è, pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e per le lesioni colposi»²²⁹. Dunque per il Guardasigilli l'art. 585 prog. def. e l'art. 586 c.p. vigente sono fattispecie ad imputazione colposa, e non a responsabilità obbiettiva come invece l'art. 587 prog. prel.; e ciò in conformità all'art. 86 prog. def. e 83 c.p. vigente.

²²⁵ *Relazione del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco a S.M. il Re*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 251 (straordinario), 1930, p. 4465.

²²⁶ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 87.

²²⁷ *Relazione del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco a S.M. il Re*, cit., p. 4467.

²²⁸ *Ivi*, p. 4497.

²²⁹ *Ibidem*.

Dall'analisi dei lavori preparatori, nonostante alcuni rilievi (qui *supra* riportati) espressi a favore della lettura delle ipotesi previste dagli attuali artt. 83 e 586 c.p. in chiave di responsabilità oggettiva o in chiave interamente dolosa, sembra risultare che le norme in esame siano state concepite dal legislatore come fattispecie davvero colpose, e non tali unicamente per quanto concerne la pena applicabile. I sostenitori della tesi per cui l'inciso «a titolo di colpa» di cui all'art. 83 c.p. non implicherebbe la natura colposa della responsabilità, ma solo l'applicazione della pena sancita per il reato colposo corrispondente all'evento realizzatosi, è d'altra parte sostenuta con differenti argomenti, di cui si tratterà nel paragrafo seguente.

1.5. (Segue) La formula «a titolo di colpa» nel dibattito dottrinale

L'inciso «a titolo di colpa» contenuto nell'art. 83 c.p., come più volte sottolineato²³⁰, è oggetto di interpretazioni contrastanti: c'è chi ritiene che la colpa ivi prevista costituisca criterio di attribuzione dell'evento, e chi crede che indichi solamente il titolo della responsabilità, con l'unica conseguenza dell'applicazione delle sanzioni stabilite per il reato colposo. I lavori preparatori sembrerebbero dare ragione alla prima tesi²³¹; si indicheranno ora i motivi di altro genere addotti a difesa dell'una e dell'altra parte.

La prima opinione è sostenuta, oltre che sulla base delle già segnalate indicazioni presenti nei lavori preparatori, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 83 e 586 c.p., che impedirebbe di ammettere l'imputazione dell'evento per responsabilità oggettiva: sarebbe quindi necessario interpretare le norme in esame in concordanza col principio di colpevolezza contemplato dall'art. 27 Cost., così come sancito dalle note sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988²³². Già nei primi anni di vigenza del codice Rocco, in realtà, numerosi furono gli studiosi che asserirono il carattere colposo delle fattispecie in esame; successivamente, per più di vent'anni, non emersero nuove prese di posizione favorevoli a questa tesi, e solo in un periodo posteriore, con il riconoscimento da parte di molti del valore costituzionale del principio di colpevolezza, si registrarono nuove opinioni in tale direzione²³³. Il numero degli studiosi a favore della natura colposa degli artt. 83 e 586 c.p. aumentò dopo le sentenze del 1988, ma anche in seguito a tali

²³⁰ Vedi *supra*, 1.1., 1.4. e soprattutto I, 4.2.

²³¹ Vedi *supra*, 1.4.

²³² F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 192 e *passim*.

²³³ *Ivi*, pp. 192-201.

pronunce la tesi della colpa ha continuato (e continua) ad incontrare le resistenze di quella parte della dottrina per la quale le norme in commento rappresenterebbero ipotesi di responsabilità oggettiva, e secondo la quale non si potrebbe concepire la colpa in un contesto illecito²³⁴. Sostenitori della struttura colposa delle fattispecie previste dagli artt. 83 e 586 c.p. sono, tra gli altri, Basile, Marinucci e Dolcini²³⁵, che richiamano inoltre, a favore della tesi della colpa, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 22676 del 2009: essa infatti ha individuato in tale elemento soggettivo il criterio di imputazione dell'evento morte o lesioni di cui all'art. 586 c.p., in quanto unico parametro in grado di garantire il rispetto del principio di colpevolezza²³⁶.

Tra i difensori della tesi secondo cui la formula «a titolo di colpa» contenuta nell'art. 83 c.p. è da intendersi solo come riferimento alla disciplina sanzionatoria del reato colposo, vi è invece Militello: l'Autore ritiene che nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p. l'evento non possa essere addebitato all'autore per colpa perché, avendo tale norma un ambito di applicazione generale (dato che il reato-base doloso non è preselezionato dal legislatore), «non è possibile riscontrare in essa quel processo di concretizzazione della regola giuridica “preventiva” che costituisce [...] elemento necessario per

²³⁴ *Ivi*, pp. 201-203.

²³⁵ Vedi, per l'analisi dei lavori preparatori al codice penale, *ivi*, p. 51 e ss.; per l'argomento del riconoscimento della valenza costituzionale del principio di colpevolezza, *ivi*, p. 219 e ss.; in generale per la colpa negli artt. 83 e 586 c.p., *ivi, passim*. Vedi inoltre G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 344-345. A sostegno della natura colposa degli artt. 83 e 586 c.p., vedi anche Pagliaro, secondo il quale nell'*aberratio delicti* «per l'attribuzione dell'evento diverso, non è esplicitamente richiesto alcuno dei contrassegni (negligenza ecc.) di solito necessari perché si abbia responsabilità a titolo di colpa. Tuttavia, la responsabilità è egualmente a titolo di colpa (e, quindi, gli effetti giuridici sono quelli dei delitti colposi). Poiché la misura della pena è perfettamente allineata a quella prevista per i reati colposi, se ne deve dedurre che di vero e proprio delitto colposo si tratta, e non di reato attribuito a titolo c.d. obiettivo» (A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 2003, pp. 627-628 e A. PAGLIARO, *Il reato. Parte generale*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso - T. Padovani, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 448-449). Dunque per l'Autore l'art. 83 c.p. costituisce un'ipotesi di responsabilità colposa, e conformemente a ciò non è indicato tra i casi di responsabilità oggettiva da reinterpretare come casi di responsabilità da rischio totalmente illecito (rispettivamente pp. 333-339 e 148-152 delle opere citate).

²³⁶ F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in *Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Università degli Studi di Milano*, 2011, tratto da air.unimi.it/retrieve/handle/2434/160578/153516/Basile_1%27alternativa%20tra%20responsabilit%C3%A0%20ogg.%20e%20colpa%20in%20attivit%C3%A0%20illecita.pdf, *passim*; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 82 e 345. Sulla sentenza citata, vedi anche M. DONINI - L. RAMPONI, *Il principio di colpevolezza*, in *Introduzione al sistema penale*, a cura di G. Insolera et al., vol. I, 4ª ed., Torino, Giappichelli, 2012, pp. 318-319; in ogni caso di questa sentenza si tratterà più diffusamente *infra*, 3.5.

muovere il rimprovero di colpa»²³⁷; d'altro canto, che l'«a titolo di colpa» dell'art. 83 c.p. non significhi imputazione dell'evento per colpa, si ricaverebbe dal fatto «che le indicazioni fornite dalla norma in relazione all'elemento psicologico sono soltanto *in negativo* (l'evento verificatosi non deve essere voluto e deve conseguire ad una condotta dolosa orientata verso un evento diverso)»²³⁸ (corsivo nel testo). Gli artt. 83 e 586 c.p. sarebbero quindi ipotesi di responsabilità non colposa, ma oggettiva, anche se particolari, perché sottoposte alle pene previste per i reati colposi. Il conflitto delle norme in esame con l'art. 27 Cost. sarebbe risolto, a parere dell'Autore, mediante il ricorso ai requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, che renderebbero la responsabilità oggettiva di cui agli artt. 83 e 586 c.p. responsabilità personale²³⁹.

Militello esclude che l'evento di cui agli artt. 83 e 586 c.p. sia attribuibile all'autore del fatto per colpa anche trattando della c.d. colpa per inosservanza di legge. Per l'Autore, anche la violazione della legge penale può determinare tale tipo di colpa, ma solo a condizione che la singola norma incriminatrice abbia natura cautelare: in altre parole, bisognerebbe valutare caso per caso se la norma penale abbia o meno carattere preventivo. Pertanto non sarebbe condivisibile quanto affermato dalla Cassazione con sent. n. 4680/74²⁴⁰, vale a dire che gli artt. 83 e 586 c.p. assegnano a tutte le norme penali che incriminano singoli delitti dolosi una funzione accessoria di prevenzione; tra l'altro, un'asserzione del genere presupporrebbe la natura colposa delle fattispecie previste dalle due disposizioni, natura colposa che in realtà non sussiste, con la conseguenza che tali norme non potrebbero essere usate per chiarire la nozione di colpa per inosservanza di legge contemplata dall'art. 43 c.p.²⁴¹.

²³⁷ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 39.

²³⁸ *Ivi*, pp. 39-40.

²³⁹ *Ivi*, p. 41 e ss.; sul punto vedi *infra*, 7.3.1 e 7.3.2. Sull'inquadramento del reato aberrante tra i casi di responsabilità oggettiva, vedi anche V. MILITELLO, *Rischio*, cit., pp. 289-291.

²⁴⁰ Cass. Pen. Sez. I, 24 giugno 1974, n. 4680.

²⁴¹ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 9-20.

2. La responsabilità da rischio illecito nella legislazione tedesca

2.1. L'imputazione dell'evento non voluto in Germania prima del § 18 StGB

Il § 18 del codice penale tedesco sancisce che l'evento non voluto conseguente ad una condotta dolosa va attribuito all'agente per colpa: di questo si parlerà diffusamente nel successivo paragrafo²⁴²; in via preliminare appare invece opportuno accennare alla situazione legislativa precedente all'attuale § 18 StGB.

L'*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten* (ALR) del 1794 adotta ai fini dell'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta il criterio del dolo indiretto, secondo il quale, come si vedrà²⁴³, si considerano rivestiti da dolo tutti gli eventi che si realizzano normalmente a seguito del compimento di un certo fatto di reato: nella parte generale del testo di legge il dolo indiretto è previsto nella forma della presunzione di dolo; nella parte speciale invece, e più precisamente nella disposizione relativa al reato di uccisione, esso compare quale autonomo parametro alla luce del quale imputare la morte della vittima a colui che ha compiuto atti con l'intento di arrecarle danno²⁴⁴.

Le codificazioni ottocentesche preunitarie sono invece caratterizzate dall'abbandono del dolo indiretto e dall'adozione di altri criteri di attribuzione dell'evento²⁴⁵: per quanto riguarda la parte generale, in alcuni codici l'evento non voluto si imputa ricorrendo alla presunzione relativa di dolo, in altri utilizzando il criterio della *culpa dolo determinata* (secondo cui la conseguenza non voluta provocata da una condotta dolosa va addebitata colposamente)²⁴⁶, in altri ancora facendo riferimento alla colpa, ma si tratta sempre di colpa presunta²⁴⁷; per quanto concerne la parte speciale, in molte legislazioni la pena per le fattispecie ad evento ulteriore non voluto è superiore rispetto a quella derivante dal concorso formale di reati, mentre il criterio soggettivo di imputazione dell'evento talora è individuato nella colpa o nella prevedibilità, talaltra

²⁴² Sul § 18 StGB vedi già *supra*, I, 5.1.

²⁴³ Vedi *infra*, 2.1.

²⁴⁴ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 359-360.

²⁴⁵ Nella seconda metà dell'Ottocento ogni *Land* tedesco aveva un proprio codice penale; l'unificazione legislativa si ebbe solo con il successivo codice penale dell'Impero.

²⁴⁶ Vedi *infra*, 2.1.

²⁴⁷ Per la teoria della colpa presunta per violazione di legge penale elaborata in Italia nel secondo decennio del Novecento, vedi invece *infra*, 3.4.

non è indicato o il legislatore nega esplicitamente che sia necessario ai fini dell'attribuzione della conseguenza non voluta²⁴⁸. Il codice penale prussiano del 1851 si distingue, tra i codici preunitari, per la particolare rilevanza esplicita rispetto all'elaborazione del codice penale imperiale del 1870-1871; esso non fornisce alcuna indicazione espressa circa il criterio di imputazione dell'evento ulteriore, ma implicitamente adotta il modello della *culpa dolo determinata*, in auge all'epoca. Ciononostante nella prassi giudiziaria l'attribuzione dell'evento ha luogo per presunzione assoluta di colpa, e quindi, in sostanza, sulla scorta del solo nesso causale²⁴⁹.

Il codice penale tedesco successivo all'unificazione viene approvato nel 1870 come «codice penale della Confederazione Germanica del Nord», e cambia nome in «codice penale dell'Impero» (*Reichsstrafgesetzbuch*) nel 1871, all'indomani della nascita dell'Impero germanico. Esso conferma le scelte di sistema adottate dal codice prussiano del 1851, e come quest'ultimo tace sul criterio d'imputazione della conseguenza non voluta, la quale pertanto viene addebitata all'agente su base meramente causale. Bisogna tra l'altro rilevare che nel periodo in questione si impone, sul terreno della causalità, la teoria condizionalistica²⁵⁰, più sfavorevole all'autore del fatto rispetto alle precedenti teorie causali: in questo contesto, l'attribuzione dell'evento in assenza di requisiti soggettivi risulta quindi particolarmente gravosa per l'agente, perché non mitigata sul piano oggettivo, contrariamente a quanto avvenuto invece nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del codice prussiano²⁵¹.

Tra il 1871 e il 1953, la giurisprudenza in tema di fattispecie aggravate dall'evento applica le regole della responsabilità oggettiva e della teoria condizionalistica: soltanto in alcune pronunce essa cerca di limitare il rilievo pratico dei delitti qualificati dall'evento compiendo un'operazione di selezione dell'antecedente causale o utilizzando la teoria dell'adeguatezza (in virtù della quale sono riconducibili all'agente solo quelle conseguenze che *normalmente* derivano dal reato-base)²⁵². La dottrina dell'epoca

²⁴⁸ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 367 e ss.

²⁴⁹ *Ivi*, p. 374 e ss.

²⁵⁰ Come noto, la teoria condizionalistica afferma che è causa dell'evento quell'azione od omissione in assenza della quale l'evento non si sarebbe verificato (vedi G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 189 e ss.).

²⁵¹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 384-387.

²⁵² Nella sua versione originaria, la dottrina in questione, concepita sul terreno della causalità, è nota anche come «teoria della causalità adeguata». Sull'argomento vedi *infra*, 3.2.

nella materia in esame è invece del tutto discorda: a parere di alcuni studiosi l'evento va attribuito per colpa, secondo altri la colpa dell'agente è presunta, per altri ancora va applicata la teoria della causalità adeguata²⁵³.

È opportuno infine segnalare le preferenze espresse riguardo allo schema di imputazione dell'evento ulteriore nei progetti per un nuovo codice penale tedesco precedenti al secondo conflitto mondiale. Il codice penale dell'Impero, si è detto, non indicava alcun requisito soggettivo ai fini dell'attribuzione all'agente della conseguenza aggravante derivante dalla sua condotta. Diversamente, il progetto preliminare del 1909 e i successivi progetti del 1913 e del 1919 propongono che l'evento sia addebitato al reo se da lui prevedibile, cioè individuano quale parametro di imputazione dell'evento la prevedibilità individuale (e questo nonostante l'opinione sfavorevole della dottrina, che si pronunciava a favore dell'imputazione per colpa); il criterio della colpa è adottato invece nel controprogetto del 1911 e in tutti i progetti ufficiali dal progetto Radbruch del 1922 in poi²⁵⁴.

2.2. La previsione della colpa secondo il § 18 StGB. I delitti aggravati dall'evento

Con l'introduzione nel codice penale tedesco del § 56, avvenuta ad opera della Terza legge di modifica del diritto penale (*Drittes Strafrechtsänderungsgesetz*) del 1953, viene sancita l'imputazione per colpa dell'evento aggravante. Il paragrafo in questione, stabilendo che la conseguenza ulteriore derivante da un fatto-base va attribuita all'agente solo se causata *almeno colposamente*, riproduce quanto già previsto nel progetto Radbruch e nei progetti successivi, con l'intento di conformare la struttura dei delitti qualificati dall'evento allo *Schuldprinzip*²⁵⁵. La stessa scelta viene riproposta nell'attuale § 18 StGB, inserito dalla Seconda legge di riforma del diritto penale (*Zweites Strafrechtsreformgesetz*) del 1969, il quale ora disciplina, in luogo del vecchio § 56, l'imputazione dell'evento qualificante. In particolare, il § 18 StGB afferma che l'autore del fatto è punito per l'evento conseguente alla condotta-base solo se versa *almeno in colpa* rispetto ad esso; in altre parole si richiede, ai fini dell'addebitabilità all'agente

²⁵³ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 389 e ss.

²⁵⁴ *Ivi*, p. 402 e ss.

²⁵⁵ *Ivi*, pp. 425-426. Sullo *Schuldprinzip* vedi *supra*, I, 5.; per il testo del vecchio § 56 StGB, vedi *Appendice I*.

della conseguenza ulteriore, «*wenigstens Fahrlässigkeit*», cioè almeno la colpa²⁵⁶. Pertanto, a seguito dell'introduzione nello *Strafgesetzbuch* prima del § 56 vecchio testo, poi del § 18 StGB, per poter considerare l'agente responsabile dell'evento ulteriore derivato dalla sua condotta, è necessario accertare un duplice nesso tra fatto-base ed evento: uno di tipo oggettivo, cioè la causalità, e uno di tipo soggettivo, cioè la colpa²⁵⁷. È quindi indubbio che la riforma del 1953, imponendo la necessità della sussistenza di un elemento soggettivo tra fatto ed evento, abbia portato all'eliminazione della responsabilità oggettiva dall'ordinamento penale tedesco²⁵⁸.

L'ambito di applicazione del § 18 StGB è in realtà controverso: sicuramente, però, ricadono nella fattispecie disciplinata dal paragrafo in esame gli *erfolgsqualifizierte Delikte*²⁵⁹, figure delittuose nelle quali la verifica di una conseguenza ulteriore rispetto al fatto-base provoca un aggravamento di pena. Il fatto-base di un delitto aggravato dall'evento può essere doloso o colposo; allo stesso modo la conseguenza, in virtù del § 18 StGB, che richiede *almeno* la colpa, può essere colposa o dolosa. Sono pertanto configurabili tre diverse tipologie di delitti aggravati dall'evento, distinte a seconda dei requisiti soggettivi contemplati per la condotta e per l'evento, e cioè i delitti aggravati dall'evento: con fatto-base doloso e conseguenza colposa; con fatto-base doloso e conseguenza dolosa; con fatto-base colposo e conseguenza colposa. È invece impossibile concepire, anche solo mentalmente, un'ipotesi in cui il fatto-base è colposo e la conseguenza dolosa²⁶⁰. Le fattispecie di delitti qualificati dall'evento più problematiche e discusse sono quelle in cui la condotta-base è dolosa e l'evento è colposo; di queste ipotesi è controversa anche la definizione: da alcuni esse sono chiamate «*echte erfolgsqualifizierte Delikte*» (autentici delitti qualificati dall'evento²⁶¹), da altri «*erfolgsqualifizierte Delikte im materiellen Sinne*» (delitti qualificati dall'evento in senso materiale), da altri ancora «*uneigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen*» (combinazioni di dolo e

²⁵⁶ *Ivi*, p. 432. Il § 18 StGB è contenuto in *Appendice I*.

²⁵⁷ G. FORNASARI, *I principi del diritto penale tedesco*, in *Casi, fonti e studi per il diritto penale. Serie III: gli studi*, Padova, CEDAM, 1993, pp. 99-100.

²⁵⁸ Così E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 773.

²⁵⁹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 339-340.

²⁶⁰ Su questa classificazione vedi *ivi*, pp. 340-341.

²⁶¹ Nel presente lavoro per indicare tali figure delittuose si parlerà anche semplicemente di delitti aggravati (o qualificati) dall'evento o di *Erfolgsqualifizierte Delikte*.

colpa non effettive)²⁶². Parlano di «*uneigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen*», ad esempio, Jescheck e Weigend, che così facendo distinguono i delitti aggravati dall'evento composti da un fatto doloso e da un evento colposo dalle c.d. *eigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen*, fattispecie in cui la condotta-base dolosa non costituisce di per sé reato, e la punibilità dell'agente è possibile solo in forza della causazione colposa dell'evento ulteriore²⁶³.

Il catalogo degli autentici delitti qualificati dall'evento è, nell'ordinamento tedesco, molto ampio; nella maggior parte dei casi l'evento non voluto è la morte, che talvolta dev'essere causata almeno per *Fahrlässigkeit* (colpa), talaltra almeno per *Leichtfertigkeit* (colpa grave). Quale criterio classificatore nell'elenco di seguito riportato, riguardante i delitti aggravati previsti dal codice penale tedesco, verrà utilizzato il tipo di evento cagionato, e all'interno di ogni gruppo di reati che provocano un certo evento, le fattispecie verranno ulteriormente differenziate a seconda del bene giuridico offeso dal reato-base²⁶⁴.

1) Morte cagionata almeno per colpa grave (*wenigstens leichtfertig*)

Autodeterminazione sessuale

§ 176b - Abuso sessuale di fanciulli

§ 178 - Coercizione sessuale e violenza carnale

§ 179 c.7 - Abuso sessuale di persone incapaci di opporre resistenza

Libertà personale

§ 239a c.3 - Sequestro di persona a scopo di estorsione

§ 239b c.2 - Cattura di ostaggi

Proprietà e patrimonio

²⁶² *Ivi*, pp. 341-342.

²⁶³ H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 5^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1996, pp. 262-263. Sulle *eigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen*, vedi *infra*, 1.7. Più in generale, sui delitti aggravati dall'evento cfr. anche C. ROXIN, *Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4^a ed., München, C.H. Beck, 2006, pp. 331-332 e R. RENGIER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, 5^a ed., nuova ed. aggiornata, München, C.H. Beck, 2013, pp. 541-542.

²⁶⁴ Per la redazione del catalogo si è fatto riferimento a F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 345 e ss., nonché a G. KÜPPER, *Zur Entwicklung der erfolgsqualifizierten Delikten*, in *ZStW*, 1999, Band 111, pp. 804-806. L'indicazione dei paragrafi è stata controllata (e talora rivista) alla luce delle modifiche legislative successive alla pubblicazione delle opere appena citate; a tale scopo si è consultata la banca dati di diritto tedesco *Beck-online*, beck-online.beck.de (data di consultazione: 21 settembre 2014). Per il testo delle norme, vedi *Appendice I*.

§ 251 - Rapina

§ 252 - Rapina impropria

§ 255 - Estorsione tramite violenza alle persone o minacce alla vita ed all'incolumità personale

Incolumità pubblica

§ 306c - Incendio

§ 307 c.3 - Causazione di un'esplosione mediante energia nucleare

§ 308 c.3 - Causazione di un'esplosione mediante sostanze esplosive

§ 309 c.4 - Uso nocivo di radiazioni ionizzanti

§ 313 c.2 - Causazione di un'inondazione

§ 314 c.2 - Avvelenamento con pericolo per la collettività

§ 316a c.3 - Aggressione a fine di lucro ai danni di conducenti di veicoli stradali

§ 316c c.3 - Pirateria aerea e navale

2) Morte cagionata almeno per colpa (*wenigstens fahrlässig*)

Persona

§ 221 c.3 - Abbandono di incapaci

§ 227 - Lesioni personali

§ 235 c.5 - Sottrazione di minorenni

§ 239 c.4 - Sottrazione della libertà personale

Incolumità pubblica e ambiente

§ 312 c.4 - Difettosa fabbricazione di un impianto nucleare

§ 318 c.4 - Danneggiamento di impianti di utilità collettiva

§ 330 c.2 n.2 - Delitti ambientali dolosi (§§ 324-329)

§ 330a c.2 - Grave esposizione a pericolo tramite emissione di sostanze tossiche

§ 340 c.3 - Lesioni personali commesse nell'esercizio di una pubblica funzione

3) Lesioni personali gravi

§ 226 - Lesioni personali

§ 340 c.3 - Lesioni personali commesse nell'esercizio di una pubblica funzione

4) Danno grave alla salute

§ 221 c.2 n.2 - Abbandono di incapaci

§ 239 c.3 n.2 - Sottrazione della libertà personale

5) Danno grave alla salute di una persona o danno alla salute di un grosso numero di persone

§ 306b c.1 - Incendio

§ 308 c.2 - Causazione di un'esplosione tramite sostanze esplosive

§ 309 c.3 - Uso nocivo di radiazioni ionizzanti

§ 312 c.3 - Difettosa fabbricazione di un impianto nucleare

§ 315 c.3 n.2 - Attentati alla sicurezza dei trasporti ferroviari, navali e aerei

§ 315b c.3 - Attentati alla sicurezza dei trasporti stradali

§ 318 c.3 - Danneggiamento di impianti di utilità collettiva

6) Sottrazione della libertà personale per più di una settimana

§ 239 c.3 n.1 - Sottrazione della libertà personale

Sembra opportuno ricordare infine una norma della legislazione speciale che disciplina un'ipotesi di delitto qualificato dall'evento particolarmente rilevante nel presente lavoro: si tratta del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG, aggravato dalla morte del tossicodipendente causata per colpa grave²⁶⁵. Dando uno sguardo alle pene previste per i delitti aggravati dall'evento, si nota come nei casi in cui la conseguenza qualificante è la morte dovuta a colpa grave (fa eccezione il reato *ex* § 30 c.1 n.3 BtMG, per cui è prevista la reclusione da due a quindici anni), siano stabilite, per una stessa fattispecie, le pene dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a dieci anni (§§ 176b, 178, 179 c.7, 239a c.3, 239b c.2, 251, 252, 255, 306c, 308 c.3, 309 c.4, 313 c.2, 314 c.2, 316a c.3, 316c c.3 e 307 c.3 StGB, ma quest'ultimo solo se la condotta-base non è colposa); nei casi di morte causata per colpa semplice, è invece fissata la pena della reclusione non inferiore a dieci anni (§§ 221 c.3, 227, 239 c.4 e 340 c.3 StGB) o non inferiore a tre anni (§§ 235 c.5, 312 c.4, 318 c.4, 330 c.2 n.2 e 330a c.2 StGB); infine, per i casi in cui l'evento aggravante è diverso dalla morte, è contemplata o un'autonoma cornice edittale che va da uno a dieci anni di reclusione (§§ 221 c.2 n.2,

²⁶⁵ Vedi *infra*, III, 1.2.

226, 239 c.3 n.1, 239 c.3 n.2, 312 c.3, 315b c.3, 318 c.3 e 340 c.3 StGB) o la reclusione non inferiore a due anni (§§ 306b c.1, 308 c.2, 309 c.3 StGB) o a un anno (§ 315 c.3 n.2 StGB). Si tratta di pene particolarmente alte, che a seguito di ciò sono condannate fermamente da più autori della dottrina tedesca e italiana: una parte della dottrina evidenzia le critiche inerenti all'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio rispetto allo *Schuldprinzip* solo relativamente alle fattispecie coperte da *Fahrlässigkeit*²⁶⁶; altra parte contesta la smisuratezza delle pene sia per quanto riguarda le fattispecie per cui rileva la *Fahrlässigkeit*, sia per quanto riguarda quelle caratterizzate dal requisito della *Leichtfertigkeit*, in primo luogo affermando come l'intervento di razionalizzazione delle cornici edittali operato dalla Sesta legge di riforma del diritto penale (*Sechstes Strafrechtsreformgesetz*) del 1998 abbia portato a una mera «armonia dei numeri», in secondo luogo auspicando l'impiego del solo criterio della colpa grave e un generale abbassamento delle cornici edittali²⁶⁷; altra parte ancora mette in luce come le sanzioni stabilite per le figure in esame superino sempre la pena che deriverebbe dall'applicazione del concorso formale di reati²⁶⁸ (talvolta anche quella che si ricaverebbe utilizzando il concorso materiale) e sottolinea che per la quasi totalità degli studiosi tedeschi il *quantum* di pena previsto per molti *erfolgsqualifizierte Delikte* sia sproporzionato rispetto al grado di colpevolezza²⁶⁹.

²⁶⁶ Sottolineano il carattere controverso dei delitti aggravati dall'evento limitatamente alle ipotesi per cui vale la *Fahrlässigkeit* H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 571-572 nonché C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 332.

²⁶⁷ G. KÜPPER, *Zur Entwicklung*, cit., p. 787 e 804; sul tema vedi inoltre *ivi*, pp. 801-803. Per la Sesta legge di riforma del diritto penale vedi anche *infra*, 2.5.

²⁶⁸ Per i reati in concorso formale, in Germania (a differenza che in Italia) vale la disciplina dell'assorbimento: si applica cioè la pena decisa per il reato più grave, ma senza poterla innalzare (vedi F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 811).

²⁶⁹ *Ivi*, p. 811, 819 e pp. 824-825. Per altre considerazioni sulle pene dei delitti aggravati dall'evento in Germania vedi ampiamente *ivi*, p. 811 e ss. Sul tema cfr. inoltre E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 818-823, nonché A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento tra colpevolezza e prevenzione generale*, in *RIDPP*, 1988, pp. 1034-1037, che si esprimono anch'essi in modo critico sul trattamento sanzionatorio per le figure delittuose in esame (i contributi dei due studiosi sono però antecedenti alla Sesta legge di riforma del diritto penale); giustifica invece il più severo trattamento sanzionatorio dei delitti qualificati dall'evento A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., p. 144, per il quale «la maggiore gravità di questi delitti rispetto al concorso formale del fatto doloso con il fatto colposo è perfettamente allineata con il nostro senso di giustizia e con la nostra civiltà».

2.3. Altre ipotesi di imputazione per colpa nell'ordinamento tedesco

Nello *Strafgesetzbuch*, oltre ai delitti qualificati dall'evento, si trovano altri istituti caratterizzati dall'imputazione per colpa di determinate conseguenze o circostanze. Essi sono: i delitti qualificati da un evento di pericolo con espressa previsione di colpa; i casi esemplificativi rilevanti nella commisurazione della pena con espressa previsione di colpa; l'*aberratio ictus*; le conseguenze colpevoli del fatto; le combinazioni di dolo e colpa effettive.

I delitti qualificati da un evento di pericolo (*gefährerfolgsqualifizierte Delikte*) con espressa previsione di colpa sono delle fattispecie in cui l'evento aggravante di pericolo è posto a carico dell'autore del fatto se realizzato colposamente: in tali ipotesi il legislatore afferma infatti espressamente che l'evento ulteriore va imputato all'agente per colpa. Un esempio di delitto qualificato da un evento di pericolo con espressa previsione di colpa è dato dal § 315c c.1 n.1 lett.a StGB, che incrimina il reato di guida in stato di ubriachezza, accompagnato dal seguente c.3 n.1, che dichiara l'addebitabilità per colpa dell'evento di pericolo per la vita, l'incolumità o il patrimonio altrui²⁷⁰.

I casi esemplificativi rilevanti nella commisurazione della pena (per questo in tedesco sono chiamati *Strafzumessungs-Regelbeispiele*) sono istituti simili alle nostre circostanze del reato: essi sono degli esempi di casi particolarmente gravi (*besonders schwere Fälle*) o particolarmente lievi (*minder schwere Fälle*) di realizzazione di un certo fatto di reato, per i quali il legislatore prevede rispettivamente una cornice edittale più severa e meno severa di quella contemplata per il reato in questione. Per l'applicazione nei confronti dell'agente di alcuni casi esemplificativi particolarmente gravi, il legislatore afferma esplicitamente la necessaria sussistenza della colpa dell'agente stesso: un'ipotesi importante in cui, per l'inflizione della pena più elevata, è richiesta la colpa dell'autore del fatto, è costituita dal § 218 c.2 n.2 StGB, riguardante l'aborto doloso attraverso il quale l'agente causa, per colpa grave, il pericolo di morte o di un grave danno alla salute della donna²⁷¹.

Diversamente che nell'ordinamento italiano, in Germania l'*aberratio ictus* non è espressamente disciplinata dal codice penale: tuttavia, per il caso di deviazione di colpo,

²⁷⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 349-350; per la norma, vedi *Appendice I*.

²⁷¹ *Ivi*, pp. 350-351; il testo della norma è contenuto in *Appendice I*.

la dottrina maggioritaria sostiene che l'agente debba rispondere da una parte del tentativo di omicidio doloso realizzato verso il soggetto non colpito, dall'altra del delitto colposo posto in essere nei confronti del soggetto colpito; il delitto commesso contro la vittima accidentale viene cioè attribuito al reo per colpa²⁷².

Il § 46 c.2 StGB contempla tra le circostanze rilevanti ai fini della commisurazione della pena le conseguenze colpevoli del fatto (*Verschuldete Auswirkungen der Tat*): con questa espressione si fa riferimento a quelle conseguenze che derivano dal reato ma che rimangono esterne al fatto tipico, di cui il giudice può tener conto nella commisurazione della pena. Presupposto perché tali conseguenze siano valutate nel computo della sanzione è però la loro attribuibilità all'agente per dolo o per colpa; anche in queste fattispecie quindi, così come negli istituti già esaminati, si configura la possibilità di imputare all'autore di un fatto doloso una conseguenza colposa (pur se estranea al fatto tipico di reato)²⁷³.

Le c.d. combinazioni di dolo e colpa effettive, in tedesco *eigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen*, sono, come già accennato²⁷⁴, delle figure delittuose contraddistinte dalla presenza di un fatto iniziale doloso (penalmente lecito) e di una conseguenza colposa che fa divenire illecito il fatto realizzato. La differenza rispetto alle combinazioni di dolo e colpa non effettive (cioè i delitti qualificati dall'evento in cui il fatto è doloso e l'evento colposo) sta in questo: che nelle combinazioni di dolo e colpa *effettive* l'evento *aggrava* la pena, mentre nelle combinazioni di dolo e colpa *non effettive* l'evento *fonda* la pena²⁷⁵. Costituiscono esempi di combinazioni di dolo e colpa effettive i §§ 315 c.5, 315c c.3 n.1 e 353b c.1 seconda parte StGB: il § 315 c.5 StGB punisce chi, attentando alla sicurezza dei trasporti ferroviari, navali od aerei, crea colposamente un pericolo per la vita, l'incolumità o il patrimonio altrui; il § 315c c.3 n.1 StGB sanziona chi, guidando senza essere in condizione di farlo, crea per colpa un pericolo per la vita, l'incolumità o il patrimonio altrui; il § 353b c.1 seconda parte StGB, infine, punisce chi, rivelando un segreto d'ufficio senza averne l'autorizzazione, produce col-

²⁷² Ivi, pp. 352-353. Del § 46 StGB, come si ricorderà, è già stato analizzato il c.1 (vedi *supra*, I, 5.2.).

²⁷³ Ivi, pp. 353-354.

²⁷⁴ Vedi *supra*, 2.2.

²⁷⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 354-355.

posamente un pericolo per importanti interessi collettivi²⁷⁶. Anche nelle *eigentliche Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen* dunque il legislatore rimprovera per colpa l'autore di una condotta dolosa; tuttavia, dato che tale condotta non è penalmente illecita, non si può parlare propriamente di colpa relativa all'evento ulteriore non voluto conseguente a un delitto-base doloso²⁷⁷.

Merita da ultimo un cenno la disposizione di cui al § 11 c.2 StGB²⁷⁸ introdotta dalla Seconda legge di riforma del diritto penale: essa equipara, per l'applicazione di diversi istituti, le ipotesi normali di delitti dolosi alle ipotesi in cui a una condotta dolosa segue una conseguenza colposa (in particolare gli autentici delitti qualificati dall'evento e le combinazioni di dolo e colpa effettive); ciò conferma ancora una volta il riconoscimento, da parte del legislatore tedesco, della possibilità di concepire la colpa in un contesto illecito²⁷⁹.

2.4. La *Fahrlässigkeit*

Il vigente § 18 StGB stabilisce che l'evento aggravante va imputato all'autore del fatto soltanto se cagionato almeno per colpa: il paragrafo parla infatti di «*wenigstens Fahrlässigkeit*». È opportuno in questa sede illustrare meglio che cosa s'intenda con l'espressione *Fahrlässigkeit* contenuta nella norma citata, partendo dalle definizioni dottrinali e proseguendo con gli orientamenti emersi al riguardo in dottrina e in giurisprudenza.

Il termine *Fahrlässigkeit* indica nel linguaggio comune la negligenza, la trascuratezza; in ambito giuridico esso è invece tradotto come «colpa», o anche come «colpa semplice» per distinguerlo dalla colpa grave. Il § 18 StGB, si è detto, afferma che negli *erfolgsqualifizierte Delikte* l'imputazione dell'evento qualificante avviene almeno per colpa; ciononostante, la gran parte della dottrina tedesca ritiene che l'elemento soggettivo richiesto dalla norma non vada accertato nei suoi requisiti ordinari (violazione di una regola cautelare e prevedibilità dell'evento): la colpa nel senso di violazione di una norma a contenuto preventivo sarebbe infatti già insita nella condotta-base illecita, e di

²⁷⁶ Ivi, p. 355, nonché H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 262-263. Per il testo delle norme, vedi *Appendice I*. L'esattezza dell'indicazione dei paragrafi è stata controllata su *Beck-online*, cit. (data di consultazione: 30 settembre 2014).

²⁷⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 355-356.

²⁷⁸ Vedi *Appendice I*.

²⁷⁹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 351-352.

conseguenza andrebbe verificata la sola prevedibilità dell'evento²⁸⁰. Di questo parere sono ad esempio Jescheck e Weigend, per i quali la colpa nei delitti qualificati dall'evento consiste unicamente nella prevedibilità poiché tutte le caratteristiche colpose risultano già integrate nella commissione del delitto-base²⁸¹. Per Roxin, viceversa, anche negli *erfolgsqualifizierte Delikte*, così come nelle fattispecie colpose *tout court* (e più in generale in tutte le fattispecie di reato), per stabilire se la conseguenza ulteriore sia da attribuire all'autore del fatto-base è necessario utilizzare la teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento: affrontando l'esame della *Fahrlässigkeit*, l'Autore afferma infatti che i concetti di violazione di una regola cautelare e di prevedibilità ed evitabilità sono inutili, e che l'unico criterio valido per accertare la sussistenza della colpa è l'imputazione oggettiva²⁸².

Al di là del contenuto che si voglia dare alla *Fahrlässigkeit*, certo è che la sua introduzione nell'ordinamento tedesco per i delitti aggravati dall'evento è risultata fallimentare: in primo luogo, il requisito della colpa non è sembrato compatibile con le pene più elevate previste per le figure delittuose in questione²⁸³; in secondo luogo, esso ha destato forti perplessità in chi stentava (e in chi ancora stenta) a considerare possibile la violazione di una regola cautelare mediante la commissione di un'attività dolosa: conseguenza di tale scetticismo è l'individuazione, operata dall'orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza, del requisito della colpa nel reato-base a prescindere da ogni accertamento concreto, atteggiamento questo che priva di contenuto la previsione della colpa contenuta nel § 18 StGB e fa riemergere la concezione del reato colposo come inosservanza di qualsiasi legge penale²⁸⁴.

L'insoddisfazione circa l'elemento della colpa previsto dal § 18 StGB ha portato alla comparsa di varie teorie volte a circoscrivere, su un piano però oggettivo, l'attribuzione dell'evento ulteriore all'autore del fatto²⁸⁵: il requisito della colpa, svuotato (soprattutto dagli anni Settanta in avanti) di un'effettiva portata, è infatti diventato nella prassi giurisprudenziale un «filtro a maglie troppo larghe», incapace di selezionare

²⁸⁰ G. FORNASARI, *I principi*, cit., p. 101.

²⁸¹ H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 261-262 e p. 572.

²⁸² C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., pp. 1064-1066.

²⁸³ A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., pp. 144-145, nonché E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 776-777.

²⁸⁴ A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., pp. 1029-1031.

²⁸⁵ *Ivi*, p. 1026.

adeguatamente le conseguenze riconducibili alla condotta delittuosa di base²⁸⁶. Le teorie utilizzate in dottrina e in giurisprudenza per decidere dell'imputabilità o meno dell'evento aggravante sono: la teoria dell'adeguatezza (*Adäquanztheorie*), la teoria dell'immediatezza per così dire «pura» (*Unmittelbarkeitstheorie*), la teoria della causalità intermedia (*Durchgangskausalität*) e la teoria della letalità (*Letalitätslehre*)²⁸⁷. La teoria dell'adeguatezza, inizialmente concepita nell'ambito della causalità come limitazione alla teoria condizionalistica nella sfera dei delitti qualificati dall'evento, individua nell'adeguatezza della fattispecie-base e dell'evento ulteriore il criterio di attribuzione di quest'ultimo²⁸⁸; la teoria dell'immediatezza dà rilievo solo a quegli eventi aggravatori che derivano in modo immediato dal reato-base²⁸⁹; la *Durchgangskausalität* reputa rilevante non il nesso causale tra condotta ed evento qualificante, ma quello tra primo e secondo evento²⁹⁰; la *Letalitätslehre*, infine, afferma che perché un evento ulteriore sia riconducibile a una certa condotta-base, è necessario che la sua concretizzazione abbia aumentato il pericolo creato dall'evento risultante da tale condotta²⁹¹.

La giurisprudenza tedesca ha perciò solo talvolta accertato, ai fini dell'imputazione della conseguenza qualificante nei delitti aggravati dall'evento, il requisito della *Fahrlässigkeit*, mentre più spesso, adoperando le teorie appena indicate, ha attribuito all'autore l'evento ulteriore prescindendo da una verifica della colpa in concreto.

2.5. L'introduzione della *Leichtfertigkeit* per alcune fattispecie

Gli esiti deludenti conseguiti all'impiego del criterio della *Fahrlässigkeit* nei delitti qualificati dall'evento hanno portato il legislatore tedesco a introdurre per alcune di queste fattispecie delittuose il requisito più severo della *Leichtfertigkeit*²⁹². La colpa

²⁸⁶ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 445-447. Così anche G. KÜPPER, *Zur Entwicklung*, cit., pp. 799-800.

²⁸⁷ Sul punto vedi A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., pp. 1026-1027.

²⁸⁸ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 780-781.

²⁸⁹ *Ivi*, p. 799.

²⁹⁰ A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., p. 1027.

²⁹¹ *Ibidem*. Sulla teoria dell'immediatezza «pura» e sulle dottrine della causalità intermedia e della letalità (che rappresentano delle versioni alternative dell'*Unmittelbarkeitstheorie*), vedi più ampiamente *infra*, 3.6.3.

²⁹² F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 556.

grave era già prevista da tempo per figure differenti dai delitti aggravati dall'evento²⁹³; come criterio di attribuzione della conseguenza ulteriore negli *erfolgsqualifizierte Delikte* invece, essa da una parte fu oggetto di discussione nel corso dei lavori preparatori a un nuovo codice penale compiuti dalla *Große Strafrechtskommission* (Grande Commissione di diritto penale)²⁹⁴, dall'altra fu inserita come requisito soggettivo in più ipotesi delittuose contenute nel progetto del 1962²⁹⁵. La *Leichtfertigkeit* fu infine effettivamente introdotta nella legislazione penale tedesca attraverso varie leggi emanate tra il 1964 e il 1994 per quanto riguarda le seguenti fattispecie: 1) ipotesi particolarmente grave del delitto di esplosione provocata con materie esplosive, costituita dalla causazione della morte (non si tratta propriamente di un *erfolgsqualifiziertes Delikt* ma di un caso esemplificativo rilevante nella commisurazione della pena²⁹⁶, e ciò vale anche per altre figure di seguito elencate); 2) ipotesi particolarmente grave del delitto di esplosione nucleare, costituita dalla causazione della morte; 3) ipotesi particolarmente grave del delitto di uso potenzialmente nocivo per la vita altrui di radiazioni ionizzanti, costituita dalla causazione della morte; 4) delitto di pirateria aerea aggravato dall'evento morte; 5) delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dall'evento morte; 6) delitto di cattura di ostaggi aggravato dall'evento morte; 7) delitto di abuso sessuale verso fanciulli aggravato dall'evento morte; 8) delitto di violenza carnale aggravato dall'evento morte; 9) delitto di atti di libidine violenti aggravato dall'evento morte; 10) delitto di rapina aggravato dall'evento morte; 11) ipotesi particolarmente grave del delitto di rapina, costituita dalla creazione dolosa del pericolo di morte; 12) delitto di aborto aggravato dal pericolo di morte o di un grave danno alla salute della gestante; 13) ipotesi particolarmente grave del delitto di difettosa fabbricazione di un impianto nucleare con creazione di un pericolo per la vita, l'incolumità o il patrimonio altrui, costituita dalla causazione della morte di una persona; 14) ipotesi particolarmente grave dei delitti contro l'ambiente che creano un pericolo, tra l'altro, per la vita e l'incolumità altrui, costituita dalla causazione della morte di una persona o di una lesione personale grave ai danni di una persona; 15) delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti aggravato

²⁹³ *Ivi*, pp. 556-559.

²⁹⁴ *Ivi*, pp. 559-565.

²⁹⁵ *Ivi*, pp. 565-569.

²⁹⁶ Vedi *supra*, 2.3.

dall'evento morte (si tratta del § 30 c.1 n.3 BtMG, che sarà oggetto di indagine *infra*, III, 1.2.); 16) delitto di lesioni personali gravi qualificate ad es. dalla perdita della vista, dell'udito, della capacità di parlare o di procreare²⁹⁷.

Le ragioni che stanno alla base dell'inserimento del requisito della colpa grave nei delitti aggravati dall'evento e nei casi esemplificativi appena indicati, pur se tutte riconducibili a una generale insoddisfazione maturata nei confronti del criterio della *Fahrlässigkeit*, sono tra loro diverse, e possono essere così sintetizzate: volontà di adeguare allo *Schuldprinzip* le maggiori pene previste per le fattispecie delittuose di pericolo concreto per il bene «vita» aggravate dalla morte, facendo corrispondere a comminatorie di pena più rigorose una misura di colpevolezza maggiore, alla stregua di quanto indicato da alcuni commissari nel dibattito in seno alla *Große Strafrechtskommission* e di quanto affermato dagli estensori del progetto del 1962 (*ratio* valida per le ipotesi di cui ai numeri 1, 2, 3, 10, 11, 13 e 14); bilanciare esigenze di prevenzione generale, in nome delle quali vengono mantenute pene più elevate, con esigenze di garanzia, che richiedono che a conseguenze penali più gravi faccia da contrappeso un criterio di responsabilità più stringente (*ratio* valida per le ipotesi di cui ai numeri 4, 5, 6, 12, 15 e 16); circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità aggravata dall'evento prevedendo al posto della colpa semplice il più rigoroso requisito della colpa grave e diminuendo al contempo le sanzioni (*ratio* valida per le ipotesi di cui ai numeri 7, 8 e 9)²⁹⁸.

Ulteriori previsioni del criterio della *Leichtfertigkeit* furono introdotte dalla Sesta legge di modifica del diritto penale²⁹⁹, che con il proposito di armonizzare il trattamento sanzionatorio dei delitti qualificati da una conseguenza mortale tenendo nella dovuta considerazione il bene personalissimo della vita (oggetto di lesione in tali ipotesi delittuose), da una parte ha rivisto l'entità delle comminatorie di pena, dall'altra ha riorganizzato le varie fattispecie dal punto di vista del criterio di imputazione, richiedendo in alcuni casi la colpa grave al posto della colpa semplice e sostituendo in altri la colpa semplice alla colpa grave³⁰⁰. In particolare, la colpa grave diventa parametro di attribuzione dell'evento nei seguenti delitti: 1) incendio aggravato dall'evento morte; 2) inon-

²⁹⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 569-579.

²⁹⁸ *Ivi*, pp. 579-581.

²⁹⁹ Già segnalata *supra*, 2.2.

³⁰⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 581-582 e 587-589.

dazione aggravata dall'evento morte; 3) avvelenamento con pericolo per la collettività aggravato dall'evento morte; 4) aggressione a fine di lucro ai danni di conducenti di veicoli stradali aggravata dall'evento morte (a seguito di conversione di tale ipotesi da caso esemplificativo a delitto qualificato dall'evento). La colpa semplice invece subentra alla colpa grave in queste ipotesi delittuose: 1) difettosa fabbricazione di un impianto nucleare aggravata dall'evento morte (previa trasformazione della morte da caso esemplificativo a conseguenza aggravante); 2) delitti ambientali aggravati dall'evento morte (anche qui previa trasformazione della morte da caso esemplificativo a conseguenza aggravante); 3) lesioni personali gravi qualificate ad es. dalla perdita della vista, dell'udito, della capacità di parlare o di procreare. La colpa grave viene conservata, ma le sanzioni penali sono innalzate, nei casi di: 1) abuso sessuale verso fanciulli aggravato dall'evento morte; 2) violenza carnale aggravata dall'evento morte; 3) atti di libidine violenti aggravati dall'evento morte. Infine la colpa grave viene mantenuta, ma a seguito di conversione da casi esemplificativi a delitti qualificati dall'evento, nelle ipotesi di: 1) abuso sessuale verso persone incapaci di opporre resistenza; 2) causazione di un'esplosione nucleare; 3) causazione di un'esplosione tramite sostanze esplosive; 4) uso potenzialmente nocivo per la vita altrui di radiazioni ionizzanti³⁰¹.

La *Sechstes Strafrechtsreformgesetz*, che pure è intervenuta sensibilmente nella materia dei delitti aggravati dall'evento, non ha però condotto a risultati apprezzabili in termini di rispetto del principio di colpevolezza, per tre distinte ragioni: in diversi casi in cui è stata introdotta o mantenuta la *Leichtfertigkeit* si è al tempo stesso aumentata la pena; non si è seguita l'indicazione fornita dalla Grande Commissione e dal progetto del 1962 circa la relazione tra dolo di pericolo e colpa di danno, secondo la quale per i delitti dolosi che contengono in sé un pericolo per la vita altrui non si potrebbe prevedere la morte quale conseguenza qualificante attribuita per colpa, o si potrebbe prevederla solo in caso di colpa grave; in generale, l'inserimento del criterio della colpa grave per alcuni *erfolgsqualifizierte Delikte* non è stato il frutto di considerazioni riguardanti la conformazione delle singole ipotesi delittuose, ma è derivato da disamine concernenti le pene

³⁰¹ Per la presente elencazione sugli interventi della *Sechstes Strafrechtsreformgesetz*, vedi *ivi*, pp. 587-589.

caso per caso stabilite³⁰². Al contrario, era necessario *prima* stabilire l'elemento soggettivo per l'imputazione dell'evento, e solo *dopo* fissare le sanzioni; allo stato attuale non è infatti chiaro su cosa si fondi la differenziazione tra casi per cui opera la *Fahrlässigkeit* e casi per cui vige la *Leichtfertigkeit*³⁰³. Si potrebbe pensare che la colpa grave sia prevista per quei reati-base la cui commissione implica il pericolo particolarmente elevato che si verifichi la conseguenza ulteriore, la quale risulta quindi prevedibile: ma il legislatore tedesco non sembra attenersi a questo criterio, poiché, ad esempio, contempla il requisito della colpa semplice per alcuni delitti già dotati di una rilevante carica di pericolosità³⁰⁴. In sostanza, «nel procedimento legislativo non hanno giocato alcun ruolo ragioni oggettive di differenziazione [tra fattispecie per cui è prevista *Fahrlässigkeit* e fattispecie per cui è prevista *Leichtfertigkeit*, ndr]. In una prospettiva di riforma nell'ambito dei delitti aggravati dall'evento, visto anche l'insuccesso del criterio della *Fahrlässigkeit*, privo di ogni funzione selettiva dei risultati ulteriori³⁰⁵, «appare auspicabile una limitazione [del parametro soggettivo dei delitti qualificati dall'evento, ndr] alla [sola, ndr] colpa grave»³⁰⁶.

Al di là degli interventi dalla Sesta legge di riforma, e su un piano più generale, parte della dottrina non comprende il motivo per cui in alcune fattispecie l'evento possa essere addebitato all'autore del fatto solo per *Leichtfertigkeit*: tale disciplina infatti fa sì che, nel caso in cui l'agente versi in mera *Fahrlässigkeit* rispetto al risultato ulteriore, operi il concorso formale tra reati, con la conseguenza che le sanzioni applicabili saranno immotivatamente meno rigorose di quelle previste per il delitto qualificato il cui evento sia stato cagionato per colpa grave. Insomma, «le pene [stabilite per i delitti aggravati dall'evento, ndr] sono troppo severe e la giustificazione della disparità di trattamento non viene fornita»³⁰⁷. Anche le ragioni politico-criminali addotte a sostegno della previsione degli *erfolgsqualifizierte Delikte*, e cioè che chi tiene una condotta dolosa

³⁰² *Ivi*, pp. 589-591. Riguardo all'ultimo motivo di critica, Küpper rileva come «alla base della Sesta legge di riforma, per quanto riguarda la differenziazione [tra ipotesi per cui vale la colpa semplice e ipotesi per cui vale la colpa grave, ndr] non vi è alcun concetto fondato dal punto di vista contenutistico. Piuttosto essa dipende solo dalle rispettive cornici edittali [...]. Prima viene stabilita la cornice edittale, e poi si verifica se questa si accorda con la colpa o con la colpa grave» (G. KÜPPER, *Zur Entwicklung*, cit., p. 798).

³⁰³ G. KÜPPER, *Zur Entwicklung*, cit., pp. 798-799.

³⁰⁴ *Ivi*, p. 799.

³⁰⁵ *Ivi*, pp. 799-800.

³⁰⁶ *Ivi*, p. 804. Sul punto vedi anche *ivi*, p. 797.

³⁰⁷ A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., p. 1037.

con la quale cagiona colposamente un'ulteriore conseguenza realizza un fatto particolarmente pericoloso, meritevole perciò di una pena superiore, diventano prive di senso nel momento in cui in alcune fattispecie qualificate dall'evento si sceglie di incriminare solo per colpa grave, quando invece in altri ambiti del diritto penale si sanziona anche la colpa più lieve³⁰⁸. L'inserimento del parametro della *Leichtfertigkeit* è infine criticabile sotto il profilo del principio di uguaglianza: infatti l'autore di un *erfolgsqualifiziertes Delikt* per il quale è previsto tale requisito, se provoca con colpa grave l'evento, sarà punito con la pena più elevata stabilita per il delitto aggravato in questione; viceversa, l'autore di un delitto non contemplato dalla legislazione come fattispecie aggravata, che con colpa grave cagiona lo stesso evento, incorrerà nella più mite pena derivante dall'applicazione delle regole del concorso formale di reati³⁰⁹.

2.6. La *Leichtfertigkeit* nel dibattito dottrinale

Si è già visto come gli scarsi risultati che hanno accompagnato la previsione della *Fahrlässigkeit* per i delitti qualificati dall'evento abbiano comportato in molti casi l'inserimento del più severo requisito della colpa grave, e come il metodo seguito dal legislatore nell'introduzione di questo criterio sia per molti versi criticabile³¹⁰. Ebbene, al di là del modo in cui il parametro della *Leichtfertigkeit* è stato legislativamente adoperato, in tema di colpa grave si presenta anche un altro problema: si tratta del significato stesso del concetto di *Leichtfertigkeit*, non precisato dal codice penale e dunque tutt'altro che univoco, anzi descritto molto variamente in dottrina e in giurisprudenza.

Sembra innanzitutto opportuno dare uno sguardo alle definizioni di colpa grave contenute nei codici penali precedenti all'attuale *Strafgesetzbuch* e nei progetti di codice penale susseguitisi nel tempo³¹¹.

Diversamente dal vigente codice penale, il codice penale bavarese del 1813 e quello di Hannover del 1840 contemplano una definizione di colpa grave; lo stesso vale per i progetti degli anni 1936, 1939 e 1959. Il progetto del 1959, steso sulla base dei la-

³⁰⁸ *Ivi*, pp. 1037-1038.

³⁰⁹ *Ivi*, p. 1038. In modo critico rispetto alle scelte del legislatore in tema di *Leichtfertigkeit* (ma prima della Sesta legge di riforma) si esprime anche E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 778.

³¹⁰ Vedi *supra*, 2.4. e 2.5.

³¹¹ Per i ragguagli che seguono, vedi F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 592-614.

vori della già menzionata *Große Strafrechtskommission*³¹², fornisce però un'indicazione generica e insufficiente del concetto in questione; più interessanti sono i rilievi emersi nel corso delle sedute della Grande Commissione, come quello per il quale la colpa grave del diritto penale è nozione diversa dalla colpa grave civilistica, o quello secondo cui la *Leichtfertigkeit* consiste in un grado più elevato di colpa ed è qualitativamente differente dal dolo. La Grande Commissione, in maniera discutibile, affida poi ulteriori precisazioni circa la nozione di colpa grave all'elaborazione giurisprudenziale. Anche il progetto governativo del 1962³¹³ dà del concetto in esame una definizione incompleta e sommaria. Nella motivazione del progetto si legge che la colpa grave a cui fa riferimento il c.3 del § 18 StGB del testo proposto, allo stesso modo della colpa semplice prevista ai c. 1 e 2 della stessa norma, è una nozione dal carattere spiccatamente psicologico: essa può pertanto consistere in una «grave disattenzione» o in una «deprecabile mancanza di scrupoli». O ancora (ma in questo caso non si tratta di un aspetto psicologico, bensì di un concetto normativo), la colpa grave può essere data dalla violazione di «un obbligo che doveva essere preso particolarmente sul serio».

Il progetto alternativo (*Alternativ-Entwurf*) del 1966 rinuncia invece a precisare che cosa s'intenda con il termine *Leichtfertigkeit*, non ritenendone indispensabile una definizione. Ugualmente fa la Seconda legge di riforma del 1969³¹⁴, che modificando in tutto e per tutto la parte generale dello *Strafgesetzbuch*, sceglie più radicalmente di non definire l'elemento soggettivo del reato. Per questo l'attuale codice penale tedesco non contempla alcuna definizione né del dolo, né della colpa, né (quello che qui ci interessa) della colpa grave: con la conseguenza che, rispetto alle fattispecie incriminatrici che prevedono tale criterio, non è mai chiaro quando si debba infliggere la pena e quando si debba assolvere.

In dottrina, come già anticipato, si scontrano molte concezioni della colpa grave, anche estremamente diverse tra loro; gli studiosi concordano tuttavia su alcune caratteristiche della nozione in esame, così sintetizzabili: la *Leichtfertigkeit* non è altro che una *grobe Fahrlässigkeit*, cioè letteralmente una «grossa negligenza»; essa è una forma di colpa, e consiste più propriamente in un grado maggiore di colpa; non corrisponde ne-

³¹² Vedi *supra*, 2.5.

³¹³ Vedi già *supra*, 2.5.

³¹⁴ Su tale legge vedi *supra*, 2.2.

cessariamente alla colpa con previsione e va valutata in concreto³¹⁵. Vi sono opinioni contrastanti riguardo invece alla coincidenza o meno della *Leichtfertigkeit* di diritto penale con la colpa grave di diritto civile: per Roxin ad esempio, la nozione civilistica di colpa grave, oltre a non essere chiara, non sarebbe neanche utilizzabile in ambito penalistico, dove si dà molto più rilievo all'incapacità personale³¹⁶; al contrario, secondo Jescheck e Weigend, la *Leichtfertigkeit* penalistica corrisponde alla *grobe Fahrlässigkeit* del diritto civile³¹⁷.

Le concezioni della colpa grave elaborate in dottrina sono fondamentalmente di quattro tipi: psico-caratterologiche, soggettive, oggettive-soggettive ed «eclettiche»³¹⁸.

Le teorie psico-caratterologiche designano la colpa grave, ad esempio, come indifferenza, sconsideratezza o mancanza di scrupoli: esse danno eccessiva importanza alle qualità personali dell'agente, correndo il rischio di scivolare verso la dottrina della colpevolezza d'autore o per il carattere, e sono pertanto da rigettare; le teorie soggettive, che qualificano la colpa grave come conoscenza dei fattori di rischio di verificazione della conseguenza aggravante, o come maggiore individuabilità soggettiva del rischio o dell'illecito, pongono l'accento sulla sola misura soggettiva della colpa, trascurandone completamente l'aspetto oggettivo: per questo hanno avuto poco successo tra i giuristi

³¹⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 616-621. In particolare sottolineano esplicitamente che colpa grave non significa colpa cosciente R. RENGIER, *Strafrecht*, cit., p. 515; O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I. Strafvorschriften aus AMG, BtMG, GUG, TPG, TFG, GenTG, TierSchG, BNatSchG, VereinsG, VersammlG*, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 2^a ed., München, C.H. Beck, 2013, p. 1254, dove si osserva come «la gravità della colpa non dipende solo dall'ampiezza della conoscenza dei fatti, ma soprattutto dal grado di evitabilità della leggerezza [commessa, ndr]»; A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., p. 1040. Roxin rileva però come «la maggiore meritevolezza di pena [...] della colpa cosciente si ripercuote sulla colpa grave»: nel caso in cui l'autore del fatto agisca con colpa cosciente, per affermarne la responsabilità basterà che egli abbia causato un aumento di pericolo superiore in misura non irrisoria al rischio consentito; al contrario, nel caso in cui la condotta sia realizzata con colpa incosciente, sarà necessario riscontrare la verifica di un pericolo talmente ingente «che la possibilità dell'attuazione della fattispecie salta addirittura agli occhi» (C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 1095).

³¹⁶ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., pp. 1092-1093.

³¹⁷ H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 569. Per Basile la tesi favorevole alla non assimilazione delle due nozioni è nettamente maggioritaria (F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 621, nota 229); Castaldo afferma invece che «la *communis opinio* considera la *Leichtfertigkeit* simile alla *grobe Fahrlässigkeit* del diritto civile: l'opinione non apporta però un contributo rilevante, in quanto la letteratura privatistica non è schierata su posizioni unitarie» (A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., p. 1039). Fornasari si limita a richiamare l'origine civilistica del concetto di colpa grave (G. FORNASARI, *I principi*, cit., p. 236).

³¹⁸ Al di fuori della presente classificazione, riportano definizioni e spiegazioni del concetto di colpa grave anche C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., pp. 1093-1095; H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 569-570; A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., pp. 1039-1041.

tedeschi, sostenitori di una visione del requisito in esame intesa anche in senso obiettivo, cioè caratterizzata dall'identificabilità del criterio della colpa già a livello di tipicità del fatto³¹⁹.

Le teorie oggettivo-soggettive danno rilievo sia al lato soggettivo che a quello oggettivo della colpa grave, definendola il più delle volte come inosservanza particolarmente intensa dell'obbligo di cautela (così, tra gli altri, Maiwald, Wegscheider e Birnbaum); diversamente, Roxin intende per colpa grave una rilevante pericolosità della condotta, che si può evincere dalla considerazione sociale del comportamento tenuto e dal valore del bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice³²⁰.

Secondo Basile, sostenitore del primo orientamento, sia ha *Leichtfertigkeit* in presenza di una violazione straordinariamente grave dell'obbligo cautelare, misurata in rapporto alla prevedibilità della conseguenza ulteriore; in altre parole, la violazione della regola di diligenza risulterà tanto più intensa quanto maggiore è la prevedibilità dell'evento qualificante in concreto (tale tesi, d'altronde, era già sostenuta da altra parte della dottrina italiana, in particolare da Carrara e Pedrazzi)³²¹. Per Basile si può poi sicuramente stabilire una gradazione dei livelli di prevedibilità, che vada dallo stadio di colpa più basso a quello più elevato, poiché è possibile valutare la colpa da un punto di vista quantitativo; in particolare, per determinare il livello di prevedibilità necessario per la sussistenza della colpa grave, bisognerà guardare alle sanzioni prescritte per ogni fattispecie di reato, e cioè prendere in considerazione o la differenza tra la pena prevista per il caso di colpa semplice e quella fissata per l'ipotesi di colpa grave (se la fattispecie incriminatrice contempla due pene distinte a seconda che la commissione del fatto avvenga con *Fahrlässigkeit* o con *Leichtfertigkeit*), o la differenza tra minimo e massimo edittali (se la norma di parte speciale prevede un'unica cornice di pena per la colpa semplice e la colpa grave)³²².

Per Roxin, la *Leichtfertigkeit* consiste invece nel compimento di un'«azione particolarmente pericolosa», contraddistinta cioè da una «frivola mancanza di scrupoli»³²³. I criteri utilizzabili per determinare la sussistenza della colpa grave, e dunque la pericolo-

³¹⁹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 623-634.

³²⁰ *Ivi*, pp. 634-645.

³²¹ *Ivi*, pp. 656-657.

³²² *Ivi*, p. 658-662.

³²³ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 1094.

sità della condotta tenuta, sono due: la «valutazione sociale del comportamento rischioso» e il «valore del bene giuridico minacciato»³²⁴. Secondo l'Autore, la presenza della colpa grave dipende quindi sia dalla finalità criminosa dell'agente (si fa riferimento primo requisito indicato), sia dal valore dell'interesse giuridico offeso dalla condotta delittuosa; a proposito di quest'ultimo parametro, si fa notare come sarà più facile affermare la sussistenza della *Leichtfertigkeit* nel caso in cui il bene minacciato sia la vita umana, piuttosto che in quello in cui oggetto d'offesa siano beni materiali³²⁵. La colpa grave risulterà pertanto integrata nelle tre ipotesi seguenti: offesa a un interesse giuridico particolarmente rilevante, creazione di un pericolo eccezionalmente grave, creazione di numerosi piccoli pericoli che sommati danno però un pericolo particolarmente ingente³²⁶.

Infine, sono definibili teorie «eclettiche» quelle concezioni che combinano i contenuti propri dei filoni già esposti, senza peraltro approdare a risultati davvero apprezzabili: i tratti riconducibili alle concezioni psico-caratterologiche sono infatti criticabili per lo stesso motivo per cui lo sono queste ultime, mentre gli elementi soggettivi o oggettivi evidenziati nella ricostruzione della nozione di colpa grave, talora risultano trattati poco approfonditamente³²⁷. Questo vale, ad esempio, per il requisito della prevedibilità soggettiva, richiesto, ai fini dell'integrazione della colpa grave, (tra gli altri) da Rengier, accanto agli elementi psico-caratterologici della sconsideratezza e dell'indifferenza³²⁸. L'Autore ritiene infatti che l'agente, per operare con *Leichtfertigkeit*, debba «agire in modo particolarmente negligente (contrarietà al dovere qualificata), dunque trascurare, con particolare indifferenza o grave disattenzione (sconsideratezza), che con la realizzazione della sua condotta la conseguenza risulta particolarmente ovvia, cioè salta addirittura agli occhi (prevedibilità qualificata)»³²⁹.

Merita da ultimo qualche cenno l'atteggiamento della magistratura in materia. L'andamento giurisprudenziale in proposito non è univoco, poiché le definizioni fornite

³²⁴ *Ivi*, p. 1095.

³²⁵ *Ibidem*.

³²⁶ *Ibidem*.

³²⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 646-650.

³²⁸ *Ivi*, p. 646, con nota 333.

³²⁹ R. RENGIER, *Strafrecht*, cit., p. 515.

sul concetto di colpa grave sono estremamente varie³³⁰. Appare ad esempio significativa la spiegazione del criterio della *Leichtfertigkeit* contenuta in una pronuncia del *Bundesgerichtshof* (BGHSt 33, 66 e ss.) riguardante il reato di cessione di sostanze stupefacenti aggravato dalla morte del cessionario (§ 30 c.1 n.3 BtMG), secondo la quale «agisce con colpa grave [...] chi trascura, per particolare leggerezza o particolare indifferenza, la possibilità che gli salta agli occhi di un decorso mortale»³³¹; la Cassazione tedesca ha poi in un caso sottolineato come l'integrazione della colpa grave dipenda anche dalle particolari condizioni della vittima³³². Parte della dottrina ravvisa inoltre, pur nella grande varietà delle definizioni formalmente enunciate, la tendenza della giurisprudenza ad utilizzare (anche se in modo implicito), ai fini dell'identificazione del requisito della colpa grave, i parametri della violazione straordinariamente grave dell'obbligo di cautela e della prevedibilità dell'evento in concreto dal punto di vista dell'agente modello³³³. Da ultimo si evidenzia come il criterio della *Leichtfertigkeit*, che finora non è stato svalutato dai giudici come invece con la colpa semplice, rischi di perdere un contenuto effettivo, in primo luogo per l'assenza di definizione legislativa, quindi a causa della cautela mostrata dai giudici nell'adottare tale nozione per l'attribuzione della conseguenza aggravante e della preferenza per i concetti di nesso di immediatezza e di autoesposizione a pericolo del soggetto offeso, e infine in ragione dell'*escamotage*, frequentemente adoperato nella circostanza in cui non si riesca a dimostrare la colpa grave, rappresentato dal concorso formale tra fattispecie-base dolosa e conseguenza ulteriore colposa (caratterizzata da colpa semplice, e non da colpa grave)³³⁴.

³³⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 679.

³³¹ Così BGH, 9.11.1984, 2 StR 257/84, come messo in luce *ivi*, pp. 685-687, nonché da C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 1093, con nota 121; H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 569; O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1254, con nota 60.

³³² BGH, 10.11.1999, 3 StR 331/99, come riportato da O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1255, con nota 62.

³³³ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 679-689. Per altre sentenze che danno indicazioni sulla nozione di colpa grave, vedi *ivi*, pp. 689-693.

³³⁴ *Ivi*, pp. 693-696.

3. Il criterio di imputazione dell'evento non voluto nella dottrina

3.1. *Dolus generalis* e *dolus indirectus*. La *culpa dolo determinata*

I concetti di *dolus generalis* e *dolus indirectus* nascono sulla base del principio del *versari in re illicita*, elaborato nel XIII secolo allo scopo di dilatare la nozione di dolo rilevante nell'omicidio volontario, circoscritta al solo dolo intenzionale³³⁵. Tale principio, concepito dalla dottrina canonistica per impedire a soggetti ritenuti indegni di ricoprire cariche ecclesiastiche, comportava che rispondesse per omicidio volontario chi provocasse la morte di una persona in modo casuale attraverso la realizzazione di una condotta illecita dolosa³³⁶. La teoria del *dolus generalis* costituiva un'applicazione del *versari in re illicita* nel diritto penale comune: essa implicava la riconduzione nell'ambito del dolo di qualsiasi conseguenza derivante da un'azione-base illecita³³⁷. Simile al dolo generale, ma più restrittivo dell'ambito di responsabilità, era il concetto di dolo indiretto (o, alla latina, *dolus indirectus*), che considerava ricoperti da dolo gli eventi frutto di un'azione dolosa costituente reato solo se, a seconda delle varianti della teoria, probabili, prevedibili o adeguati rispetto all'azione-base³³⁸. Nel contesto della teoria del *dolus indirectus*, degna di nota è l'opinione di Carpzov, il quale distinse tra dolo diretto, con cui agiva «*qui occidendi animo aliquem aggreditur*» e dolo indiretto, proprio di «*qui vulnus infligit ex quo immediate sequitur homicidium*»³³⁹.

La nozione di *culpa dolo determinata*, elaborata da Feuerbach nel periodo illuminista, fu la risposta agli esiti insoddisfacenti a cui aveva condotto il concetto di dolo indiretto: esso, mentre da una parte risultava troppo indeterminato e aveva un campo di applicazione eccessivamente vasto, dall'altra comportava l'inflizione di una «pena per il sospetto» (il dolo indiretto, infatti, era stato introdotto al solo fine di semplificare la prova del dolo nel processo)³⁴⁰. La teoria della *culpa dolo determinata* rigetta comple-

³³⁵ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 761-762.

³³⁶ *Ivi*, p. 762.

³³⁷ *Ivi*, pp. 762-763.

³³⁸ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 358-359.

³³⁹ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 763-764. Le due espressioni latine significano, rispettivamente, «chi aggredisce qualcuno con intenzione di uccidere» e «chi infligge una ferita alla quale segue immediatamente un omicidio».

³⁴⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 361-362.

tamente la nozione di *dolus indirectus*, sostenendo che essa faccia riferimento in realtà a una colpa che si fonda su un'azione dolosa; l'evento derivante da un reato commesso con dolo, ritiene Feuerbach, va addebitato all'autore del fatto solo se dovuto a colpa, accertata nei suoi requisiti ordinari e in concreto³⁴¹. In sostanza l'Autore, asserendo che le conseguenze non volute di una condotta illecita dolosa siano imputabili all'agente solo se realizzate colposamente, prospetta, per la prima volta nella dottrina penalistica moderna, la possibilità di concepire una colpa in territorio illecito³⁴². In testi successivi tuttavia Feuerbach smentisce quanto già affermato, facendo intuire che la colpa determinata da dolo vada punita più gravemente della colpa ordinaria e dichiarando che essa comprende unicamente la colpa incosciente (i confini del dolo vengono così ampliati in modo da includere anche la colpa con previsione)³⁴³. In ogni caso, la teoria della *culpa dolo determinata* costituì un argomento centrale nel dibattito dottrinale tedesco dell'epoca e, come già evidenziato³⁴⁴, fu accolta, nell'ambito dei delitti qualificati dall'evento, in più di un testo legislativo³⁴⁵.

3.2. La causalità adeguata

La teoria della causalità adeguata nasce alla fine del XIX secolo in Germania, più precisamente nell'Impero prussiano, il cui ordinamento penale era privo di una norma riguardante il nesso causale (così è d'altra parte anche nell'ordinamento tedesco attuale); essa si propone di correggere sul piano della causalità, attraverso una selezione dell'antecedente causale e della conseguenza ulteriore in termini di adeguatezza, gli esiti poco convincenti a cui talora conduceva l'applicazione da parte della giurisprudenza della teoria della *condicio sine qua non* nell'ambito dei delitti qualificati dall'evento³⁴⁶. La dottrina della causalità adeguata esprime, in primo luogo, il modo di pensare del legislatore del 1870-1871, che nel codice penale imperiale da una parte aveva configurato come delitti aggravati dall'evento solo quei reati generalmente idonei a provocare un

³⁴¹ *Ibidem*.

³⁴² *Ivi*, p. 362. Su questa tesi vedi ampiamente *infra*, 3.5.

³⁴³ *Ivi*, pp. 363-365.

³⁴⁴ Vedi *supra*, 1.4. e 2.1.

³⁴⁵ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 766.

³⁴⁶ *Ivi*, p. 780. La teoria della causalità adeguata non viene elaborata da un giurista (come si potrebbe pensare), bensì da un medico, il tedesco Johannes v. Kries (così H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 285 e C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 368).

determinato risultato, dall'altra aveva previsto come eventi qualificanti unicamente quelle conseguenze che, a seconda della singola fattispecie aggravata, avevano una buona probabilità di verificarsi; tale concezione dottrinale ritiene poi che il giudice possa attribuire alla responsabilità del soggetto agente soltanto quegli eventi che nel caso concreto costituiscono uno sviluppo adeguato, e non puramente casuale, della condotta-base³⁴⁷.

La dogmatica della causalità adeguata, in principio elaborata in materia di *erfolgsqualifizierte Delikte*, assume ben presto il carattere di teoria generale della causalità³⁴⁸; per comprendere meglio il contenuto di tale concezione, è opportuno puntualizzare alcuni aspetti. L'adeguatezza dell'evento va stabilita in senso stretto, cioè *ex post*; la valutazione in senso lato infatti (o *ex ante*) non è sempre idonea a selezionare in maniera soddisfacente l'evento ulteriore, perché considera adeguate anche conseguenze che non risulterebbero tali se si operasse un giudizio riguardante le dinamiche causali del caso specifico³⁴⁹. La valutazione di adeguatezza, inoltre, va compiuta prendendo in considerazione tutte le circostanze conosciute o conoscibili da una persona ragionevole al momento dell'azione, con l'aggiunta delle circostanze eccezionali conosciute o conoscibili dall'autore del fatto; i medesimi parametri vanno poi utilizzati con riferimento alle leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che il giudice non dovrà tener conto delle leggi formulate in un periodo posteriore al verificarsi dell'azione³⁵⁰. Infine, per quanto concerne il giudizio di probabilità dell'evento, mentre in un primo tempo la probabilità era concepita in dottrina come «non inverosimiglianza», in seguito si comprese come l'impiego di tale parametro fosse insoddisfacente rispetto alle ipotesi di pericolo preesistente al fatto, che non erano prese in considerazione nella valutazione di «non inverosimiglianza»: fu così elaborata, come correttivo alla dottrina della causalità adeguata, la teoria dell'aumento o della diminuzione del rischio, per la quale l'agente va ritenu-

³⁴⁷ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 780-781. Sulla teoria in esame cfr. anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 398-401.

³⁴⁸ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 781-782.

³⁴⁹ *Ivi*, p. 784, dove si afferma che «l'adeguatezza "in senso lato" non basta [...] ad escludere la [...] responsabilità (per omicidio consumato), se la vittima muore investita da un'auto, mentre - ormai del tutto ristabilita - esce dal portone dell'ospedale, oppure muore durante l'anestesia, praticata per procedere a una operazione di chirurgia plastica sulla ferita, ormai completamente guarita» (corsivo nel testo). Sostengono invece la necessità di un giudizio di adeguatezza *ex ante* H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 286, nonché C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 369.

³⁵⁰ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 785-786.

to responsabile dell'evento se con la sua azione ne ha aumentato il rischio di verifica-
zione, mentre viceversa non può essere incriminato per le conseguenze di cui ha dimi-
nuito il pericolo di realizzazione; anche la teoria del rischio consentito tentò poi di sup-
plire alle mancanze della categoria dell'adeguatezza circa il grado di pericolosità richie-
sto per integrare il criterio in questione³⁵¹.

La teoria della causalità adeguata ha trovato parziale accoglimento nella giuri-
sprudenza successiva all'entrata in vigore del codice dell'Impero prussiano, ed è stata
altresì utilizzata dai giudici tedeschi dopo l'introduzione del criterio della colpa nel § 18
StGB, allo scopo di delimitare sotto il profilo oggettivo la portata di questo requisito³⁵².
In generale però, le applicazioni di tale concezione nella prassi giurisprudenziale sono
state scarse, almeno per quanto riguarda l'ambito penalistico (né il *Bundesgerichtshof*
né il precedente *Reichsgericht* vi hanno fatto ricorso); nel settore civilistico, invece, la
teoria ha riscontrato un maggiore (seppure non così esteso) successo, in ragione del fatto
che, da una parte, nel diritto civile tedesco esiste un'ipotesi di responsabilità non colpo-
sa, cioè la *Gefährdungshaftung* (responsabilità da pericolo), e che, dall'altra parte, an-
che laddove è richiesta la colpa, essa deve riguardare soltanto l'elemento che provoca il
danno³⁵³.

L'*Adäquanztheorie* ha subito mutamenti nel corso degli anni: da dottrina inerente
alla causalità, con funzione correttiva della teoria condizionalistica, essa è diventata una
concezione relativa all'antigiuridicità, e in seguito è stata inglobata nella teoria della
imputazione oggettiva dell'evento, dove la nozione di adeguatezza ha assunto il ruolo di
criterio per l'attribuzione dell'evento. In quest'ultimo contesto, l'adeguatezza non deci-
de se vi è un rapporto di causalità tra condotta e conseguenza, ma stabilisce se una con-
seguenza causalmente riconducibile a un determinato comportamento è rilevante da un
punto di vista giuridico, e pertanto può (o meglio, deve) essere imputata al soggetto a-

³⁵¹ *Ivi*, pp. 786-787; per la spiegazione della tesi dell'aumento del rischio vedi però H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 585. Sulle teorie dell'aumento o della diminuzione del rischio e del rischio consentito, vedi anche *infra*, 3.3.

³⁵² Vedi *supra*, 2.1. e 2.4.

³⁵³ H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 285, nonché C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 368. Sulle poche applicazioni della causalità adeguata nella giurisprudenza penale, vedi anche F. BASILE, *La colpa in attività illecite*, cit., pp. 392-395.

gente³⁵⁴. Il concetto di adeguatezza sta anche alla base della teoria dell'immediatezza, la quale, allo stesso modo delle dottrine della causalità adeguata e dell'imputazione oggettiva, cerca di limitare sul piano oggettivo l'attribuzione di quegli eventi che costituiscono l'esito causale di una data condotta³⁵⁵.

3.3. Il concetto di rischio

La nozione di rischio nel contesto penalistico è adoperata con varie accezioni, e non è pertanto riconducibile a un concetto unitario³⁵⁶. Innanzitutto è opportuno distinguere due tipi di approccio alla categoria concettuale in esame, che si possono definire «endosistemico» e «esosistemico»: il primo approccio considera il rischio come un concetto totalmente interno al diritto penale, e tenta pertanto di inquadrarlo nella dottrina dell'illecito; il secondo concepisce invece l'idea di rischio al di fuori della dogmatica penalistica, come fattore di modifica degli istituti del sistema penale alla luce delle tendenze politico-criminali³⁵⁷. In questa sede si tratterà del rischio inteso nel primo senso, prendendo in considerazione i principali contributi dottrinali che mettono al centro tale nozione.

Il c.d. *erlaubtes Risiko*, in italiano «rischio consentito», costituisce la più tradizionale elaborazione dogmatica basata sul concetto di rischio³⁵⁸: essa attiene principalmente ai reati colposi, ma per la sua rilevanza sia rispetto ad altre concezioni dottrinali inerenti (anche o solo) alle fattispecie caratterizzate dall'attribuzione dell'evento ulteriore, sia per il ruolo assunto rispetto alla teoria dell'adeguatezza causale, merita comunque un'illustrazione nel presente lavoro. Pur nella varietà di declinazioni dell'*erlaubtes Risiko*, sull'argomento sono individuabili degli aspetti unanimemente condivisi: si parla di rischio consentito in ipotesi nelle quali, nonostante la sussistenza di condotte offensive di interessi giuridici, la responsabilità dell'autore del fatto viene negata; i termini «rischio» e «pericolo», impiegati nelle diverse spiegazioni della teoria in esame, sono da

³⁵⁴ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 369; E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 790-791. Considerano l'adeguatezza come concetto proprio della teoria dell'imputazione obiettiva, tra gli altri, C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., pp. 369-370, nonché H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 285-286. Della dottrina dell'imputazione oggettiva si tratterà *infra*, 3.3., 3.6.1. e 3.7.

³⁵⁵ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 799-800. Per la teoria dell'immediatezza vedi *infra*, 3.6.3.

³⁵⁶ C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 4.

³⁵⁷ *Ivi*, p. 5.

³⁵⁸ *Ivi*, p. 6.

considerarsi equivalenti³⁵⁹; l'ambito di applicazione della categoria del rischio consentito è rappresentato dalle attività pericolose socialmente utili e quindi autorizzate esplicitamente dall'ordinamento, quali ad esempio la conduzione di un'impresa pericolosa, il traffico stradale o ferroviario, l'esercizio di professioni (come quella di medico) il cui svolgimento racchiude in sé il pericolo statisticamente rilevante della causazione di danni alle persone³⁶⁰. Le tesi dottrinali in materia si distinguono invece per quanto riguarda il ruolo assegnato al concetto di rischio consentito: mentre alcuni lo considerano elemento di esclusione della responsabilità penale a livello di tipicità o di antigiuridicità del fatto, altri gli attribuiscono la mera funzione di indicazione di casi in cui tale responsabilità non è integrata³⁶¹. Inoltre, in rapporto alle teorie della causalità adeguata, rispetto a cui si pone come correttivo, la teoria dell'*erlaubtes Risiko* ha «il merito di aver rilevato come un grado di pericolo sufficiente per l'imputazione dell'evento nell'ambito di una attività giuridicamente indifferente, o addirittura riprovata dall'ordinamento, possa non bastare, viceversa, quando il medesimo pericolo inerisca ad attività espressamente autorizzate dall'ordinamento giuridico»³⁶². Nel primo caso si sarà in presenza di un rischio *non* consentito, nel secondo di un rischio consentito: con la conseguenza che l'adeguatezza della condotta rispetto all'evento sarà più facilmente riscontrabile, ad esempio, nell'ipotesi della commissione di un delitto aggravato dall'evento, piuttosto che in quella della commissione di un reato colposo realizzato nell'ambito di un'attività esplicitamente permessa dal legislatore.

La categoria di rischio è stata inoltre utilizzata dalla dottrina della diminuzione o dell'aumento del rischio (anch'essa concepita allo scopo di supplire ai difetti della causalità adeguata)³⁶³: si ha diminuzione del rischio (*Risikoverringung*) quando una condotta riduce il rischio di verificazione dell'evento, e quindi l'autore che la pone in essere non va ritenuto responsabile dell'evento realizzatosi; si parla invece di aumento del rischio (*Risikoerhöhung*) nell'ipotesi in cui una condotta crea o accresce il pericolo del verificarsi dell'evento, e pertanto il soggetto agente va considerato responsabile della

³⁵⁹ *Infra*, 3.3.2., vedi però la diversa opinione di Militello.

³⁶⁰ Vedi C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 6-8, nonché V. MILITELLO, *Rischio*, cit., pp. 36-46, che sottolinea tra l'altro l'equivocità della nozione di rischio consentito, chiedendosi se il rischio sia autorizzato dall'ordinamento o dall'aveente diritto.

³⁶¹ C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 6-7.

³⁶² E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 787; il punto è già accennato *supra*, 3.2.

³⁶³ Vedi *supra*, 3.2.

conseguenza prodottasi³⁶⁴. I concetti di aumento e diminuzione del rischio sono adoperati perlopiù nell'ambito della teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento³⁶⁵, la quale, emersa negli anni Venti del secolo scorso (importanti in tale periodo sono gli scritti di Larenz e Honig)³⁶⁶ e sostenuta al giorno d'oggi principalmente da Roxin, trova applicazione anche nell'ambito dei delitti qualificati dall'evento: con riguardo a queste ultime fattispecie di reato (che nel presente lavoro interessano maggiormente), la dottrina in parola afferma che la conseguenza derivante da una condotta-base delittuosa è riconducibile al soggetto agente solo se il comportamento tenuto ne ha aumentato o prodotto *ex novo* il rischio (*non* consentito) di realizzazione, e se tale conseguenza costituisce proprio la concretizzazione di quel rischio che la norma incriminatrice (violata con il fatto-base) mirava a prevenire³⁶⁷. La categoria di rischio è inoltre adoperata dalla dogmatica dell'immediatezza, che, particolarmente utilizzata dalla giurisprudenza tedesca, presenta notevoli affinità con la teoria dell'imputazione oggettiva, perché considera necessario, ai fini dell'attribuzione dell'evento ulteriore, che quest'ultimo rappresenti l'immediata realizzazione del rischio creato con la condotta-base³⁶⁸.

Nella dottrina italiana fanno riferimento alla nozione di rischio (oltre a Donini, che aderisce alla teoria dell'imputazione obiettiva³⁶⁹) Pagliaro e Militello, alle cui concezioni, particolarmente rilevanti nel dibattito sul parametro di imputazione dell'evento ulteriore, si riserveranno i paragrafi che seguono.

³⁶⁴ Sul tema vedi E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 787, oltre a C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 104-106 e p. 109 e ss., che distingue però tra nozione di *Risikoerhöhung*, considerata interna alla teoria dell'imputazione oggettiva, e *Risikoerhöhungslehre*, cioè teoria dell'aumento del rischio, concepita come dottrina autonoma.

³⁶⁵ *Ibidem*. Vedi inoltre H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 287-289 e 585-586, nonché C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 371 e ss.

³⁶⁶ G. FORNASARI, *I principi*, cit., p. 158, nota 47, nonché G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *RIDPP*, 1991, pp. 9-10.

³⁶⁷ Cfr. C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 59 e ss. (per lo specifico settore degli *erfolgsqualifizierte Delikte*, vedi *ivi*, p. 131 e ss.), nonché G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 197-198. Comunque, in merito alla dottrina dell'imputazione oggettiva, vedi più diffusamente *infra*, 3.6.1. e 3.7.

³⁶⁸ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 799. Su tale teoria, vedi *infra*, 3.6.3.

³⁶⁹ Vedi *infra*, 3.7.

3.3.1. La responsabilità oggettiva come responsabilità da rischio totalmente illecito nel pensiero di Pagliaro

La teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito appare per la prima volta in uno scritto di Antonio Pagliaro risalente al 1960³⁷⁰, e viene propugnata tuttora dal suo autore quale dottrina in grado di rileggere la problematica responsabilità oggettiva in chiave costituzionalmente orientata. Più precisamente, Pagliaro ritiene, da una parte, che le fattispecie incriminatrici contrassegnate dall'attribuzione all'autore del fatto dell'evento non voluto costituiscano ipotesi di responsabilità oggettiva; ma sostiene, dall'altra, che poiché tale modello di responsabilità contrasta col principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, le fattispecie in esame vadano reinterpretate come casi di responsabilità da rischio totalmente illecito. Per il noto studioso, infatti, figure di responsabilità oggettiva quali la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, i delitti preterintenzionali, i delitti qualificati dall'evento, le condizioni intrinseche di punibilità³⁷¹ e l'*aberratio ictus* plurilesiva, sono illegittime nel nostro ordinamento, perché, imputando un certo evento al soggetto agente su base meramente causale, confliggono con l'art. 27 c.1 Cost.³⁷²; comunque, a parere dell'Autore, il principio di colpevolezza non si riduce necessariamente al dolo e alla colpa: se così si pensasse, si scambierebbe tale principio con la concezione psicologica della colpevolezza³⁷³. È invece possibile concepire, accanto al dolo e alla colpa, un altro criterio di responsabilità in grado di rendere un fatto personale e colpevole, cioè il criterio della prevedibilità ed evitabilità dell'evento valutate in concreto: esso non è altro che il parametro suggerito dalla dottrina in esame per l'imputazione dell'evento nei casi di responsabilità oggettiva³⁷⁴.

Pagliaro è dell'idea che relativamente alle ipotesi di responsabilità oggettiva, le quali tutte fanno riferimento a situazioni illecite dal punto di vista penale, non sia im-

³⁷⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 137. Sulla teoria di Pagliaro, cfr. *ivi*, p. 124 e ss., nonché C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 139-140.

³⁷¹ Si definiscono così quegli «eventi che rendono attuale l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma o ne rappresentano una progressione [...]». Lo scopo, a volte dichiarato, di questa nuova categoria è quello di assoggettare taluni elementi costitutivi del fatto alla disciplina delle condizioni obiettive di punibilità (che, a norma dell'art. 44 c.p., rilevano obiettivamente) e quindi *sottrarli all'oggetto del dolo* - nei delitti dolosi - o *della colpa* - nei delitti colposi -» (G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 377, corsivo nel testo).

³⁷² A. PAGLIARO, *Principi*, cit., p. 326.

³⁷³ *Ivi*, p. 327.

³⁷⁴ *Ivi*, pp. 328-329.

maginabile il ricorso al criterio della colpa ai fini dell'attribuzione dell'evento: la colpa postula infatti la violazione di una norma a contenuto cautelare, cioè l'infrazione di una regola di diligenza, prudenza, perizia (in questo caso si avrà colpa generica) o di una regola codificata che prescrive un determinato comportamento (è il caso della colpa specifica); ma in un contesto illecito, quale è quello a cui fanno riferimento i casi di responsabilità oggettiva, non esistono norme cautelari, perché in tale ambito il legislatore non invita i consociati a comportarsi bene, ad agire cioè senza trasgredire certe norme comportamentali, ma vieta *tout court* determinate condotte facendo seguire ad esse la sanzione penale³⁷⁵. L'utilizzo di regole di tipo cautelare è possibile solo in un contesto di rischio lecito, non in un'area contraddistinta *ab origine* da un rischio non consentito, nella quale, diversamente, l'evento va attribuito all'autore del fatto se sussistono i requisiti della prevedibilità ed evitabilità indicati dall'art. 45 c.p., che esclude la punibilità in presenza di caso fortuito (cioè di imprevedibilità dell'evento) o forza maggiore (cioè di inevitabilità dell'evento)³⁷⁶.

La circostanza che l'art. 42 c.3 c.p. non contempli, oltre ai criteri di imputazione soggettiva del dolo e alla colpa, anche quello della prevedibilità ed evitabilità, non rappresenta secondo l'Autore un ostacolo alla sua configurazione per le ipotesi di responsabilità oggettiva: infatti «l'art. 42, terzo comma, si limita a tacere su tali requisiti, senza peraltro escluderli»³⁷⁷. Quindi, sostanzialmente, «la responsabilità obiettiva in senso stretto (cioè, la responsabilità per l'evento sulla base del solo nesso causale) più non esiste nel nostro diritto positivo. Essa è sostituita da una responsabilità senza dolo né colpa - ma ancora “colpevole” (nel senso del principio di colpevolezza): anzi, più colpevole che nei casi di colpa -, fondata sull'assunzione di un rischio totalmente illecito per violazione di una norma penale e delimitata dal duplice contrassegno della prevedibilità ed evitabilità dell'evento»³⁷⁸. Per Pagliaro la responsabilità da rischio totalmente illecito è «più colpevole che nei casi di colpa» perché l'evento si produce in un ambito già illecito e quindi riprovato dall'ordinamento, e appunto per questo le fattispecie in questione so-

³⁷⁵ *Ivi*, pp. 330-332.

³⁷⁶ *Ibidem*; per il testo dell'art. 45 c.p., vedi *Appendice I*.

³⁷⁷ *Ivi*, p. 329.

³⁷⁸ *Ivi*, p. 332.

no sanzionate con una pena più severa rispetto a quella applicabile al reato colposo e al caso di concorso tra fatto doloso e fatto colposo³⁷⁹.

L'Autore pone l'accento sul fatto che le fattispecie a responsabilità oggettiva (ora a responsabilità da rischio totalmente illecito) sono percepite dalla società civile come più gravi rispetto alle corrispondenti figure colpose, e lo stesso legislatore le considera tali, dato che le reprime in modo particolarmente duro: non avrebbe quindi senso opporsi alla loro conformazione quali originarie ipotesi a responsabilità oggettiva (perciò punite più severamente) predicando la loro equiparazione alle fattispecie colpose; l'esito di un'operazione di tal fatta risulterebbe infatti deludente, come d'altronde accaduto in Germania, dove la previsione del parametro della colpa e della colpa grave ha condotto a conseguenze del tutto insoddisfacenti³⁸⁰. Infine Pagliaro, nella spiegazione della propria teoria, si serve del concetto di rischio consentito, utilizzandolo come discrimine tra le fattispecie colpose e quelle a responsabilità obiettiva. Egli infatti afferma che «dove l'attività intrapresa è, di per sé, illecita, non può esservi alcuna zona di *rischio consentito*: l'ordinamento giuridico, quando disapprova un'attività nel suo complesso, enterebbe in contraddizione con sé stesso, se creasse, intorno a quest'attività illecita, una zona di liceità del rischio»³⁸¹ (corsivo nostro). In altre parole, se un soggetto agisce in modo illecito, e quindi si comporta in un modo condannato dall'ordinamento, allora a lui va addossato l'intero rischio della condotta, e quindi anche le conseguenze che potrebbero derivarne³⁸². Quando invece l'attività-base è lecita, all'agente si accolleranno le conseguenze di tale attività solo se questi ha superato la soglia di rischio consentito, trasformando un agire lecito in agire illecito; e proprio in virtù del carattere originariamente lecito dell'attività intrapresa, l'autore sarà punito meno severamente rispetto a chi si muova fin dall'inizio in un terreno penalmente rilevante³⁸³. In sostanza, per l'Autore sono individuabili due tipi di rischio, uno *lecito* e uno *illecito*: il primo si ha in presenza di un'attività autorizzata, o anche considerata indifferente dall'ordinamento, finché non viene oltrepassato il livello di rischio consentito (dopodiché il rischio diventa illecito

³⁷⁹ *Ivi*, p. 327 e pp. 330-331.

³⁸⁰ A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., pp. 143-145.

³⁸¹ A. PAGLIARO, *Principi*, cit., p. 332, nota 98.

³⁸² *Ibidem*.

³⁸³ *Ibidem*, nonché *ivi*, p. 331. Sul concetto di rischio nell'ambito dei reati aggravati dall'evento, cfr. anche S. ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento. Profili di teoria generale*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 181-183.

perché viene posta in essere una condotta colposa); il secondo è invece tipico delle condotte costituenti reato, e permea l'azione dell'agente di un disvalore maggiore rispetto a quello proprio dell'agire colposo, cioè dell'agire (illecito) in un contesto inizialmente illecito.

In estrema sintesi, per Pagliaro le ipotesi di responsabilità oggettiva contemplate dalla normativa penale, e quindi, per ciò che nella presente trattazione più rileva, anche i delitti aggravati dall'evento e i reati preterintenzionali, vanno ricondotti al paradigma della responsabilità colpevole attraverso i canoni della prevedibilità ed evitabilità concrete: l'evento sarà cioè attribuito all'agente solo se da lui prevedibile od evitabile; a proposito di queste fattispecie non si può invece parlare di colpa, perché in ambito illecito non vi è alcuna regola cautelare inosservata, ma una condotta dolosa che viola una norma penale incriminatrice, e che pertanto fa sì che al suo autore siano attribuite le conseguenze ulteriori del fatto prevedibili od evitabili.

Condividono la dottrina di Pagliaro, tra gli altri, Militello (su cui vedi *infra*, 3.3.2.) e Carlo Enrico Paliero. Quest'ultimo distingue tra rischio non intenzionale lecito, consentito e socialmente utile e rischio non intenzionale illecito e socialmente dannoso: il primo è caratteristico del reato colposo, in cui da una parte il disvalore di condotta è rappresentato dall'inosservanza della regola di cautela, dall'altra il disvalore d'evento si esprime nella concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata intendeva prevenire; il secondo contrassegna il reato da rischio illecito, nel quale il disvalore di condotta si riduce al solo nesso causale tra azione ed evento, mentre il disvalore d'evento è rilevante in sé e per sé e non ha bisogno di ulteriori caratterizzazioni³⁸⁴. Nel caso di reato da rischio illecito, i disvalori di condotta e d'evento non sono tipizzati perché il rischio è valutato in astratto; al contrario, nel reato colposo, il rischio rileva in concreto, e per questo è necessaria la sua realizzazione: nella prima ipotesi, è proprio la natura illecita del rischio nell'ambito del quale viene commesso il reato, a non rendere necessaria una maggiore qualificazione dei disvalori di condotta e d'evento³⁸⁵. Per Paliero le ipotesi di responsabilità da rischio illecito erano originariamente fattispecie a responsabilità

³⁸⁴ C. PERINI - F. CONSULICH (a cura di), *Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni del corso di diritto penale progredito*, Milano, CUEM, 2006, pp. 86-87 (l'opera contiene lo schema delle lezioni tenute presso l'Università degli Studi di Milano dal Prof. Carlo Enrico Paliero nell'ambito del corso di *Diritto penale progredito* dell'anno accademico 2005/2006).

³⁸⁵ *Ivi*, pp. 87-89.

oggettiva, ma il rispetto dei precetti costituzionali ha imposto la loro rilettura alla luce dei parametri para-colposi della prevedibilità ed evitabilità in concreto: in breve, l'evento è imputabile all'agente (oltre che se causato dalla sua condotta) se questi avrebbe potuto in concreto prevederlo ed evitarlo, impedendone così il verificarsi³⁸⁶.

La dogmatica della responsabilità da rischio illecito è stata oggetto di varie critiche, inerenti sia aspetti interni sia aspetti esterni della teoria³⁸⁷. Le obiezioni più energiche riguardano questi secondi profili, e sono: l'asserita incompatibilità tra responsabilità da rischio illecito e recente giurisprudenza costituzionale in tema di principio di colpevolezza; la sostenuta inidoneità del criterio del rischio ai fini della distinzione tra il modello di responsabilità incentrato sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e quello fondato sulla colpa; l'affermata mancanza di differenze sostanziali tra i due tipi di responsabilità. Per quanto concerne la prima obiezione, si sostiene che la teoria di Pagliaro, se poteva risultare apprezzabile in un ordinamento non ancora del tutto permeato dal principio di colpevolezza, non è più accettabile nel sistema penale odierno, soprattutto in ragione delle importanti affermazioni fatte dalla Corte Costituzionale nel 1988 a proposito di tale principio: la Corte ha infatti sancito la necessaria attribuibilità almeno per colpa degli elementi che integrano il disvalore del fatto³⁸⁸. Con la seconda obiezione si sottolinea invece come il criterio del rischio non sia adeguato per la distinzione tra le due forme di responsabilità: ad esempio, non vi sarebbe spazio per il rischio consentito nei casi in cui il legislatore prescriva l'astensione dal compimento di una certa attività; o ancora, «la scelta di *far dipendere* una differenza del criterio di imputazione dell'offesa [...] dalla liceità (e allora colpa) o dalla illiceità (e allora responsabilità oggettiva) della attività-base stessa, non sembra avere alcun fondamento razionale» (corsivo nel testo): infatti, si argomenta, l'entità del rischio non è connessa dalla sua liceità, com'è vero che

³⁸⁶ *Ivi*, p. 90.

³⁸⁷ Cfr. *in primis* F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 132 e ss. Queste alcune delle critiche riguardanti aspetti per così dire interni della tesi di Pagliaro (per una visione più completa si rinvia all'opera di Basile): Pagliaro, relativamente alle circostanze aggravanti causate involontariamente, all'*aberratio delicti* plurilesiva e all'*aberratio ictus* con offesa cagionata a più persone diverse da quella voluta, ammette l'imputazione per colpa, contraddicendo così la sua affermazione circa l'impossibilità di concepire una colpa in territorio illecito; l'Autore da una parte indica il rischio consentito quale criterio discrezionale tra responsabilità da rischio illecito e responsabilità colposa (il rischio consentito sussisterebbe solo nella seconda ipotesi, in cui vi è un'area iniziale di rischio lecito), dall'altra, in un altro passaggio del testo, ne sostiene la rilevanza come limite alla responsabilità anche per quanto concerne i casi di responsabilità da rischio totalmente illecito.

³⁸⁸ *Ivi*, pp. 139-142. Sulle sentenze in questione vedi *supra*, I, 2.

un intervento abortivo comporta un uguale pericolo per la salute della donna, nell'ipotesi in cui sia eseguito lecitamente e in quella in cui sia svolto in contrasto con la normativa in tema di aborto³⁸⁹. Per quanto riguarda il terzo profilo di critica, il richiedere per le fattispecie a responsabilità oggettiva i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, verificate in concreto e soggettivamente (come sembra indicare Pagliaro), rende tali ipotesi criminose molto simili alle fattispecie colpose: l'unica differenza tra i due tipi di figure riguarderebbe l'elemento della violazione di una regola cautelare, assente nella responsabilità da rischio illecito e presente in quella colposa³⁹⁰.

Da ultimo, si osserva come quella prassi giurisprudenziale che ha (almeno formalmente) adottato la teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito, lo abbia fatto con esiti deludenti: tale dottrina infatti è stata accolta «quale *mera copertura per un'imputazione dell'evento basata esclusivamente sul nesso causale*»³⁹¹ (corsivo nel testo). In sostanza, la dogmatica della responsabilità da rischio illecito sarebbe da rigettare perché, contrapponendo le ipotesi di responsabilità oggettiva (seppur rilette mediante i

³⁸⁹ *Ivi*, pp. 143-147. Al rilievo in merito all'assenza di un'area di rischio consentito per il caso in cui è imposta l'astensione dall'esercizio di un'attività (in tema cfr. anche F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Assago, CEDAM, 2013, p. 344), Pagliaro risponde affermando che «se in un caso concreto non rimane rischio lecito perché il pericolo della offesa è tanto grave che la regola cautelare consente soltanto l'astensione dalla condotta, ciò non vuol dire che si tratti di attività-base illecita. Semplicemente, il limite del rischio consentito coincide, nel caso concreto, con l'assunzione del rischio» (A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., p. 147).

Per quanto riguarda invece il rapporto tra condotta e liceità o illiceità del rischio, Basile evidenzia anche come, seguendo la tesi di Pagliaro, si perverrebbe alla seguente conclusione paradossale: se un uomo, alla guida di un'auto che trasporta farina, uccide non dolosamente un passante, verrà punito per omicidio colposo se oltrepassa la soglia del rischio consentito; se invece un altro uomo fa la stessa cosa ma trasportando droga, non sarà necessario il superamento del rischio consentito per affermare la sua responsabilità, ed egli sarà considerato in ogni caso responsabile perché la sua condotta si inserisce in un contesto illecito (il trasporto di droga). A tale osservazione, Pagliaro controbatte asserendo che «il guidare l'auto è una condotta di per sé lecita, e rimane tale anche se si sta trasportando un carico di droga (non il "guidare l'auto", ma il "trasportare droga" è la condotta illecita). Se viene commessa una imprudenza, il rischio creato non dipende dalla droga contenuta nell'auto, ma dalla guida imprudente. Perciò, se per imprudenza viene investito qualcuno, si tratta di un normale fatto colposo (si è superato il rischio consentito intorno a una condotta-base lecita)» (*ivi*, pp. 146-147).

Più in generale, per rilievi critici rispetto al concetto di rischio consentito, cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Una introduzione al fatto di reato*, Catania, CULC, 1982, pp. 115-117.

³⁹⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 147-153, dove si afferma anche che le regole di cautela si desumono dalla prevedibilità ed evitabilità, e quindi sono ad esse legate. Ribatte Pagliaro: «non è possibile identificare la regola cautelare con prevedibilità ed evitabilità dell'evento [...]. Un evento può essere prevedibile in concreto, ma l'interesse a che l'attività-base sia svolta può essere tanto elevato, da rendere lecito il rischio di produrlo. La regola cautelare si fonda sulla prevedibilità, ma non si esaurisce in essa» (A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., p. 147).

³⁹¹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 159 (per le applicazioni giurisprudenziali della teoria di Pagliaro, vedi più ampiamente *infra*, 4.1.3.). Per rilievi critici in merito alle osservazioni sulle pene espresse da Pagliaro, vedi invece *ivi*, pp. 153-156.

requisiti della prevedibilità ed evitabilità) alle ipotesi colpose, «rischia di essere recepita dalla giurisprudenza solo nella sua *pars destruens* (non si può tecnicamente parlare di colpa in attività illecita), ma non anche nella sua *pars construens* (la responsabilità da rischio totalmente illecito è assai simile alla responsabilità per colpa e assai diversa dalla responsabilità per il mero nesso causale), venendo così ad ostacolare - contro le stesse intenzioni dei suoi sostenitori - la piena penetrazione del principio di colpevolezza nel nostro ordinamento»³⁹².

3.3.2. *La posizione di Militello*

Si è visto nel paragrafo precedente che la teoria di Pagliaro è imperniata sul concetto di rischio illecito, assunto in contrapposizione al rischio lecito; Vincenzo Militello adotta invece la nozione di rischio adeguato, corrispondente nella sostanza (nonostante la differenza a livello terminologico) alla già esaminata nozione di rischio consentito³⁹³. La concezione di rischio adeguato elaborata da Militello presenta tuttavia delle peculiarità: in primo luogo, si dovrà parlare più propriamente di rischio adeguato nell'ambito dell'esclusione della responsabilità, mentre in quello del fondamento della responsabilità il concetto di rischio andrà letto in relazione al collegamento tra condotta ed evento; in secondo luogo, non vi è coincidenza tra l'idea di rischio e quella di pericolo, da una parte perché, mentre il termine «pericolo» è adoperato in diverse fattispecie incriminatrici, il vocabolo «rischio» «non è [...] elemento espresso di alcuna fattispecie penale»³⁹⁴, dall'altra perché, mentre il pericolo è accertato tenendo conto anche delle circostanze verificatesi successivamente alla condotta, e nelle norme in cui esso rileva l'evento non è parte del fatto di reato, il rischio è valutato considerando solo le circostanze antecedenti o simultanee alla condotta, e nelle norme in cui esso opera l'evento è elemento del *Tatbestand*³⁹⁵.

Militello affronta l'esame del rischio adeguato valutandone la possibilità di applicazione nei reati colposi, dolosi e a responsabilità oggettiva. Il contesto naturale di operatività del criterio in esame è costituito, per l'Autore, dai reati colposi, dove la colposità della condotta è riscontrabile in caso di superamento del rischio adeguato e di viola-

³⁹² *Ivi*, pp. 160-161.

³⁹³ C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 40-41. Sul rischio consentito, vedi *supra*, 3.3.

³⁹⁴ V. MILITELLO, *Rischio*, cit., p. 21.

³⁹⁵ Cfr. *ivi*, pp. 14-35, nonché C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 42-44.

zione di una regola di diligenza mediante un comportamento che renda l'evento prevedibile ed evitabile (in concreto e da un punto di vista soggettivo). Il giudizio sull'adeguatezza del rischio è svolto considerando due distinti parametri, cioè l'interesse sociale al compimento dell'azione e il suo livello di pericolosità³⁹⁶.

La nozione di rischio adeguato trova forse però spazio anche in materia di responsabilità oggettiva, cioè in un modello di responsabilità la cui sopravvivenza nel nostro ordinamento è giustificata da esigenze di protezione di beni giuridici e di semplificazione probatoria³⁹⁷. Per l'Autore, tuttavia, la responsabilità oggettiva (cui fanno riferimento la rubrica e il c.3 dell'art. 42 c.p.), a prescindere dai motivi adottati per il suo mantenimento, appare incompatibile con i principi propri del sistema penale italiano; allo stesso tempo, essa non è sempre sostituibile con la colpa: nei delitti aggravati dall'evento, ad esempio, la pena più alta prevista è dovuta al maggior disvalore di questi reati rispetto a quello derivante dal concorso formale tra fattispecie-base e conseguenza ulteriore³⁹⁸. Secondo Militello, piuttosto, la responsabilità oggettiva va superata attraverso il ricorso ai criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento in concreto: l'attuazione del principio costituzionale di colpevolezza nelle singole norme incriminatrici richiede infatti, come minimo, la sussistenza di questi due requisiti³⁹⁹.

L'Autore richiama poi la teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito di Pagliaro, e nello specifico il ruolo in essa svolto dal rischio adeguato (o consentito, che dir si voglia) come parametro di differenziazione tra colpa e responsabilità oggettiva (il criterio del rischio adeguato sarebbe presente nelle ipotesi colpose e assente in quelle a responsabilità obiettiva); perché questo assunto della tesi di Pagliaro possa dirsi corretto, osserva Militello, è necessario verificare che la nozione di rischio adeguato non sia rintracciabile in alcuna delle fattispecie a responsabilità oggettiva⁴⁰⁰. Un tale accertamento risulta però complesso, perché «la [...] pluralità di struttura dei gruppi di ipote-

³⁹⁶ Cfr. V. MILITELLO, *Rischio*, cit., pp. 125-203, oltre a C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 48-56. Per la ridotta applicabilità del concetto di rischio adeguato nei reati dolosi, vedi V. MILITELLO, *Rischio*, cit., pp. 205-256.

³⁹⁷ V. MILITELLO, *Rischio*, cit., pp. 257-259.

³⁹⁸ *Ivi*, pp. 257-258 e 261-262.

³⁹⁹ *Ivi*, pp. 263-265.

⁴⁰⁰ *Ivi*, pp. 267-268.

si di responsabilità oggettiva sembra contrastare il riscontro in ogni caso di quella tipica relazione fra due entità, che è propria della nozione di rischio»⁴⁰¹.

Per il resto, Militello, richiedendo per le fattispecie a responsabilità oggettiva gli elementi della prevedibilità ed evitabilità, mostra di condividere il pensiero di Pagliaro; la sostanziale adesione di Militello alla teoria della responsabilità da rischio illecito si ricava anche dall'osservazione di questi secondo la quale, nei casi di responsabilità oggettiva, al contrario che in quelli di responsabilità colposa, non vi sarebbe una regola di diligenza da infrangere. La differenza tra i due tipi di responsabilità sussisterebbe quindi solo a livello di tipicità del fatto, e non anche a livello di colpevolezza, dato che in ambedue le forme di responsabilità l'evento deve essere prevedibile ed evitabile indivi-

⁴⁰¹ *Ivi*, p. 269. A questo punto dell'argomentazione, ciò che Militello intende dire si fa però ambiguo: l'Autore afferma infatti che «non è certo casuale che la distinzione in esame [sembra ci si riferisca alla distinzione tra casi colposi, in cui rileva il rischio adeguato, e casi a responsabilità oggettiva, in cui esso non rileva, ndr] è stata sviluppata in particolare con riferimento al gruppo di casi più caratteristico e praticamente importante di responsabilità senza dolo né colpa, quello dei *reati aggravati dall'evento, dove in modo più netto che altrove si possono individuare un fatto base fonte del rischio ed un ulteriore evento che ne rappresenta la realizzazione*» (*ibidem*, corsivo nostro). Non sembra che il rischio di cui Militello parla nel tratto evidenziato sia il rischio adeguato inteso come fattore di esclusione della responsabilità (in tal senso l'espressione viene invece impiegata immediatamente prima nell'ambito della differenziazione, operata da Pagliaro, tra responsabilità colposa e responsabilità oggettiva mediante il criterio del rischio adeguato). Forse, al contrario, il rischio adeguato è qui utilizzato dall'Autore quale fattore di fondamento della responsabilità: questa, come da noi *supra* sottolineato, era la seconda accezione, più impropria, della nozione di rischio adeguato adottata da Militello.

Sintetizzando, nel presente passo Militello vuole (forse) dire, innanzitutto, che la distinzione tra ipotesi colpose e ipotesi a responsabilità oggettiva basata sul rischio adeguato è stata messa in rilievo soprattutto adoperando, come prototipo della responsabilità obiettiva, i delitti aggravati dall'evento; a questo punto ci si aspetterebbe che l'Autore, rispetto a tali fattispecie, negasse la sussistenza del rischio adeguato: al contrario, egli afferma che qui «*in modo più netto che altrove si possono individuare un fatto base fonte del rischio ed un ulteriore evento che ne rappresenta la realizzazione*», lasciando dubbi sulla nozione di rischio utilizzata e, più in generale, sul ragionamento svolto.

Si può riscontrare una certa difficoltà interpretativa pure con riguardo a quanto sostenuto di seguito da Militello, cioè che «non si può peraltro escludere che la nozione di rischio risulti utile anche per soluzioni relative ad altri esempi di responsabilità oggettiva, sebbene la specifica configurazione di questi richieda opportuni accorgimenti: si pensi alle ipotesi di incapacità d'intendere e di volere procurate dal soggetto agente, dove la mancanza di un evento aggravante in senso tecnico non impedisce di rintracciare una *relazione di rischio fra il fatto di porsi in condizioni di incapacità ed il successivo illecito*» (*ibidem*, corsivo nostro). Anche qua l'Autore non sembra far riferimento al concetto di rischio adeguato come elemento di negazione della responsabilità, ma piuttosto all'idea di esso come fondamento della responsabilità: non si comprende quindi la ragione di una tale affermazione all'interno del discorso, il quale è introdotto dall'asserita necessità, al fine di dimostrare quanto espresso da Pagliaro, di rintracciare in tutti i casi di responsabilità oggettiva l'elemento del rischio adeguato.

In breve, visto il presupposto per cui, per convalidare l'affermazione di Pagliaro - secondo la quale nei casi di responsabilità oggettiva non vi è rischio adeguato - bisognerebbe verificare se davvero in tutte le ipotesi a responsabilità obiettiva non compare questo criterio, ci si aspetterebbe che l'argomentazione di Militello si limitasse alla conferma o alla smentita di tale assunto.

dualmente e in concreto⁴⁰². A parere di Militello, dunque, nella responsabilità oggettiva intesa come responsabilità da rischio illecito: la condotta-base è penalmente illecita (nei casi di colpa invece è lecita) e ha carattere rischioso; l'esistenza del rischio è solitamente implicita nei requisiti di prevedibilità ed evitabilità; la prevedibilità e l'evitabilità (diversamente che nei casi di colpa) sono soggettive, ovvero circoscritte alle sole circostanze considerabili concretamente dal soggetto agente⁴⁰³.

Per l'Autore, il criterio del rischio illecito risulta utilizzabile nelle seguenti ipotesi di responsabilità oggettiva: delitti qualificati dall'evento, reati preterintenzionali, reato aberrante, responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto, condizioni intrinseche di punibilità, circostanze del reato rilevanti nel momento dell'offesa; esso non è invece applicabile alle ipotesi di stato di incapacità auto-procurata dall'agente mediante, ad esempio, alcool o sostanze stupefacenti⁴⁰⁴. Militello, prevedendo nell'elenco appena illustrato anche il reato aberrante, riconduce al paradigma della responsabilità da rischio anche la fattispecie di cui all'art. 586 c.p.; in tale figura criminosa l'evento non sarebbe imputabile a titolo di colpa: al contrario, il rimando all'art. 83 c.p. sarebbe da intendersi solo come richiamo alla disciplina per i reati colposi ivi stabilita. Per Militello, infatti, nel caso prospettato dall'art. 586 c.p. non vi è violazione di una regola di cautela e quindi superamento del rischio adeguato, poiché la condotta-base ha già oltrepassato il limite di rischio; inoltre, la somiglianza tra questa fattispecie delittuosa e i delitti aggravati dall'evento, conferma che anche per la figura contemplata dall'art. 586 c.p. è necessario accertare la prevedibilità e l'evitabilità concrete della conseguenza non voluta⁴⁰⁵.

La concezione di Militello sulle fattispecie caratterizzate dall'imputazione di un evento non voluto presta il fianco ai medesimi rilievi critici rivolti alla teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito: da un lato potrebbe essere contestata la tesi per cui in ambito illecito non sarebbero configurabili norme a contenuto cautelare,

⁴⁰² *Ivi*, pp. 273-277.

⁴⁰³ *Ivi*, pp. 277-287.

⁴⁰⁴ *Ivi*, pp. 287-301.

⁴⁰⁵ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 34-48 e p. 119. Alle pp. 47-48, l'Autore afferma però che nell'ipotesi dell'art. 586 c.p. il requisito della prevedibilità va accertato oggettivamente (mentre nella responsabilità colposa va valutato soggettivamente); nel successivo *Rischio e responsabilità penale*, invece, egli postulerà per il reato aberrante, così come per tutti i casi di responsabilità da rischio illecito, la prevedibilità in senso soggettivo (del carattere soggettivo della prevedibilità richiesto da Militello si è dato conto nel presente paragrafo).

dall'altro lato potrebbe essere evidenziato come l'assegnazione del risultato ulteriore all'autore del fatto che avvenga sulla base dei canoni della prevedibilità ed evitabilità concrete, non differisca nella sostanza dall'attribuzione dell'evento mediante il requisito della colpa accertata nei suoi parametri ordinari.

3.4. La colpa per violazione di legge penale

Procedendo nella disamina relativa al criterio in base al quale imputare l'evento non voluto all'autore del fatto-base, è opportuno dedicare qualche cenno alla teoria, molto contestata, della colpa per violazione di legge penale. In sintesi, la teoria in esame tenta di ricondurre all'agente l'evento ulteriore affermando la natura (anche) colposa della condotta tenuta; l'aggancio legislativo per questa operazione è rappresentato dall'art. 43 c.p., che tra le fonti dell'elemento soggettivo della colpa indica anche l'«inosservanza di leggi»: sostanzialmente, nel caso delle fattispecie caratterizzate dal verificarsi di una conseguenza ulteriore non voluta, la violazione della norma incriminatrice realizzata attraverso la commissione del reato-base si accompagnerebbe alla violazione della regola di diligenza sottesa a tale norma, con il risultato che l'evento ulteriore sarebbe attribuibile all'autore per colpa, in virtù dell'inosservanza della legge penale. L'espressione contenuta nell'art. 43 c.p. farebbe infatti riferimento, a detta dei sostenitori della dottrina della colpa per violazione di legge penale, anche alla legislazione penale⁴⁰⁶.

La teoria in questione viene concepita inizialmente nel periodo di vigenza del codice Zanardelli; essa conosce però maggiore fortuna in seguito all'introduzione dell'attuale codice penale, e deve la sua più completa enunciazione a Leone, che la formulò nel 1940 in relazione alle ipotesi di reato aberrante⁴⁰⁷. Anche allora, un punto problematico della teoria consisteva nella veridicità dell'affermazione per cui le leggi alle quali si riferisce l'art. 43 c.p. possono essere anche leggi penali. Lo studioso tentò di dimostrare tale assunto mediante tre argomenti: l'art. 43 c.p. parla in generale di leggi, quindi anche di legge penale; esso indica la legge nel senso di precetto, mentre ciò che distingue, ad esempio, un fatto rilevante sul piano civile da uno rilevante sul piano penale, è la sanzione; ciascuna norma penale ha contemporaneamente un ruolo repressivo

⁴⁰⁶ Cfr. S. ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento*, cit., pp. 174-175.

⁴⁰⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 161-164.

e un ruolo cautelare. La colpa per violazione di legge penale è, per Leone, presunta: non è quindi necessario accertare né la prevedibilità dell'evento, né il carattere negligente, imprudente o imperito della condotta⁴⁰⁸.

Le prove portate da Leone a sostegno dell'asserzione per cui l'espressione dell'art. 43 c.p. riguarda anche la legge penale non convincerebbero, per le seguenti ragioni. In primo luogo, per comprendere l'esatto significato del termine «legge» previsto nella disposizione, bisognerebbe individuare l'elemento che accomuna tra loro le leggi, i regolamenti, gli ordini e le discipline: sicuramente i regolamenti, gli ordini e le discipline stabiliscono regole di tipo preventivo; se ne deduce quindi, che anche le leggi indicate nella norma in commento debbano avere carattere preventivo (alla stessa conclusione si perviene anche attraverso un'indagine storica della nozione di colpa specifica)⁴⁰⁹. In secondo luogo, come condiviso da giuristi appartenenti a tutti gli orientamenti dottrinali⁴¹⁰, la colpa consisterebbe nella mancata osservanza di cautele doverose; sarebbe impossibile però che una norma penale avente funzione punitiva avesse al tempo stesso un valore cautelare, «in quanto la *medesima* norma penale diventerebbe, in tal modo, espressione di due significati configgenti: da una parte, il *divieto* di uccidere; dall'altra, il *comando* di uccidere con cautela»⁴¹¹ (corsivo nel testo). Da ultimo (ma si tratterebbe di un rilievo altrettanto importante), la concezione della colpa per violazione di legge penale, nascondendosi dietro il riferimento alla colpa, predicherebbe in realtà l'attribuzione dell'evento su base meramente causale, e cioè per responsabilità oggettiva: pertanto, essa sarebbe senz'altro da rigettare⁴¹².

La teoria della colpa per violazione di legge penale è stata totalmente abbandonata per quanto riguarda il reato aberrante; essa sopravvive invece in materia di delitti qualificati dall'evento (seppure in versioni più attenuate rispetto a quella sostenuta da Leone), specie nella giurisprudenza, sia italiana che tedesca: in quest'ultima, essa compare

⁴⁰⁸ *Ivi*, pp. 164-167.

⁴⁰⁹ *Ivi*, pp. 168-169.

⁴¹⁰ Cfr. ad es. S. ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento*, cit., p. 175; rispetto all'ipotesi dell'art. 586 c.p., V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 11; A. PAGLIARO, *Principi*, cit., p. 302; F. RAMACCI, *Istituzioni*, cit., p. 167.

⁴¹¹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 175 (su questa e su ulteriori repliche agli argomenti di Leone, vedi *ivi*, pp. 169-179); nello stesso senso anche S. ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento*, cit., p. 175.

⁴¹² F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 179-180, nonché S. ARDIZZONE, *I reati aggravati dall'evento*, cit., pp. 175-176.

nella forma della concezione della «prevedibilità quale unico connotato della colpa (in attività illecita)»⁴¹³. Tale declinazione della dogmatica della colpa per inosservanza di legge è sostenuta anche da alcuni autori della dottrina tedesca, in particolare da Jescheck e Weigend; costoro, probabilmente condizionati dall'opinione espressa anni prima da Lange e da Oehler in merito alla coincidenza, nell'ambito degli *Erfolgsqualifizierte Delikte*, tra adeguatezza e inosservanza della norma cautelare, asserivano (e ancora sostengono, ma apportando dei correttivi a tale affermazione) che in queste ipotesi delittuose la colpa rispetto alla conseguenza ulteriore consiste nella sola prevedibilità dell'evento, in quanto la violazione della regola di diligenza sarebbe già insita nella commissione del fatto-base⁴¹⁴. Parte della dottrina che aderisce alla tesi in esame richiede, in aggiunta al requisito della prevedibilità dell'evento, la presenza di una componente della colpa maggiormente soggettiva⁴¹⁵.

3.5. La colpa nei suoi requisiti ordinari come criterio di imputazione dell'evento non voluto, anche a seguito delle sentenze del 1988 e della sentenza Ronci

Secondo una corrente dottrinale, l'imputazione dell'evento aggravante nelle ipotesi di *aberratio delicti*, delitti aggravati dall'evento e delitti preterintenzionali deve avvenire per colpa; quest'ultima andrebbe accertata nei suoi requisiti ordinari, come in ambito colposo, attraverso il ricorso al parametro dell'agente modello. L'individuazione della colpa quale criterio di attribuzione della conseguenza ulteriore non voluta trova il suo fondamento in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme riguardanti l'*aberratio delicti*, i delitti aggravati dall'evento e i delitti preterintenzionali, la quale imporrebbe, anche in virtù di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con le note sentenze del 1988, la sussistenza almeno della colpa ai fini dell'affermazione di responsabilità del soggetto agente. Per quanto concerne gli artt. 83 e 586 c.p., poi, la necessità dell'imputazione per colpa emergerebbe anche da ragioni di ordine testuale e di ordine

⁴¹³ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 180-182. Riguardo alla giurisprudenza italiana sulla colpa per violazione di legge penale, vedi *infra*, 4.1.4; in merito alla tesi della prevedibilità quale unico connotato della colpa nella giurisprudenza tedesca, vedi *infra*, 4.2.2.

⁴¹⁴ *Ivi*, pp. 521-523. Sulla posizione di Jescheck e Weigend, vedi più diffusamente *infra*, 3.6.2.

⁴¹⁵ *Ivi*, p. 524.

storico (significative in questo senso sarebbero le indicazioni rintracciabili nei lavori preparatori)⁴¹⁶.

Relativamente al contenuto delle pronunce n. 346 e 1085 del 1988, sulla cui base è sostenuto che l'attribuzione dell'evento non voluto debba fondarsi sulla colpa, si rileva come «per verificare se le varie ipotesi criminose nelle quali l'autore di un reato-base doloso viene chiamato a rispondere, con una pena aggravata, per un ulteriore evento non voluto [...] siano o meno conformi ai “requisiti subiettivi ‘minimi’ di imputazione” richiesti dall'art. 27, co. 1, Cost., possiamo prendere le mosse proprio dalla stessa *sentenza n. 364*, secondo la quale, in forza del principio di colpevolezza, “il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli *elementi più significativi della fattispecie tipica*”»⁴¹⁷ (corsivo nel testo). Ecco, a parere di questa parte della dottrina, l'evento è sicuramente uno degli elementi più significativi della fattispecie tipica, in quanto particolarmente rilevante sia dal punto vista dell'offesa (esso lede interessi giuridici meritevoli di tutela), che da quello della pena (che risulta aggravata). La sent. n. 364 fa inoltre presente come l'inosservanza delle regole cautelari tipica della colpa vada valutata alla luce del «complessivo ultimo risultato vietato», il quale senza dubbio coinciderebbe con la verifica dell'evento, rispetto al quale andrebbe quindi giudicata la violazione delle regole preventive⁴¹⁸. Nella stesso senso si esprime la sentenza n. 1085, che precisa come l'elemento soggettivo riferito al fatto-base di reato non copra anche l'evento ulteriore (nel caso di specie affrontato dalla pronuncia in questione, ciò significa che il dolo riguardante la sottrazione e l'impossessamento della cosa non si estende alla mancata restituzione della stessa). Il tenore della sentenza n. 1085 farebbe sì che il criterio della colpa risulti applicabile, oltre che alle ipotesi di *aberratio delicti*, a quelle dei reati preterintenzionali e dei delitti qualificati dall'evento: detta sentenza afferma infatti che, perché l'art. 27 c.1 Cost. sia pienamente osservato, è necessario riscontrare, rispetto a ogni elemento della fattispecie di reato che contribuisca a integrarne il disvalore (e

⁴¹⁶ Sulla tesi dell'attribuzione per colpa dell'evento negli artt. 83 e 586 c.p., cfr. *ivi*, p. 191 e ss.; dei motivi di tipo letterale e storico si è già trattato *supra*, I, 4.2., e nel presente capitolo, 1.4. e 1.5. A favore della tesi della colpa nell'art. 586 c.p. vedi anche G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., pp. 344-345, mentre a favore della colpa nei delitti aggravati dall'evento e delitti preterintenzionali vedi *ivi*, pp. 336-339.

⁴¹⁷ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 237.

⁴¹⁸ *Ivi*, pp. 237-238.

quindi, sostiene l'orientamento in esame, senz'altro anche rispetto alla conseguenza ulteriore), la sussistenza di dolo o colpa e la personale rimproverabilità al soggetto agente. A parere di tale dottrina, l'imputazione dell'evento non voluto mediante un parametro differente dalla colpa violerebbe pertanto il principio di colpevolezza contemplato dall'art. 27 c.1 del testo costituzionale; l'unico criterio inerente alle fattispecie caratterizzate dall'attribuzione di una conseguenza non voluta rispettoso di questa norma sarebbe invece costituito dalla colpa, valutata nei suoi normali requisiti⁴¹⁹.

La colpa configurabile in ambito illecito presenterebbe quindi i medesimi caratteri della colpa riscontrabile in un contesto lecito, cioè nei reati colposi: come già dichiarato da Carrara, Antolisei e Pulitanò, la liceità o l'illiceità della condotta-base non influirebbe sulla modalità di accertamento della colpa⁴²⁰. Essa andrebbe verificata, esattamente come avviene per le fattispecie colpose, sulla base della violazione di una regola di diligenza, prudenza o perizia - la qual regola deriva da un giudizio positivo circa la presenza dei requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento - ad opera di un soggetto che si discosta dal prototipo dell'«omologo agente ideale»⁴²¹. Tale figura di agente modello si ricava concependo un soggetto attento e scrupoloso avente lo stesso ruolo sociale dell'agente e collocato nella stessa situazione concreta: in altre parole, «trattasi di un parametro di sintesi oggettivo-soggettiva, che esprime un punto di vista - differenziato a seconda della concreta situazione di pericolo per il bene giuridico - non coincidente pienamente né con quello del concreto soggetto agente, né con quello di un soggetto avvedutissimo ed accortissimo»⁴²². Il prototipo di omologo agente ideale utilizzabile nel caso specifico va determinato attraverso una serie di criteri che individuano il circolo di rapporti (in tedesco, *Verkehrskreis*) a cui appartiene l'agente concreto. Più precisamente, tali criteri sono: la professione, l'attività svolta nella situazione specifica, l'età, la struttura fisica (a questo proposito devono essere tenute in conto anche le più gravi menomazioni fisiche), la *Lebensstellung* (ovvero la situazione sociale) e infine le *unwandelbare Eigenschaften* (cioè le caratteristiche non modificabili, a patto però che possano essere riconosciute dall'esterno) dell'agente reale; è opportuno puntualizzare che tra

⁴¹⁹ *Ivi*, pp. 238-241.

⁴²⁰ *Ivi*, pp. 298-303, ove si contesta anche la tesi della c.d. colpa generica oggettiva.

⁴²¹ *Ivi*, pp. 278-280.

⁴²² *Ivi*, pp. 280-281.

queste note distintive andranno utilizzate solo quelle rilevanti in rapporto all'attività che si sta analizzando⁴²³. Per quanto riguarda poi in particolare la nota distintiva dell'attività svolta dall'agente, nel caso in cui la condotta tenuta sia a-specifica, cioè possa essere adottata da chiunque in qualsiasi momento (ciascuna persona, ad esempio, può fare una passeggiata, prendere un mezzo di trasporto pubblico, frequentare un bar), andrà impiegato il più generico parametro dell'uomo ragionevole: la dottrina in esame sostiene infatti che in queste ipotesi ogni tentativo di individuare un omologo agente ideale mediante la ricostruzione del *Verkehrskreis* del soggetto agente sarebbe vano, a causa dell'impossibilità di operare una distinzione fra tale agente modello e la generalità dei consociati. In presenza di attività a-specifiche bisognerà al contrario dare rilievo ad altre caratteristiche proprie dell'autore del fatto, quali ad esempio l'età e la conformazione fisica⁴²⁴. Da ultimo, l'orientamento in esame evidenzia come nella valutazione sulla sussistenza della colpa vadano prese in considerazione anche le particolari conoscenze ontologiche dell'agente concreto; le specifiche capacità ed abilità dell'autore del fatto rileveranno invece ai fini di una più precisa individuazione del circolo di rapporti a cui egli appartiene⁴²⁵.

L'utilizzabilità del requisito della colpa - accertata nel modo appena descritto - anche in ambito illecito, è infine ribadita con convinzione alla luce di quanto dichiarato nella c.d. sentenza Ronci, emessa nel 2009 dalle Sezioni Unite della Cassazione (oltre che in altre sentenze della Suprema Corte precedenti e successive⁴²⁶)⁴²⁷. Tale pronuncia⁴²⁸, riguardante le norme di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 (che incrimina, tra le altre condotte, la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope), 83 e 586 c.p., richiama in primo luogo i contenuti esposti della Corte Costituzionale nelle sent. n. 364/88, 1085/88 e 322/07 circa il principio di colpevolezza e la necessaria adozione del criterio

⁴²³ *Ivi*, pp. 283-290.

⁴²⁴ *Ivi*, pp. 290-296.

⁴²⁵ *Ivi*, pp. 296-298.

⁴²⁶ Su queste altre sentenze vedi F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita*, cit., p. 23.

⁴²⁷ A favore di quanto espresso nella sentenza Ronci, vedi *ivi*, *passim*, nonché G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 82 e 345.

⁴²⁸ Cass. Pen. Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 22676, con nota di A. TESAURO, *Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni Unite optano per la colpa in concreto*, in *FI*, pt. II, 2009, p. 447 e ss., e di A. MINO, *Il criterio di imputazione della responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni Unite ammettono la colpa in attività illecita*, in *DFP*, 2009, p. 1729 e ss.

della colpa per l'attribuzione dell'evento ulteriore; essa afferma poi che la lettura del principio di colpevolezza effettuata dal Giudice delle Leggi costringe a rigettare, ai fini dell'imputazione dell'evento di cui all'art. 586 c.p., ogni parametro diverso dalla colpa, e cioè la «responsabilità oggettiva pura e propria, fondata esclusivamente sul nesso di causalità materiale», la «colpa presunta per violazione di legge penale», la «prevedibilità in astratto dell'evento, ossia una prevedibilità [...] (sempre immancabilmente) presunta», nonché, da ultimo, la «responsabilità da rischio totalmente illecito»: infatti «la sentenza n. 364 del 1988 ha anche fatto esplicito riferimento alla colpa quale violazione di regole preventive collegate al complessivo risultato ultimo vietato, in tal modo non accogliendo la tesi di una colpa contrassegnata solo dalla prevedibilità ed evitabilità e non anche dalla violazione di una regola cautela». L'unica soluzione possibile «è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base»⁴²⁹.

Per le Sezioni Unite della Cassazione non sarebbero inoltre convincenti gli argomenti sostenuti contro la configurabilità della colpa in territorio illecito, in particolare quello per cui sarebbe inammissibile che il fatto-base venga imputato per dolo mentre la conseguenza ulteriore per colpa perché così facendo si violerebbe il principio di uguaglianza, «ponendo sullo stesso piano chi cagioni l'evento ulteriore non voluto in circostanze che rendevano agevole la previsione del suo verificarsi e chi lo cagioni in circostanze eccezionali, tali da non renderlo prevedibile»: viceversa, il criterio della colpa permetterebbe di differenziare tra ipotesi in cui l'evento è prevedibile e ipotesi in cui non lo è, considerando quindi in maniera diversa situazioni diverse⁴³⁰. Non sarebbe neanche insensato, a parere delle Sezioni Unite, che una certa norma da una parte vieti un determinato comportamento, e dall'altra prescriva di tenerlo con cautela: infatti, nel corso della commissione di un illecito doloso, il soggetto agente può «essere anche destinatario di regole cautelari per la prevenzione di ulteriori eventi, purché, ovviamente, non si pretenda di ricavare tali regole cautelari, in modo automatico e scontato, proprio dalla

⁴²⁹ Cass. Pen. Sez. Un., 22 gennaio 2009, cit., cons. dir., par. 11.

⁴³⁰ *Ivi*, par. 12.

stessa disposizione penale incriminatrice della fattispecie dolosa»⁴³¹. In conclusione, secondo le Sezioni Unite è possibile concepire una colpa in ambito illecito, come d'altra parte già ammesso dalla sent. n. 1085 e dallo stesso legislatore, nel momento in cui ha introdotto all'art. 59 c.2 c.p. il criterio della colpa per l'imputazione delle circostanze aggravanti. La colpa da accertare in contesto illecito non avrebbe peraltro contenuti differenti da quella prevista per i reati colposi: una diversa configurazione della colpa relativamente ai reati dolosi rischierebbe infatti di sminuire la portata di tale elemento soggettivo privandolo di contenuti effettivi; «ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico “delinquente modello”, bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all'evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale»⁴³². Non si potrebbe quindi affermare la sussistenza della colpa in virtù della sola realizzazione del fatto-base doloso: così facendo, si ricorrerebbe in realtà a una nozione di colpa presunta e si sanzionerebbe ingiustamente l'agente (già ritenuto colpevole rispetto al reato-base per il rischio alla salute provocato alla collettività in generale), punendolo anche per il rischio specifico prodotto dall'evento ulteriore nei confronti della vittima concreta, senza però accertare la rimproverabilità soggettiva della causazione di tale evento⁴³³.

Dunque, quanto dichiarato nella sentenza Ronci viene portato a sostegno della tesi per cui il criterio di imputazione della conseguenza non voluta sarebbe da rintracciarsi nella colpa, considerata nei suoi tratti ordinari. Le principali critiche mosse nei confronti di tale posizione, già parzialmente messe in luce nella sentenza appena analizzata, consistono nell'asserita contraddizione in cui cadrebbe il legislatore prevedendo, rispetto a un unico fatto di reato, sia dolo che colpa, nell'affermata impossibilità di reperire un agente modello in ambito illecito⁴³⁴, e infine nella messa in discussione della possibile presenza, in territorio illecito, di una regola di diligenza violata. In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, si ritiene che agirebbe in modo del tutto irragionevole il legislatore che, da un lato, incriminasse l'autore del reato-base per dolo, e dall'altro lato, intendesse attribuirgli il risultato ulteriore per colpa: Castaldo, ad esempio, osserva che

⁴³¹ *Ibidem*.

⁴³² In senso critico rispetto alla nozione di «individuo ragionevole» proposta dalle Sezioni Unite, tacciata di eccessiva indeterminatezza, vedi A. TESAURO, *Responsabilità dello spacciatore*, cit.

⁴³³ Cass. Pen. Sez. Un., 22 gennaio 2009, cit., par. 14.

⁴³⁴ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 24 e ss.

una tale soluzione sarebbe assurda, e che «attraverso la formula dell'«uccidere con cautela» - dunque - non si fanno notevoli passi avanti»⁴³⁵; dello stesso avviso è una sentenza della Cassazione del 2002, che si esprime in questo senso in rapporto alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale⁴³⁶. Per quanto concerne invece il secondo aspetto, alcuni studiosi ritengono che non si possa concepire, come parametro «ideale» di riferimento dell'agente concreto, la figura del «delinquente modello», e che in forza di ciò non sia possibile ammettere, in ambito illecito, l'assegnazione dell'evento per colpa: come si potrebbe immaginare infatti un «ladro modello», un «danneggiatore modello», o uno «spacciatore modello»?⁴³⁷. Da ultimo, relativamente al terzo aspetto indicato, si

⁴³⁵ A. CASTALDO, *La struttura dei delitti aggravati dall'evento*, cit., pp. 1029-1030.

⁴³⁶ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 213. Si tratta di Cass. Pen. Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114. Contro tali obiezioni, e sulla possibilità che in uno stesso reato coesistano dolo e colpa, si può citare il passaggio della sent. n. 1085 il quale afferma, in relazione al reato di furto d'uso, che nonostante questa fattispecie sia «unitaria ed unitariamente valutata dal legislatore», «l'unitarietà e la valutazione unitaria, in sede d'illiceità, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie tipica di furto d'uso, non esclude, tuttavia, che, in sede di colpevolezza, si analizzino i diversi dati, i singoli elementi che contribuiscono a contrassegnare il disvalore oggettivo del tipo: ed è in relazione a ciascuno di tali elementi che va ravvisata la rimproverabilità dell'autore del fatto perché possa concludersi per la sua personale responsabilità penale» (C. Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, par. 5).

⁴³⁷ F. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita*, cit., pp. 27-28. A questa obiezione si risponde sulla base di quattro argomenti (*ivi*, pp. 28-32): 1) parte della dottrina già da tempo sostiene che il contenuto della colpa è sempre il medesimo, indipendentemente dalla liceità o illiceità del fatto; 2) quasi ogni attività umana può esercitata sia lecitamente che illecitamente (ad es., «se Tizio spara un colpo di pistola per sopprimere un rivale di una cosca mafiosa nemica la sua condotta è illecita, ma se Tizio spara quel colpo di pistola per respingere un pericoloso aggressore, anch'egli armato, la sua condotta è lecita»), quindi rispetto ad ogni attività si può reperire un omologo agente ideale dell'agente concreto indipendentemente dalla liceità o illiceità della condotta avuta da quest'ultimo; 3) i giudici adoperano già il parametro dell'agente modello in rapporto a un contesto illecito: ciò avviene per gli istituti dell'eccesso nelle cause di giustificazione, della provocazione quale attenuante, e infine della provocazione e della desistenza volontaria quali cause di non punibilità, rispettivamente, dei delitti di ingiuria e diffamazione e del tentativo; 4) la necessità di utilizzare la figura dell'agente modello in territorio illecito si ricava anche da considerazioni legate alla prassi: «il confronto con possibili casi concreti conferma, infatti, appieno la possibilità - anzi, la necessità - di individuare l'agente-modello in ambito illecito seguendo *lo stesso procedimento* adottato allorché si versi in ambito lecito» (corsivo nel testo).

A sostegno dell'argomento 4) si illustrano due esempi che dimostrerebbero l'indifferenza della connotazione lecita o illecita dell'attività svolta ai fini dell'impiego del parametro dell'omologo agente ideale (*ivi*, pp. 31-32). Il primo esempio fa riferimento a un intervento di asportazione della cornea nei confronti di un paziente finalizzato al trapianto della stessa in un altro soggetto (attività illecita), e a un uguale intervento di asportazione della cornea realizzato però con lo scopo di impedire lo sviluppo di un tumore (attività pienamente lecita): in entrambi i casi, si osserva, le cautele a cui è tenuto il chirurgo per scongiurare la morte del paziente sono le medesime. Esse dovrebbero differire tra loro solo per il fatto che in un caso la condotta del chirurgo è illecita mentre nell'altro è lecita? E in che cosa dovrebbero differire? In realtà, si afferma, sia che il chirurgo agisca lecitamente, sia che agisca illecitamente, egli sarà tenuto alle stesse cautele nei confronti del paziente; e le cautele dovute sono quelle che avrebbe adottato l'omologo agente ideale individuato in base al *Verkehrskreis* più vicino all'agente concreto.

Nel secondo esempio viene prospettata l'ipotesi per cui un mendicante che finge di essere cieco (e che per simulare cecità porta una fascia nera sugli occhi) muovendosi provoca, senza volerlo, la caduta di una vecchia signora, la quale si rompe il femore. La mendicizia c.d. invasiva costituiva reato, e quindi rap-

rileva come «non sempre» nelle ipotesi di responsabilità obiettiva «si può richiedere - almeno *de jure condito* - la violazione delle regole di diligenza, prudenza o perizia»; questo distinguerebbe tali fattispecie dalle ipotesi di responsabilità colposa, nelle quali, oltre alla prevedibilità e all'evitabilità dell'evento, è necessaria l'inosservanza di una norma cautelare⁴³⁸. Non sarebbe infatti semplice individuare delle regole di cautela operanti in contesto illecito, poiché in tale ambito la legge, incriminando le condotte-base dolose, prescrive la totale astensione dal loro esercizio, in ragione del fatto che «non è consentito fare obbligo di realizzare una condotta “alternativa” essa stessa vietata»⁴³⁹.

3.6. Le recenti posizioni dottrinali tedesche

3.6.1. La teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento nel pensiero di Roxin

La dottrina dell'imputazione oggettiva costituisce un'evoluzione dell'*Adäquanztheorie*; l'adeguatezza viene infatti assunta nella predetta dottrina quale criterio utile all'affermazione della significatività del nesso causale tra condotta ed evento⁴⁴⁰. L'*objektive Zurechnungslehre* non è una teoria della causalità, perché non serve a stabilire l'esistenza di un collegamento causale tra azione posta in essere ed evento verificatosi, ma decide se una determinata conseguenza è da considerarsi opera dell'autore del fatto⁴⁴¹; detto diversamente, essa «non ci dice nulla sul legame logico tra causa ed effetto, dà bensì una risposta alla domanda su quali condizioni siano rilevanti sotto il profilo giuridico-penale»⁴⁴². Nell'intenzione dei suoi sostenitori, la dogmatica in esame permetterebbe di ovviare agli esiti infelici cui si perverrebbe ricorrendo alla teoria della *condicio sine qua non* nei casi di decorso causale atipico⁴⁴³; essa sarebbe inolte utilizzabile sia rispetto alle fattispecie dolose, sia rispetto a quelle colpose, sia infine

presentava una condotta illecita, fino al giugno 1999; d'allora in avanti essa è invece condotta lecita: ciò significa forse le cautele che avrebbe dovuto prendere il mendicante prima del giugno 1999 sono diverse da quelle che dovrebbe adottare dal giugno 1999 in poi? In altre parole, esisterebbero per le due condotte due distinti parametri modello per la valutazione della sussistenza della colpa? A parere della dottrina qui riportata, no.

⁴³⁸ A. PAGLIARO, *Principi*, cit., pp. 330-331.

⁴³⁹ M. DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 394 e 428. Per una visione più completa del pensiero di Donini, vedi *infra*, 3.7.

⁴⁴⁰ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 790.

⁴⁴¹ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 198.

⁴⁴² C. ROXIN, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, in *Studi di scienze penalistiche integrate, Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, a cura di S. Moccia, vol. V, Napoli, 2009, p. 89.

⁴⁴³ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 197.

(per quello che in questa sede più interessa) con riferimento ai delitti aggravati dall'evento⁴⁴⁴. A proposito dell'applicazione dell'*objektive Zurechnungslehre* a queste ultime ipotesi delittuose, va ricordato che la teoria della causalità adeguata era stata conosciuta proprio per risolvere i problemi di attribuzione dell'evento caratteristici degli *Erfolgsqualifizierte Delikte*⁴⁴⁵; la stessa dottrina dell'imputazione oggettiva è stata storicamente rilevante soprattutto con riguardo ai delitti qualificati dall'evento, i quali, rappresentando prima del 1953 delle ipotesi di responsabilità oggettiva, necessitavano di una maggiore rivisitazione dei risultati derivanti dall'impiego della teoria condizionalistica⁴⁴⁶.

Il maggiore sostenitore della teoria dell'imputazione oggettiva ai giorni nostri è il giurista tedesco Claus Roxin⁴⁴⁷, che ritiene che tale dottrina debba sostituire, nell'accertamento della colpa, i canoni della violazione della regola di cautela e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Trattando della *Fahrlässigkeit*, l'Autore afferma infatti che la nozione di inosservanza di una regola di diligenza è vaga, superflua e logicamente inesatta, e i criteri di prevedibilità ed evitabilità inutili: sia il requisito della violazione di una regola di cautela che quello della prevedibilità ed evitabilità dell'evento possono essere efficacemente sostituiti dall'*objektive Zurechnungslehre*, teoria che basta a se stessa e non ha bisogno di essere affiancata da altri parametri⁴⁴⁸. In altre parole, per Roxin «un evento che viene imputato oggettivamente alla fattispecie è provocato colposamente, senza che sia necessario ricorrere ad ulteriori criteri»⁴⁴⁹.

La teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento, incentrata sul concetto di rischio, prevede che sia considerato responsabile solo quel soggetto che con la sua condotta abbia prodotto o accresciuto il pericolo del verificarsi dell'evento, quando quest'ultimo costituisca la concretizzazione dello specifico pericolo prodotto o accresciuto dal comportamento tenuto. I criteri richiesti dalla dottrina in esame sono quindi

⁴⁴⁴ C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 75-76 e p. 131.

⁴⁴⁵ Vedi *supra*, 3.2.

⁴⁴⁶ C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., pp. 131-132. Sull'ampia applicabilità dell'imputazione oggettiva ai delitti aggravati dall'evento, vedi anche C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 375.

⁴⁴⁷ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 197.

⁴⁴⁸ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 1066. Circa il concetto di inosservanza della regola cautelare, Roxin sostiene che esso sia erroneo dal punto di vista logico, perché farebbe sì che l'autore di un fatto *commissivo* sia ritenuto colpevole per *non aver tenuto* un comportamento conforme alla regola di diligenza, cioè per un comportamento *omissivo*.

⁴⁴⁹ *Ivi*, p. 1065.

due: la *Risikoschaffung*, cioè la creazione (o l'aumento) di un rischio riprovato dall'ordinamento, e la *Risikoverwirklichung*, cioè la realizzazione *nell'evento* di quel rischio creato (o aumentato) dalla condotta dell'agente⁴⁵⁰. Risulta pertanto evidente come l'*objektive Zurechnungslehre* possa applicarsi solo ai reati d'evento; essa presuppone inoltre la sussistenza di un rapporto di causalità tra condotta ed evento. La nozione di rischio si articola diversamente per la fase della *Risikoschaffung* e per quella della *Risikoverwirklichung*: nel primo caso infatti la presenza del rischio è stabilita *ex ante* rispetto alla verifica dell'evento, mentre nel secondo è valutata *ex post*⁴⁵¹; in entrambe le fasi, comunque, ci si trova in un'area di rischio non consentito⁴⁵². Inoltre, per quanto concerne la *Risikoverwirklichung*, la realizzazione dell'evento deve avvenire in presenza di alternative di comportamento lecite: in altri termini, «l'evento concretizza il rischio illecito creato dalla condotta solo se, sostituendo a quest'ultima il c.d. *comportamento alternativo lecito*, esso non accade ugualmente»⁴⁵³ (corsivo nel testo), mentre viceversa la responsabilità dell'agente è da escludere nelle ipotesi in cui non gli è possibile tenere una condotta consentita dall'ordinamento.

La teoria dell'attribuzione obiettiva dell'evento, al di là dei contenuti generali appena illustrati, è difficilmente ricostruibile in chiave unitaria, in quanto consiste piuttosto in una pluralità di criteri operativi⁴⁵⁴ volti ad escludere la responsabilità dell'agente (fa eccezione l'ipotesi dell'aumento del rischio, che all'opposto degli altri criteri ha la funzione di *fondare* la responsabilità). Adottando l'impostazione di Roxin si possono individuare diverse situazioni riconducibili allo schema dell'imputazione oggettiva, alcune inerenti al momento della *Risikoschaffung*, altre riguardanti il momento della *Risikoverwirklichung*: tra le prime vi è la diminuzione del rischio, la mancata creazione del rischio e la sussistenza di una zona di rischio consentito; tra le seconde figurano invece la mancata realizzazione del rischio, la mancata realizzazione di un rischio non consentito (dovuta, ad esempio, all'assenza di alternative di comportamento lecite), il caso di eventi non coperti dallo scopo di tutela della norma di diligenza violata e l'aumento del

⁴⁵⁰ Cfr. *ivi*, p. 372; H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 287; C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 79; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 197; G. FORNASARI, *I principi*, cit., p. 158.

⁴⁵¹ C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 102.

⁴⁵² *Ivi*, pp. 92-94 e p. 99.

⁴⁵³ *Ivi*, p. 100-101.

⁴⁵⁴ G. FORNASARI, *I principi*, cit., p. 159.

rischio (realizzato in presenza di alternative di comportamento lecite che avrebbero anche solo possibilmente impedito l'evento)⁴⁵⁵. Non tutte le situazioni indicate sono riscontrabili nell'ambito dei delitti aggravati dall'evento: in particolare, le ipotesi concernenti la fase della creazione del rischio non possono essere concepite in un contesto già di per sé illecito, e quindi rischioso, quale è quello di una condotta dolosa in grado di provocare una conseguenza ulteriore non voluta. In realtà, nelle fattispecie delittuose in questione il fatto-base doloso ha già prodotto o accresciuto il rischio del verificarsi dell'evento previsto dalla norma incriminatrice: «il giudizio di imputazione richiede dunque [solo, ndr] che l'evento aggravante costituisca la *realizzazione* del rischio *non consentito* creato dal fatto-base, già di per sé penalmente rilevante»⁴⁵⁶ (corsivo nel testo). Nell'ambito degli *erfolgsqualifizierte Delikte* è invece immaginabile, ad esempio, la situazione per cui un soggetto vittima di lesioni personali muoia in ospedale a causa di un incendio. La norma sulle lesioni personali di cui al § 227 StGB prevede quale conseguenza aggravante di tale delitto la morte dell'offeso: nel caso di specie l'evento morte si è realizzato, ed è causalmente ricollegabile alla condotta dell'agente, perché se questi non avesse cagionato delle lesioni personali alla vittima, quest'ultima non sarebbe stata

⁴⁵⁵ Sul tema vedi C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 375 e ss., e per una spiegazione più sintetica C. ROXIN, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, cit., p. 90 e ss. Cfr. inoltre H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., pp. 287-289; G. FORNASARI, *I principi*, cit., p. 159 e ss. Merita di essere brevemente illustrata la situazione - forse meno immediatamente comprensibile rispetto alle altre - che si è definita come «eventi non coperti dallo scopo di tutela della norma di diligenza violata». «Quest'idea può venire in astratto così formulata: la causazione di un evento - anche se adeguato - può essere ricondotta alla fattispecie solo quando in essa si realizza il pericolo che il dovere di diligenza violato mirava a prevenire» (C. ROXIN, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, cit., p. 95, dove si riporta un caso specifico riguardante due ciclisti).

Nelle fonti indicate nella presente nota, si ritrovano (tra gli altri) i noti esempi della deviazione del colpo, dello zio mandato a fare un viaggio in aereo e della persona inviata nel bosco nell'imminenza di un temporale: il primo caso rientra nell'ipotesi della diminuzione del rischio, gli altri due in quella della mancata creazione del rischio. Nel primo esempio, l'agente devia un colpo di pistola diretto da un soggetto al cuore di un altro verso una diversa parte del corpo di quest'ultimo: in base alla teoria dell'imputazione oggettiva, egli non potrebbe considerarsi responsabile perché ha diminuito il rischio in cui incorreva la vittima. Nel secondo esempio, un nipote avido incita lo zio a compiere un viaggio in aereo sperando che l'aereo cada e lo zio muoia, così da poterne ereditare il patrimonio: nel caso in cui davvero l'aereo precipiti e lo zio deceda, il nipote non sarebbe responsabile di tale morte, perché (con la propria condotta) non ne avrebbe prodotto un pericolo sufficientemente rilevante; allo stesso modo, il fatto di mandare una persona nel bosco mentre si avvicina un temporale, con la speranza che venga colpita da un fulmine, non creerebbe un rischio adeguato della morte di questa persona, e non sarebbe quindi rimproverabile al soggetto agente (su quest'esempio vedi anche E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., p. 791). I casi appena illustrati non fanno peraltro riferimento a condotte delittuose aggravate dall'evento, rispetto alle quali, come si dirà nel testo, non è possibile immaginare una situazione di diminuzione del rischio o di mancata creazione del rischio.

⁴⁵⁶ Cfr. C. PERINI, *Il concetto di rischio*, cit., p. 133.

ricoverata in ospedale e non sarebbe morta per l'incendio divampato; ciononostante, la morte verificatasi non è oggettivamente imputabile all'autore del fatto-base, perché non concretizza il particolare rischio creato con la condotta di lesioni personali, cioè il rischio di una morte dovuta specificamente a tali lesioni.

La *Risikoschaffung* e la *Risikoverwirklichung*, di cui finora si è trattato, non basterebbero tuttavia ad affermare la responsabilità dell'agente rispetto ad un dato evento: per Roxin, infatti, la dogmatica dell'imputazione obiettiva si articola anche sul livello della c.d. «appartenenza dell'evento alla sfera di tutela del diritto penale»⁴⁵⁷. In sostanza, per l'Autore «l'imputazione dell'evento viene [...] meno, se contrastata da altri criteri derivanti dal complesso dell'ordinamento giuridico»⁴⁵⁸: tra tali principi meritano di essere menzionati l'autonomia della vittima e l'appartenenza dell'obbligo di impedire l'evento all'ambito di responsabilità di un terzo⁴⁵⁹.

L'*objektive Zurechnungslehre* è stata criticata principalmente con l'affermazione per cui il nesso di pericolo richiesto tra condotta ed evento, tale per cui nell'evento deve concretizzarsi il rischio creato o aumentato mediante la condotta dell'agente, rappresenterebbe in realtà un'inutile anticipazione, sul piano del fatto, del primo nesso tra colpa ed evento (operante sul piano della colpevolezza), che stabilisce che l'evento verificatosi debba costituire la realizzazione di quel pericolo che la norma cautelare violata mirava a prevenire⁴⁶⁰. Si è inoltre contestata la circostanza per cui, in nome della presunta autosufficienza di tale teoria, si sia rigettato l'utilizzo dei parametri, tipici della colpa, della violazione della regola di cautela e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento: ciò varrebbe sia per i reati colposi che per le fattispecie aggravate dall'evento, rispetto alle quali, nello specifico, si porrebbe l'ulteriore problema dell'identificazione, effettuata dai sostenitori dell'imputazione obiettiva, del criterio dell'immediatezza con il nesso tra evento e scopo di tutela della norma violata⁴⁶¹. L'assimilazione dei due concetti in materia di *erfolgsqualifizierte Delikte* (operata soprattutto da Rengier e Ferschl) darebbe infatti origine al fraintendimento per il quale il nesso con lo scopo di tutela «indichereb-

⁴⁵⁷ C. ROXIN, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, cit., p. 97.

⁴⁵⁸ *Ibidem*.

⁴⁵⁹ A tal proposito vedi *ivi*, p. 98 e ss.

⁴⁶⁰ In tal senso vedi G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa*, cit., pp. 6-7 e *passim*, nonché G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 198.

⁴⁶¹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 510-512.

be la relazione tra lo scopo di tutela della norma *incriminatrice* del reato-base e l'evento qualificante verificatosi»⁴⁶² (corsivo nel testo): in sostanza, la norma di cautela non avrebbe alcun ruolo nel contesto dei delitti aggravati dall'evento, e la colpa andrebbe a coincidere con la violazione della norma incriminatrice del delitto-base, «rievocando [così, *ndr*] lo spettro della colpa presunta per violazione di legge penale»⁴⁶³. Inoltre lo scopo di tutela proprio di una norma incriminatrice potrebbe essere solo astratto e vago: esso non esprimerebbe altro che la *ratio legis* della norma stessa, e non sarebbe pertanto in grado di svolgere un efficace ruolo di delimitazione della responsabilità. Solo lo scopo di tutela di una norma cautelare potrebbe assicurare un collegamento effettivo tra norma ed evento concreto realizzatosi⁴⁶⁴.

3.6.2. L'opinione di Jescheck e Weigend

L'Autore tedesco Hans-Heinrich Jescheck, e con lui Thomas Weigend, adottano ai fini della riconduzione all'agente della conseguenza non voluta negli *Erfolgqualifizierte Delikte* la tesi della prevedibilità come unico connotato della colpa⁴⁶⁵. Tale orientamento emerge già a partire dalla prima edizione del manuale di parte generale, opera del solo Jescheck e risalente al 1969⁴⁶⁶, e continua ad essere condiviso nelle edizioni successive, anche se con sfumature diverse. Secondo i due studiosi, il criterio di imputazione dell'evento aggravante negli *Erfolgsqualifizierte Delikte* è costituito dalla colpa intesa come sola prevedibilità dell'evento. È opportuno ricordare in questa sede che, differentemente dal contesto italiano, in cui - almeno per i delitti aggravati dall'evento e per i reati preterintenzionali - il legislatore non ha espressamente previsto alcun parametro soggettivo per l'attribuzione del risultato non voluto, nell'ordinamento tedesco il § 18 StGB (e prima il § 56) sancisce l'imputazione dell'evento aggravante *per colpa*: ci si aspetterebbe quindi che nella dottrina tedesca vi sia una più ampia adozione della tesi della colpa rispetto a quanto avvenga in Italia. La scelta dottrinale a favore di tale elemento soggettivo dovrebbe essere, in un certo senso, obbligata: tuttavia, la nozione di colpa accolta dalla dottrina non appare sempre coincidente con quella tradizionale, pro-

⁴⁶² *Ivi*, p. 512.

⁴⁶³ *Ivi*, p. 514.

⁴⁶⁴ *Ibidem*.

⁴⁶⁵ Sul punto vedi già *supra*, 2.4. e 3.4.

⁴⁶⁶ H.H. JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, Berlin, Duncker & Humblot, 1969, p. 379.

pria delle fattispecie colpose (così è per il concetto di colpa adottato da Jescheck e Weigend), o comunque è affiancata da altri meccanismi di attribuzione dell'evento (come la teoria dell'imputazione oggettiva e la teoria dell'immediatezza).

Tornando alla dottrina di Jescheck e Weigend, essa riduce il contenuto della colpa nei reati qualificati dall'evento alla sola prevedibilità della conseguenza qualificante sulla base dell'assunto per cui la perpetrazione del reato-base comprende già in sé la violazione di una norma di diligenza: «il fatto-base doloso include sempre, in quanto reato di danno, anche una trasgressione dell'attenzione necessaria per evitare la particolare conseguenza. La colpa che il § 18 StGB richiede consiste dunque in questo caso nella *prevedibilità della conseguenza aggravante*» (corsivo nel testo). Si aggiunge quindi che «poiché però si tratta non solo di un rapporto di adeguatezza, ma anche di *colpevolezza* colposa, l'evento deve essere prevedibile *anche per l'agente* in base alle sue capacità personali»⁴⁶⁷ (corsivo nel testo). In sostanza, a parere dei due Autori, la colpa nei delitti aggravati dall'evento si limita alla mera prevedibilità, considerata in senso soggettivo perché viene conferito rilievo anche alle particolari capacità dell'autore del fatto. L'infrazione della regola di cautela, elemento che in aggiunta alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento caratterizza la colpa nei suoi parametri ordinari, è infatti già implicita nella commissione *antidoverosa* del reato-base (questa osservazione, assente nella prima edizione del manuale, è contenuta solo dalla seconda edizione in poi)⁴⁶⁸.

Da quanto dichiarato nei passaggi dell'opera di Jescheck e Weigend appena riportati, che fanno riferimento a un «rapporto di adeguatezza» esistente tra condotta ed evento, risulta che nella struttura della colpa ha un ruolo anche la nozione di adeguatezza. Tale concetto coinciderebbe con la violazione della regola di diligenza, e cioè con l'antidoverosità del comportamento tenuto, come d'altra parte espresso fin dal 1958 da Jescheck, che nei lavori preparatori della *Große Strafrechtskommission*⁴⁶⁹ afferma a

⁴⁶⁷ H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 5^a ed., cit., p. 572. Nello stesso senso vedi anche *ivi*, pp. 261-262, dove si afferma che «la colpa nei delitti qualificati dall'evento si riduce però alla prevedibilità dell'evento [...], poiché tutte le altre caratteristiche della colpa sono già comprese nella perpetrazione del delitto-base».

⁴⁶⁸ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 523. Cfr. (oltre alla già citata 5^a ed.) H.H. JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 2^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1972, p. 433; H.H. JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 3^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1978, p. 463; H.H. JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 4^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1988, p. 516.

⁴⁶⁹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 522.

chiare lettere che «la teoria dell'adeguatezza rappresenta l'origine storica dei delitti qualificati dall'evento» e che «l'idea di adeguatezza sta alla base della riflessione sulla colpa», mentre «il parametro della prevedibilità individuale va oltre» rispetto ad essa⁴⁷⁰. In ogni caso, il ricorso all'*Adäquanztheorie* in materia di *Erfolgsqualifizierte Delikte* sarebbe necessario, anche perché tale dottrina è una teoria della probabilità, ed è pertanto altra cosa rispetto alla teoria condizionalistica, la quale opera sul piano della causalità⁴⁷¹.

Jescheck e Weigend considerano dunque la colpa nei delitti aggravati dall'evento come composta dalla sola prevedibilità della conseguenza ulteriore; l'inosservanza della regola di cautela è invece ricompresa nella realizzazione del delitto-base, e comporta la sussistenza di una relazione di adeguatezza tra azione ed evento. Va rilevato però che nelle ultime edizioni del manuale dei due giuristi tedeschi, la convinzione per cui la colpa consta della sola prevedibilità soggettiva dell'evento risulta meno netta: in nota si richiama infatti, approvandola, l'opinione di Wessels, il quale, pur condividendo nei suoi presupposti la dottrina della prevedibilità quale unico connotato della colpa, propugna altresì la riconoscibilità soggettiva del nesso di pericolo che lega condotta ed evento. In particolare, Wessels aderisce all'opinione sostenuta da Jescheck e Weigend e al tempo stesso accoglie la tesi dell'immediatezza (della quale si parlerà nel paragrafo seguente); con riferimento a quest'ultima, egli ritiene però che il rapporto di pericolo tra fatto ed evento non debba rilevare solo oggettivamente, ma al contrario - per il principio per cui ogni elemento oggettivo deve avere anche un corrispondente soggettivo - debba anche poter essere identificato dal soggetto agente⁴⁷². Jescheck e Weigend sostengono quindi che «giustamente Wessels richiede [...] anche la riconoscibilità dello specifico pericolo della realizzazione della conseguenza aggravante, e qualora il fatto di reato preveda la colpa grave, la presenza di una più intensa violazione del dovere di attenzione»⁴⁷³.

A parere di chi ritiene che nei delitti qualificati dall'evento la colpa vada accertata nei suoi parametri ordinari, la tesi di Jescheck e Weigend - che limita la colpa alla sola

⁴⁷⁰ H.H. JESCHECK, *Anhang Nr.50*, in *Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission*, 2. Band, Bonn, Bundesministerium der Justiz, 1958, p. 141.

⁴⁷¹ *Ivi*, p. 142.

⁴⁷² F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 524, con nota 184.

⁴⁷³ H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 5^a ed., cit., p. 572, nota 48 (la stessa affermazione viene fatta nella nota 48 della 4^a ed. del manuale, cit., p. 516, e non invece nella nota 48 della 3^a ed., cit., p. 464, della 2^a ed., cit., p. 433 e della 1^a ed., cit., p. 379).

prevedibilità della conseguenza ulteriore - sarebbe da rigettare perché impoverirebbe contentutisticamente tale elemento soggettivo⁴⁷⁴. In particolare, l'asserzione per cui la commissione del reato-base doloso conterrebbe già in sé la violazione di una regola di diligenza, sarebbe ampiamente criticabile. Infatti, se così fosse: 1) bisognerebbe affermare la duplice natura, repressiva e preventiva, della norma incriminatrice, cioè si dovrebbe sostenere che una stessa norma penale da una parte vieti un certo comportamento, e dall'altra ordini di tenerlo con cautela; 2) l'inosservanza della regola di diligenza sarebbe valutata in astratto, e non in concreto, come invece andrebbe fatto (la colpa, si dice, consiste infatti nella violazione di un obbligo cautelare specifico, individuabile in base alle circostanze del caso); 3) si ricorrerebbe alla presunzione assoluta per cui una norma incriminatrice avrebbe sempre funzione preventiva rispetto ad un certo evento aggravatore, presunzione questa che non terrebbe conto né della natura del delitto-base né della situazione concreta⁴⁷⁵. Da ultimo, se anche si ammettesse che la realizzazione della condotta-base dolosa coincida con la violazione della regola cautelare, la colpa dell'agente andrebbe comunque verificata in concreto: essa non potrebbe fondarsi sulla mera inosservanza di una previsione astratta come quella contenuta nella norma penale di riferimento, ma andrebbe accertata considerando le particolari circostanze in cui ha agito l'autore del fatto⁴⁷⁶.

3.6.3. *La teoria dell'immediatezza*

Secondo la dottrina dell'immediatezza, nei delitti aggravati dall'evento la conseguenza qualificante può essere attribuita all'agente solo se tra essa e la condotta-base delittuosa sussiste un rapporto di immediatezza: in altre parole, per questa teoria l'evento ulteriore è addebitabile all'autore del fatto soltanto se costituisce la realizzazione immediata dello specifico pericolo contenuto nella fattispecie-base⁴⁷⁷. La teoria dell'immediatezza viene formulata per la prima volta in giurisprudenza, nella c.d. sentenza Rötzel; in dottrina erano però già emersi contenuti del tenore di quelli enunciati nella predetta sentenza, e in ogni caso a seguito di tale pronuncia gli studiosi tedeschi si

⁴⁷⁴ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 529 e ss.

⁴⁷⁵ *Ivi*, pp. 536-541.

⁴⁷⁶ *Ivi*, pp. 541-542.

⁴⁷⁷ E. DOLCINI, *L'imputazione dell'evento aggravante*, cit., pp. 799-800.

impegnarono in un'attività di precisazione e delimitazione del concetto di immediatezza⁴⁷⁸.

I principali contributi dottrinali in materia di *Unmittelbarkeitstheorie* sono stati forniti da Geilen e Wolter. Per Geilen, ai fini dell'affermazione del nesso di immediatezza tra condotta-base ed evento, è necessario innanzitutto identificare gli elementi di rischio contenuti nella fattispecie astratta del reato-base, e riscontrare poi la loro presenza nella conseguenza concretamente verificatasi. Non bisognerebbe invece tenere conto dei fattori di rischio rientranti nelle concrete modalità di svolgimento del fatto: tali elementi andrebbero considerati soltanto nell'operazione di accertamento della colpa⁴⁷⁹. Per Wolter, un certo evento è da ricondurre alla condotta dell'agente quando produce un pericolo immediato di concretizzazione del risultato aggravante, riconoscibile da un osservatore normale. L'immediatezza dell'evento non è esclusa dall'intervento, nel dispiegarsi del fatto, di condotte della vittima o di terzi; il rischio immediato deve essere inoltre molto rilevante, il che accade in due casi, ovvero quando vi è una probabilità vicina alla certezza che l'evento ulteriore si verifichi e quando il rischio prodotto dalla condotta-base non risulta più governabile dal soggetto agente⁴⁸⁰.

Nello specifico ambito del delitto di lesioni personali aggravate dall'evento morte (§ 227 StGB), la dottrina tedesca ha poi sviluppato tre diverse varianti della teoria dell'immediatezza. La prima variante addebita la conseguenza mortale all'autore del fatto solo se questa concretizza il pericolo prodotto dall'evento della fattispecie-base o dalla stessa condotta-base; la seconda variante, definita teoria della causalità intermedia, richiede per l'attribuzione all'agente dell'evento morte che questo realizzi il pericolo insito nell'evento del delitto-base o il pericolo creato dalle concrete condizioni in cui si svolge l'azione; la terza variante, infine, che prende il nome di teoria della letalità, predica la necessità della riconduzione dell'esito mortale nella sfera di responsabilità dell'autore del fatto solo per il caso in cui tale esito costituisca la specifica attuazione del pericolo creato dall'evento di lesioni⁴⁸¹.

⁴⁷⁸ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 499-500 (sulla sentenza Rötzel, vedi *infra*, 4.2.2.).

⁴⁷⁹ *Ivi*, p. 500.

⁴⁸⁰ *Ivi*, pp. 500-501.

⁴⁸¹ *Ivi*, pp. 502-503, nonché C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 335. Alla *Durchgangskausalität* e alla *Letalitätstlehre* (oltre che, seppur in breve, alla teoria dell'immediatezza nella sua formulazione classica) si era già fatto riferimento *supra*, 2.4.

L'*Unmittelbarkeitstheorie* presenta molti tratti in comune con la dottrina dell'imputazione oggettiva dell'evento⁴⁸²: la teoria dell'immediatezza, nella sua versione per così dire «pura», afferma infatti che l'evento aggravante è addebitabile all'autore della condotta-base se rappresenta l'immediata concretizzazione del rischio in essa contenuto; analogamente, l'*objektive Zurechnungslehre* sostiene che la conseguenza ulteriore è attribuibile all'agente se realizza il rischio prodotto o accresciuto dalla commissione del fatto-base. Risulta d'altra parte evidente che entrambe le predette teorie discendono dalla dogmatica dell'adeguatezza⁴⁸³: a proposito della relazione di immediatezza tra condotta ed evento, Roxin afferma infatti che il legislatore ha voluto prevedere quali eventi qualificanti di ogni singola fattispecie delittuosa solo quelle conseguenze che tipicamente risultano dal pericolo connaturato alla specifica fattispecie⁴⁸⁴. In altre parole, l'adeguatezza degli eventi aggravatori rispetto alla condotta-base di reato, che, come lo studioso tedesco segnala, è a fondamento del rapporto di immediatezza, costituisce il presupposto su cui si basa anche l'*Adäquanztheorie*⁴⁸⁵. L'affinità tra teoria dell'immediatezza e teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento, dovuta alla comune derivazione dalla dogmatica dell'adeguatezza, è testimoniata anche dall'impiego, da parte di molti sostenitori dell'imputazione oggettiva, della categoria dell'immediatezza come criterio indicante il collegamento tra evento qualificante e scopo di tutela della norma incriminatrice⁴⁸⁶. Così fa, ad esempio, Roxin⁴⁸⁷, il quale tra l'altro, dopo aver riportato numerosi casi in cui la giurisprudenza ricorre al nesso di immediatezza, esprime un parere positivo sull'operato della stessa in tema di *erfolgsqualifizierte Delikte*⁴⁸⁸.

La teoria dell'immediatezza viene contestata sostanzialmente per le medesime ragioni per cui si critica l'*objektive Zurechnungslehre*. L'*Unmittelbarkeitstheorie*, si dice, non permetterebbe di selezionare efficacemente le conseguenze ulteriori rilevanti, perché rintraccerebbe il nesso di immediatezza in tutti i casi concreti, con la sola esclusione

⁴⁸² F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 508.

⁴⁸³ *Ibidem*.

⁴⁸⁴ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 334.

⁴⁸⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 506-507.

⁴⁸⁶ *Ivi*, p. 509.

⁴⁸⁷ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 334.

⁴⁸⁸ *Ivi*, pp. 332-334.

di quelli in cui l'evento fuoriesce dalla «normale esperienza di vita»⁴⁸⁹. Essa accantonerebbe il criterio della colpa quale parametro per l'attribuzione dell'evento qualificante, anche a causa dell'identificazione, effettuata dagli studiosi che condividono la dottrina in esame, dell'elemento dell'immediatezza con la categoria del nesso con lo scopo di tutela adottata della teoria dell'imputazione oggettiva; questo nesso sussisterebbe infatti tra la conseguenza realizzatasi e la norma *incriminatrice* di specie: la norma cautelare verrebbe pertanto completamente esclusa dal contesto della responsabilità qualificata e la colpa consisterebbe nella mera violazione della norma incriminatrice del fatto-base (il cui fine di tutela, tra l'altro, avendo carattere generale e astratto, non sarebbe utile per circoscrivere l'ambito di responsabilità per l'evento aggravante)⁴⁹⁰.

3.7. L'originale posizione di Donini: imputazione oggettiva dell'evento e colpa

Nel dibattito concernente il criterio in forza del quale attribuire l'evento non voluto all'autore del delitto-base, un punto di vista particolare viene assunto da Massimo Donini. Per l'Autore, infatti, nei delitti qualificati dall'evento, nei reati preterintenzionali e nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p., allo scopo di stabilire se il risultato ulteriore sia soggettivamente riconducibile alla condotta-base si dovrebbe ricorrere *sia* al parametro della colpa, *sia* alla dottrina dell'imputazione obiettiva.

La necessità dell'accertamento della colpa in territorio illecito implica la possibilità di concepire l'esistenza di regole cautelari in tale peculiare contesto: su questo aspetto, Donini argomenta nel modo che segue. Le norme di cautela sono ricostruibili con difficoltà in ambito illecito, poiché in esso all'autore del fatto non si impone di agire in una certa maniera conforme a diligenza, ma, al contrario, si prescrive *tout court* l'astensione dal comportamento-base giuridicamente riprovato. In altre parole, «non è [...] possibile, in un contesto illecito, individuare una condotta “diligente”, “osservante” che non sia per chiunque quella di...omettere il comportamento stesso»: ogni condotta alternativa rispetto a quella tenuta sarebbe infatti sempre e comunque proibita dalla norma che incrimina il delitto-base⁴⁹¹. L'assenza di alternative lecite di comportamento non è peraltro caratteristica delle sole ipotesi ad imputazione dell'evento ulteriore non

⁴⁸⁹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 507-508, nonché G. KÜPPER, *Zur Entwicklung*, cit., pp. 799-800.

⁴⁹⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 510-514.

⁴⁹¹ M. DONINI, *Illecito e colpevolezza*, cit., p. 428 (vedi inoltre *ivi*, p. 394).

voluto; essa si rinviene talora anche in ambito colposo, nei casi «in cui l'unica condotta doverosa ipotizzabile (in alternativa a quella imprudente) consiste [...] nell'omettere radicalmente il comportamento medesimo, l'azione in genere»: ad esempio, bisognerebbe «non fornire ai dipendenti uno strumento di lavoro per essi pericoloso, non decollare in caso di visibilità insufficiente, non tenere un comportamento pericoloso alla guida»⁴⁹². L'obbligo di astensione nel contesto colposo non è peraltro limitato all'ambito delle attività lecite, ma può riguardare anche ipotesi in cui la condotta dell'agente produce automaticamente ed *ex novo* un rischio illecito; in questi casi, infatti, non si possono concepire alternative alla condotta realizzata conformi a cautela⁴⁹³.

Si è quindi dimostrato, afferma Donini, che anche in territorio colposo vi sono ipotesi in cui l'unico comportamento penalmente lecito è dato dall'astensione dalla condotta stessa; ma visto che anche in ipotesi colpose è prescritto talvolta un dovere di omissione, allora si può sostenere che pure nei delitti preterintenzionali, per i quali sussiste *sempre* un dovere di astensione rispetto al fatto-base, è possibile immaginare l'imputazione dell'evento *per colpa*⁴⁹⁴. In tale ambito le cautele «non saranno mai “doverose”, ma risulteranno comunque assai “utili” o “necessarie” per non rispondere degli eventi non voluti»⁴⁹⁵. Sostanzialmente, l'adozione di cautele da parte dell'agente non renderebbe il suo comportamento lecito e conforme a diligenza: le precauzioni poste in essere non sarebbero infatti dovute, in quanto, viceversa, l'unico possibile comportamento doveroso consisterebbe nella completa astensione dalla condotta; ciononostante, «l'osservanza di determinati accorgimenti [...] potrà in concreto far escludere la “colpa”», benché tali accorgimenti non siano serviti ad evitare l'evento⁴⁹⁶.

Se al contrario, prosegue Donini, non si desse rilievo, ai fini del giudizio sulla colpa, all'accortezza concretamente adottata dall'autore del fatto, l'attribuzione della colpa - e ciò sarebbe inammissibile - avverrebbe in forza della mera illiceità della condotta-base⁴⁹⁷. Per l'Autore, sbagliano quegli studiosi (perlopiù tedeschi) i quali, ricorrendo all'adeguatezza, al rischio consentito o all'imputazione oggettiva, ritengono che il

⁴⁹² *Ivi*, pp. 429-430.

⁴⁹³ *Ivi*, p. 430.

⁴⁹⁴ *Ivi*, p. 431.

⁴⁹⁵ *Ibidem*.

⁴⁹⁶ *Ibidem*.

⁴⁹⁷ *Ibidem*.

soggetto che provoca una conseguenza ulteriore non voluta agendo dolosamente sia per ciò stesso più colpevole di chi cagiona una conseguenza di tal fatta senza realizzare *ex ante* una condotta dolosa⁴⁹⁸. L'evento ulteriore non potrebbe essere ricondotto nella sfera di responsabilità dell'agente in virtù della semplice commissione del reato-base: un'attribuzione di responsabilità di questo tipo presupporrebbe infatti l'inosservanza di cautele imposte dalla norma incriminatrice del delitto-base, che però avrebbero contenuti così generici da non poter essere utilmente impiegate nella valutazione della condotta concretamente tenuta⁴⁹⁹. Infatti, «in un diritto penale della colpevolezza [...] per l'imputazione sia del dolo che della colpa occorre che la *condotta* concreta contenga *almeno un elemento di rischio in più* di quello presente nell'*attività vietata*»⁵⁰⁰ (corsivo nel testo). Il giudice, inoltre, non potrebbe agevolmente ricostruire, a partire dalla previsione *astratta* della norma che incrimina la condotta iniziale illecita, le regole di diligenza che andavano osservate nel caso *concreto*⁵⁰¹. Anche per questo, l'imputazione dell'evento per colpa non può avvenire sulla base della semplice violazione della norma che sanziona il reato-base: ciò sarebbe in contrasto con i principi di legalità e di personalità della responsabilità penale; ecco perché in ambito illecito andranno di volta in volta individuate delle specifiche regole di diligenza rilevanti nella situazione concreta, seppure del tipo particolare *supra* descritto⁵⁰².

Secondo Donini, per imputare l'evento ulteriore non basta il criterio della colpa: è altresì necessario che l'evento sia imputabile obiettivamente all'agente⁵⁰³. Più precisamente, l'Autore individua un'imputazione oggettiva in senso stretto e una in senso lato: la prima prescinde dal carattere colposo o doloso della condotta, mentre la seconda si atteggia diversamente per il fatto colposo e per quello doloso⁵⁰⁴. Tuttavia, per le fattispecie caratterizzate dall'attribuzione di una conseguenza ulteriore non voluta, è necessario innanzitutto superare la responsabilità oggettiva attraverso un criterio soggettivo che rispetti il principio del *nullum crimen, nulla poena sine culpa*; solo in un secondo mo-

⁴⁹⁸ *Ivi*, p. 325.

⁴⁹⁹ *Ivi*, p. 390. Donini sostiene ciò e quanto riportato di seguito attraverso l'esempio della cessione di droga a cui segue la morte del tossicodipendente.

⁵⁰⁰ *Ivi*, p. 391.

⁵⁰¹ *Ivi*, p. 392.

⁵⁰² *Ivi*, p. 394.

⁵⁰³ M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2006, *passim*.

⁵⁰⁴ *Ivi*, pp. 12-17.

mento si potrà affrontare la questione del rapporto di rischio inerente al fatto-base doloso e di quello concernente il successivo evento non voluto⁵⁰⁵. In altre parole, si potrà verificare l'esistenza di un nesso di imputazione oggettiva soltanto dopo aver interpretato le ipotesi delittuose in esame in maniera conforme al principio di colpevolezza, cioè, come precedentemente illustrato, adottando il parametro della colpa in concreto: in questo modo «la condotta di base non sarà già “tipica” solo perché “illecita”, ma diventerà tipica ai fini dell'imputazione dell'evento più grave non voluto, solo allorché raggiunga una concreta pericolosità, cioè una soglia di rischio aderente ai dati reali»⁵⁰⁶.

L'impostazione adottata dall'Autore in esame in tema di fattispecie ad attribuzione dell'evento non voluto potrebbe dar luogo a critiche da parte di chi sostiene che l'accertamento della colpa in ambito illecito debba avvenire con lo stesso metodo impiegato per i reati colposi. Nello specifico, tale parte della dottrina potrebbe contestare l'asserita negazione della possibilità di utilizzare in territorio illecito le medesime regole cautelari operanti in contesto lecito, oltre che l'affermazione per cui l'evento ulteriore sarebbe sempre evitabile attraverso l'astensione dalla condotta illecita, con la conseguenza che la valutazione della colpa dovrebbe prescindere da una concreta verifica dell'evitabilità della conseguenza non voluta⁵⁰⁷. D'altro canto, la dottrina contraria al ricorso alla colpa nell'ambito delle ipotesi ad imputazione dell'evento non voluto potrebbe criticare l'adozione da parte di Donini di tale criterio, anche se compiuto con la precisazione per cui in ambito illecito l'osservanza delle norme cautelari non costituirebbe un'alternativa di condotta doverosa, ma sarebbe utile solamente al fine di escludere la sussistenza della colpa rispetto al risultato ulteriore.

⁵⁰⁵ *Ivi*, pp. 132-133. L'Autore afferma ciò rispetto alle fattispecie previste agli artt. 83, 116 e 586 c.p., ma nel titolo del paragrafo in cui affronta il contenuto qui riportato, egli fa riferimento più generalmente alla responsabilità oggettiva (ciò emerge anche da quanto espresso all'inizio di tale paragrafo): si ritiene pertanto che i rilievi in questione riguardino anche i delitti preterintenzionali e le fattispecie aggravate dall'evento.

⁵⁰⁶ M. DONINI, *Illecito e colpevolezza*, cit., pp. 332-333.

⁵⁰⁷ Cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 301, nota 75.

4. Il criterio di imputazione dell'evento non voluto nella giurisprudenza

4.1. La giurisprudenza italiana

La giurisprudenza italiana concernente le fattispecie ad imputazione dell'evento non voluto recepisce sostanzialmente i vari orientamenti dottrinali che sono stati appena analizzati. L'evento previsto dall'art. 586 c.p., dai reati qualificati da una conseguenza non voluta e dai reati preterintenzionali viene addebitato all'agente o per responsabilità oggettiva, o sulla base del criterio della prevedibilità in astratto, o in forza di quanto affermato dalla teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito, o per colpa per violazione di legge penale, o, da ultimo, in base alla colpa considerata nei suoi tratti ordinari⁵⁰⁸.

4.1.1. Responsabilità oggettiva

Un elevato numero di sentenze emesse a partire dagli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso fino ai giorni nostri imputa l'evento ulteriore per responsabilità oggettiva: l'attribuzione di responsabilità per il risultato aggravante viene in altre parole effettuata sulla base del mero nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi fattore soggettivo rispetto all'evento non voluto. La rinuncia all'accertamento di un legame soggettivo tra condotta-base e risultato aggravante viene dichiarata espressamente ed è talora giustificata in ragione di quanto sancito dall'art. 42 c.3 c.p., che stabilisce, nei casi contemplati dalla legge, l'imputabilità dell'evento in forza della mera derivazione causale dall'azione od omissione posta in essere. Quest'orientamento sopravvive anche in tempi piuttosto recenti: nell'esaminare un caso in cui rilevava la fattispecie di cui all'art. 584

⁵⁰⁸ I rilievi che seguono circa i parametri adottati ai fini dell'attribuzione dell'evento ulteriore sono formulati in particolar modo con riguardo all'ipotesi dell'art. 586 c.p. e ai delitti preterintenzionali; per quanto riguarda invece la materia delle fattispecie aggravate dall'evento, va evidenziato che la giurisprudenza più recente sembra considerare l'evento ulteriore una circostanza aggravante e applica quindi il criterio della colpa stabilito dall'art. 59 c.2 c.p. (sulla possibile interpretazione di tali eventi come circostanze aggravanti, vedi anche *supra*, 1.2.); così avviene ad es. nelle ultime pronunce relative al delitto di maltrattamenti seguiti da morte (art. 572 c.2 c.p.), che hanno richiesto ai fini della riconduzione all'agente dell'evento morte la sussistenza della colpa in concreto (F. BASILE, *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, vers. *online*, tratta da treccani.it/enciclopedia/principio-di-colpevolezza-e-responsabilita-oggettiva_%28Il_Libro_dell%27anno_del_Diritto%29/, par. 1.1., con nota 1).

c.p.⁵⁰⁹, la Cassazione, dopo aver disapprovato la tesi che vede nella preterintenzione un'ipotesi di dolo misto a colpa, ha sostenuto che risponde per fatto proprio l'agente che, con atti diretti a ledere o a percuotere, causalmente cagiona l'evento morte⁵¹⁰.

4.1.2. Prevedibilità in astratto dell'evento

Diverse pronunce degli ultimi due decenni del Novecento hanno imputato la conseguenza ulteriore sulla base della sua prevedibilità astratta. La giurisprudenza del periodo ha tentato in tal modo di conformarsi ai dettami contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 364 e n. 1085 del 1988, decretando però di fatto un'attribuzione in virtù del mero collegamento causale con il fatto-base. Così numerose sentenze fanno riferimento alle nozioni di «prevedibilità secondo l'*id quod plerumque accidit*», di notorietà del rischio, di «ordinarietà e prevedibilità di eventi letali» e, infine, di presunzione del rischio dell'evento nel delitto doloso di base, la quale renderebbe prevedibile l'evento. La responsabilità per il risultato ulteriore è pertanto affermata in nome della mera prevedibilità *in astratto*, restando svincolata da una valutazione sulla base delle circostanze del caso di specie; l'evento, di conseguenza, anche in queste sentenze è in realtà addebitato per responsabilità oggettiva⁵¹¹.

4.1.3. Responsabilità da rischio totalmente illecito

I contenuti fondamentali della teoria di Pagliaro, come sostiene lo stesso Autore, sono accolti in due pronunce della Suprema Corte degli anni Novanta⁵¹², entrambe concernenti l'art. 586 c.p.; tali decisioni si discostano però parzialmente dalla dottrina in questione poiché non sanciscono la prevedibilità ed evitabilità *in concreto* della conseguenza ulteriore, conducendo pertanto a esiti diversi da quelli che deriverebbero dall'applicazione della teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito considerata nella sua formulazione completa. In particolare, in una sentenza del 1993⁵¹³ la Cassazione dichiara che «dove manca l'area lecita di rischio ed il soggetto affronta il rischio egualmente, non c'è motivo di sostenere che il principio di colpevolezza sarebbe incompatibile con questo tipo di reato»; subito dopo però statuisce che il giudice del rin-

⁵⁰⁹ Cass. Pen. Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114 (vedi già *supra*, 3.5.).

⁵¹⁰ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 118-121 e 213-214.

⁵¹¹ *Ivi*, pp. 121-124.

⁵¹² *Ivi*, p. 156, nota 222, che richiama A. PAGLIARO, *Principi*, cit., p. 332, nota 100.

⁵¹³ Cass. Pen. Sez. I, 28 maggio 1993, n. 7566.

vio ha giustamente ricondotto l'evento ulteriore all'agente in forza del solo legame di causalità materiale con il delitto-base. Il riferimento alla situazione di rischio illecito nella quale versa l'autore del fatto base richiama chiaramente la dottrina della responsabilità da rischio totalmente illecito; il successivo passaggio in cui per l'attribuzione della conseguenza non voluta è richiesto unicamente il nesso causale, si discosta invece dai contenuti della teoria di Pagliaro, per la quale il carattere della personalità dell'illecito nei casi ad imputazione dell'evento non voluto è garantito dai requisiti della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento. In una sentenza di qualche anno dopo⁵¹⁴, la Cassazione, citando tra l'altro la sentenza appena esaminata, afferma che «la responsabilità ai sensi dell'art. 586 C.P. non si può considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sé insito il rischio, non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni e si giustifica quindi, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente per la non imprevedibilità del pericolo, all'agente) si verifica, l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista». La Suprema Corte non specifica però se la non imprevedibilità e la non eccezionalità del pericolo interno al fatto-base sono da valutare in concreto o in astratto, in maniera oggettiva o soggettiva; pertanto, l'analogia tra le presenti asserzioni e la dogmatica elaborata da Pagliaro è, per le ragioni già illustrate, solo parziale⁵¹⁵.

4.1.4. Colpa per violazione di legge penale (talora con prevedibilità in astratto dell'evento)

In materia di fattispecie delittuose caratterizzate dall'imputazione di un evento non voluto, la giurisprudenza ha ricorso spesso alla tesi della colpa per violazione di legge. Secondo l'orientamento in questione, la conseguenza ulteriore sarebbe riconducibile soggettivamente all'agente in forza dell'inosservanza della norma incriminatrice del reato-base doloso, inosservanza che costituirebbe un'ipotesi di colpa specifica *ex art. 43 c.p.* Le diverse sentenze sul tema presentano tuttavia delle note differenti: mentre in una

⁵¹⁴ Cass. Pen. Sez. I, 29 gennaio 1997, n. 2955.

⁵¹⁵ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 156-159 e p. 215. Le due pronunce riportate sono relative all'art. 586 c.p.; a questo proposito va peraltro osservato che Pagliaro non contempla tale fattispecie delittuosa tra le ipotesi di responsabilità da rischio totalmente illecito, sostenendo l'attribuzione della morte o delle lesioni ivi previste per colpa (vedi *supra*, nota 235 e 3.3.1).

pronuncia della Cassazione⁵¹⁶ si puntualizza che gli stessi artt. 83 e 586 c.p. hanno già di per sé carattere cautelare con la conseguenza che la loro violazione rappresenterebbe sempre un fatto colposo, in una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo⁵¹⁷ si subordina la responsabilità a titolo di colpa dell'agente alla natura precauzionale della norma del delitto-base, che va verificata tramite un'indagine che permetta di stabilire se tale norma abbia anche il fine di prevenire conseguenze dannose per i terzi. La riconduzione dell'evento all'autore del fatto in nome della colpa per violazione di legge è accompagnata talvolta (nello specifico dagli anni Ottanta in poi in alcune sentenze riguardanti la morte del tossicodipendente) dal riferimento alla prevedibilità dell'evento, accertata però in astratto: le pronunce in parola subordinano infatti l'attribuzione del risultato aggravante alla prevedibilità dello stesso intesa come notorietà della circostanza per cui l'assunzione di eroina è frequentemente seguita dalla morte dell'assuntore⁵¹⁸.

4.1.5. Colpa nei suoi requisiti ordinari

In un numero limitato di sentenze la giurisprudenza italiana ha imputato l'evento ulteriore all'autore del fatto in presenza della colpa di quest'ultimo considerata nei suoi tratti ordinari: l'accertamento della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento è stato quindi svolto in concreto e ricorrendo al parametro dell'omologo agente ideale. Quest'orientamento giurisprudenziale ha caratterizzato alcune delle prime sentenze sull'art. 586 c.p. (introdotto, come noto, con il codice Rocco), nelle quali i giudici hanno proceduto ad una valutazione della colpa dell'agente sulla base delle circostanze concrete del fatto di specie, ma è poi stato abbandonato per diversi decenni; solo negli anni Ottanta del secolo scorso tale tesi ha riacquisito vigore nella prassi giurisprudenziale (ad esempio, è stata utilizzata in più casi riguardanti la morte del tossicodipendente), a seguito di numerose prese di posizione a favore della colpa da parte di esponenti della dottrina e, soprattutto, a seguito delle decisioni n. 364 e n. 1085 pronunciate dal Giudice delle Leggi⁵¹⁹. In queste sentenze la colpa è quindi accertata come nei reati colposi; viceversa, in due recenti pronunce della Cassazione, i giudici, pur dichiarando di

⁵¹⁶ Cass. Pen. Sez. I, 24 giugno 1974, cit.

⁵¹⁷ Trib. Palermo, 7 dicembre 1982, Campora.

⁵¹⁸ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 182-190 e p. 215

⁵¹⁹ Cfr. ad es. Cass. Pen. Sez. VI, 9 dicembre 1989, n. 5348, nonché C. ass. Milano, 6 giugno 2003, Palamara, con nota di V. MAGNINI, *Considerazioni sull'aspetto soggettivo del delitto preterintenzionale*, in *CP*, 2005, p. 973 e ss.

ricorrere al criterio della colpa e difendendo l'impiego di quest'ultima al fine dell'attuazione del principio di colpevolezza, hanno di fatto omesso un reale accertamento di tale requisito, non svolgendo alcuna indagine in merito all'effettiva sussistenza dello stesso nella situazione concreta⁵²⁰.

4.2. La giurisprudenza tedesca

La prassi giurisprudenziale tedesca in materia di *erfolgsqualifizierte Delikte* va esaminata separatamente per le fattispecie delittuose in cui la legge prevede la colpa semplice rispetto all'evento ulteriore e per le fattispecie delittuose nelle quali essa prescrive la colpa grave. Mentre per quanto riguarda il primo gruppo di ipotesi l'elemento soggettivo è stato ben presto svalutato dai giudici perdendo ogni significato sostanziale, relativamente al secondo gruppo di casi l'interpretazione della colpa grave ad opera della giurisprudenza ha dato risultati piuttosto soddisfacenti.

Più precisamente, in rapporto a quei delitti aggravati dall'evento per cui è fissato il requisito della *Fahrlässigkeit*, è possibile distinguere due diversi periodi di prassi giurisprudenziale: un primo periodo, compreso tra il 1953 (anno di introduzione dell'allora § 56, oggi § 18 StGB) e l'inizio degli anni Settanta, nel quale prevale un accertamento effettivo e in concreto della colpa in relazione all'evento aggravante; un secondo periodo, che va dagli anni Settanta ai giorni nostri, in cui la colpa appare priva di contenuti pregnanti e viene spesso concepita come semplice prevedibilità in astratto, mentre si ricorre sempre più spesso al requisito del c.d. nesso di immediatezza⁵²¹.

4.2.1. L'applicazione della *Fahrlässigkeit*. La prima fase (fino ai primi anni Settanta): la colpa nei suoi requisiti ordinari

La giurisprudenza tedesca, come anticipato, ha inizialmente valutato la presenza della colpa nei casi concreti sottoposti al suo vaglio sulla base dei requisiti tradizionali di tale elemento soggettivo. In particolare, essa ha verificato l'effettiva e concreta violazione della regola di diligenza rilevante rispetto alla realizzazione dell'evento ulteriore, ricorrendo per questo accertamento al parametro dell'omologo agente ideale. In un caso,

⁵²⁰ Cass. Pen. Sez. V, 5 novembre 2001, n. 1201; Cass. Pen. Sez. I, 14 novembre 2002, n. 2595, con nota di M. LOMBARDO, *Aberratio delicti plurilesiva ex artt. 586 - 83 c.p. e concorso formale di reati*, in CP, 2004, p. 1271 e ss. Cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 204-212 e 215-217.

⁵²¹ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 446-447.

ad esempio, il *Bundesgerichtshof* ha espressamente individuato la norma di cautela che, violata, ha provocato la concreta verifica della morte per annegamento (si tratta di una norma differente da quella finalizzata alla prevenzione del reato-base). In un altro caso, la Cassazione tedesca si è soffermata sul comportamento che l'agente modello avrebbe tenuto nella situazione di specie, allo scopo di valutare la concreta possibilità dell'autore del fatto di prevedere ed evitare l'evento⁵²². In altre sentenze ancora, i giudici hanno proceduto all'accertamento della colpa in concreto senza però illustrare in modo a tal punto esplicito e preciso i requisiti di tale criterio così come rilevanti nel caso specifico⁵²³. Infine, in un gruppo residuale di pronunce del periodo che va dal 1953 ai primi anni Settanta, la sussistenza della *Fahrlässigkeit* è stata ritenuta sussistente a prescindere da un reale giudizio in merito alla prevedibilità e all'evitabilità, soggettive e concrete, della conseguenza non voluta⁵²⁴.

4.2.2. (Segue) *La seconda fase (dagli anni Settanta ad oggi): la teoria dell'immediatezza e la prevedibilità quale unico connotato della colpa*

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, la giurisprudenza tedesca in materia di delitti aggravati dall'evento ha fundamentalmente rinunciato alla concreta verifica della presenza della colpa nei suoi tratti ordinari, optando invece molto spesso per l'accertamento di una relazione di immediatezza tra condotta-base ed evento aggravante. La pronuncia che ha dato l'impulso a tale atteggiamento della giurisprudenza è la c.d. sentenza Rötzel⁵²⁵, la quale ha un ruolo importante rispetto ai successivi sviluppi giurisprudenziali e dottrinali perché in essa viene formulata per la prima volta l'*Unmittelbarkeitstheorie* (che pure rielabora delle istanze sul tema già emerse in dottrina)⁵²⁶.

In essa la Cassazione tedesca affronta il caso di una donna morta mentre cerca di raggiungere da una finestra un balcone vicino, per sfuggire all'agente che l'ha aggredita infliggendole una ferita al braccio. La responsabilità dell'aggressore per il delitto di lesioni personali qualificato dall'evento morte, è negata dalla Corte sulla base del rilievo

⁵²² *Ivi*, pp. 447-454.

⁵²³ *Ivi*, pp. 454-457.

⁵²⁴ *Ivi*, pp. 457-459.

⁵²⁵ BGH, 30.9.1970, 3 StR 119/70.

⁵²⁶ Sulla teoria dell'immediatezza nella dottrina, vedi *supra*, 3.6.3.

per cui, nel caso di specie, la condotta di lesioni non ha cagionato *immediatamente* la morte della donna perché tra essa e l'evento non voluto si è frapposta l'azione della vittima; a parere del *Bundesgerichtshof*, poi, l'immediatezza tra condotta e conseguenza ulteriore andrebbe esclusa altresì nell'ipotesi di intervento di un terzo. La necessità della sussistenza di un nesso di immediatezza tra condotta e risultato non voluto, al fine dell'attribuzione di quest'ultimo all'agente quale evento aggravante del delitto-base, viene motivata adducendo: la *ratio* posta a fondamento della previsione aggravata di cui all'allora § 226 StGB (oggi § 227 StGB), consistente nella presenza all'interno della fattispecie di lesioni personali dello specifico pericolo di realizzazione dell'evento morte; l'opportunità di ridurre il campo di applicazione del vecchio § 226 StGB, escludendone la rilevanza nelle ipotesi di intervento della vittima o di un terzo; l'elevata pena minima stabilita per il delitto aggravato in questione, che in quanto nettamente superiore alla sanzione prevista per il concorso formale tra lesioni ed omicidio colposo, richiederebbe una selezione più rigorosa degli eventi ulteriori addebitabili all'agente. Per queste ragioni, la Cassazione tedesca ritiene che nei casi concreti in cui potrebbe rilevare la fattispecie del § 226 StGB vecchio testo si debba ricorrere, ai fini dell'imputazione all'agente dell'evento ulteriore, al requisito del nesso di immediatezza (*unmittelbarer Zusammenhang*)⁵²⁷.

Le successive pronunce giurisprudenziali che, sull'onda della sentenza Rötzel, esprimono la necessità di un collegamento di immediatezza tra condotta-base ed evento non voluto (anche in casi in cui sono in discussione delitti aggravati diversi dalle lesioni personali con esito mortale), sono suddivisibili in due filoni: un primo filone, comprendente quelle sentenze che nell'ipotesi di specie negano la presenza del nesso di immediatezza, ma sostengono la sussistenza della colpa, per cui condannano l'agente per il delitto-base in concorso formale con la conseguenza colposa; un secondo filone, a cui appartengono quelle sentenze che riscontrano nel caso specifico sia un rapporto di immediatezza tra condotta ed evento qualificante, sia la colpa dell'autore rispetto a tale risultato, condannando quindi l'agente per il delitto aggravato dall'evento. Del primo gruppo di sentenze fanno parte anche quelle pronunce che escludono la responsabilità per la fattispecie aggravata *formalmente* per carenza del nesso di immediatezza, ma *in*

⁵²⁷ Sulla sentenza in esame vedi anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 468-477, nonché C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., p. 333.

verità per mancanza di unicità d'azione (la conseguenza ulteriore deriva cioè da un'altra, distinta condotta dell'agente).

Un caso particolarmente noto appartenente al primo filone è il c.d. caso del «palchetto» (o *Hochsitzfall*), BGHSt 31, 96 e ss.⁵²⁸: in esso un nipote capovolge il palchetto sul quale, nel bosco, lo zio è appostato per la caccia, provocando la rottura del malleolo dell'uomo, il quale decede tempo dopo a causa di un errore commesso dai medici che l'avevano curato successivamente alla caduta. Nella sentenza in esame, il *Bundesgerichtshof* ritiene sussistente il nesso di immediatezza puntualizzando che esso può intercorrere non solo tra secondo e primo evento, ma anche tra secondo evento e condotta, come accadrebbe nell'ipotesi di specie, in cui lo zio muore per l'intervenuta condotta dei medici. La soluzione adottata nella presente sentenza, molto contestata, va pertanto in direzione opposta rispetto a quanto affermato nella sentenza Rötzel: mentre in quest'ultima la Cassazione aveva dichiarato che il comportamento della vittima o la condotta del terzo escludono l'immediatezza dell'evento non voluto, nel caso ora esaminato la Corte rintraccia il requisito dell'immediatezza in presenza della condotta di terzi (i medici che curano lo zio dopo l'incidente). Anche in altre pronunce il BGH individua una relazione di immediatezza tra azione-base e conseguenza ulteriore nonostante il fatto che al verificarsi di quest'ultima abbiano contribuito un terzo o la vittima; in altre pronunce ancora, invece, quando alla condotta dell'autore subentra quella di un terzo o dell'offeso l'immediatezza è negata⁵²⁹.

A parere di parte della dottrina, il parametro del nesso di immediatezza si rivelerebbe deludente, oltre che per gli esiti contrastanti a cui conduce il suo impiego in presenza di condotte di persone diverse dall'agente, per altri due motivi, ovvero l'inidoneità di tale requisito al fine di un'efficace delimitazione della responsabilità qualificata e la perdita di pregnanza del criterio della colpa che si accompagna all'affermarsi del nesso di immediatezza (colpa che, diversamente dall'immediatezza, è prevista espressamente dal legislatore). Per quanto concerne l'incapacità dell'immediatezza di selezionare gli eventi ulteriori, si rileva come la Cassazione tede-

⁵²⁸ BGH, 30.6.1982, 2 StR 226/82.

⁵²⁹ Relativamente alla giurisprudenza successiva al caso Rötzel, vedi F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 477-496, che illustra anche numerosi casi giurisprudenziali. Cfr. inoltre C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., pp. 333-337, nonché H.H. JESCHECK - T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., p. 262.

sca, dagli anni Settanta ai giorni nostri, abbia quasi sempre ravvisato la sussistenza di questo criterio; per quanto riguarda invece l'impovertimento sostanziale della colpa che andrebbe di pari passo con il ricorso all'immediatezza, si sottolinea come l'accertamento della colpa eseguito dopo la verifica del nesso di immediatezza abbia uno spazio estremamente marginale, o non venga neanche effettuato, sulla base alla convinzione per cui se c'è immediatezza deve esserci anche colpa⁵³⁰. Altra parte della dottrina si dice invece tendenzialmente d'accordo con l'utilizzo da parte della giurisprudenza del requisito dell'immediatezza, ma esprime comunque perplessità in merito alla decisione adottata per il caso del «palchetto», perché in questa ipotesi la morte non deriverebbe dalla pericolosità del delitto-base ma dal successivo errore medico⁵³¹.

In un numero limitato di sentenze del periodo considerato, la giurisprudenza tedesca adotta per l'imputazione dell'evento aggravante la teoria della prevedibilità quale unico connotato della colpa. Si fa riferimento a quei casi in cui i giudici non si limitano ad attribuire l'evento soltanto in forza del requisito della prevedibilità, ma dichiarano espressamente la coincidenza tra colpa e prevedibilità nell'ambito degli *erfolgsqualifizierte Delikte* (in altre e più numerose ipotesi, si ricorre invece *di fatto* all'assegnazione dell'evento sulla base della sola prevedibilità, cioè senza enunciazioni esplicite al riguardo). Il *leading case* in materia è costituito dalla BGHSt 24, 213 e ss.⁵³², che nel giudicare la responsabilità di due soggetti i quali, ubriachi, avevano colpito un'altra persona causandone involontariamente la morte, enuncia i seguenti punti: la commissione del reato-base implica sempre l'inosservanza di una regola cautelare; di conseguenza, la colpa rispetto all'evento ulteriore consiste nella sola prevedibilità di quest'ultimo; nella valutazione della prevedibilità dell'evento rileva l'incapacità dell'agente di intendere, ma non quella di controllare le proprie azioni. Tali affermazioni sono state fatte dalla Corte con il chiaro intento di impedire l'impunità di soggetti ubriachi per la conseguenza non voluta; esse hanno però inaugurato una serie di pronunce che anche in casi in cui l'agente non si trovava in stato di ebbrezza, hanno utilizzato quale criterio di imputazio-

⁵³⁰ Per tali osservazioni, vedi F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 494-498. L'Autore sostiene inoltre che la giurisprudenza, sotto l'etichetta del nesso di immediatezza, accolga la dottrina dell'imputazione obiettiva nello specifico settore dei delitti qualificati dall'evento (*ivi*, p. 510). Sui legami tra l'attribuzione oggettiva e la teoria dell'immediatezza, vedi *supra*, 3.6.3.

⁵³¹ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., pp. 334-335, dove si evidenzia anche come la dottrina non sia concorde sull'impiego dell'immediatezza così come effettuato dalla giurisprudenza.

⁵³² BGH, 22.9.1971, 3 StR 146/71.

ne dell'evento aggravatore la colpa intesa come sola prevedibilità, accertata talora in astratto e oggettivamente, talaltra in astratto e soggettivamente, talaltra ancora in concreto e soggettivamente⁵³³. Il ricorso da parte della giurisprudenza al solo parametro della prevedibilità nella valutazione della colpa rispetto all'evento ulteriore ha dato adito a critiche, per le quali si rimanda a *supra*, 3.6.2.

4.2.3. L'applicazione della *Leichtfertigkeit*

La colpa grave, introdotta dal legislatore tedesco per numerosi delitti aggravati dall'evento al fine di porre rimedio ai risultati deludenti seguiti all'applicazione giurisprudenziale della *Fahrlässigkeit*, è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo, riuscendo pertanto a svolgere una reale funzione di filtro degli eventi ulteriori rilevanti per la responsabilità dell'agente. In particolare, la Cassazione tedesca ha affermato la responsabilità dell'agente solo in casi in cui l'evento era altamente prevedibile da questi nelle concrete circostanze del fatto, al punto che il rischio del verificarsi di tale evento sarebbe balzato agli occhi di qualunque soggetto ragionevole; allo stesso modo, essa ha negato l'attribuibilità dell'evento all'autore del fatto in ipotesi in cui il risultato ulteriore non sarebbe risultato prevedibile in misura elevata da una persona posta nella stessa situazione concreta dell'agente⁵³⁴.

Nonostante gli esiti applicativi del requisito della *Leichtfertigkeit* siano considerati dalla dottrina complessivamente soddisfacenti⁵³⁵, parte di essa critica da un lato il fatto che la nozione di colpa grave accolta in alcune sentenze ponga l'accento su tratti psicologici o psico-caratterologici dell'agente, dall'altro che talora la colpa non sia oggetto di una valutazione sufficientemente precisa, ma venga dedotta quasi in automatico dalla sussistenza nel caso concreto del nesso di immediatezza (requisito che al contrario della colpa grave *non* è stabilito legislativamente). I rilievi critici espressi contro alcune modalità con cui la giurisprudenza applica la colpa grave, concernono anche la circostanza per cui, quando i giudici nell'ipotesi di specie non riscontrano la presenza della *Lei-*

⁵³³ Sulla prevedibilità quale unico connotato della colpa nella giurisprudenza, vedi F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 514-521 e 524-529, dove si riportano anche diversi casi giurisprudenziali.

⁵³⁴ *Ivi*, pp. 679-689, dove sono illustrati anche alcuni casi concretamente affrontati dalla giurisprudenza.

⁵³⁵ Alcuni studiosi auspicano l'estensione della colpa grave a tutti i delitti qualificati dall'evento: a tal proposito cfr. ad. es. G. KÜPPER, *Zur Entwicklung*, cit., p. 804. Contro gli esiti giurisprudenziali in tema di colpa grave cfr. invece A. PAGLIARO, *Il reato*, cit., p. 145.

chtfertigkeit, condannano l'agente per il delitto-base in concorso formale con l'omicidio colposo senza verificare opportunamente gli estremi della colpa semplice⁵³⁶.

In generale, quindi, il criterio della colpa grave, a differenza del criterio della colpa *tout court*, si sta dimostrando idoneo a restringere l'area della responsabilità qualificata: la giurisprudenza conferisce infatti a tale elemento dei contenuti pregnanti e significativi, e conseguentemente esso si rivela adatto a distinguere situazioni tra loro diverse in termini di intensità di violazione della regola cautelare e di prevedibilità concreta e soggettiva dell'evento. Tuttavia, in primo luogo la mancanza di una definizione legislativa di colpa grave unita all'estrema varietà di definizioni dottrinali al riguardo, in secondo luogo la maggiore concentrazione delle pronunce giurisprudenziali sul rapporto di immediatezza piuttosto che sul requisito della *Leichtfertigkeit*, renderebbero i risultati positivi raggiunti rispetto a questo elemento soggettivo alquanto precari e incerti⁵³⁷.

⁵³⁶ *Ibidem*, nonché *ivi*, pp. 695-696.

⁵³⁷ *Ivi*, p. 694. Sulle definizioni dottrinali del concetto di colpa grave, vedi *supra*, 2.6.

CAPITOLO III

UN CASO SPECIFICO: LA RESPONSABILITÀ DELLO SPACCIATORE PER LA MORTE DEL TOSSICODIPENDENTE

1. La previsione legislativa nei due ordinamenti

1.1. L'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (e il vecchio art. 72 l. n. 685/75) in combinato disposto con l'art. 586 c.p.

L'art. 73 del d.P.R. n. 309/90⁵³⁸ punisce, come recita la rubrica della norma, le condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (o t.u. in materia di stupefacenti) ha sostituito la previgente l. 22 dicembre 1975, n. 685, nella quale le attività illecite realizzate dallo spacciatore erano sanzionate dall'art. 72⁵³⁹. Secondo la dottrina e la giurisprudenza nettamente maggioritarie, in relazione all'art. 73 del testo legislativo attuale (e lo stesso si riteneva rispetto all'art. 72 l. n. 685/75) risulta applicabile l'art. 586 c.p.⁵⁴⁰, che come noto addebita all'autore del fatto la morte o le lesioni derivate dalla condotta-base illecita; in particolare, il reato di cessione di droga costituirebbe la fattispecie-base che giustifica l'imputazione allo spacciatore della morte non voluta del cessionario⁵⁴¹.

La cessione di sostanze stupefacenti da parte del soggetto agente può avvenire anche a titolo gratuito, quindi in assenza di una vera e propria condotta di spaccio, ma, ad esempio, in un contesto di gruppo o per amicizia⁵⁴²: l'art. 73 c.1 d.P.R. n. 309/90 fa infatti riferimento (per quanto concerne l'aspetto della *cessione* di droga, che qua interessa) all'azione di chi «vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, [...]

⁵³⁸ Per il testo completo della norma, vedi *Appendice I*.

⁵³⁹ Vedi *Appendice I*.

⁵⁴⁰ *Codice penale commentato. Tomo 3. Artt. 575-734bis: reati societari, sfruttamento della prostituzione, interruzione di gravidanza, T.U. stupefacenti, T.U. immigrazione, giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, 2011, p. 5397, nonché S. OPILIO - F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti. L'illecito penale e amministrativo*, Padova, CEDAM, 2008, p. 213.

⁵⁴¹ In tema di responsabilità del cedente per la morte del tossicomane, cfr., tra i numerosi contributi dottrinali, M. FUMO, *Morte per overdose e responsabilità dello spacciatore*, in *RdP*, 2001, p. 3 e ss., nonché L. SCOTTO, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in *SI*, 2006, p. 469 e ss.

⁵⁴² *Codice penale commentato*, cit., p. 5397, nonché V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 56.

procura ad altri, invia, [...] consegna *per qualunque scopo* sostanze stupefacenti» (cor-sivo nostro); in altre parole, la disposizione in esame «serve a qualificare giuridicamente la causazione involontaria della morte del tossicodipendente da parte di chiunque gli abbia fornito la dose: nei confronti di quell'evento, non rilevano le finalità e le cause della cessione illecita, essendo questa attività interamente riprovata per la sua intrinseca potenzialità lesiva»⁵⁴³. Nella maggior parte dei casi, indubbiamente, a cedere la droga sarà proprio uno spacciatore «di professione»; i giudici potranno però ricorrere al combinato disposto rappresentato dagli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 586 c.p. anche nel caso di cessione realizzata, ad esempio, da un amico della vittima o da un altro tossicodipendente.

Nell'ambito della morte del cessionario di sostanze stupefacenti verificatasi a seguito di una condotta di cessione si pone con particolare importanza la questione del criterio alla luce del quale attribuire al cedente la morte non voluta. Nell'ipotesi di specie l'evento aggravante è infatti addebitato all'agente in forza dell'art. 586 c.p., una delle fattispecie rispetto a cui in dottrina e in giurisprudenza si discute del criterio di imputazione del risultato ulteriore (in materia si è pronunciata anche la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Ronci⁵⁴⁴)⁵⁴⁵. Il caso in questione presenta inoltre un notevole rilievo pratico, in primo luogo in ragione della particolare frequenza con cui nella prassi giurisprudenziale si è riscontrata l'applicabilità dell'art. 586 c.p. rispetto al reato-base di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, in secondo luogo a causa dell'ampiezza dei profili controversi caratteristici di tale ipotesi delittuosa⁵⁴⁶. Le considerazioni circa l'attualità e la problematicità del caso valgono anche per la corrispondente fattispecie tedesca di delitto aggravato dall'evento, rispetto a cui tuttavia è pacifico in dottrina che l'imputazione della conseguenza mortale avvenga per colpa grave: il requisito di attribuzione dell'evento morte è infatti qui esplicitamente e inequivocabilmente fissato dal legislatore nella *Leichtfertigkeit*; al contrario, nel nostro ordinamento - come si ricorderà - il significato del-

⁵⁴³ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 57.

⁵⁴⁴ Sul tema vedi già *supra*, II, 3.5.

⁵⁴⁵ A favore del criterio della colpa, vedi F.C. PALAZZO, *Consumo e traffico degli stupefacenti. Profili penali*, 2^a ed., Padova, CEDAM, 1994, p. 215 e ss., il quale, approvando quell'orientamento giurisprudenziale che ricorre a tale requisito di imputazione, specifica che quest'ultimo potrebbe essere riscontrato «allorquando lo spacciatore abbia fornito la dose a soggetto palesemente debilitato oppure abbia omesso di informarsi dal "grossista" sul grado di concentrazione della sostanza» (*ivi*, p. 219).

⁵⁴⁶ Cfr. *infra*, 2.

la formula «a titolo di colpa» contenuta nell'art. 83 c.p. e, di conseguenza, la sussistenza di una previsione legislativa a favore del criterio della colpa, sono dibattuti⁵⁴⁷.

Il combinato disposto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e dell'art. 586 c.p. non risulta applicabile nella specifica ipotesi di «taglio pericoloso» della droga, cioè quando lo spacciatore nell'operazione di composizione della sostanza stupefacente ne diminuisca la purezza aggiungendo delle componenti ulteriori, dannose per qualità e/o quantità: in questo caso è possibile riscontrare in capo all'agente un dolo eventuale rispetto al decesso del tossicodipendente, con conseguente rilevanza della fattispecie di omicidio volontario, di cui all'art. 575 c.p. Qualora il taglio pericoloso non sia invece realizzato dallo spacciatore volontariamente, ma per negligenza o imprudenza, questi risponderà della morte del cessionario a titolo di omicidio colposo (art. 589 c.p.)⁵⁴⁸.

Nel caso in cui risulti integrato il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 seguito dalla morte del tossicodipendente, il soggetto agente sarà punito con la pena derivante dal concorso formale tra la sanzione prevista per il reato-base e la pena di cui agli artt. 589-590 c.p. aumentata. Il testo dell'art. 73 c.1 d.P.R. n. 309/90 contempla la reclusione da sei a venti anni, a cui si aggiunge una multa; tuttavia, con una recente pronuncia⁵⁴⁹, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione, ripristinando la precedente disciplina sanzionatoria basata sulla distinzione tra cessione di droghe «leggere» e cessione di droghe «pesanti»: attualmente, quindi, per quanto concerne la sanzione detentiva, nel caso in cui siano cedute droghe del primo tipo la reclusione va dai due ai sei anni, mentre nel caso in cui la condotta illecita riguardi droghe «pesanti» la

⁵⁴⁷ Vedi *supra*, II, 1.5.

⁵⁴⁸ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 58-59, nonché *Codice penale commentato*, cit. p. 5399, che rileva inoltre come nell'ipotesi di cessione di un quantitativo di droga «tagliato» in modo pericoloso alcuni ravvisino la fattispecie di omicidio preterintenzionale; cfr. anche G. AMBROSINI, *La riforma della legge sugli stupefacenti. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: profili penali, processuali e penitenziari*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1991, pp. 110-111. A proposito del concetto di dolo eventuale (e della differenza rispetto alla colpa cosciente), vedi inoltre: S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, Giuffrè, 1999, *passim*; P. VENEZIANI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *SI*, 2001, p. 70 e ss.; G.P. DEMURO, *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*, in *RIDPP*, 2011, p. 308 e ss. Per il testo dell'art. 589 c.p., vedi *Appendice I*.

⁵⁴⁹ C. Cost., 25 febbraio 2014, n. 32, con nota di B. LAVARINI, *Incostituzionalità della disciplina penale in materia di stupefacenti e ricadute ante e post iudicatum*, in *GC*, 2014, p. 1903 e ss. Su tale pronuncia vedi A. DELLA BELLA - F. VIGANÒ, *Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup.*, tratto da penalecontemporaneo.it/materia/-/-/2872-sulle_ricadute_della_sentenza_n_32_2014_della_corte_costituzionale_sull_art_73_t_u_stup/.

reclusione va dagli otto ai vent'anni⁵⁵⁰. Da ultimo, merita di essere segnalata un'altrettanto recente novella legislativa che ha interessato l'art. 73 d.P.R. n. 309/90: il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (a cui è seguito il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge con modificazioni) ha trasformato l'ipotesi della lieve entità del fatto relativa al reato di cessione di stupefacenti (prevista al c.5) da circostanza attenuante ad autonoma figura di reato, con conseguente non sottoponibilità di essa al giudizio di bilanciamento delle circostanze⁵⁵¹.

1.2. Il § 30 c.1 n.3 BtMG

Nell'ordinamento tedesco la morte del tossicodipendente conseguita alla cessione di sostanze stupefacenti è disciplinata dal § 30 c.1 n.3 del *Betäubungsmittelgesetz*, che contempla quale autonoma fattispecie di delitto aggravato dall'evento la condotta di chi «consegna, somministra o cede per il consumo immediato sostanze stupefacenti a un altro soggetto e in tal modo ne cagiona la morte per colpa grave». Il requisito soggettivo richiesto dal legislatore tedesco è pertanto la *Leichtfertigkeit*: l'agente risponde della morte della persona alla quale ha ceduto la droga solo se tale evento è a lui riconducibile per colpa grave.

L'attuale Legge sulle sostanze stupefacenti è entrata in vigore nel 1982⁵⁵² rimpiazzando il precedente testo normativo sul tema, in cui non figurava il delitto di cessione di stupefacenti aggravato dal decesso dell'assuntore (per l'ipotesi delittuosa in questione si applicava quindi il concorso formale tra reato di cessione e omicidio colposo)⁵⁵³; scopo della vigente disposizione di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG è non solo e non principalmente tutelare la vita e la salute del singolo, quanto proteggere l'intera collettività dai danni conseguenti all'assunzione di droghe⁵⁵⁴, sanzionando con pena elevata il

⁵⁵⁰ E. DOLCINI - G.L. GATTA (a cura di), *Addenda*, cit., p. 6.

⁵⁵¹ *Ibidem*; si è inoltre consultata la banca dati *De Jure*, cit., più aggiornata circa le modifiche legislative (data di consultazione: 10 dicembre 2014). Sulla modifiche intervenute con la conversione in legge del d.l. n. 36/14, cfr. F. VIGANÒ, *Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di disciplina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l'altro) al quinto comma dell'art. 73*, tratto da penalecontemporaneo.it/materia/-/-/3085-convertito_in_legge_il_d_l_n_36_2014_in_materia_di_disciplina_degli_stupefacenti_con_nuove_modifiche_tra_l_altro_al_quinto_comma_dell_art_73/.

⁵⁵² BtMG 28.7.1981, BGBl. I, 681.

⁵⁵³ F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 578-579; V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 24.

⁵⁵⁴ O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1246.

comportamento di colui che mediante la condotta di cessione contribuisce causalmente e in modo gravemente colposo alla morte del cessionario.

La colpa grave necessaria per l'attribuzione dell'evento morte all'autore del fatto può essere sia cosciente che incosciente, ed è stata definita come «particolare leggerezza o particolare indifferenza», come un «saltare agli occhi» della conseguenza mortale⁵⁵⁵. Essa deve essere valutata anche considerando la specifica situazione del tossicodipendente⁵⁵⁶, e a parere della giurisprudenza consta del duplice aspetto della contrarietà al dovere di diligenza, risultante dalla violazione del reato-base, e della prevedibilità del risultato mortale da parte di un soggetto coscienzioso posto nelle medesime circostanze concrete dell'agente e avente il suo stesso ruolo sociale⁵⁵⁷. La prevedibilità va pertanto accertata in concreto e non può fondarsi sulla semplice considerazione della pericolosità dell'assunzione di droga per la vita delle persone: i giudici dovranno pertanto tenere in conto da una parte la specifica situazione in cui è avvenuta la consegna o la somministrazione della sostanza, dall'altra la qualità di quest'ultima, dall'altra ancora le peculiarità legate all'assuntore, e quindi ad esempio il suo stato di «neofita» della droga, o di soggetto disintossicato, o infine di alcolizzato⁵⁵⁸. Nel caso in cui non sia possibile ravvisare in capo all'agente la presenza della *Leichtfertigkeit* così come descritta, si potrà condannare l'autore del fatto per omicidio colposo *ex § 222 StGB*⁵⁵⁹.

La pena comminata per il reato di cessione di sostanze stupefacenti aggravato dalla morte del cessionario è costituita dalla detenzione da due a quindici anni: si tratta di una pena inferiore rispetto a quella prevista per tutti gli altri *erfolgsqualifizierte Delikte* contrassegnati dalla colpa grave, ma comunque maggiore di quella precedente al 1982 data dal concorso tra cessione dolosa di sostanze stupefacenti e omicidio colposo⁵⁶⁰.

⁵⁵⁵ BGH, 9.11.1984, cit.

⁵⁵⁶ BGH, 10.11.1999, cit.; sulle definizioni di colpa grave fornite nell'ambito del delitto analizzato in questa sede, vedi già *supra*, II, 2.6.

⁵⁵⁷ O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., pp. 1255-1256.

⁵⁵⁸ *Ivi*, p. 1256.

⁵⁵⁹ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 25-26; cfr. inoltre H.H. KÖRNER, *Zum Betäubungsmittelgesetz*, in *NStZ*, 1981, p. 18. Per il testo della norma, vedi *Appendice I*.

⁵⁶⁰ O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1261; F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 579 e 588. Circa la pena stabilita per tale fattispecie delittuosa, vedi già *supra*, II, 2.2.

2. Aspetti problematici della cessione di sostanze stupefacenti seguita dalla morte del tossicodipendente

2.1. Il nesso di causalità tra condotta di cessione ed evento morte: quando lo spacciatore è responsabile

L'incriminazione della condotta di cessione illecita di sostanze stupefacenti accompagnata dalla morte dell'assuntore, così come sancita dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per quanto riguarda l'Italia e dal § 30 c.1 n.3 BtMG per quanto riguarda la Germania, pone, ancora prima che problemi relativi al fattore soggettivo richiesto in capo all'agente per l'integrazione della fattispecie, questioni concernenti l'aspetto oggettivo della condotta e, in particolare, il legame causale tra cessione di droga e morte del tossicodipendente. In altre parole, ci si chiede quali condotte possano essere considerate causa del decesso e che ruolo abbia nello schema causale il comportamento della vittima.

Riguardo al primo profilo - dell'altro si parlerà invece nel successivo paragrafo - va evidenziato, in primo luogo, come la diretta cessione della dose di sostanza stupefacente al tossicodipendente rappresenti soltanto l'ultimo anello del processo di produzione e distribuzione della droga, processo contraddistinto da una pluralità di condotte illecite (quali la coltivazione, la fabbricazione e lo smercio della sostanza) poste in essere da soggetti diversi dallo spacciatore «finale», e in secondo luogo come la vittima possa essere stata materialmente agevolata da una terza persona nell'assunzione della dose fatale.

Per quanto concerne quest'ultimo punto, secondo parte della dottrina italiana è da escludere che la concreta agevolazione nell'assunzione della droga possa essere punita con una sanzione aggravata: tale condotta non interrompe infatti il decorso causale precedentemente innescato con la cessione dello stupefacente e non costituisce autonoma fattispecie di reato, con la conseguenza che a carico dell'agevolatore potrà residuare solo una responsabilità per omicidio colposo nel caso si riscontri la colpa di questi rispetto alla morte della vittima⁵⁶¹.

In relazione all'aspetto della pluralità di azioni compiute da soggetti diversi che hanno preceduto la cessione finale al tossicomane, va sottolineato invece che ciascuna

⁵⁶¹ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 72-77.

di esse ha causalmente determinato, anche se in maniera indiretta, il verificarsi della conseguenza mortale; ciononostante, risulterebbe indubbiamente eccessivo punire, ad esempio, il coltivatore di oppio *ex art. 586 c.p.* per la morte del cessionario (la condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti costituisce peraltro reato ai sensi dell'art. 73 c.1 d.P.R. n. 309/90, e potrebbe quindi valere come fattispecie-base dell'evento morte). Si pone pertanto l'esigenza di delimitare l'ambito delle condotte rilevanti ai fini dell'attribuzione all'agente del decesso del tossicodipendente; a tale scopo occorre individuare quegli accadimenti che incidono sui rapporti umani tutelati dall'art. 586 c.p.: solo essi potranno costituire il reato-base alla luce del quale imputare l'esito mortale⁵⁶².

In sostanza, a parere della dottrina in esame, potrà essere punito per la morte del cessionario solo chi avrà posto in essere una condotta che abbia prodotto un rischio specifico per il bene «vita» protetto dall'art. 586 c.p. Nell'ipotesi di cause consecutive omogenee, cioè quando siano stati realizzati più atti di cessione, la creazione dello specifico pericolo di morte avviene mediante la condotta con cui viene procurata alla vittima la materiale disponibilità della sostanza stupefacente. Nell'ipotesi invece di cause consecutive eterogenee, il rischio di morte si presenta in ogni caso con la consegna della dose da parte del cedente finale, che risponderà *ex art. 586 c.p.*; inoltre, se la droga è stata tagliata con sostanze venefiche, tale rischio sarà imputabile all'autore del taglio pericoloso, che sarà ritenuto responsabile di omicidio doloso o colposo⁵⁶³.

I soggetti diversi dal cedente immediato, che non hanno composto la sostanza stupefacente in maniera pericolosa, saranno perciò esenti da ogni responsabilità per quanto concerne il decesso della vittima; a meno che, però, non sussistano gli estremi del concorso di persone. Secondo la dottrina in commento, infatti, se lo spacciatore mediato ha contribuito oggettivamente all'attuazione del piano illecito comune e ha altresì voluto che il quantitativo di droga fosse destinato a quel preciso tossicodipendente (in altre parole, se sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del concorso di persone risultano integrati), sarà applicabile la fattispecie di cui all'art. 110 c.p. in combinato disposto con l'art. 586 c.p., in quanto l'evento morte sarà stato prevedibile da tale spacciatore inter-

⁵⁶² *Ivi*, pp. 77-93.

⁵⁶³ *Ivi*, pp. 97-100. Sull'ipotesi di taglio pericoloso della droga, vedi già *supra*, 1.1.

medio⁵⁶⁴. Qualora invece con riguardo agli spacciatori che hanno agito prima del cedente finale non si possano ravvisare i requisiti del concorso, la condotta di questi soggetti potrà valere ai fini dell'imputazione per il reato di associazione a delinquere o per i delitti previsti in relazione alle singole attività illecite legate al commercio della droga⁵⁶⁵.

Va peraltro rimarcato come le osservazioni finora espresse sull'eventuale rilevanza, ai fini della condanna per il reato aggravato dalla morte dell'assuntore, delle condotte antecedenti alla cessione ultima, riguardino la fattispecie contemplata dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90, e non il § 30 c.1 n.3 BtMG: la disposizione tedesca, infatti, indica chiaramente quali destinatari dell'addebito di responsabilità per il decesso del cessionario solo quei soggetti che consegnano, somministrano o cedono sostanze stupefacenti, e non, più ampiamente, coloro i quali abbiano compiuto una qualsiasi azione inerente al traffico della droga che ha preceduto la cessione finale.

La giurisprudenza italiana non sembra però aver aderito all'orientamento dottrinale proposto in questa sede: in più occasioni, infatti, i giudici hanno condannato ai sensi degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 586 c.p., oltre che il cedente immediato della dose letale, anche il cedente mediato, cioè il fornitore del cedente immediato, sottolineando come gli *atti di cessione* successivi a quello iniziale non interrompano il nesso di causalità tra quest'ultimo e l'evento morte perché non rappresentano fattori causali anormali o eccezionali, ma al contrario risultano prevedibili dall'originario fornitore⁵⁶⁶.

La stessa argomentazione volta a sancire la responsabilità dell'agente per il decesso dell'assuntore, viene adoperata dalla giurisprudenza, sia italiana che tedesca, con riferimento agli *eventi* concausali alla cessione o alle cessioni del quantitativo di droga: in

⁵⁶⁴ *Ivi*, pp. 102-109. Per Militello, infatti, «nei casi di realizzazione plurisoggettiva di quel reato [...] ciascuno dei soggetti, per partecipare al reato previsto dall'art. 586, dovrà [...] conoscere il soggetto passivo. Solo così infatti sarà rispettata tanto l'esigenza di prevedibilità dell'evento morte (è noto infatti che la quantità da *overdose* non è fissa, ma varia a secondo delle particolari condizioni fisiche dell'assuntore), quanto la necessità di non superare nelle fattispecie plurisoggettive eventuali il limite causale individuato per le fattispecie monosoggettive a responsabilità obbiettiva, e consistente nella creazione, da parte della condotta considerata, del rischio specifico dell'evento» (*ivi*, pp. 107-108). L'Autore pare quindi affermare che la prevedibilità della morte del cessionario da parte di soggetti ricoprenti un ruolo intermedio nel processo conclusosi con la cessione finale della dose, sussista nel caso in cui questi fossero a conoscenza della quantità di droga somministrata alla futura vittima e della specifica condizione di salute di quest'ultima, tali (la quantità di droga e la condizione fisica della vittima) da rendere prevedibile l'esito mortale.

⁵⁶⁵ *Ivi*, pp. 109-111.

⁵⁶⁶ Cfr. ad es. Cass. Pen. Sez. IV, 31 ottobre 1995, n. 12333, nonché Cass. Pen. Sez. III, 7 maggio 2009, n. 29544; sul tema, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, vedi S. OPILIO - F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti*, cit., p. 215, nonché *Codice penale commentato*, cit., p. 5397.

particolare, il rapporto di causalità sussistente tra condotta dell'agente ed evento morte non verrebbe interrotto dal verificarsi di accadimenti quali il contemporaneo o successivo consumo di alcool o medicine da parte della futura vittima e l'effettuazione ad opera della stessa di un'ulteriore iniezione di droga ottenuta per altre vie; allo stesso modo, il nesso causale non verrebbe meno nel caso in cui il soggetto offeso si trovi in condizioni di malattia o sovraccarico fisico nel momento in cui riceve e assume la dose⁵⁶⁷. I giudici tedeschi, per addebitare all'agente il decesso del tossicodipendente, richiedono inoltre la presenza di un collegamento di immediatezza tra condotta dello spacciatore e conseguenza mortale: con ciò s'intende che «la morte della vittima deve essere stata provocata mediante la condotta stessa, non invece mediante un successivo comportamento dell'agente, quale ad esempio l'omissione di chiamare un aiuto medico»⁵⁶⁸.

Il nesso di causalità tra condotta del cedente e morte del tossicomane, di cui si è discusso nel presente paragrafo, non basta tuttavia ad assicurare un'attribuzione di responsabilità conforme ai principi di personalità dell'illecito e di colpevolezza: l'imputazione della conseguenza ulteriore rappresentata dalla morte dell'assuntore può infatti avvenire solo se sussistono da una parte un requisito oggettivo, cioè la causalità tra condotta ed evento, dall'altra un requisito soggettivo. Quest'ultimo è individuato dal legislatore tedesco nella colpa grave, richiesta dal § 30 c.1 n.3 BtMG per l'integrazione della fattispecie delittuosa ivi prevista; viceversa in Italia, come noto, relativamente all'art. 586 c.p. è ancora discusso il criterio soggettivo di attribuzione della conseguenza non voluta. In rapporto allo specifico reato di cessione di sostanze stupefacenti (ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, letto in combinazione con l'art. 586 c.p.), taluni sostengono la tesi della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, asserendo che «ogni forma di responsabilità oggettiva, nel nostro ordinamento, per non contrastare con l'art. 27 comma 1 Cost., deve integrare» tali parametri⁵⁶⁹, mentre altri quella della colpa concepita e valutata nei

⁵⁶⁷ Cfr. ad es. Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2003, n. 31760, con nota di E. MEZZETTI, in *CP*, 2004, p. 2835 e ss. Vedi inoltre S. OPILIO - F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti*, cit., pp. 215-216, oltre a O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1250.

⁵⁶⁸ O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1250.

⁵⁶⁹ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 119. L'Autore si riferisce alla prevedibilità ed alla evitabilità *concrete*: egli afferma infatti che «la specifica previsione dell'art. 586 c.p., per il tenore letterale della sua formulazione e per il suo corretto inserimento accanto ad altre fattispecie che contengono analoghi meccanismi di imputazione (i delitti qualificati dall'evento), non potrebbe essere integrata, se la morte verificatasi *in concreto* fosse una conseguenza affatto imprevedibile del delitto doloso di base» (corsivo nostro). Militello sembra però propendere per il criterio della prevedibilità *in astratto* quando po-

suoi tratti ordinari, che porterebbe «ad escludere (specie quando siano intervenute plurime, successive cessioni) la responsabilità del cedente per la morte del cessionario, in tutte le ipotesi in cui la morte risulti *in concreto imprevedibile*, essendo intervenuta per effetto di fattori non noti e non conoscibili dal cedente (come nel caso, ad es., del consumo dello stupefacente congiunto all'uso di psicofarmaci e di alcool, oppure nel caso di grave vizio cardiaco della vittima, giovane ed apparentemente in buono stato di salute)»⁵⁷⁰ (corsivo nel testo).

Nonostante, come appena rilevato, per poter addebitare all'autore del fatto la morte non voluta rispettando il principio di colpevolezza sia necessaria la sussistenza in capo a questi di un coefficiente psicologico rispetto a tale evento, parte della giurisprudenza italiana (specie negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso) ha considerato sufficiente accertare il nesso causale tra cessione della sostanza e morte dell'assuntore, senza procedere a una verifica dell'elemento soggettivo: in base a questo orientamento, la responsabilità dell'autore per la conseguenza mortale va pertanto sempre affermata in presenza di un legame di causalità tra condotta ed evento, a meno che tra la cessione dolosa e il decesso non siano intervenuti fattori eccezionali, non riconducibili allo spacciatore e da questi non controllabili, che abbiano spezzato il collegamento causale⁵⁷¹ e risultino quindi di per sé sufficienti a cagionare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.2 c.p.⁵⁷².

2.2. Il ruolo dell'autoesposizione a pericolo e dell'autoresponsabilità della vittima

Analizzata la tematica del nesso di causalità nell'ipotesi di morte del tossicodipendente nei suoi profili generali e con specifico riferimento alla questione delle condotte precedenti alla cessione finale, merita di essere trattato separatamente il ruolo assunto dal comportamento del tossicomane all'interno del processo causale in questione. In sostanza, ci si chiede se l'atteggiamento del tossicodipendente circa l'assunzione del-

co prima afferma che «un elemento che deve essere considerato autonomamente, nell'accertare l'applicabilità dell'art. 586 all'azione compiuta dallo spacciatore, è costituito dalla possibilità che questo soggetto ha di conoscere la successiva assunzione della droga da parte della vittima. Un tale riscontro, nella pratica, difficilmente potrà essere negato, in quanto lo spacciatore al minuto abitualmente rifornisce soggetti di cui conosce lo stato di tossicomania» (*ivi*, p. 118). Per la concezione dell'Autore sul punto, vedi comunque *supra*, II, 3.3.2.

⁵⁷⁰ *Codice penale commentato*, cit., p. 5398. Per le sentenze sul tema che adottano il criterio della colpa in concreto, vedi *infra*, 3.4.

⁵⁷¹ G. AMBROSINI, *La riforma della legge sugli stupefacenti*, cit., p. 111, con nota 6. Su tale orientamento della giurisprudenza, vedi più ampiamente *infra*, 3.1.

⁵⁷² Per l'art. 41 c.p., vedi *Appendice I*.

la dose di stupefacente sia idoneo a rompere il legame causale sussistente tra cessione ed evento mortale.

La problematica va esaminata tenendo conto di una differenza di rilievo intercorrente tra l'ordinamento italiano e quello tedesco: mentre nel primo, come noto, sono punite le condotte di istigazione e aiuto al suicidio (art. 580 c.p.⁵⁷³), nel secondo non è previsto un analogo reato. Tale considerazione è importante perché il § 30 c.1 n.3 BtMG sanziona (per il caso in cui si verifica l'evento mortale) una condotta, quella dello spacciatore, partecipativa e di sostegno rispetto a un'azione pericolosa voluta dalla futura vittima, consistente nell'assunzione di sostanze stupefacenti: l'incriminazione della cessione di droga a cui segue il decesso del tossicomane operata dalla norma del *Betäubungsmittelgesetz*, sembrerebbe pertanto contrastare con la non punibilità, nel medesimo sistema penale, dell'agevolazione o aiuto al suicidio. Il legislatore tedesco, in altre parole, da una parte, in nome della libertà di ogni individuo (quindi, nell'ipotesi in esame, dell'aspirante suicida) ad autodeterminarsi rispetto al bene giuridico vita di cui è titolare, non incrimina l'istigazione o l'aiuto al suicidio; dall'altra, però, condanna con pena aggravata chi consegna, somministra o cede una dose di droga al tossicodipendente che autonomamente ha deciso di assumerla, quando da tale condotta deriva la morte di quest'ultimo. In Italia, viceversa, la previsione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 580 c.p. fa sì che l'incriminazione per la cessione di stupefacenti seguita da esito mortale ai sensi degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 586 c.p. non risulti contrastante col sistema normativo⁵⁷⁴. In ogni caso, sia nel contesto italiano sia in quello tedesco, si segnalano prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali a favore dell'esclusione (sempre o solo

⁵⁷³ Vedi *Appendice I*. Sul tema della partecipazione al suicidio, cfr. M. BERTOLINO, voce *Suicidio (istigazione o aiuto al)*, in *Dpen*, vol. XIV, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1999, p. 113 e ss., nonché E. PALOMBI, *Istigazione o aiuto al suicidio*, in *ED*, vol. XXII, Milano, Giuffrè, 1972, p. 1019 e ss.; più in generale in tema di suicidio ed eutanasia, e quindi con riferimento non solo all'art. 580 c.p., ma anche all'art. 579 c.p., riguardante l'omicidio del consenziente, vedi: D. PALAZZO, *Il suicidio sotto l'aspetto fisiopatologico, sociale e giuridico*, Napoli, Jovene, 1953, p. 87 e ss. nonché 156 e ss.; S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia*, in *RIDPP*, 1995, p. 670 e ss.; F. VIGANÒ, *Euthanasia in Italy*, in *Euthanasia in International and comparative perspective*, a cura di M. Groenhuijsen - F. Van Laanes, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006, p. 167 e ss.; F. VIGANÒ, *Decisioni mediche di fine vita e attivismo giudiziale*, in *RIDPP*, 2008, p. 1594 e ss.

⁵⁷⁴ In merito alla diversa soluzione rispetto all'ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio nei due ordinamenti, vedi V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 135 e ss., nonché O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1251.

in taluni casi) della punibilità del cedente di droga in virtù dell'autoesposizione al pericolo di morte realizzata dal tossicomane.

Si procederà ora con l'illustrare la tematica in questione così come si è sviluppata in Italia; come si sarà intuito dalle osservazioni appena fatte, essa si presenta più lineare di quanto accada nell'ordinamento tedesco.

L'orientamento assolutamente prevalente della dottrina e della giurisprudenza del nostro Paese considera del tutto irrilevante rispetto alla punibilità dello spacciatore l'autodeterminazione del tossicodipendente ad assumere la droga: ciò significa che la responsabilità del cedente per la condotta di cessione seguita dall'evento morte non risulta esclusa per via dell'autoassunzione della sostanza da parte della futura vittima, espressione della libera volontà della stessa di esporsi al rischio mortale derivante dal consumo di stupefacenti. L'ingestione o l'iniezione di droga compiuta dal cessionario non sarebbe infatti idonea a costituire una causa sopravvenuta interruttiva del nesso di causalità che lega la cessione al decesso, poiché priva di quei caratteri di imprevedibilità, eccezionalità e indipendenza dalla causa antecedente che la giurisprudenza ritiene necessari per l'applicazione dell'art. 41 c.2 c.p.⁵⁷⁵; il collegamento causale verrebbe meno solo nel caso in cui il tossicomane, non ricorrendo alle normali modalità di assunzione della sostanza, persegua dolosamente la propria morte per suicidio⁵⁷⁶.

Nella prima decisione sul tema, inoltre, i giudici hanno motivato l'irrelevanza dell'azione di autoassunzione rispetto al nesso causale tra cessione e morte innanzitutto sostenendo che il consenso del tossicodipendente circa il consumo della dose non ha valore perché il diritto alla vita è indisponibile, poi asserendo il carattere illecito della causa per cui tale consenso viene espresso, infine osservando che comunque il consenso del tossicomane non potrebbe validamente contare nell'ipotesi di errori compiuti dallo spacciatore nel trattamento, nel controllo o nel dosaggio della droga⁵⁷⁷.

A parere della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, quindi, l'autoassunzione della sostanza da parte del destinatario della stessa non eliderebbe il nesso di causalità tra cessione e morte: ciò sarebbe d'altra parte confermato

⁵⁷⁵ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 112-116; *Codice penale commentato*, cit., p. 5398.

⁵⁷⁶ *Codice penale commentato*, cit., p. 5398. In questo senso si esprime Trib. Rimini, 3 novembre 1987, Zaouali.

⁵⁷⁷ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 145. La pronuncia è Trib. Firenze, 6 novembre 1978, Pouloupoulos.

dall'impossibilità, sostenuta dai più, di applicare al cedente nel caso di morte del tossicomane la circostanza attenuante contemplata dall'art. 62 n.5 c.p., consistente nella partecipazione dolosa della persona offesa al fatto di reato⁵⁷⁸. Adotta invece una posizione totalmente opposta quell'orientamento, nettamente minoritario, il quale nega che tra la condotta illecita dello spacciatore e la morte del cessionario possa sussistere un legame causale: l'azione del cedente si esaurirebbe infatti nel fornire la dose di droga al tossicodipendente, con la conseguenza che a carico del primo soggetto non potrebbe essere affermata una responsabilità aggravata per il decesso del secondo⁵⁷⁹.

In dottrina, una soluzione intermedia tra le due appena prospettate è suggerita da Militello. Questi da una parte ammette che «il tossicodipendente non possiede, ordinariamente, una capacità di autodeterminazione [...] che possa essere penalmente sufficiente ad affermare una sua piena ed esclusiva responsabilità per le conseguenze di quell'atto»; dall'altra rileva come «quando [...] la droga è stata assunta da un soggetto adulto, che sia pienamente capace di intendere e di volere e quindi consapevole del relativo rischio, non si può considerare lo spacciatore della dose che risultò letale responsabile *ex art. 586 dell'avvenuta morte*»⁵⁸⁰. In sostanza, il discrimine tra responsabilità dello spacciatore per la morte non voluta ed esclusione della stessa in forza dell'autodeterminazione del tossicomane è rappresentato dalla sussistenza o meno di una completa capacità di intendere e di volere in capo a quest'ultimo: se tale capacità manca, il che secondo l'Autore avverrebbe nella maggior parte dei casi, il cedente sarà responsabile della morte del tossicodipendente; se essa, al contrario, è presente, lo spacciatore non potrà essere condannato per l'esito mortale involontario. Riguardo a questa seconda ipotesi, Militello precisa che la condotta pienamente consapevole dell'assuntore costituisce una causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento, ha cioè efficacia interruttiva del nesso oggettivo intercorrente tra cessione e morte, in quanto approfondi-

⁵⁷⁸ *Ivi*, p. 117, ove si afferma che «si ritiene concordemente che la circostanza è applicabile quando il fatto sopravvenuto del terzo non abbia i requisiti indicati dall'art. 41 comma 2 per escludere il rapporto causale. Se ciò potrebbe far pensare ad applicare quella attenuante nei casi di assunzione dello stupefacente da parte del tossicodipendente [...], non può tuttavia dimenticarsi che l'evento morte non è ordinariamente voluto dall'assuntore della droga e, quindi, manca proprio quel "fatto doloso della persona offesa" richiesto dalla norma in esame». Sul tema cfr. anche *Codice penale commentato*, cit., p. 5398. Per l'art. 62 c.p., vedi *Appendice I*.

⁵⁷⁹ In questo senso si esprime Trib. Roma, 12 febbraio 1985, Trombetti; cfr. G. AMBROSINI, *La riforma della legge sugli stupefacenti*, cit., p. 110, con nota 5.

⁵⁸⁰ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., pp. 148-150.

sce il rischio precedentemente creato con la fornitura della dose ad opera dello spacciatore⁵⁸¹.

La completa capacità di intendere e di volere del tossicomane andrebbe invece negata in presenza di taglio pericoloso della dose, immaturità della vittima (con conseguente sua incapacità di comprendere il pericolo legato all'assunzione di droga) o operatività della fattispecie di cui all'art. 580 c.p., che si verifica in caso di cessione di un quantitativo di stupefacente utilizzato dal destinatario per suicidarsi. Vista la rilevanza di queste ipotesi ai fini dell'affermazione di responsabilità per l'evento ulteriore a carico del cedente, l'ambito di applicazione del principio di autodeterminazione della vittima, inteso come fattore interruttivo della causalità sussistente tra condotta iniziale e decesso, risulta, secondo Militello, molto circoscritto⁵⁸².

Si è già osservato come nel contesto tedesco il tema dell'autoesposizione a pericolo da parte dell'assuntore di droga si presenti particolarmente complesso in ragione della mancata incriminazione, all'interno dello *Strafgesetzbuch*, dell'istigazione o aiuto al suicidio. Di seguito si darà conto delle principali opinioni emerse sull'argomento in dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza.

Innanzitutto, le considerazioni espresse in BGH, 28.10.1982⁵⁸³ sono state fonte di acceso dibattito tra gli studiosi tedeschi. Nella presente sentenza, il *Bundesgerichtshof* ha sottolineato come nell'ambito della cessione illecita di sostanze stupefacenti con evento mortale, in presenza di *Fahrlässigkeit* dell'agente, risulti applicabile la norma sull'omicidio colposo (§ 222 StGB) *ogniqualevolta* la vittima, nonostante l'autoesposizione al rischio di morte, non affronti in modo libero il pericolo in questione, ma al contrario agisca sotto l'impulso della propria passione⁵⁸⁴. In altre parole, secondo la Corte, nel caso in cui il cessionario assuma la dose mortale in condizione di incapacità di intendere e di volere dovuta allo stato di dipendenza dalla droga, tale condotta, espressione dell'autoesposizione a pericolo da parte dell'assuntore, non escluderebbe

⁵⁸¹ *Ivi*, pp. 151-152.

⁵⁸² *Ivi*, pp. 150-151.

⁵⁸³ BGH, 28.10.1982, 1 StR 501/82. Si segnala che nel presente capitolo le sentenze tedesche verranno indicate innanzitutto con la data ad esse relativa e solo poi (limitatamente alle sentenze della Cassazione) con la numerazione della raccolta ufficiale, ove sia disponibile: ciò per mettere nel dovuto risalto, in una parte della trattazione incentrata sulla giurisprudenza in tema di cessione di droga seguita da morte, l'evoluzione della prassi giurisprudenziale nel corso del tempo.

⁵⁸⁴ V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 137. La giurisprudenza precedente riteneva che lo spacciatore non fosse punibile per la morte del tossicomane nemmeno come partecipe.

la rilevanza della fattispecie colposa ex § 222 StGB, perché posta in essere non liberamente. La dottrina tedesca ha criticato fortemente la pronuncia in esame, mettendo in luce come fosse contraddittorio da parte del legislatore da un lato non punire l'agevolazione al suicidio, dall'altro sanzionare la cessione proibita di sostanze stupefacenti: mentre nella prima ipotesi la mancata punibilità risulterebbe giustificata dal principio dell'autoesposizione a pericolo, nella seconda, diversamente, tale principio non sarebbe idoneo a negare la responsabilità dello spacciatore, qualora il cessionario consumasse la droga coartato dalla propria condizione di tossicodipendenza⁵⁸⁵. Più specificamente, alcuni giuristi tedeschi hanno rilevato come «poiché l'ordinamento non punisce la dolosa agevolazione al suicidio non potrebbe affermarsi [...] la punibilità della semplice concausazione di una altrui auto-messa in pericolo, in quanto quest'ultima è una forma meno grave della prima»⁵⁸⁶.

A partire dalla pronuncia BGH, 14.2.1984 (BGHSt 32, 262 e ss.)⁵⁸⁷, la giurisprudenza tedesca in materia di morte del tossicodipendente inizia ad escludere sempre più spesso la responsabilità di chi ha contribuito causalmente al decesso della vittima sulla base del principio dell'autoesposizione a pericolo attuata coscientemente e volontariamente da quest'ultima⁵⁸⁸. Nella sentenza in esame non era in discussione la sussistenza della fattispecie di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG, ma la rilevanza del § 222 StGB, poiché il caso affrontato non concerneva la cessione illecita di sostanze stupefacenti ma una mera condotta di agevolazione al consumo di eroina, realizzata mediante la consegna di una siringa precedentemente acquistata⁵⁸⁹. La Cassazione tedesca ha in questa sede affermato che la condotta dell'agente, anche se causale rispetto alla morte verificatasi, non ha provocata colposamente tale decesso, per i motivi che seguono. Innanzitutto, argomenta la Corte, nell'ordinamento tedesco il suicidio e le lesioni personali autoprocurate non sono punibili, così come non lo è l'agevolazione al compimento di queste azioni; allo stesso modo, non può essere penalmente sanzionata la consapevole e volontaria autoesposizione a rischio e, conseguentemente, neppure la condotta di chi partecipa a tale messa in pericolo. Infatti, prosegue il *Bundesgerichtshof*, «chi (con dolo o con colpa) si

⁵⁸⁵ *Ivi*, p. 138.

⁵⁸⁶ *Ivi*, pp. 138-139.

⁵⁸⁷ BGH, 14.2.1984, 1 StR 808/83, con nota di C. ROXIN, in *NStZ*, 1984, pp. 411-412.

⁵⁸⁸ O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1249.

⁵⁸⁹ Su tale precisazione, vedi V. MILITELLO, *La responsabilità penale*, cit., p. 137, nota 4.

limita a indurre, rendere possibile o promuovere l'azione della voluta e realizzata autoesposizione a pericolo, prende parte a un avvenimento che - per quanto riguarda la punibilità per l'omicidio o le lesioni personali - non costituisce una fattispecie penale e pertanto non è punibile». L'agevolatore potrà essere ritenuto responsabile solo nel caso in cui, grazie a conoscenze superiori, comprenda il rischio mortale meglio del soggetto che si autoesponde ad esso. La Corte lascia invece aperta la questione del ruolo assunto dai doveri di garanzia inerenti la vita o l'incolumità del tossicomane, che è affrontata dalla sentenza che segue.

Sulla scia della decisione appena esaminata, BGH, 9.11.1984 (BGHSt 33, 66 e ss.)⁵⁹⁰ mostra di aderire alla tesi per cui, in generale, non è possibile affermare la responsabilità del cedente per la morte del cessionario in base al § 222 StGB in tutte le ipotesi in cui l'assuntore di droga si è volontariamente esposto al pericolo di morte derivante dal consumo di stupefacenti: nel caso specifico, si osserva infatti, questi «benché sembrasse “su di giri” e avesse bevuto alcool - in quantità minima - , non si trovava in una situazione che poteva escludere un agire e un decidere responsabili». Anche in tale sentenza, quindi, si sostiene la tesi dell'esclusione di responsabilità in forza dell'autoesposizione a pericolo realizzata dal tossicodipendente; ciononostante, il *Bundesgerichtshof* arriva comunque a condannare il cedente per il comportamento tenuto successivamente alla cessione della droga. Quest'ultimo, infatti, dopo che l'assuntore era svenuto, avrebbe omesso di portarlo in ospedale o di chiamare un'ambulanza, abbandonandolo in un orto: egli sarebbe così venuto meno al dovere di garanzia di cui era titolare rispetto alla vita del cessionario, ponendo in essere una condotta colposa punibile ex § 222 StGB. La Corte, quindi, ravvisata la *Fahrlässigkeit* dell'agente nell'omissione di un pronto e doveroso soccorso, condanna lo spacciatore per omicidio colposo omissivo in concorso materiale (vista la pluralità di condotte) con il reato di cessione di stupefacenti⁵⁹¹.

⁵⁹⁰ BGH, 9.11.1984, cit.; sempre su tale pronuncia, ma in merito allo specifico aspetto dell'assenza della colpa grave, vedi *infra*, 4.2.

⁵⁹¹ Al riguardo, vedi anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 686-687, nota 455, nonché O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1253, ove si illustra come la giurisprudenza individui una posizione di garanzia del cedente rispetto alla vita dell'assuntore nel caso in cui quest'ultimo svenga successivamente al consumo della dose (*ibidem* si segnala inoltre che, secondo Weber, la volontà del tossicomane di autoesporre al pericolo comprende anche, di regola, la volontà che il fornitore gli presti la necessaria assistenza nell'ipotesi in cui egli non sia più in grado «aiutare se stesso»).

Da ultimo, condivide l'orientamento in commento la più recente pronuncia BGH, 11.4.2000⁵⁹², che evidenzia come, qualora il tossicodipendente sia capace di intendere e di volere, e agisca pertanto consapevole del rischio mortale, operi il principio dell'autoesposizione a pericolo e non si possa affermare la responsabilità del cedente per l'avvenuto decesso: tale responsabilità potrà essere tuttavia sostenuta, considerata la limitata valenza del principio dell'autoesposizione a rischio per la fattispecie di morte e lesioni personali⁵⁹³, nel caso in cui lo spacciatore sia dotato di conoscenze superiori rispetto all'assuntore per quanto concerne il pericolo di morte (il che non si verifica nell'ipotesi concreta sottoposta al vaglio della Cassazione).

Riassumendo, secondo l'indirizzo appena esposto la cosciente e volontaria autoesposizione a pericolo realizzata dal tossicodipendente fonda e giustifica la mancata punibilità dello spacciatore per la conseguenza mortale; l'applicabilità del suddetto principio risulta però circoscritta, poiché esso non opera nell'ipotesi in cui il cedente abbia una conoscenza del rischio maggiore rispetto all'assuntore⁵⁹⁴ e in quella in cui lo stesso sia titolare di una posizione di garanzia nei confronti della vita del tossicomane.

Un opposto orientamento giurisprudenziale nella dogmatica dell'autoesposizione a rischio viene inaugurato con la decisione BGH, 25.9.1990 (BGHSt 37, 179 e ss.)⁵⁹⁵. Nella sentenza in questione, il *Bundesgerichtshof* sottolinea come lo scopo di protezione che contraddistingue le disposizioni della Legge sulle sostanze stupefacenti - e, più in particolare, il § 30 c.1 n.3 BtMG - imponga delle limitazioni ai principi dell'autoresponsabilità e dell'autoesposizione a pericolo, in nome dei quali in Germania viene esclusa la punibilità di chi agevola l'altrui condotta autolesiva: dopo tale decisione, che ha avuto molto seguito in giurisprudenza, si registra in effetti un notevole aumento delle condanne a carico dello spacciatore per il decesso del cessionario⁵⁹⁶.

La Cassazione tedesca sostiene la tesi della limitata applicazione dei principi dell'autoresponsabilità e dell'autoesposizione a pericolo nel contesto in esame sulla ba-

⁵⁹² BGH, 11.4.2000, 1 StR 638/99, con nota di B. HARDTUNG, in *NStZ*, 2001, p. 206 e ss.

⁵⁹³ Tale rilievo sarà ampliato e approfondito nella sentenza successivamente esaminata.

⁵⁹⁴ Sul punto cfr. anche O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., pp. 1253-1254.

⁵⁹⁵ BGH, 25.9.1990, 4 StR 359/90. Su tale sentenza, ma per quanto riguarda la mancata sussistenza della colpa grave, vedi *infra*, 4.2.

⁵⁹⁶ Per le statistiche della polizia al riguardo, vedi O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1249.

se del seguente argomento: scopo delle norme del *Betäubungsmittelgesetz* e nello specifico del § 30 c.1 n.3 BtMG, non è tanto proteggere la salute e la vita del singolo, quanto tutelare la generalità dei consociati dai danni risultanti dal consumo di droghe; naturalmente, anche in questo settore vi è un soggetto che - assumendo lo stupefacente - si autoesponesse al rischio mortale, ma ciò non è sufficiente ad escludere la rilevanza nei casi in questione del delitto aggravato di cessione di droga seguita da morte. Infatti, sottolinea la Corte, «il contenuto prescrittivo del § 30 c.1 n. 3 BtMG [...] mostra in proposito che l'aspetto dell'autoesposizione a pericolo, secondo la scelta positiva del legislatore, non deve impedire l'oggettiva imputazione della conseguenza aggravante che è derivata dal consumo di droga».

In breve, questo *l'iter* argomentativo che emerge (per alcuni aspetti implicitamente) dalla pronuncia del *Bundesgerichtshof*: la Legge sulle sostanze stupefacenti protegge principalmente la collettività, e solo in seconda battuta l'individuo; al contrario, il principio dell'autoesposizione a pericolo opera a tutela della libertà del singolo; ne consegue che tale principio ha un ambito di rilevanza circoscritto nella materia in esame, considerando anche il fatto che il legislatore punisce con autonoma fattispecie la condotta di cessione illecita di stupefacenti seguita da morte (mentre, all'opposto, non sanziona le condotte di istigazione e aiuto al suicidio)⁵⁹⁷. Per la dottrina le medesime conclusioni sono riferibili anche alla specifica ipotesi della droga lasciata nella libera disponibilità dell'aspirante suicida⁵⁹⁸.

In estrema sintesi, due sono gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali seguiti finora in Germania relativamente al tema dell'autoesposizione a pericolo da parte del tossicomane: un primo orientamento sostiene l'irresponsabilità dello spacciatore per l'avvenuto decesso in forza dell'autosottoposizione al rischio mortale compiuta dall'assuntore (il cedente sarà punibile solo in due casi: qualora abbia un dovere di garanzia verso il cessionario e qualora possieda una maggiore conoscenza del rischio rispetto a quest'ultimo); un secondo orientamento propugna, al contrario, la generale inapplicabilità del principio dell'autoresponsabilità per quanto riguarda le fattispecie disciplinate dal *Betäubungsmittelgesetz*.

⁵⁹⁷ Sulla decisione in esame, cfr. anche *ivi*, p. 1252.

⁵⁹⁸ *Ivi*, pp. 1252-1253. Cfr. però *infra*, 4.2., la decisione BGH, 7.2.2001, 5 StR 474/00 (BGHSt 46, 279 e ss.).

3. Sentenze italiane in tema di morte del tossicodipendente distinte in base al criterio di imputazione dell'evento

Si illustrerà di seguito la giurisprudenza italiana, in particolare quella della Corte di Cassazione, nello specifico settore della morte del tossicodipendente verificatasi dopo l'assunzione di droga⁵⁹⁹. I giudici della Suprema Corte hanno spesso ritenuto sufficiente, ai fini dell'addebito all'autore del reato-base del decesso del tossicomane, il semplice nesso causale tra cessione ed evento morte; talora hanno invece richiesto la prevedibilità astratta della conseguenza mortale, mentre talaltra hanno giudicato l'imputato colpevole in virtù della violazione, da questi commessa, della norma che incrimina la cessione illecita di stupefacenti; infine, soprattutto negli ultimi anni, hanno sovente preteso la sussistenza della colpa concreta del cedente rispetto al decesso dell'assuntore. La colpa concepita nei suoi requisiti ordinari risulta certamente essere, al giorno d'oggi, il criterio prescelto dalla giurisprudenza di legittimità per l'attribuzione della morte del tossicodipendente⁶⁰⁰.

Le pronunce di seguito riportate verranno distinte in base alla tesi adottata; merita di essere rammentato in questa sede che, a differenza che nel contesto tedesco in cui la legge fissa espressamente la colpa grave come parametro di attribuzione del decesso del tossicomane, tra i nostri studiosi non è pacifico, più in generale, né se il legislatore all'art. 83 c.p. abbia previsto la colpa quale criterio di imputazione⁶⁰¹, né, qualora si ritenga che tale norma non faccia riferimento alla colpa in tal senso, quale altro requisito psicologico debba essere utilizzato per l'addebito della conseguenza ulteriore (consistente, nel caso specifico, nella morte dell'assuntore).

3.1. Responsabilità oggettiva

Un buon numero di sentenze Corte di Cassazione, emesse soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, ha imputato la morte del tossicodipendente all'autore della cessione

⁵⁹⁹ Le sentenze verranno indicate con il numero di riferimento; solo qualora esso non risulti reperibile, si indicherà il nome dell'imputato.

⁶⁰⁰ Sugli indirizzi giurisprudenziali in tema di morte dell'assuntore di stupefacenti avvenuta a seguito di cessione illecita, vedi A. CAPUTO - G. FIDELBO (a cura di), *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. IX, Torino, Giappichelli, 2012, p. 488 e ss., nonché S. OPILIO - F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti*, cit., pp. 213-214.

⁶⁰¹ Vedi *supra*, II, 1.5.

in forza del mero nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta e l'evento⁶⁰². Tra queste pronunce si annoverano la sent. Sicchiero⁶⁰³ e la sent. n. 11537/86⁶⁰⁴. In quest'ultima decisione, l'imputato viene giudicato colpevole del decesso di due soggetti senza che sia svolta dai giudici alcuna indagine in merito alla prevedibilità e all'evitabilità concrete della conseguenza mortale: il ricorso a tali parametri, viceversa, avrebbe permesso - considerata la modesta quantità di sostanza ceduta - di escludere la responsabilità dell'agente. Seguono l'orientamento in esame anche le successive sent. n. 6335/87⁶⁰⁵, Bodini⁶⁰⁶, e n. 3474/89⁶⁰⁷: in quest'ultima pronuncia, in particolare, si osserva come «la morte o la lesione che dal reato derivino sono considerate dalla norma [l'art. 586 c.p., *ndr*] come conseguenze non volute, di cui non si risponde né a titolo di dolo, né a titolo di colpa, elementi psicologici in ordine ai quali non occorre esplicitare pertanto alcuna indagine». Ugualmente, nella sent. n. 16609/90 viene affermata la responsabilità del cedente per la morte del cessionario mediato sulla base del solo legame causale⁶⁰⁸.

Anche nella seguente sent. n. 4488/91⁶⁰⁹ la Corte attribuisce all'agente l'evento mortale prescindendo da qualsiasi accertamento inerente l'elemento soggettivo: nel caso di specie, l'imputato aveva consegnato al tossicomane un modico quantitativo di droga; il cessionario era deceduto in seguito all'assunzione della dose per l'effetto congiunto provocato dalla droga e dall'alcool consumato successivamente a questa: la morte, dunque, non era avvenuta per *overdose* (tanto più che la scarsità della sostanza ceduta non avrebbe comunque permesso tale esito), ma a causa del mix di alcool e droga. Il consumo di alcool era tra l'altro sconosciuto al cedente, poiché verificatosi posteriormente alla cessione della dose. Nonostante le circostanze appena evidenziate, la Cassazione non

⁶⁰² Per una critica a tale orientamento, ritenuto in contrasto col principio di colpevolezza, vedi A. CAPUTO - G. FIDELBO (a cura di), *Reati*, cit., p. 489.

⁶⁰³ Cass. Pen. Sez. I, 24 maggio 1985, Sicchiero.

⁶⁰⁴ Cass. Pen. Sez. I, 3 maggio 1986, n. 11537; al riguardo cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 28.

⁶⁰⁵ Cass. Pen. Sez. I, 16 maggio 1987, n. 6335, con nota di V. MUCARIA, *Alcune considerazioni in tema di responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, in *RP*, 1987, p. 924 e ss.; cfr. inoltre F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 29.

⁶⁰⁶ Cass. Pen. Sez. VI, 4 marzo 1989, Bodini.

⁶⁰⁷ Cass. Pen. Sez. IV, 19 ottobre 1989, n. 3474; cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 120.

⁶⁰⁸ Cass. Pen. Sez. VI, 22 marzo 1990, n. 16609, con nota di M. CERASE, in *CP*, 1992, p. 1809 e ss. In tema vedi F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 30.

⁶⁰⁹ Cass. Pen. Sez. IV, 28 giugno 1991, n. 11965; cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 121 e pp. 322-323.

considera l'agente irresponsabile del decesso del tossicomane per mancanza della prevedibilità dell'evento, ma al contrario lo condanna a sensi degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 586 c.p., addossandogli il risultato ulteriore unicamente in forza della teoria condizionalistica. La Corte afferma infatti: «per il vigente sistema penale l'azione o l'omissione dell'agente è giuridicamente considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, a lui estranee, di qualsiasi genere (preesistenti, concomitanti o successive), concorrono alla sua produzione, perché il comportamento dell'agente costituisce sempre una delle condizioni dell'evento. Non spiegano, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità né l'essere quelle concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale».

La sent. n. 1318/97⁶¹⁰ sancisce ancora più espressamente il carattere necessario e sufficiente del collegamento causale ai fini della responsabilità dello spacciatore; nella pronuncia in questione, la Suprema Corte rileva infatti come i «fatti consistenti nella illecita cessione dello stupefacente (secondo taluna delle condotte di reato individuate nell'art. 73, 1 comma, del d.P.R. n. 309 del 1990)» siano «punibili ai sensi dell'art. 586 c.p. *in virtù della mera causalità materiale* del delitto di spaccio della sostanza» (corsi-vo nostro), visto che l'art. 586 c.p. rappresenta una fattispecie a responsabilità oggettiva.

Aderisce all'indirizzo favorevole alla responsabilità oggettiva pure la sent. n. 4311/94⁶¹¹, peraltro richiamata dalla successiva sent. n. 12333/95⁶¹²; in quest'ultima pronuncia, in particolare, si afferma che il nesso tra la prima cessione e la morte non può ritenersi interrotto nel caso in cui in seguito si verificano nuove cessioni della dose, poiché queste non possono considerarsi cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento. Infatti, precisa la Cassazione, «il rischio [...] inizialmente assunto della vittima, non solo, è, in tesi tale da non escludere un eventuale stato di colpa dell'agente [...], non potendosi, ad ogni buon conto, in punto di diritto, ignorare, come, nello schema apprestato dall'art. 586 c.p., sia *solo il nesso di casualità materiale*, correlato alla precedente azione delittuosa dell'agente, a giustificare l'accollo di responsabilità per

⁶¹⁰ Cass. Pen. Sez. VI, 19 novembre 1997, n. 1318; in proposito vedi anche *ivi*, p. 29.

⁶¹¹ Cass. Pen. Sez. IV, 28 febbraio 1994, n. 4311.

⁶¹² Cass. Pen. Sez. IV, 31 ottobre 1995, cit.

l'evento non voluto». Nella presente decisione, quindi, la Corte sostiene chiaramente l'addebitabilità dell'esito mortale in forza del mero rapporto di causalità.

Ha fatto rigorosa applicazione dei principi di responsabilità oggettiva anche la sent. n. 31760/03⁶¹³. Nell'ipotesi concreta, un soggetto aveva ceduto a un'altra persona, all'interno di una discoteca, dell'*ecstasy*; l'acquirente aveva successivamente ceduto la droga ad un terzo soggetto, che dopo averne assunto un determinato quantitativo assieme ad alcool, era di lì a poco deceduto, probabilmente in ragione di una genetica intolleranza agli effetti della sostanza. La Cassazione riconduce la morte del cessionario mediato all'autore della prima cessione sostenendo la presenza di un legame di causalità tra tale condotta iniziale e la conseguenza mortale; essa tralascia invece ogni considerazione e verifica in ordine alla sussistenza di un fattore soggettivo che abbia accompagnato l'azione del cedente. Nel respingere il ricorso presentato dall'imputato, la Corte sottolinea infatti innanzitutto che «i giudici di merito, secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata [...] hanno offerto puntuale, corretta e logica motivazione in ordine alla configurabilità della contestata ipotesi *sub* artt. 586 e 589 c.p. ed alla comprovata attribuibilità di questa alla condotta del ricorrente, non trascurandosi il nesso di causalità tra assunzione delle pasticche di *ecstasy* e la morte del M.». Quindi evidenzia come il nesso causale, in generale, possa ritenersi interrotto solo in presenza di cause sopravvenute idonee e di per sè sufficienti a cagionare l'evento; nel caso di specie, i giudici di merito giustamente non hanno riscontrato l'intervento di fattori di questo genere, osservando come, nell'ipotesi in cui «un soggetto abbia ceduto, anche in dosi singole, una sostanza stupefacente ad un terzo che a sua volta ne abbia fatto poi oggetto di trasferimento ad altri, peraltro in ambienti ove è notoriamente frequente tale evento (discoteche), in uno alla contestuale o successiva assunzione di bevande alcoliche, il nesso di causalità tra la prima condotta e la morte dell'assuntore, ultimo cessionario, non può affatto considerarsi interrotto in conseguenza della o delle successive cessioni, del luogo e tempo di essa/e dell'assunzione di alcool, trattandosi di fattori concausali, benché sopravvenuti, non certamente né anormali, né eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili». La Suprema Corte reputa quindi «ragionevolmente prevedibile» e in quanto tale non interrotta della causalità tra condotta ed evento la circostanza per cui la do-

⁶¹³ Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2003, cit. In tema cfr. anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 30.

se fosse ceduta dal cessionario immediato a un'altra persona, la quale avesse assunto alcool e fosse addirittura geneticamente sensibile a quella sostanza. La Cassazione pertanto addebita la conseguenza mortale al cedente per responsabilità oggettiva, in quanto da una parte sottolinea il nesso che deve sussistere tra cessione e morte solo in termini causali (senza fare riferimento a un'attribuibilità psicologica), mentre dall'altra richiama sì la prevedibilità, ma concepita in astratto; l'accertamento della prevedibilità concreta dell'evento, all'opposto, avrebbe probabilmente portato la Corte ad escludere la responsabilità dell'agente per il risultato non voluto, soprattutto in considerazione della natura del tutto imprevedibile dell'intolleranza del cessionario mediato nei confronti dell'*ecstasy*⁶¹⁴.

In epoca ancora più recente ha fatto ricorso al criterio della responsabilità oggettiva la sent. n. 36776/10⁶¹⁵, che nell'affermare la riconducibilità della conseguenza mortale alla responsabilità dell'imputato, si sofferma unicamente sull'individuazione di quest'ultimo quale effettivo cedente della dose fatale: i giudici, infatti, una volta stabilito in base a una serie di elementi fattuali che fu proprio l'imputato a vendere la droga al defunto tossicomane, non effettuano alcuna indagine concernente la sussistenza, nel caso concreto, di un coefficiente soggettivo in capo allo spacciatore. In altre parole, la Suprema Corte si preoccupa soltanto di sancire l'addebitabilità *oggettiva* dell'evento morte a quel determinato spacciatore, mentre omette ogni accertamento in ordine alla rimproverabilità *soggettiva* del decesso a tale cedente.

3.2. Prevedibilità in astratto dell'evento

In alcune decisioni della Suprema Corte in tema di morte del tossicodipendente prevale il riferimento alla prevedibilità astratta dell'evento non voluto. La sent. n. 12482/88⁶¹⁶ appartiene a questo gruppo di pronunce: in essa il ricorso alla prevedibilità valutata in astratto ai fini dell'imputazione della conseguenza ulteriore viene accompagnato dall'adozione del criterio della responsabilità oggettiva. Nella successiva sent. n.

⁶¹⁴ Si è ritenuto di inserire questa sentenza nel presente paragrafo e non in quello successivo riguardante le pronunce che richiamano la prevedibilità in astratto perché in tale decisione risulta preponderante il riferimento alla mera causalità materiale (mentre si afferma solo incidentalmente, e senza ulteriori specificazioni, il carattere imprevedibile del decesso avvenuto).

⁶¹⁵ Cass. Pen. Sez. IV, 8 luglio 2010, n. 36776.

⁶¹⁶ Cass. Pen. Sez. VI, 4 novembre 1988, n. 12482. Cfr. anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 30.

11799/88⁶¹⁷, i giudici della Cassazione utilizzano il parametro della prevedibilità secondo l'*id plerumque accidit*. Nel caso specifico, un soggetto, acquistato un certo quantitativo di eroina, ne somministrò ad un altro soggetto una dose superiore a quella che questi era solito consumare; in conseguenza di tale assunzione, il cessionario mediato decedette. La Corte di Cassazione dichiara il cedente iniziale colpevole dell'evento morte in forza della «prevedibilità, secondo l'*id plerumque accidit*, di una assunzione a rischio della sostanza stupefacente da parte di soggetti tossicodipendenti». Nella sent. n. 1955/88⁶¹⁸ si rileva che «è noto, e pertanto prevedibile, che la cessione di stupefacente può essere, nei casi più gravi, causa ultima del decesso»: in sostanza, in nome della notorietà della circostanza per cui alla cessione di droga può seguire la morte dell'assuntore, la Cassazione giustifica *in ogni caso* l'attribuzione al cedente dell'evento mortale causalmente riconducibile alla sua condotta. Il parametro dell'astratta prevedibilità della conseguenza mortale viene da ultimo utilizzato nella sent. n. 3689/89⁶¹⁹.

3.3. Colpa per violazione di legge penale (con prevedibilità in astratto dell'evento)

In quattro sentenze della Suprema Corte emesse a partire dalla fine degli anni Ottanta, l'addebito del decesso del tossicomane alla responsabilità dell'agente viene effettuato mediante il ricorso alla tesi della colpa per violazione di legge penale, adoperata unitamente al criterio della prevedibilità astratta⁶²⁰. Nella sent. n. 2367/88⁶²¹ viene affrontato il caso di un soggetto il quale, acquistato col denaro di un altro soggetto un modesto quantitativo di eroina, l'aveva poi ceduto e iniettato a questa seconda persona, che in seguito era deceduta. La Corte di Cassazione condanna il cedente immediato per la morte del tossicodipendente avvenuta a causa dell'iniezione di droga, per colpa «consistente nella violazione della legge sullo spaccio di sostanze stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento-morte come conseguenza dell'assunzione di una delle

⁶¹⁷ Cass. Pen. Sez. VI, 14 novembre 1988, n. 11799; in tema vedi *ivi*, p. 122.

⁶¹⁸ Cass. Pen. Sez. VI, 6 dicembre 1988, n. 1955; cfr. anche *ivi*, p. 122.

⁶¹⁹ Cass. Pen. Sez. VI, 24 gennaio 1989, n. 3689. In merito al criterio della prevedibilità in astratto, vedi A. CAPUTO - G. FIDELBO (a cura di), *Reati*, cit., p. 491, ove si evidenzia come tale criterio di imputazione non garantisca un'attribuzione veramente soggettiva dell'evento, ma dia quasi esclusivamente rilievo al nesso di causalità materiale.

⁶²⁰ Non vi sono sentenze di legittimità che accolgono il parametro della colpa per violazione di legge *tout court*; tra le pronunce di merito, in questo senso vedi Trib. Palermo, 7 dicembre 1982, cit.

⁶²¹ Cass. Pen. Sez. V, 9 novembre 1988, n. 2367. In argomento cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 189.

più nocive di tali sostanze [l'eroina, *ndr*]]. Pertanto l'imputato, violando la norma incriminatrice della cessione di droga, ha posto in essere una condotta colposa rispetto all'esito mortale realizzatosi, attesa anche la prevedibilità del verificarsi di tale conseguenza successivamente al consumo di sostanze stupefacenti. La prevedibilità viene quindi considerata in astratto dalla Corte, che fa derivare la sussistenza di tale criterio nell'ipotesi di specie dalla «notorietà della frequenza di casi letali dopo l'assunzione di eroina, registrata da tutti i mezzi di comunicazione».

Analogamente si esprimono le sent. n. 1870/92⁶²² e n. 6339/94⁶²³, le quali ravvisano nella generale prevedibilità e probabilità che alla cessione di droga segua la morte del tossicomane la colpa dell'agente per questo evento. Da ultimo, nella sent. n. 7366/96⁶²⁴ la Cassazione osserva, richiamando anche le due pronunce appena menzionate, che nel caso sottoposte «il giudice di secondo grado ha rettamente evidenziato che "l'evento non voluto" del decesso del tossicodipendente G. V. G. ha avuto luogo a causa di una serie di atti in concreto valutabili come colposo compiuti dall'imputato. In particolare, il predetto ha ceduto la droga alla vittima tossicodipendente in violazione della normativa in materia di stupefacenti, comportamento questo al quale era prevedibile potesse conseguire un effetto letale a danno del cessionario, atteso che non è vicenda inconsueta che l'assuntore di sostanze stupefacenti nocive, delle quali è tassativamente vietata la cessione, possa subire conseguenze dannose e letali dal loro uso»⁶²⁵.

3.4. Colpa nei suoi requisiti ordinari

Prima della più volte ricordata sentenza Ronci pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁶²⁶ e riguardante anch'essa, si ricorderà, il decesso del tossi-

⁶²² Cass. Pen. Sez. VI, 27 ottobre 1992, n. 1870, con nota di G. AMATO, in *CP*, 1993, p. 2627 e ss.

⁶²³ Cass. Pen. Sez. VI, 11 marzo 1994, n. 6339, con nota di G. AMATO, in *CP*, 1995, p. 1990 e ss.

⁶²⁴ Cass. Pen. Sez. IV, 5 luglio 1996, n. 7366, con nota di P. PISA, *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale e per morte conseguente ad altro delitto doloso*, in *RIDPP*, 1997, p. 318 e ss.

⁶²⁵ In tema di colpa specifica vedi anche A. CAPUTO - G. FIDELBO (a cura di), *Reati*, cit., p. 490, dove si rileva come il limite del criterio dalla colpa per violazione di legge consista nel mancato accertamento di una possibile negligenza, imprudenza o imperizia a carico del soggetto agente, accertamento invece operato nella valutazione della colpa riguardante i reati colposi. Il ricorso alla colpa per violazione di legge penale, seppure congiuntamente al parametro della prevedibilità in astratto, darebbe risultati molto simili a quelli derivanti dall'applicazione della responsabilità oggettiva, dato che «una colpa (specifica) sempre presente a causa della inevitabile violazione della norma incriminatrice del c.d. reato presupposto verrebbe a tradursi in un criterio di imputazione soggettiva esclusivamente dipendente dal nesso di causalità materiale, ogni volta dovendosi ammettere la prima in presenza del secondo».

⁶²⁶ Vedi in *primis supra*, II, 3.5.

comane verificatosi *ex artt. 73 c.p. e 586 c.p.*, solo uno scarno numero di decisioni in tema di morte del tossicodipendente aveva ravvisato nella colpa in concreto il parametro alla luce del quale imputare allo spacciatore l'esito mortale. Viceversa, successivamente alla suddetta sentenza, i giudici della Suprema Corte hanno quasi sempre adoperato quale criterio di attribuzione dell'evento morte la colpa accertata nei suoi requisiti ordinari, confermando quanto sancito dalle Sezioni Unite.

Anteriormente al 2009, si registrano due prese di posizione della Cassazione a favore della colpa in concreto per quanto riguarda la cessione di droga seguita dal decesso dell'assuntore: esse sono espresse nelle sent. n. 5348/89 e n. 14302/06. Nella prima pronuncia⁶²⁷, si decide della responsabilità di alcuni soggetti che avevano ceduto della droga ad un tossicodipendente evidentemente ubriaco e sofferente, il quale era deceduto a seguito dell'assunzione. Secondo la Corte, lo stato di ebbrezza e la generale sofferenza del tossicomane al momento della cessione avrebbero dovuto richiamare gli agenti «alle condizioni di precarietà fisica in cui versava la vittima e alla probabilità che queste condizioni potessero fatalmente potenziarsi con l'iniezione dello stupefacente», considerato tra l'altro che gli stessi cedenti erano abitualmente dediti al consumo di stupefacenti ed erano pertanto in grado di riconoscere le situazioni in cui l'assunzione di droga avrebbe potuto essere gravemente pericolosa per la vita umana. Nella sent. n. 14302/06⁶²⁸, allo stesso modo, la prevedibilità dell'evento morte da parte dello spacciatore è accertata in concreto. Come segnalato nei precedenti gradi di giudizio, il tossicomane aveva acquistato eroina mentre si trovava in una «percepibile condizione di agitazione da crisi di astinenza», in «visibili menomate condizioni» e risultava alla «ricerca spasmodica della sostanza stupefacente»; sulla base di tali circostanze, l'imputato avrebbe dovuto prevedere che con il consumo della dose da parte del tossicomane si sarebbe innescato un effettivo rischio mortale per quest'ultimo. Nel contesto dell'art. 586 c.p., osserva la Corte, il criterio della colpa nei suoi requisiti ordinari è da preferire alla responsabilità oggettiva perché conforme al principio di colpevolezza; e la sentenza impugnata ha corretta-

⁶²⁷ Cass. Pen. Sez. VI, 9 dicembre 1989, cit.; cfr. F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 207.

⁶²⁸ Cass. Pen. Sez. V, 7 febbraio 2006, n. 14302, con nota di G. AMATO, *La precarietà fisica del tossicodipendente non interrompe il nesso di causalità*, in *GD*, 2007, p. 65 e ss; in tema vedi anche A. CAPUTO - G. FIDELBO (a cura di), *Reati*, cit., p. 491.

mente applicato tale criterio, delineando quegli elementi di fatto idonei a configurare la prevedibilità concreta dell'evento morte.

Dopo la sentenza Ronci si assiste ad un fortissimo incremento delle decisioni di legittimità che utilizzano per la riconduzione al cedente della morte non voluta il parametro della colpa in concreto. La sent. n. 35099/09⁶²⁹ contesta lo scorretto impiego della nozione ordinaria di colpa da parte del giudice di merito: questi aveva dato rilevanza, ai fini dell'affermazione della concreta prevedibilità, ad un accadimento verificatosi successivamente alla cessione della sostanza; al contrario, argomenta la Cassazione, l'accertamento della prevedibilità deve avvenire *ex ante*, cioè facendo riferimento alla situazione di fatto sussistente al momento della consegna della droga. La successiva sent. n. 47273/09⁶³⁰ nega la responsabilità dell'imputato asserendo che allo stesso possa essere rimproverata l'infrazione della norma che punisce la cessione illecita di stupefacenti, ma non la morte dell'assuntore: l'imputato infatti non aveva ceduto personalmente la dose letale alla vittima, e pertanto non poteva conoscere le circostanze del caso concreto significative per il giudizio di prevedibilità dell'esito mortale. Con la sent. n. 25973/10⁶³¹ la Cassazione ribadisce nuovamente la necessità dell'accertamento della colpa per poter attribuire l'evento morte alla responsabilità del cedente, affermando che invece «la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di questi principi [quelli espressi nella sentenza Ronci, *ndr*], limitandosi ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 586 c.p. a titolo di responsabilità oggettiva, sulla base del solo nesso di causalità materiale, riconoscendo la prevedibilità dell'evento in termini meramente astratti e assertivi, senza accertare né lo stato di salute dell'assuntore della sostanza stupefacente, né la qualità della sostanza stessa, inoltre omettendo qualsiasi indagine sull'esistenza di specifiche circostanze, conosciute o conoscibili dall'imputato, circa un maggior rischio letale derivante dall'uso della droga ceduta».

Nella sent. n. 19090/10⁶³², la Suprema Corte, partendo dall'assunto per cui lo spacciatore sicuramente sapeva di aver ceduto eroina pura, sostanza particolarmente pericolosa, ritiene integrati i requisiti della prevedibilità ed evitabilità concrete della con-

⁶²⁹ Cass. Pen. Sez. VI, 7 luglio 2009, n. 35099.

⁶³⁰ Cass. Pen. Sez. III, 3 novembre 2009, n. 47273.

⁶³¹ Cass. Pen. Sez. VI, 23 aprile 2010, n. 25973.

⁶³² Cass. Pen. Sez. VI, 29 aprile 2010, n. 19090.

seguenza mortale⁶³³. Nella sent. n. 23429/10⁶³⁴ si osserva come la morte del tossicomane sia stata in concreto prevedibile ed evitabile dal cedente, da una parte viste le precarie condizioni fisiche e la situazione di stress in cui si trovava l'assuntore, dall'altra considerata l'elevata natura tossica dell'eroina (sostanza nella specie ceduta dallo spacciatore)⁶³⁵. La Cassazione reputa sussistente la concreta prevedibilità della morte del tossicodipendente anche nella successiva sent. n. 34798/10⁶³⁶, in cui sottolinea come gli stessi imputati avessero riferito «che le due ragazze dissero loro che erano appena uscite da una comunità per tossicodipendenti e che erano ancora sotto terapia per disintossicarsi»; uno dei cedenti aveva inoltre «aggiunto che le due ragazze, visibilmente, stavano male». I giudici di merito avevano inoltre segnalato come le ragazze che avevano richiesto e ottenuto la droga fossero tossicodipendenti, «appena uscite dalla comunità e, pertanto, a maggior rischio di *overdose*, ancora in terapia disintossicante (e, quindi, che ancora assumevano farmaci), che stavano male, all'affannosa ricerca di una dose di eroina per procurarsi la quale, non avendo con sé denaro, erano pronte a privarsi delle poche loro cose, quale il lettore musicale MP3». In considerazione di tali elementi, pertanto, la decisione impugnata aveva correttamente ravvisato nel caso di specie la concreta prevedibilità del risultato mortale.

Con la sent. n. 42075/10⁶³⁷ la Corte di Cassazione riaffronta il caso già precedentemente esaminato con la sent. n. 35099/09 e per cui quest'ultima sentenza aveva disposto il rinvio in appello; avverso la nuova pronuncia di secondo grado era stato poi esperito ricorso in Cassazione. La decisione ora in questione si pronuncia su tale ricorso, presentato dal Procuratore Generale. La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso del Procuratore, dichiarando come la sentenza della Corte di appello non abbia tenuto nel dovuto conto alcuni elementi fattuali, di cui comunque dà atto, quali la natura letale della dose ceduta (accertata dal medico legale), la conoscenza intercorrente tra l'imputato e la vittima (i due avevano avuto una relazione amorosa e abitualmente acquistavano la

⁶³³ Risulta però dubbio se tale pronuncia abbia realmente accertato la prevedibilità *in concreto* della morte, essendosi limitata la Corte a fare riferimento alla purezza della sostanza ceduta senza indicare altre circostanze utili per l'affermazione di una concreta prevedibilità.

⁶³⁴ Cass. Pen. Sez. III, 5 maggio 2010, n. 23429.

⁶³⁵ Il rilievo operato dalla Corte circa la rilevante tossicità dell'eroina non pare tuttavia adeguato, perché generale e svincolato da ogni rilievo concreto. Diverso sarebbe stato se la Cassazione avesse sottolineato, ad es., l'ingente quantità della dose ceduta.

⁶³⁶ Cass. Pen. Sez. IV, 1° luglio 2010, n. 34798.

⁶³⁷ Cass. Pen. Sez. II, 3 novembre 2010, n. 42075.

droga insieme) e l'urgente necessità di assumere la sostanza manifestata dalla cessionaria, indice della crisi di astinenza in cui si trovava la stessa. Secondo la Corte, «tali circostanze sono certamente rilevanti sul piano della valutazione *ex ante* della colpa dell'imputato e della prevedibilità in concreto dell'evento mortale da parte dello stesso».

La successiva sent. n. 25915/11⁶³⁸ considera inadeguati gli accertamenti svolti nel precedente grado del processo in ordine alla sussistenza di una colpa dell'agente, perché astratti, generali e svincolati da ogni circostanza di fatto. La corte di merito, in sostanza, «non rende conto delle ragioni per le quali l'imputato, nel momento della cessione, doveva e poteva rendersi conto del malessere del G., delle sue condizioni generali e del rischio che l'assunzione di stupefacente potesse comportare conseguenze dannose». Nella sent. n. 41462/12⁶³⁹ la Cassazione, dopo aver ricordato ampiamente i principi enunciati nella sentenza Ronci, spiega che i giudici del precedente grado hanno ravvisato la concreta prevedibilità di morte nel fatto che la quantità di droga assunta dalla tossicodipendente, che prima non aveva mai consumato droga (o l'aveva fatto poche volte), fosse di molto maggiore rispetto al quantitativo letale, e l'imputato doveva essere sicuramente consapevole di ciò, perché dedito da diversi anni all'attività di spaccio; tuttavia, continua la Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto chiarire la ragione per cui lo spacciatore, come asserito nella sentenza impugnata, sarebbe stato in grado di riconoscere l'inesperienza della ragazza in materia di stupefacenti: in assenza di tale spiegazione, infatti, l'addebito del decesso risulta fondarsi sulla responsabilità oggettiva.

Nella sent. n. 13045/12⁶⁴⁰ la Suprema Corte affronta il delicato caso della morte di un minorenne avvenuta a casa dello spacciatore a causa dell'assunzione di più tipi di droga; il rigetto del ricorso presentato dall'imputato, si basa sulle seguenti considerazioni: «nelle piena conoscenza che l'imputato aveva delle specifiche condizioni fisiche dell'adolescente R. e della reiterata cessione a lui di cocaina, metadone e psicofarmaci da parte dello stesso imputato, la Corte [di merito, *ndr*] ha esattamente individuato la colpa in concreto del L., derivante dalla violazione di regole precauzionali e cautelari diverse dai precetti, penalmente sanzionati, in tema di stupefacenti: nella concreta situazione - ha ritenuto la Corte territoriale - il L., unico adulto ed esperto per la sua ben nota

⁶³⁸ Cass. Pen. Sez. IV, 15 aprile 2011, n. 25915.

⁶³⁹ Cass. Pen. Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 41462.

⁶⁴⁰ Cass. Pen. Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 13045.

conoscenza del mondo degli stupefacenti, avrebbe potuto e dovuto osservare regole prudenziali finalizzate a tutelare la salute del R., dovendo e potendo evitare, dato quanto riferito dai testi circa la quantità e la qualità delle assunzioni, il tragico epilogo della vicenda, evento della fattispecie contestata». La successiva sent. n. 11542/13⁶⁴¹ individua invece nella quantità e nella scadente qualità della droga ceduta, la quale di conseguenza risultava particolarmente tossica per l'organismo, la colpa concreta dello spacciatore in relazione all'evento morte.

Con la sent. n. 50557/13⁶⁴², la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia la decisione a un'altra sezione della Corte d'appello, stante la mancata motivazione da parte della corte di merito in ordine all'elemento psicologico della colpa del soggetto agente rispetto al decesso del tossicomane. La sent. n. 47165/13⁶⁴³, emessa dalla Suprema Corte a fronte di ricorso proposto dall'imputato, evidenzia come il giudice di secondo grado (nonostante gli opposti rilievi formulati dal ricorrente) abbia correttamente motivato la sussistenza della colpa concreta nel caso di specie: infatti «la pronuncia evoca in argomento i pregressi costanti rapporti tra le parti, oltre che la notoria sottoposizione della vittima a più episodi di intossicazione conseguente all'uso di stupefacenti, con deduzione che risulta coerente e completa, soprattutto in considerazione della mancanza di impugnazione specifica contenuta in atto di appello delle conclusioni raggiunte in senso conforme sul punto della pronuncia di primo grado, dato di fatto che inesorabilmente riduceva l'ambito di argomentazione del giudice d'appello».

A conclusione di questa rassegna giurisprudenziale concernente le pronunce che hanno adottato la colpa intesa nei suoi requisiti ordinari per l'imputazione della morte del tossicodipendente, vale la pena sottolineare come in dette sentenze vi sia il costante richiamo alle considerazioni espresse dalle Sezioni Unite nella sentenza Ronci: in particolare, si riportano le affermazioni in essa contenute riguardanti la necessità di riscontare nella condotta dell'agente la violazione di una regola precauzionale - differente dalla norma incriminatrice del reato-base - e le concrete prevedibilità ed evitabilità dell'evento morte.

⁶⁴¹ Cass. Pen. Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 11542.

⁶⁴² Cass. Pen. Sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 50557.

⁶⁴³ Cass. Pen. Sez. VI, 5 novembre 2013, n. 47165.

4. Sentenze tedesche in tema di morte del tossicodipendente distinte in base all'affermazione o alla negazione della pre- senza della *Leichtfertigkeit*

Si analizzerà ora la giurisprudenza tedesca nella specifica materia della cessione illecita di sostanze stupefacenti seguita dal decesso dell'assuntore, basandosi sulla distinzione tra sentenze che hanno affermato la presenza della colpa grave e sentenze che non hanno ravvisato tale requisito o hanno prescritto in proposito un accertamento più rigoroso. Si è ritenuto opportuno effettuare questo tipo di suddivisione, e non invece, come per la giurisprudenza italiana, differenziare sulla base delle varie tesi adottate per l'attribuzione della conseguenza mortale, poiché in Germania, diversamente che nel nostro ordinamento, l'elemento soggettivo di imputazione è già individuato dal legislatore nella *Leichtfertigkeit*. Vale la pena inoltre ricordare come nel contesto tedesco la definizione di colpa grave, tralasciata nel codice penale, sia completamente rimessa alla discrezionalità di dottrina e giurisprudenza, che in proposito hanno formulato varie tesi interpretative⁶⁴⁴. Da ultimo occorre precisare che la *Leichtfertigkeit* dello spacciatore va accertata rispetto alle azioni di consegna, somministrazione o cessione della dose, e non può essere riconosciuta in un comportamento successivo del cedente, quale il mancato avvertimento di un medico per il soccorso del tossicomane⁶⁴⁵.

Le decisioni in tema di § 30 c. 1 n.3 BtMG emesse dal *Bundesgerichtshof* nelle quali sono rintracciabili considerazioni circa la colpa grave del cedente sono rare: di seguito verranno illustrate tutte le sentenze di questo genere reperite a seguito di una ricerca giurisprudenziale *online*⁶⁴⁶.

4.1. Casi in cui la *Leichtfertigkeit* viene ritenuta sussistente

*BGH, 4.6.2008 (BGHSt 52, 271 e ss.)*⁶⁴⁷

Nella presente sentenza, la Corte di Cassazione tedesca ha considerato l'agente responsabile della morte del tossicomane per aver agito con colpa grave. L'imputato era

⁶⁴⁴ Sul punto vedi ampiamente *supra*, II, 2.6.

⁶⁴⁵ O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., p. 1255.

⁶⁴⁶ Si è ricorso alle banche dati *Beck-online*, cit., e *Bundesgerichtshof*, juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=1288 (data di consultazione: 29 dicembre 2014). Su alcune di tali sentenze vedi anche O. LAGODNY - K. MIEBACH (a cura di), *Nebenstrafrecht I*, cit., pp. 1256-1257.

⁶⁴⁷ BGH, 4.6.2008, 2 StR 577/07.

un medico il quale, non osservando la prescrizione della Legge sulle sostanze stupefacenti che condiziona la possibilità di distribuire tali prodotti al possesso di un particolare permesso, aveva ceduto alla futura vittima, affetta da una grave dipendenza da eroina, una dose di metadone da assumere nell'immediato in ambulatorio, e una seconda dose dello stesso quantitativo da consumare a casa.

Come noto, il metadone è un composto chimico efficacemente utilizzato per curare stati di tossicodipendenza, che può tuttavia risultare molto pericoloso per la salute e per la vita umana se assunto in quantità eccessive o con determinate modalità; infatti esso è in grado di provocare assuefazione e dipendenza⁶⁴⁸. Nel caso in esame, il paziente durante la notte si iniettò il quantitativo di metadone somministratogli dal medico, e in conseguenza di ciò decedette per una sopravvenuta depressione respiratoria.

A tal proposito, il *Bundesgerichtshof* afferma innanzitutto che per il dottore era prevedibile il consumo da parte del tossicodipendente della seconda dose di metadone la notte successiva alla consegna (l'imputato aveva infatti esperienza come medico specializzato nella cura di soggetti tossicomani). Quindi precisa come il principio della responsabile autoesposizione a pericolo non abbia alcun rilievo nel caso di specie: la stessa previsione del delitto di cessione di sostanze stupefacenti seguita da esito mortale contenuta nel § 30 c.1 n.3 BtMG escluderebbe ogni rilevanza della consapevole assunzione realizzata dalla vittima ai fini della non punibilità del cedente. Il medico, prosegue la Corte, come dimostrato nel precedente grado di giudizio, ha agito in spregio ai doveri a lui spettanti, comportandosi con «grossolana colpa grave»: egli non ha infatti osservato quegli obblighi il cui adempimento era volto a «impedire proprio il pericolo qui concretizzato mediante la morte della vittima». Nello specifico, secondo quanto accertato dal *Landgericht*⁶⁴⁹, l'imputato non visitò il paziente prima di cedergli il metadone nonostante non l'avesse visto per molti mesi e nonostante la vittima gli avesse comunicato la ricaduta nella dipendenza dall'eroina; questa omissione, in particolare, secondo il giudice di merito sarebbe rivelatrice della *Leichtfertigkeit* del dottore, necessaria per l'integrazione della fattispecie ex § 30 c.1 n.3 BtMG: la Cassazione approva tale conclusione e rigetta il ricorso del medico.

⁶⁴⁸ In proposito cfr. voce *Metadone*, in *VT*, vers. *online*, tratta da treccani.it/vocabolario/metadone.

⁶⁴⁹ In Germania è chiamato così il Tribunale regionale.

BGH, 29.4.2009 (BGHSt 53, 288 e ss.)⁶⁵⁰

La sussistenza della *Leichtfertigkeit* in capo al cedente di droga è stata ravvisata anche nel caso in questione, relativo alla morte di un soggetto tossicodipendente avvenuta a seguito del consumo di eroina da parte dello stesso. I fatti si svolsero nel modo che segue: la futura vittima si rivolse allo spacciatore per l'acquisto di un quantitativo di cocaina; quest'ultimo però, anziché vendere al tossicomane tale sostanza, per errore gli cedette dell'eroina pura; successivamente all'assunzione della dose, il cessionario morì.

Il *Bundesgerichtshof* fa presente come i giudici del precedente grado di giudizio stabilirono che la condotta dello spacciatore era stata incurante e non scrupolosa: questi infatti, pensando di consegnare al tossicodipendente una mistura di cocaina, anfetamina e marijuana, gli diede invece un quantitativo della ben più pericolosa eroina (tra l'altro pura), o per aver ricevuto dal proprio fornitore questa al posto della suddetta mistura o per aver inavvertitamente scambiato le due sostanze al momento della cessione al tossicomane.

La Cassazione tedesca precisa che nell'ipotesi esaminata non è possibile escludere la responsabilità del cedente in base al principio dell'autoesposizione a pericolo realizzata dalla vittima: quest'ultima, infatti, non avrebbe agito consapevolmente poiché riteneva che la droga cedutale fosse cocaina, e non eroina. La consegna di eroina anziché cocaina, specifica meglio il *Bundesgerichtshof*, non rientrava nell'ambito del rischio assunto dalla vittima al momento della richiesta della dose; pertanto, il *Landgericht* ha giustamente sostenuto la riconducibilità del decesso del tossicodipendente al comportamento inosservante del cedente.

Tuttavia, lo spacciatore non sarebbe responsabile per omicidio colposo (come affermato dai giudici di merito), ma per il reato aggravato dall'evento di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG, in forza della specialità di tale disposizione rispetto a quella del § 222 StGB; la severità della norma speciale, legata alla previsione della *Leichtfertigkeit*, sarebbe motivata dalla volontà legislativa di combattere il diffuso fenomeno delle morti derivate dall'assunzione di droga punendo più aspramente la condotta illecita di cessione. Ciò non toglie, soggiunge il *Bundesgerichtshof*, che un cedente di sostanze stupefacenti possa essere condannato - in presenza della conseguenza mortale - per omicidio colposo nel

⁶⁵⁰ BGH, 29.4.2009, 1 StR 518/08.

caso in cui non risulti integrato l'elemento soggettivo della colpa grave. La punibilità dell'agente ex § 30 c.1 n.3 nel caso concreto affrontato si fonda invece, a parere della Cassazione, sul fatto che egli «avrebbe potuto conoscere [da una parte, *ndr*] il rischio effettivo e le conseguenze da esso derivanti», dall'altra la circostanza per cui l'assuntore «avrebbe valutato in modo errato il proprio comportamento di automessa in pericolo [a causa della convinzione che la droga ricevuta fosse cocaina, *ndr*]». In altre parole, per la Corte la sussistenza della colpa grave in capo al cedente si ricaverebbe da ciò: che egli, tenendo un atteggiamento noncurante, si pose nella condizione di non poter prevedere un evento che avrebbe potuto conoscere ed evitare comportandosi diligentemente.

4.2. Casi in cui la *Leichtfertigkeit* viene messa in dubbio o esclusa

*BGH, 11.1.2011*⁶⁵¹

In questa recente pronuncia, la Corte di Cassazione tedesca ha imposto una nuova verifica ad opera dei giudici di merito riguardo alla presenza della colpa grave in capo all'agente. Nel precedente grado di giudizio, quest'ultimo era stato condannato ai sensi del § 30 c.1 n.3 BtMG per aver cagionato, attraverso la cessione di stupefacenti, la morte di due persone.

La vicenda si sviluppò in questo modo: un medico e psicoterapeuta sottoponeva abitualmente i propri pazienti al trattamento - vietato in Germania - della psicolisi, consistente nella somministrazione di sostanze allucinogene (quali LSD o ecstasy) per la risoluzione di problemi psichici⁶⁵²; nel corso di una seduta di gruppo destinata al consumo di ecstasy, i pazienti, a seguito dell'assunzione della dose, manifestarono gravi sintomi di malessere (come spasmi o incapacità di muoversi) e nonostante l'intervento dell'imputato e del medico del pronto soccorso, due di essi morirono per una sopravvenuta sindrome da disfunzione multiorgano. La causa del decesso era da ricercare nel fatto che il quantitativo di sostanza distribuito dallo psicoterapeuta ai pazienti era dieci volte superiore alla quantità somministrata usualmente e voluta dal dottore stesso: questi d'altra parte dichiarò che al momento della pesatura dell'ecstasy aveva notato come il peso in milligrammi indicato dalla bilancia sembrasse troppo basso per la quantità di polvere oggetto di misurazione.

⁶⁵¹ BGH, 11.1.2011, 5 StR 491/10, con nota di M. JAHN, in *JuS*, 2011, p. 372 e ss.

⁶⁵² Sul tema cfr. voce *Psicolisi*, in *VT*, vers. *online*, tratta da treccani.it/vocabolario/psicolisi.

Il *Landgericht* condannò il medico ex § 30 c.1. n.3 BtMG per cessione illecita di sostanze stupefacenti seguita da morte: per il Tribunale, infatti, essendo la pratica della psicodisi proibita, la condotta dello psicoterapeuta si sarebbe configurata come illecita e pertanto idonea a integrare - in presenza dell'evento morte - il delitto aggravato in questione; la *Leichtfertigkeit* dell'agente, necessaria per la punibilità ai sensi della norma del *Betäubungsmittelgesetz*, sarebbe stata rintracciabile nella circostanza per cui egli, sebbene avesse dubitato del corretto funzionamento della bilancia, fosse a conoscenza della natura altamente pericolosa dell'ecstasy e sapesse che uno dei due soggetti, i quali poi decedettero, si era in passato rivelato intollerante al consumo di stupefacenti, fornì comunque ai pazienti (che peraltro non aveva visitato) quella determinata quantità di polvere, omettendo di informarli circa la possibilità di un errore inerente l'operazione di pesatura.

Il *Bundesgerichtshof*, pronunciatosi successivamente, ha espresso considerazioni in gran parte diverse rispetto a quelle del *Landgericht*, come risulta dai ragguagli che seguono.

Prima di tutto, i giudici della Cassazione ritengono che i partecipanti alla seduta di gruppo si esposero volontariamente al rischio mortale; tale autoesposizione a pericolo, tuttavia, poteva essere in concreto limitata da particolari condizioni e il Tribunale avrebbe dovuto compiere un accertamento in proposito. La Cassazione osserva poi, da una parte, che tutti i pazienti presenti conoscevano l'illegalità del trattamento e avevano già sperimentato la droga, per cui al medico non spettava informarli riguardo ai rischi legati all'assunzione e in particolare riguardo al pericolo di morte; dall'altra parte, che il rilevante sovradosaggio dell'ecstasy rendeva i partecipanti alla seduta incapaci di valutare il concreto pericolo derivante dal consumo della dose. La condanna per il delitto di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG, afferma da ultimo il *Bundesgerichtshof*, presuppone la colpa grave del soggetto che ha ceduto la sostanza stupefacente: nel caso di specie, «la misura della violazione del dovere al momento del procedimento di pesatura è decisiva [...]. Il *Landgericht* avrebbe quindi dovuto occuparsi più da vicino del quesito concernente la riconoscibilità dell'errore di pesatura sulla base della precedente esperienza dell'imputato in quanto medico». In altre parole, secondo la Corte, la *Leichtfertigkeit* dello psicoterapeuta sussisterebbe se quest'ultimo, nelle circostanze di fatto, avrebbe potuto rendersi conto del malfunzionamento della bilancia grazie alla pregressa espe-

rienza medica; una verifica del genere, sostengono i giudici della Cassazione, è però compito del Tribunale di merito. La sentenza oggetto di ricorso viene pertanto annullata e la decisione del caso viene demandata a un'altra camera del *Landgericht*.

*BGH, 20.7.1983*⁶⁵³

Nella presente sentenza, il *Bundesgerichtshof* nega la colpa grave dell'agente escludendo la rilevanza nel caso specifico del reato aggravato previsto dal § 30 c.1 n.3 BtMG. Un soggetto aveva sottratto in una farmacia un'ingente quantità di droga e aveva poi venduto parte di essa a un'altra persona, la quale, a seguito del consumo della polvere, era deceduta per uno shock circolatorio.

Per la Cassazione tedesca il cedente non ha agito con colpa grave e neanche con colpa semplice, poiché non poteva prevedere l'esito mortale: egli non sarà quindi responsabile né ex § 30 c.1 n.3 BtMG né per omicidio colposo ai sensi del § 222 StGB, per mancanza del requisito della prevedibilità dell'evento. Il verificarsi del decesso era stato infatti fortemente condizionato da una preesistente malattia alla muscolatura del cuore che affliggeva la vittima ed era sconosciuta all'agente; inoltre la sostanza ceduta dal primo soggetto viene abitualmente utilizzata come farmaco, avendo un'azione terapeutica, e tra l'altro, la dose assunta dal cessionario, in quanto prelevata da una fiala destinata al commercio, non può considerarsi fornita di efficacia mortale. Il decesso dell'assuntore, in breve, era del tutto imprevedibile nelle circostanze concrete: per tale ragione, la condotta di consegna della droga seguita da morte posta in essere dal cedente non può ritenersi colposa.

*BGH, 9.11.1984 (BGHSt 33, 66 e ss.)*⁶⁵⁴

Con la decisione in esame, il *Bundesgerichtshof* accoglie il ricorso presentato dall'imputato, stabilendo che quest'ultimo non può essere condannato per il reato di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG perché al momento del fatto non si era comportato con *Leichtfertigkeit*. La vicenda relativa al caso di specie è già stata precedentemente illustrata⁶⁵⁵. Il Tribunale regionale aveva riscontrato la colpa grave dell'agente nell'atteggiamento tenuto da questi dopo la perdita di coscienza del cessionario: l'imputato aveva infatti ab-

⁶⁵³ BGH, 20.7.1983, 2 StR 178/83.

⁶⁵⁴ BGH, 9.11.1984, cit. Su tale sentenza cfr. anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 685 e ss.

⁶⁵⁵ Vedi *supra*, 2.2.

bandonato il corpo del soggetto svenuto in un orto, senza premurarsi di chiamare il soccorso medico.

Al contrario, secondo la Cassazione nella condotta del cedente non è ravvisabile colpa grave, intesa come attributo di «chi trascura, per particolare leggerezza o particolare indifferenza, la possibilità che gli salta agli occhi di un decorso mortale»⁶⁵⁶, e ciò per i seguenti motivi: egli sapeva che la vittima consumava eroina, tant'è che appena una settimana prima aveva venduto una dose alla stessa, che se l'era iniettata in sua presenza; quando assunse la dose fatale, la vittima era in buone condizioni fisiche; prima di consegnare la droga al cessionario, l'imputato si era iniettato la stessa quantità di sostanza ma non aveva subito alcun peggioramento dello stato di salute.

Per il *Bundesgerichtshof*, dunque, il *Landgericht* ha sbagliato affermando che il cedente agì con colpa grave per non aver adeguatamente soccorso l'assuntore dopo lo svenimento. Infatti, «la minaccia di pena aggravata della legge vale nei confronti di colui che cede sostanze stupefacenti e *in tal modo* cagiona per colpa grave la morte di un'altra persona. Il rimprovero per colpa grave concerne l'*atto* della consegna, non un comportamento successivo» (corsivo nostro). Ciò, osserva la Corte, è lo stesso che vale per quelle fattispecie aggravate e quei casi esemplificativi particolarmente gravi il cui testo legislativo sancisce espressamente la responsabilità di chi provoca per colpa grave la morte di un uomo *attraverso l'atto* descritto dalla norma incriminatrice⁶⁵⁷. Pertanto, la *Leichtfertigkeit* ai sensi del § 30 c.1 n.3 StGB andrebbe sempre accertata con riferimento alla condotta di cessione, e non rispetto al comportamento successivo a tale condotta, come invece fatto dai giudici di merito; e con riferimento alla condotta di cessione, nel caso specifico, non sarebbe riscontrabile (per le ragioni sopra esposte) la colpa grave dell'agente.

*BGH, 25.9.1990 (BGHSt 37, 179 e ss.)*⁶⁵⁸

Nella presente sentenza, già analizzata relativamente alla tematica dell'autoesposizione a pericolo⁶⁵⁹ e riguardante la morte di un tossicomane avvenuta a seguito di una duplice cessione di eroina, la Cassazione tedesca nega l'applicabilità del-

⁶⁵⁶ Vedi già *supra*, II, 2.6. Il *Bundesgerichtshof* a questo punto ricorda anche le principali definizioni di *Leichtfertigkeit* elaborate in dottrina e in giurisprudenza.

⁶⁵⁷ Circa i casi esemplificativi particolarmente gravi, vedi già *supra*, II, 2.3.

⁶⁵⁸ BGH, 25.9.1990, cit.

⁶⁵⁹ Vedi *supra*, 2.2.

la norma che contempla il delitto di cessione di stupefacenti qualificato dall'evento mortale sostenendo come, nella situazione concreta, non sussistano elementi sufficienti per ritenere che il primo cedente abbia provocato il decesso della vittima con colpa grave. Il *Bundesgerichtshof* non approfondisce ulteriormente il punto (non figurando la mancanza di *Leichtfertigkeit* dell'agente tra i motivi del ricorso) e chiarisce solamente che per colpa grave s'intende una colpa di misura rilevante, rimandando in proposito al contenuto di BGH, 9.11.1984⁶⁶⁰.

*BGH, 1.7.1992*⁶⁶¹

Con la sentenza in commento, la Cassazione tedesca esclude la rilevanza nel caso concreto del reato di cui al § 30 c.1 n.3 BtMG in ragione dell'assenza di colpa grave in capo al cedente, confermando così quanto stabilito dai giudici di merito. L'agente aveva acquistato una mistura contenente eroina e ne aveva preparato una dose per un'altra persona, che si trovava in stato di ubriachezza (il cedente era a conoscenza di tale circostanza); l'assuntore era morto il giorno successivo per l'effetto congiunto di alcool e droga. Come nell'ultima decisione esaminata, il *Bundesgerichtshof* non si sofferma sui motivi alla base della negazione della *Leichtfertigkeit*, ma si limita ad affermare che il decesso dell'assuntore è stato causato «dal comportamento colposo, ma non gravemente colposo dell'imputato»⁶⁶².

*BGH, 11.4.2000*⁶⁶³

La sentenza in questione, di cui si è già trattato affrontando il tema della cosciente e volontaria messa in pericolo realizzata dalla vittima⁶⁶⁴, svolge invece un'indagine più approfondita sulla sussistenza della colpa grave nella condotta della cedente.

Nel caso di specie, la cedente aveva venduto dell'eroina particolarmente potente a più soggetti, premurandosi però di avvertirli circa la pericolosità della sostanza e raccomandando loro di non iniettarsi la sostanza, ma di sniffarla soltanto. Uno degli acquirenti subì danni cerebrali a seguito dell'assunzione della droga ed entrò in coma, mentre un altro, successivamente, morì. Quest'ultimo aveva consumato la sostanza per inalazione, come caldeggiato dalla cedente, e al momento dell'assunzione non era né malato

⁶⁶⁰ In argomento, vedi anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 690.

⁶⁶¹ BGH, 1.7.1992, 2 StR 191/92.

⁶⁶² Vedi anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., pp. 690-691.

⁶⁶³ BGH, 11.4.2000, cit.

⁶⁶⁴ Vedi *supra*, 2.2.

né sotto l'effetto di alcool; inoltre, aveva ben compreso gli avvertimenti sulla rischiosità dello stupefacente formulati dall'imputata.

In particolare, a parere della Cassazione, il *Landgericht* avrebbe giustamente osservato come la circostanza per cui la spacciatrice informò gli acquirenti in merito alla forte efficacia dell'eroina ceduta sarebbe altresì idonea ad escludere la punibilità per omicidio colposo: pertanto, l'imputata non avrebbe agito con colpa grave, ma nemmeno con colpa semplice. La capacità di intendere e di volere della futura vittima, pertanto, era piena; il che significa, secondo il *Bundesgerichtshof*, che l'assuntore al momento del consumo si espose consapevolmente e volontariamente al rischio mortale.

A questo punto della pronuncia, i giudici della Cassazione si concentrano sulla rilevanza, nel caso concreto, dei principi di autoesposizione a pericolo e di autoresponsabilità della vittima; essi tornano poi a ribadire considerazioni in parte già espresse, cioè che l'assuntore: non era malato e non aveva bevuto prima di consumare la droga; in passato aveva già occasionalmente consumato sostanze stupefacenti; aveva ben compreso l'avvertimento della cedente. Egli, in sostanza, era conscio del rischio che intraprendeva mediante l'assunzione della dose di eroina, mentre l'imputata non possedeva conoscenze ulteriori rispetto alla vittima tali da escludere la riconducibilità della conseguenza mortale a quest'ultima⁶⁶⁵.

Infine, il *Bundesgerichtshof* rileva come il tossicomane, quando assunse l'eroina, sapesse che un'altra persona era caduta in coma dopo aver consumato la medesima sostanza, sebbene non fosse a conoscenza del fatto che nel proprio caso e in quello dell'altro soggetto la spacciatrice fosse la stessa. Riassumendo, con la presente decisione la Cassazione tedesca stabilisce l'inapplicabilità del § 30 c.1 n.3 BtMG per mancanza del requisito della *Leichtfertigkeit* in capo alla cedente, e come indice dell'assenza di colpa grave (oltre che di colpa semplice, rilevante *ex* § 222 StGB) espone una serie di rilievi concernenti la situazione di specie; l'irresponsabilità dell'agente per la morte del tossicodipendente viene però sancita anche (e forse soprattutto) attraverso l'impiego dei concetti di autoesposizione a rischio e autoresponsabilità della vittima⁶⁶⁶.

⁶⁶⁵ In merito alle superiori conoscenze dell'agente quale fattore escludente dell'autoresponsabilità del tossicodipendente, vedi *supra*, 2.2.

⁶⁶⁶ Sulla pronuncia in esame, cfr. anche F. BASILE, *La colpa in attività illecita*, cit., p. 690.

*BGH, 7.2.2001 (BGHSt 46, 279 e ss.)*⁶⁶⁷

Questa decisione presenta dei tratti particolari, in quanto affronta il complesso tema della partecipazione al suicidio e dell'eutanasia.

Come noto, nell'ordinamento tedesco la condotta di istigazione e aiuto al suicidio non è punita⁶⁶⁸; al tempo stesso, però, diversamente che in altri stati (quali la Svizzera) non sono predisposti sistemi di «aiuto alla morte» per persone con malattie incurabili.

Nel caso di specie, una donna tedesca soffriva di sclerosi multipla da molti anni, e in conseguenza di ciò era quasi completamente incapace di muoversi e aveva seri problemi alla vista; dopo aver in precedenza inutilmente tentato di suicidarsi, aveva deciso di contattare un'associazione svizzera specializzata nella pratica dell'eutanasia perché la aiutasse a trovare una «dolce morte». La signora, essendo in passato medico, aveva consegnato all'imputato (che si sarebbe occupato di reperire la sostanza mortale) un certificato in cui descriveva la propria malattia e ne spiegava l'incurabilità; in seguito, ebbe con lui un incontro diretto, nel corso del quale questi appurò la serietà della volontà di morte della malata nonché la sua pienezza di capacità mentali. L'agente, un teologo e psicologo svizzero, sapeva di non poter essere sanzionato dalla legge tedesca per la condotta di aiuto al suicidio; egli si procurò quindi in Svizzera della polvere di pentobarbitale (sostanza che presa in un certo quantitativo conduce a morte certa)⁶⁶⁹, senza essere però a conoscenza del fatto che tale prodotto fosse sottoposta al regime legale riguardante gli stupefacenti. L'uomo si recò nuovamente dalla donna, e compilato un modulo concernente la «spiegazione del suicidio», si accertò ancora della completa capacità di intendere e di volere della malata. Versò quindi lo stupefacente in un bicchiere d'acqua che la signora bevve; questa perse coscienza e morì dopo una mezz'ora dall'assunzione.

Il precedente grado di giudizio condannò l'imputato per importazione di stupefacenti ai sensi del § 29 c.1 n.1 BtMG e per cessione degli stessi finalizzata al consumo immediato ai sensi del n.6 lett.b del medesimo paragrafo⁶⁷⁰ (figurando il pentobarbitale

⁶⁶⁷ BGH, 7.2.2001, cit.

⁶⁶⁸ Vedi *supra*, 2.2.

⁶⁶⁹ Cfr. voce *Pentobarbitale*, in *VT*, vers. *online*, tratta da treccani.it/vocabolario/pentobarbitale.

⁶⁷⁰ Vedi *Appendice I*.

nell'elenco delle sostanze stupefacenti previsto all'interno del *Betäubungsmittelgesetz*). La pubblica accusa propose ricorso in Cassazione avverso la sentenza del *Landgericht* adducendo la necessità di applicazione, nei confronti del teologo svizzero, del § 30 c.1 n.3 BtMG per avvenuta cessione di droga con esito letale commessa con colpa grave.

Il *Bundesgerichtshof* rigetta il ricorso presentato per quanto concerne l'applicabilità del § 30 c.1 n.3 BtMG, sulla base di diversi rilievi. Nel caso concreto, statuisce la Corte di Cassazione, non rileva *tout court* il reato in questione, a prescindere da considerazioni circa la presenza o meno della *Leichtfertigkeit* dell'agente. Il ragionamento svolto è il seguente: la partecipazione al suicidio non è perseguita dalla legge tedesca; da tale mancata punibilità non deriva però una limitazione dell'operatività della Legge sulle sostanze stupefacenti; tuttavia, la norma riguardante la cessione illecita di droga accompagnata da morte (così come in generale il *Betäubungsmittelgesetz*) non tutela il singolo, ma la collettività; nel caso di specie, invece, la condotta del teologo non era pericolosa per la collettività, perché diretta a somministrare il pentobarbitale a una *particolare* persona, dietro richiesta di questa, per procurarne la morte.

La Cassazione rileva poi come l'imputato non agisse né come medico o parente della donna, né come membro di un'organizzazione (seppure si fosse procurato la sostanza mortale attraverso l'associazione svizzera), ma operasse piuttosto a livello individuale: per questo motivo non sarebbero a lui applicabili la causa di giustificazione e la scusante dello stato di necessità⁶⁷¹. L'uomo sarebbe perciò responsabile per le condotte di cui al § 29 c.1 n.1 e n.6 lett.b BtMG; è vero, egli non credeva che l'importazione e la cessione di pentobarbitale costituissero reato, ma come correttamente accertato dal *Landgericht* un tale errore era evitabile: l'imputato avrebbe cioè potuto conoscere il carattere illecito delle condotte poste in essere.

Il *Bundesgerichtshof* dichiara quindi di nuovo l'impunità dell'imputato ex § 30 c.1 n.3 BtMG, motivandola sulla base dell'autoesposizione al rischio mortale realizzata dalla donna malata in assenza di conoscenze superiori del teologo tali da affermarne,

⁶⁷¹ Nell'ordinamento tedesco sono presenti due figure di stato di necessità: una ha la natura di causa di giustificazione, l'altra quella di scusante; al contrario, in Italia esiste un'unica ipotesi della situazione suddetta, di cui però in dottrina è controversa l'entità: alcuni ritengono che si tratti di una causa di giustificazione, altri che costituisca una scusante. In proposito vedi C. PERINI - F. CONSULICH (a cura di), *Oggettivismo e soggettivismo*, cit., p. 138; F. VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Milano, Giuffrè, 2000, *passim*; A. MOLARI, *Profili dello stato di necessità*, Padova, CEDAM, 1964, p. 11 e ss.

anche in presenza di una volontaria messa in pericolo, la responsabilità (anche se precisa che il principio in parola ha una portata limitata nell'ambito della Legge sulle sostanze stupefacenti). Il legislatore del *Betäubungsmittelgesetz*, osserva successivamente la Cassazione, incriminando la cessione di droga seguita da morte intendeva punire chi fornisce sostanze ai tossicodipendenti, e non chi ne procura agli aspiranti suicidi; a favore di questa *ratio* legislativa si porrebbe anche la rilevante gravità delle pene stabilite dal § 30 c.1 n.3 BtMG. Da ultimo, il *Bundesgerichtshof* mette in luce come l'imputato non potesse considerarsi garante della vita della donna e in quanto tale punibile per il delitto aggravato, poiché, nel caso concreto, una volta che la malata assunse la sostanza e svenne, non residuava per lei alcuna possibilità di salvezza; la sussistenza di un dovere di garanzia avrebbe implicato invece l'esistenza di una tale possibilità.

La pubblica accusa sbaglierebbe, quindi, per una serie di ragioni, a richiedere l'applicazione del § 30 c.1 n.3 BtMG nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo si comportò, in realtà, non con colpa grave, bensì addirittura con dolo; egli era consapevole e voleva, cioè, che la donna morisse a causa e a seguito del consumo della polvere di pentobarbitale; il punto, sostiene la Cassazione, è che la condotta tenuta dall'agente non sarebbe affatto idonea ad integrare il reato qualificato in esame, ma giustificherebbe soltanto l'incriminazione per l'importazione e la cessione di sostanze illecite.

5. Confronto tra le due giurisprudenze

Il confronto tra la giurisprudenza italiana e quella tedesca in tema di morte dell'assuntore di sostanze stupefacenti avvenuta a seguito della condotta illecita di cessione è possibile solo tenendo in considerazione le differenze intercorrenti tra i due ordinamenti in materia. In Italia si è assistito nel corso dei decenni all'adozione, per l'addebito dell'evento mortale, di varie tesi tra loro molto diverse.

Mentre in un primo tempo è nettamente prevalsa l'attribuzione per responsabilità oggettiva, negli ultimi anni, e in particolare dopo la pronuncia Ronci, vi è stato un repentino cambiamento di indirizzo a favore del criterio della colpa in concreto, cioè la colpa ordinaria accertata attraverso i parametri della violazione di una regola di cautela e delle effettive prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

In Germania, diversamente, i giudici hanno dovuto obbligatoriamente ricorrere alla colpa grave quale criterio di imputazione della morte del tossicomane, vista l'espressa e chiara previsione legislativa in tal senso: si può inoltre osservare che la *Leichtfert-*

gkeit è stata rinvenuta nella prevedibilità del decesso da parte del cedente e in comportamenti gravemente indifferenti rispetto a un possibile esito letale tenuti da quest'ultimo; al contrario, la sussistenza della colpa grave è stata tra l'altro esclusa in circostanze in cui la morte era imprevedibile o in cui la condotta del cedente era stata scrupolosa e attenta ad evitare la morte del cessionario.

Nel contesto tedesco inoltre, come si è potuto notare, l'affermazione e l'esclusione della *Leichtfertigkeit* sono state talora accompagnate da considerazioni riguardanti l'autoresponsabilità della vittima: questa tematica si è sviluppata nell'ordinamento tedesco e non invece nel nostro, perché in Germania vige l'irresponsabilità penale dell'istigatore al suicidio, mentre in Italia l'istigatore è ritenuto penalmente responsabile. In aggiunta, le sentenze del *Bundesgerichtshof* relative alla morte del tossicodipendente negano talvolta la punibilità del cedente stante l'irrilevanza, ai fini dell'attribuzione di responsabilità per il risultato non voluto, della condotta successiva alla cessione di droga.

Il quadro tedesco in materia di responsabilità dell'agente per il decesso dell'assuntore risulta quindi maggiormente variegato e complesso rispetto a quello italiano; per quanto concerne la nostra legislazione, la mancanza di un criterio di addebitamento dell'evento ulteriore non voluto (nell'ipotesi particolare, la morte del cessionario di stupefacenti) univoco e universalmente accettato rende le risultanze giurisprudenziali in tema di imputazione della conseguenza mortale provvisorie e precarie.

CONCLUSIONE

Da quanto dapprima ricercato, e poi esposto in questo elaborato, si possono trarre le seguenti conclusioni.

Il tema della responsabilità per l'evento aggravante è particolarmente complesso e delicato: l'adozione di un criterio di attribuzione dell'evento piuttosto che un altro, infatti, può condurre o all'affermazione della responsabilità dell'agente per la conseguenza ulteriore, o alla sua esclusione. A nostro parere, risulta quindi indispensabile che la legge stabilisca esplicitamente e univocamente quale parametro debba essere utilizzato ai fini dell'imputazione dell'evento qualificante: ciò si verifica già nel contesto tedesco, ove il legislatore ha espressamente individuato nella colpa (talora grave) il coefficiente psicologico necessario per l'imputazione della conseguenza non voluta, mentre non avviene (o almeno, non del tutto) nell'ordinamento italiano⁶⁷²; il testo legislativo, peraltro, dovrebbe indicare chiaramente i contenuti del parametro richiesto, allo scopo di evitare interpretazioni discordi in merito allo stesso. Per quanto riguarda poi quale specifico requisito il legislatore debba scegliere per l'addebito dell'evento aggravante all'autore del fatto-base, è certo che esso debba garantire un'attribuzione di responsabilità conforme al principio di colpevolezza; e il rispetto di tale principio costituzionale è assicurato, a nostro dire, dal criterio delle concrete prevedibilità ed evitabilità dell'evento e dal criterio della colpa (che pure si fonda, oltre che sulla violazione di una regola cautelare, sui canoni della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento secondo le circostanze del caso concreto).

Vero è che anche altre teorie hanno richiesto, ai fini dell'addebitamento della conseguenza non voluta alla responsabilità dell'agente, che tale conseguenza fosse prevedibile ed evitabile nella situazione concreta in cui il reato-base è stato posto in essere: così ha fatto ad esempio la dottrina della responsabilità da rischio totalmente illecito, il cui autore e i cui sostenitori hanno rintracciato nella prevedibilità e nell'evitabilità concrete del risultato non voluto il parametro di imputazione di quest'ultimo. La teoria in parola però, nonostante la pregevole distinzione operata tra attività caratterizzate da un'area iniziale di rischio lecito e attività contrassegnate *ab origine* da un contesto di rischio ille-

⁶⁷² In proposito si rinvia, oltre che a II, 1 e 2, a quanto detto nell'*Introduzione*.

cito, su cui si fonderebbe la necessità di un diverso criterio di imputazione per i reati colposi e per quelli a responsabilità oggettiva, è stata intesa e adoperata nella prassi giurisprudenziale italiana in modo incoerente rispetto a quanto da essa postulato: quando hanno fatto ricorso a tale dogmatica, infatti, i giudici hanno in realtà o confermato una decisione di merito che imputava la conseguenza ulteriore su base meramente causale o comunque tralasciato ogni specificazione in ordine al carattere (concreto o astratto) della prevedibilità dell'evento⁶⁷³. La teoria di Pagliaro, in sostanza, è stata finora travisata dalla giurisprudenza e di conseguenza ha comportato l'attribuzione del risultato non voluto all'agente per responsabilità oggettiva; in considerazione di ciò, si ritiene che per l'imputazione dell'evento aggravante siano da preferire alla dottrina della responsabilità da rischio totalmente illecito i criteri soggettivi sopra segnalati.

La previsione della colpa grave per l'ipotesi della cessione illecita di stupefacenti seguita da morte, ad esempio, sembra aver dato nell'ordinamento tedesco risultati pratici soddisfacenti, rivelandosi idonea a circoscrivere ai soli comportamenti colpevoli l'ambito di responsabilità per l'evento ulteriore. Viceversa, nel nostro ordinamento, l'assenza di un'indicazione legislativa in merito al requisito di imputazione del decesso dell'assuntore ha fatto sì che i giudici applicassero ora un criterio ora un altro (in un primo tempo soprattutto quello della responsabilità oggettiva), seppure recentemente sia del tutto prevalsa la tesi che ravvisa nella colpa in concreto il parametro di addebitamento della conseguenza mortale; in sostanza, la mancata previsione di un requisito psicologico da parte della legge, ha provocato il succedersi di pronunce giurisprudenziali varie e anche radicalmente discordanti sul punto, con conseguente lesione, si ritiene, del principio di certezza del diritto.

Riassumendo e con ciò concludendo: è auspicabile, a nostro parere, che anche in Italia, così come in Germania, il criterio di imputazione dell'evento qualificante sia stabilito dal legislatore; tale parametro non può e non deve confliggere con il principio di colpevolezza; sotto questo profilo, è da apprezzare la recente svolta della giurisprudenza italiana a favore del criterio della colpa intesa nei suoi tratti ordinari, requisito questo che garantisce un'attribuzione di responsabilità colpevole; ma sarebbero a nostro avviso allo stesso modo rispettosi del principio di colpevolezza, e perciò ugualmente condivi-

⁶⁷³ Vedi *supra*, II, 4.1.3.

sibili, i canoni della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento in concreto *tout court*, propugnati da chi ritiene impossibile contemplare, all'interno di un contesto illecito, l'esistenza di una regola di cautela violata e il ricorso alla figura dell'agente modello.

Un'attribuzione dell'evento qualificante realmente colpevole, e quindi conforme al precetto di cui all'art. 27 c.1 Cost.: questa, in ogni caso e in definitiva, è l'esigenza imprescindibile che deve essere soddisfatta nell'ordinamento penale italiano in materia di responsabilità per la conseguenza aggravante.

APPENDICE I

Sezione I - Raccolta degli articoli di legge italiani⁶⁷⁴

1. Costituzione

1.1. Articoli formulati durante i lavori preparatori

<i>Art. 11, Relazione di La Pira Giorgio</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Nel suo magistero punitivo la legge non oblierà mai il valore della personalità del reo.2. Non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge.3. La pena di morte non è ammessa.4. Le pene corporali sono vietate.5. Le pene sono personali e proporzionate al delitto: quelle privatrici o restrittive della libertà personale devono mirare alla rieducazione del reo.6. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile importa la responsabilità personale di chi lo mette in atto.
<i>Art. 2, Relazione di Basso Lelio</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'imputato è presunto innocente, fino a che un atto dell'autorità giudiziaria non lo abbia dichiarato colpevole.2. La norma penale non può essere retroattiva; nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti.3. Le sanzioni detentive devono tendere alla rieducazione del colpevole. La pena di morte non è ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli; sono vietate le sanzioni collettive.
<i>Art. 5, Proposta di La Pira Giorgio e Basso Lelio</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Nessuno può essere sottoposto a processo né punito se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso.2. Non possono essere irrogate che le pene tassativamente fissate dalla legge. La responsabilità è personale.3. Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo. La pena di morte non è ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli né irrogarsi sanzioni collettive.

⁶⁷⁴ Gli articoli sono stati reperiti sulla banca dati *De Jure*, cit. (data di consultazione: 26 gennaio 2015).

1.2. Articoli vigenti

<i>Art. 25</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
<i>Art. 27</i>	<ol style="list-style-type: none">1. La responsabilità penale è personale.2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.4. Non è ammessa la pena di morte.

2. Codice penale

2.1. Articoli del progetto preliminare e del progetto definitivo

<i>Art. 120 prog. prel.</i>	<p><i>Offesa di persona diversa da quella contro cui l'azione era diretta</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, sia offesa, oltre la persona contro cui l'azione era diretta, anche una persona diversa, il colpevole risponde dell'evento voluto, a titolo di delitto doloso consumato o tentato, e gli è posto a carico l'evento non voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.2. Nondimeno, per l'evento non voluto, gli si applica soltanto il terzo della pena, che gli si sarebbe dovuta infliggere se l'evento fosse stato voluto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente. Se la pena che si sarebbe dovuta infliggere sia la pena di morte o l'ergastolo, si applica la reclusione da otto a quindici anni.
<i>Art. 587 prog. prel.</i>	<p><i>Morte o lesioni preterintenzionali</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica, oltre la pena per il fatto suddetto, anche quella stabilita per l'omicidio doloso o per la lesione personale dolosa, ridotta a un terzo. Nondimeno, per l'evento non voluto, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevo-

	<p>le.</p> <p>2. Se la legge stabilisca per l'omicidio doloso la pena di morte o dell'ergastolo, si applica, per tale delitto, la reclusione da otto a quindici anni.</p>
<i>Art. 85 prog. def.</i>	<p><i>Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta</i></p> <p>1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, sia cagionata una offesa in danno di persona diversa da quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona, che voleva offendere, salvo quanto è disposto nell'articolo 64.</p> <p>2. Nel caso che, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.</p>
<i>Art. 86 prog. def.</i>	<p><i>Evento diverso da quello voluto dall'agente</i></p> <p>1. Fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagioni un evento diverso da quello voluto dall'agente, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.</p> <p>2. Se il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.</p>
<i>Art. 585 prog. def.</i>	<p><i>Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto</i></p> <p>1. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 86, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.</p>

2.2. Articoli abrogati, sostituiti o modificati

<i>Art. 57 vecchio testo</i>	<p><i>Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa</i></p> <p>1. Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:</p> <p>1) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione;</p>
------------------------------	--

	2) qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi è ignoto o non è imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore.
<i>Art. 539</i>	<i>Età della persona offesa</i> 1. Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.
<i>Art. 609-sexies vecchio testo</i>	<i>Ignoranza dell'età della persona offesa</i> 1. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

2.3. Articoli vigenti

<i>Art. 5</i>	<i>Ignoranza della legge penale (1)</i> Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. (1) La Corte cost., con sent. 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile».
<i>Art. 41</i>	<i>Concorso di cause</i> 1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. 2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
<i>Art. 42</i>	<i>Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva</i> 1. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla

	<p>legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.</p> <p>2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.</p> <p>3. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.</p> <p>4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.</p>
<i>Art. 43</i>	<p><i>Elemento psicologico del reato</i></p> <p>1. Il delitto:</p> <p> è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;</p> <p> è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;</p> <p> è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.</p> <p>2. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.</p>
<i>Art. 45</i>	<p><i>Caso fortuito o forza maggiore</i></p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.</p>
<i>Art. 59</i>	<p><i>Circostanze non conosciute o erroneamente supposte</i></p> <p>1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (1).</p> <p>2. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (1).</p>

	<p>3. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.</p> <p>4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.</p> <p>(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 7 febbraio 1990, n. 19, che all'originario c.1 recitava: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti».</p>
<p><i>Art. 62</i></p>	<p><i>Circostanze attenuanti comuni</i></p> <p>1. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità (1); 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. <p>(1) Numero così sostituito dall'art. 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario recitava: «4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di spe-</p>

	ciale tenuità;».
<i>Art. 82</i>	<p><i>Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta</i></p> <p>1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze, aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.</p> <p>2. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.</p>
<i>Art. 83</i>	<p><i>Evento diverso da quello voluto dall'agente</i></p> <p>1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.</p> <p>2. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole del concorso dei reati.</p>
<i>Art. 92</i>	<p><i>Evento diverso da quello voluto dall'agente</i></p> <p>1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.</p> <p>2. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole del concorso dei reati.</p>
<i>Art. 116</i>	<p><i>Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti</i></p> <p>1. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (1).</p> <p>2. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.</p> <p>(1) Vedi Corte cost. 31 maggio 1965, n. 42, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 27 c.1 Cost., una questione di legittimità dell'art. 116: a tale proposito, la motivazione sottolinea come «la inter-</p>

	<p>pretazione che in definitiva si è affermata nella giurisprudenza, pur tra qualche difformità e incertezza di formulazione, esige, sostanzialmente, come base della responsabilità <i>ex art. 116</i>, la sussistenza non soltanto del rapporto di causalità materiale ma anche di un rapporto di causalità psichica, escludendo con ciò che l'art. 116 importi una violazione del principio della personalità della responsabilità penale».</p>
<i>Art. 117</i>	<p><i>Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti</i></p> <p>Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.</p>
<i>Art. 289-bis</i>	<p><i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (1)</i></p> <p>1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>(1) Articolo inserito dall'art. 2, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella l. 18 maggio 1978, n. 191. Ai sensi degli artt. 9-ter e 10 del medesimo provvedimento valgono anche, per il presente articolo, le disposizioni del codice penale che richiamano l'art. 630 c.p. e si applicano inoltre le disposizioni</p>

	processuali urgenti per lo stesso art. 630. Vedi anche gli artt. 3 e 4, l. 26 novembre 1985, n. 718.
<i>Art. 424</i>	<p><i>Danneggiamento seguito da incendio</i></p> <p>1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni (1).</p> <p>2. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (2).</p> <p>3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis (3).</p> <p>(1) Comma modificato dall'art. 11 c.2, l. 21 novembre 2000, n. 353; vedi <i>sub art. 423-bis</i>.</p> <p>(2) Comma modificato dall'art. 11 c.3, l. n. 353, cit.; vedi <i>sub art. 423-bis</i>.</p> <p>(3) Comma aggiunto dall'art. 11 c.4, l. n. 353, cit.</p>
<i>Art. 427</i>	<p><i>Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga</i></p> <p>1. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p>
<i>Art. 429</i>	<p><i>Danneggiamento seguito da naufragio</i></p> <p>1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro a viatorio, con la reclusione da uno a cinque anni (1).</p> <p>2. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>(1) Vedi anche l. 10 maggio 1976, n. 342 e art. 3, l. 28 dicembre 1989, n. 422.</p>
<i>Art. 437</i>	<p><i>Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro</i></p> <p>1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a</p>

	<p>prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p>
<i>Art. 571</i>	<p><i>Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina</i></p> <p>1. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.</p> <p>2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.</p>
<i>Art. 572</i>	<p><i>Maltrattamenti contro familiari e conviventi (1)</i></p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>[2. abrogato] (2)</p> <p>3. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.</p> <p>(1) Articolo sostituito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente recitava: «<i>Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli</i>. 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».</p> <p>(2) L'articolo, come risultante dalla modifica operata dalla l. n. 72 del 2012, prevedeva un secondo comma, che recitava: «La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici». L'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n.</p>

	93, aveva sostituito le parole «di persona minore degli anni quattordici» con le parole: «o in presenza di minore degli anni diciotto». In sede di conversione, avvenuta ad opera della l. 15 ottobre 2013, n. 119, il secondo comma è stato abrogato.
<i>Art. 580</i>	<p><i>Istigazione o aiuto al suicidio</i></p> <p>1. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.</p> <p>2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.</p>
<i>Art. 584</i>	<p><i>Omicidio preterintenzionale</i></p> <p>Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (1).</p> <p>(1) Per un'ipotesi di aumento di pena, vedi art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<i>Art. 586</i>	<p><i>Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto</i></p> <p>Quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate (1).</p> <p>(1) Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, vedi art. 81, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.</p>
<i>Art. 588</i>	<p><i>Rissa</i></p> <p>1. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro.</p> <p>2. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa (1).</p> <p>(1) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, vedi art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<i>Art. 591</i>	<i>Abbandono di persone minori o incapaci</i>

	<p>1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.</p> <p>3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte (1).</p> <p>4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato (1).</p> <p>(1) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, vedi art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<i>Art. 593</i>	<p><i>Omissione di soccorso</i></p> <p>1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1) (2).</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.</p> <p>3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata (3).</p> <p>(1) Vedi anche art. 189 c. 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>(2) Le parole da «è punito» alla fine del comma sono state sostituite alle parole «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila [309 euro]» dall'art. 1, l. 9 aprile 2003, n. 72.</p> <p>(3) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, vedi art. 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<i>Art. 609-sexies</i>	<p><i>Ignoranza dell'età della persona offesa (1)</i></p> <p>1. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.</p>

	(1) Articolo inserito dall'art. 7, l. 15 febbraio 1996, n. 66, e poi sostituito dall'art. 4, l. 1 ottobre 2012, n. 172.
<i>Art. 626</i>	<p><i>Furti punibili a querela dell'offeso (1)</i></p> <p>1. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a 206 euro, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:</p> <p>1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (2);</p> <p>2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;</p> <p>3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.</p> <p>2. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.</p> <p>(1) Vedi art. 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. Vedi inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64, d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.</p> <p>(2) La Corte cost., con sent. 13 dicembre 1988, n. 1085, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero «nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta».</p>
<i>Art. 630</i>	<p><i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (1) (2)</i></p> <p>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (3).</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del</p>

	<p>sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p> <p>(1) La Corte costituzionale, con sent. 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».</p> <p>(2) Articolo così risultante per effetto delle innovazioni apportate prima dagli artt. 5 e 6, l. 14 ottobre 1974, n. 497, poi dall'art. 2 c.2, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella l. 18 maggio 1978, n. 191, ed infine dall'art. unico l. 30 dicembre 1980, n. 894, ogni volta con sostituzione dell'intero articolo.</p> <p>(3) Per l'aumento delle pene, vedi art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7 c.1, l. 31 maggio 1965, n. 575, e art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107.</p>
--	--

3. Legislazione penale complementare

<p><i>Art. 116 l. n. 1424/40 (abrogato)</i></p>	<p><i>Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca</i> (1)</p> <p>1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono</p>
---	--

	<p>l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.</p> <p>2. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificialmente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.</p> <p>(1) Tale norma è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. 17 luglio 1974, n. 229 e con la sent. 29 dicembre 1976, n. 259. La legge doganale è stata in seguito abrogata dall'art. 2, c.1, d.l. 22 dicembre 2008, n. 200.</p>
<p><i>Art. 39 c.p.m.p.</i></p>	<p><i>Ignoranza dei doveri militari</i></p> <p>Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare (1).</p> <p>(1) La Corte cost., con sent. 24 febbraio 1995, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile».</p>
<p><i>Art. 77 d.P.R. n. 164/56 (abrogato)</i></p>	<p><i>Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti</i></p> <p>I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20 primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75;</p> <p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme (1). (2)</p> <p>(1) Comma così modificato dall'art. 26, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.</p> <p>(2) Decreto abrogato dall'art. 304, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando</p>

	quanto previsto dall'art. 3 c. 3 e dall'art. 306 c. 2 del medesimo decreto.
<i>Art. 301 d.P.R. n. 43/73</i>	<p><i>Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (1)</i></p> <p>1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto (2).</p> <p>2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.</p> <p>(1) La Corte Costituzionale, con sent. 21 dicembre 1976, n. 259 e con sent. 9 luglio 1974, n. 229, aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del presente articolo. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'art. 11 c.19, l. 30 dicembre 1991, n. 413.</p> <p>(2) La Corte costituzionale, con sent. 10 gennaio 1997, n.1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato.</p>
<i>Art. 72 l. n. 685/75</i>	<p><i>Sanzioni amministrative (1)</i></p> <p>1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 72-<i>quater</i>, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passa-</p>

porto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'art. 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 72-bis. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

	<p>14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.</p> <p>15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.</p> <p>(1) Articolo sostituito dall'art. 15 c. 1, l. 26 giugno 1990, n. 162.</p>
<i>Art. 1 l. n. 342/76</i>	<p>1. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di uri aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</p> <p>3. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</p> <p>4. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>
<i>Art. 18 l. n. 194/78</i>	<p>1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.</p> <p>3. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.</p> <p>4. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.</p> <p>5. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.</p>
<i>Art. 19 l. n. 194/78</i>	<p>1. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.</p> <p>2. La donna è punita con la multa fino a lire centomila.</p>

	<p>3. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>4. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.</p> <p>5. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.</p> <p>6. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.</p> <p>7. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.</p>
<p><i>Art. 102 l. n. 689/81</i></p>	<p><i>Conversione di pene pecuniarie</i></p> <p>1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.</p> <p>2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore a euro 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo (1).</p> <p>3. Il ragguglio ha luogo calcolando euro 12, o frazione di euro 12, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo (2) (3).</p> <p>4. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.</p> <p>(1) La Corte costituzionale, sent. 14 giugno 1996, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.</p> <p>(2) La Corte costituzionale, sent. 23 dicembre 1994, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che,</p>

	<p>agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.</p> <p>(3) La Corte costituzionale, con sent. 12 gennaio 2012, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.</p>
<p><i>Art. 3 l. n. 718/85</i></p>	<p>1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289- <i>bis</i> e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289- <i>bis</i> del codice penale.</p> <p>3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi.</p>
<p><i>Art. 73 d.P.R. n. 309/90</i></p>	<p><i>Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</i> (1).</p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (2).</p> <p>1-<i>bis</i>. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del</p>

	<p>Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà (3).</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 (4).</p> <p>[2-<i>bis</i>. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.] (5)</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (6).</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-<i>bis</i>) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà (7).</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (8).</p> <p>5-<i>bis</i>. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo</p>
--	---

444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (9).

5-ter. La disposizione di cui al comma *5-bis* si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona (10).

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o

	<p>l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>(1) Rubrica sostituita dall'art. 4-<i>bis</i> d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p>(2) Comma prima modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e successivamente sostituito dall'art. 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p>(3) Comma inserito dall'art. 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p>(4) Comma modificato dall'art. 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p>(5) Comma inserito dall'art. 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente abrogato dall'art. 1 c.2 lett. b), del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p>(6) Comma sostituito dall'art. 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>.</p> <p>(7) Comma sostituito dall'articolo 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente modificato dall'art. 10 c. 1 lettera s), della l. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4-<i>bis</i>.</p> <p>(8) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente dall'art. 2 c. 1 lett. a), del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente la Corte Costituzionale, con sent. 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del ci-</p>
--	--

	<p>tato articolo 4-<i>bis</i>. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'art. 1 c. 24-<i>ter</i>, lett. a), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in l. 16 maggio 2014, n. 79.</p> <p>(9) Comma inserito dall'art. 4-<i>bis</i> del d.l. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-<i>bis</i>. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-<i>ter</i>, lettera b), del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in l. 16 maggio 2014 n. 79.</p> <p>(10) Comma aggiunto dall'art. 3 c. 1 del d.l. 1 luglio 2013 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.</p>
--	--

Sezione II - Raccolta degli articoli di legge tedeschi⁶⁷⁵

1. Grundgesetz

<i>Art. 1</i>	<p><i>Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechtsbindung</i></p> <p>1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.</p> <p>2. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.</p> <p>3. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht (1).</p>
---------------	---

⁶⁷⁵ Per gli articoli del *Grundgesetz* si è utilizzato R. ZANON (a cura di), *Legge fondamentale per la Repubblica Federale tedesca*, consiglionet.it; i paragrafi del codice penale, in lingua tedesca e nella traduzione italiana, sono tratti da S. VINCIGUERRA (a cura di), *Il codice penale tedesco*, in *Casi, fonti e studi per il diritto penale. Serie II: le fonti*, 2^a ed. aggiornata al 1° gennaio 2003, Padova, CEDAM, 2003. Per le norme del *Betätigungsmittelgesetz*, infine, si è ricorso alla banca dati *Beck-online*, cit. L'esattezza del testo di tutte le disposizioni tedesche è stata comunque controllata su tale banca dati; in alcuni casi si è provveduto ad aggiornare i testi degli articoli tratti dalle fonti appena citate (data di consultazione: 5 febbraio 2015).

La versione italiana della Costituzione tedesca contenuta in R. ZANON (a cura di), *Legge fondamentale per la Repubblica Federale tedesca*, cit., è stata realizzata sulla scorta delle seguenti traduzioni: traduzione italiana pubblicata in *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, a cura di E. Palici Di Suni, M. Comba e F. Cassella, Padova, Cedam, 1998; traduzione francese realizzata sotto la direzione del professor C. Autexier per conto dell'Ufficio stampa e informazione del Governo federale tedesco e reperibile nel sito dell'Università della Saar, archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/grundgesetz/; traduzione inglese pubblicata in *Comparing Constitutions*, a cura di S.E. Finer, V. Bogdanor e B. Rudden, New York, Oxford University Press, 1998.

	<p>(1) Art. 1 Abs.3 geändert durch Gesetz vom 19. 3. 1956 (BGBl. I S. 111).</p> <p><i>Dignità dell'uomo, diritti dell'uomo, vincolatività giuridica dei diritti fondamentali</i></p> <p>1. La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.</p> <p>2. Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.</p> <p>3. I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritti direttamente applicabili (1).</p> <p>(1) Comma 3 modificato dalla Legge integrativa del 19.3.1956, I 111.</p>
<p><i>Art. 2</i></p>	<p><i>Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person</i></p> <p>1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.</p> <p>2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.</p> <p><i>Diritti concernenti la libertà personale</i></p> <p>1. Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.</p> <p>2. Ognuno ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Solo la legge può limitare questi diritti.</p>
<p><i>Art. 20</i></p>	<p><i>Bundesstaatliche Verfassung; Widerstandsrecht</i></p> <p>1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.</p> <p>2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.</p> <p>3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebun-</p>

	<p>den.</p> <p>4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist (1).</p> <p>(1) Art. 20 Abs.4 angeführt durch Gesetz vom 24. 6. 1968 (BGBl. I S. 709).</p> <p><i>Principi costituzionali, diritto di resistenza</i></p> <p>1. La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale.</p> <p>2. Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e attraverso organi speciali investiti dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.</p> <p>3. La legislazione è soggetta all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono soggetti alla legge e al diritto.</p> <p>4. Tutti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non vi sia altro rimedio possibile (1).</p> <p>(1) Comma 4 aggiunto dalla Diciassettesima legge integrativa del 24.6.1968, I 709.</p>
<p><i>Art. 103</i></p>	<p><i>Grundrechte vor Gericht</i></p> <p>1. Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.</p> <p>2. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.</p> <p>3. Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.</p> <p><i>Diritti fondamentali nei giudizi</i></p> <p>1. Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi stabiliti dalla legge.</p> <p>2. Un'azione è punibile solo qualora la punibilità sia stata stabilita per legge prima che l'azione fosse commessa.</p> <p>3. Nessuno può essere punito più di una volta per la medesima azione in base alle leggi penali di carattere generale.</p>

2. Strafgesetzbuch

§ 11	<p><i>Personen- und Sachbegriffe</i></p> <p>1. Im Sinne dieses Gesetzes ist</p> <p>1) Angehöriger: wer zu den folgenden Personen gehört:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Verwandte und Verschwägte gerader Linie, der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte, auch im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die Beziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist (1),</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Pflegeeltern und Pflegekinder;</p> <p>2) Amtsträger: wer nach deutschem Recht</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Beamter oder Richter ist,</p> <p style="padding-left: 20px;">b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder</p> <p style="padding-left: 20px;">c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahrzunehmen;</p> <p>3) Richter: wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter ist;</p> <p>4) für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter: wer, ohne Amtsträger zu sein,</p> <p style="padding-left: 20px;">a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder</p> <p style="padding-left: 20px;">b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder für eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist;</p> <p>5) rechtswidrige Tat:</p>
------	--

	<p>nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht;</p> <p>6) Unternehmen einer Tat: deren Versuch und deren Vollendung;</p> <p>7) Behörde: auch ein Gericht;</p> <p>8) Maßnahmen: jede Maßregel der Besserung und Sicherung, der Verfall, die Einziehung und die Unbrauchbarmachung;</p> <p>9) Entgelt: jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung.</p> <p>2. Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt.</p> <p>3. Den Schriften stehen Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen.</p> <p>(1) § 11 Abs.1 Nr.1 Buchst.a geändert durch Gesetz vom 16. 2. 2001 (BGBl. I 266); Abs.1 Nr.1 Buchst.a geändert durch Gesetz vom 15. 12. 2004 (BGBl. I 3396).</p> <p><i>Concetti relativi a persone e cose</i></p> <p>1. Ai sensi di questa legge è</p> <p>1) congiunto: chi appartiene alle seguenti cerchie di persone:</p> <p>a) parenti e affini in linea diretta, il coniuge, il convivente, il coniuge promesso, anche ai sensi della legge sulla convivenza, i fratelli e le sorelle e i loro coniugi o conviventi, i fratelli e le sorelle dei coniugi o dei conviventi, anche quando il matrimonio o la convivenza da cui deriva il rapporto non sussiste più o la parentela o l'affinità siano risolte (1),</p> <p>b) genitori e figli adottivi;</p> <p>2) pubblico ufficiale: chi secondo il diritto tedesco</p> <p>a) è funzionario o giudice</p> <p>b) si trova in un altro rapporto d'ufficio di diritto pubblico o</p>
--	---

	<p>c) è altrimenti preposto all'esercizio di funzioni di pubblica amministrazione presso un'autorità o un altro ufficio o su loro incarico senza riguardo alla forma organizzativa prescelta per l'adempimento delle funzioni;</p> <p>3) giudice: chi secondo il diritto tedesco è giudice togato od onorario;</p> <p>4) incaricato di un pubblico servizio: chi, senza essere pubblico ufficiale,</p> <p>a) è impiegato o svolge presso un'autorità o un altro ufficio funzioni di pubblica amministrazione o</p> <p>b) è impiegato od opera presso un ente o altra associazione, azienda o impresa che svolga compiti della pubblica amministrazione per un'autorità o un altro ufficio ed è obbligato formalmente per legge al coscienzioso adempimento delle proprie mansioni;</p> <p>5) fatto antiggiuridico: solo quel fatto che integra la fattispecie di una norma penale;</p> <p>6) intrapresa di un reato: il suo tentativo e la sua consumazione;</p> <p>7) autorità: anche un giudice;</p> <p>8) misura: ogni misura di miglioramento e di sicurezza, l'acquisizione pubblica, la confisca, l'inutilizzazione;</p> <p>9) corrispettivo: ogni compenso consistente in un vantaggio patrimoniale;</p> <p>2. Un fatto è doloso ai sensi di questa legge anche quando realizza una fattispecie legale che in relazione alla condotta esige il dolo, ma in relazione ad una particolare conseguenza causata dalla condotta richiede solo la colpa.</p> <p>3. Nelle disposizioni che rinviano a questo comma, i mezzi di diffusione del suolo e dell'immagine, le banche dati, le riproduzioni e le altre rappresentazioni sono equiparate agli scritti.</p> <p>(1) § 11 c.1 n.1 lett.a modificato con la legge del 16. 2. 2001 (BGBl. I 266); § 11 c.1 n.1 lett.a modificato con la legge del 15. 12. 2004 (BGBl. I 3396).</p>
--	---

<p>§ 18</p>	<p><i>Schwerere Strafe bei besonderen Tatfolgen</i></p> <p>Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt.</p> <p><i>Aggravamento della pena in caso di particolari conseguenze del fatto</i></p> <p>Quando la legge fa dipendere da una particolare conseguenza del fatto una pena più severa, questa si applica all'autore o al partecipe solo quando tale conseguenza è a lui imputabile almeno per colpa.</p>
<p>§ 46</p>	<p><i>Grundsätze der Strafzumessung</i></p> <p>1. Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.</p> <p>2. Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen namentlich in Betracht:</p> <p style="padding-left: 40px;">die Beweggründe und die Ziele des Täters,</p> <p style="padding-left: 40px;">die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der Tat aufgewendete Wille,</p> <p style="padding-left: 40px;">das Maß der Pflichtwidrigkeit,</p> <p style="padding-left: 40px;">die Art der Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der Tat,</p> <p style="padding-left: 40px;">das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie</p> <p style="padding-left: 40px;">sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen, sowie das Bemühen des Täters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen.</p> <p>3. Umstände, die schon Merkmale des gesetzlichen Tatbestandes sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.</p> <p><i>Principi della commisurazione della pena</i></p> <p>1. La colpevolezza dell'autore è il fondamento per la commisurazione della pena. Sono da tenere in considerazione gli effetti che ci si può attendere dalla pena sulla futura vita sociale dell'autore.</p> <p>2. Ai fini della commisurazione, il giudice valuta le circostanze favorevoli e contrarie all'autore. Al riguardo, vengono in considerazione:</p>

	<p>i motivi e gli scopi dell'autore, l'atteggiamento interiore che emerge dal fatto e la volontà esplicita nel fatto, la misura dell'antidoverosità, le modalità esecutive e le conseguenze colpevoli del fatto, la vita anteatta e le condizioni personali ed economiche dell'autore, come pure la sua condotta successiva al fatto, in particolare il suo sforzo per riparare il danno, così come lo sforzo dell'autore di raggiungere una composizione con la parte offesa.</p> <p>3. Non sono da prendere in considerazione le circostanze che già sono elementi costitutivi della fattispecie legale.</p>
§ 56 vecchio testo	<p>Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine höhere Strafe, so trifft diese den Täter nur, wenn er die Folge wenigstens fahrlässig herbeigeführt hat.</p> <p>Quando la legge fa dipendere da una particolare conseguenza del fatto una pena più elevata, questa si applica all'autore solo quando questi ha cagionato la conseguenza almeno per colpa.</p>
§ 176b	<p><i>Sexueller Mißbrauch von Kindern mit Todesfolge</i> (1) Verursacht der Täter durch den sexuellen Mißbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>(1) Der § 176b wurde durch Art. 1 Abs.24 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingefügt.</p> <p><i>Abuso sessuale di fanciulli con esito letale</i> (1) Qualora l'autore, con l'abuso sessuale (§§ 176 e 176a), provochi, almeno per colpa grave, la morte del fanciullo, è punito con la pena detentiva a vita o con la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>(1) Il § 176b è stato introdotto dall'art. 1 c.24 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 178	<p><i>Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge</i> Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177) wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe le-</p>

	<p>benslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p><i>Coercizione sessuale e violenza carnale con esito letale</i></p> <p>Qualora l'autore, con la coercizione sessuale o la violenza carnale (§ 177), provochi almeno per colpa grave, la morte della vittima, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p>
§ 179	<p><i>Sexueller Mißbrauch widerstandsunfähiger Personen</i> (1)</p> <p>1. Wer eine andere Person, die</p> <p>1) wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder</p> <p>2) körperlich</p> <p>zum Widerstand unfähig ist, dadurch mißbraucht, daß er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.</p> <p>2. Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch mißbraucht, daß er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen.</p> <p>3. In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen.</p> <p>4. Der Versuch ist strafbar.</p> <p>5. Auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren ist zu erkennen, wenn</p> <p>1) der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind,</p> <p>2) die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder</p> <p>3) der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.</p> <p>6. In minder schweren Fällen des Absatzes 5 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>7. § 177 Abs.4 Nr.2 und § 178 gelten entsprechend.</p> <p>(1) § 179 wurde durch Art. 1 Abs.27 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Straf-</p>

rechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt; § 179 Abs.3 wurde eingefügt, bisher Abs.3 wurde Abs.4, Abs.5 wurde aufgehoben, bisher Abs.4 wurde Abs.5 und wurde geändert, Abs.6 wurde neu gefaßt, Abs.7 wurde angeführt (Gesetz vom 27. 12. 2003, BGBl. I 3007).

Abuso sessuale di persone incapaci di opporre resistenza (1)

1. Chiunque abusa di un'altra persona, la quale

1) a causa di una malattia o di una menomazione di natura mentale o psichica, compresa una tossicodipendenza, ovvero a causa di un profondo turbamento della coscienza, oppure

2) per ragioni fisiche

è incapace di resistere, compiendo, mediante lo sfruttamento dell'incapacità di resistere, atti sessuali nei suoi confronti, oppure facendo compiere tali atti alla vittima nei propri confronti, è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni.

2. Allo stesso modo è punito chiunque abusa di una persona incapace di resistere (comma 1), determinandola, mediante lo sfruttamento dell'incapacità di resistere, a compiere atti sessuali nei confronti di un terzo, ovvero a lasciarli compiere su di sé da parte di un terzo.

3. Nei casi particolarmente gravi si applica la pena detentiva non inferiore a un anno.

4. Il tentativo è punibile.

5. Si applica la pena detentiva non inferiore a due anni, quando

1) l'autore si congiunge carnalmente con la vittima, oppure compie nei suoi confronti o fa da lei compiere nei propri confronti analoghi atti sessuali connessi con una penetrazione corporale,

2) il fatto viene compiuto collettivamente da più persone,

3) l'autore espone la vittima, con il fatto, al pericolo di un grave danno alla salute, ovvero di un grave pregiudizio allo sviluppo fisico o psichico.

6. Nei casi di minore gravità previsti dal comma 5, si applica la pena detentiva da uno a dieci anni.

7. Trovano corrispondente applicazione i §§ 177 c.4 n.2 e 178.

(1) Il testo è stato introdotto dall'art. 1 c.27 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164); poi, con la legge del 27. 12. 2003 (BGBl. I 3007), è stato inserito il § 179 c.3, il vecchio c.3 è diventato c.4, il c.5 è stato soppresso, il vecchio c.4 è diventato c.5 ed è stato modificato, il c.6 è stato

	riformulato, è stato introdotto il c.7.
§ 218	<p><i>Schwangerschaftsabbruch</i></p> <p>1. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes.</p> <p>2. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gegen den Willen der Schwangeren handelt oder 2) leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht. <p>3. Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.</p> <p>4. Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.</p> <p><i>Interruzione della gravidanza</i></p> <p>1. Chiunque interrompe una gravidanza è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Le condotte il cui effetto intervenga prima della conclusione dell'insediamento dell'ovulo fecondato nell'utero non valgono come interruzione della gravidanza ai sensi di questa legge.</p> <p>2. Nei casi particolarmente gravi la pena è della detenzione da sei mesi a cinque anni. Un caso particolarmente grave sussiste di regola quando l'autore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agisce contro la volontà della gestante, oppure 2) cagiona per colpa grave il pericolo della morte o di un grave danno alla salute della gestante. <p>3. Qualora a commettere il fatto sia la gestante, si applica la pena detentiva fino ad un anno o la pena pecuniaria.</p> <p>4. Il tentativo è punibile. La gestante non viene punita per tentativo.</p>
§ 221	<p><i>Aussetzung</i> (1)</p> <p>1. Wer einen Menschen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in eine hilflose Lage versetzt oder 2) in einer hilflosen Lage im Stich läßt, obwohl er ihn in seiner Obhut

	<p>hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist, und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.</p> <p>2. Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) die Tat gegen sein Kind oder eine Person begeht, die ihm zur Erziehung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, oder 2) durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht. <p>3. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.</p> <p>4. In minder schweren Fällen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>(1) Art. 1 Abs.37 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) hat § 221 neu gefaßt.</p> <p><i>Abbandono di incapaci (1)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque <ol style="list-style-type: none"> 1) pone una persona in stato di impotenza, oppure 2) abbandona una persona in stato di impotenza, nonostante l'abbia sotto la sua custodia o sia comunque obbligato ad assisterla, esponendola in tal modo al pericolo di morte o di un grave danno alla salute, è punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni. 2. Si applica la pena detentiva da uno a dieci anni, quando l'autore <ol style="list-style-type: none"> 1) commette il fatto nei confronti del proprio figlio o di una persona che gli sia stata affidata a scopo di educazione o assistenza nella condotta di vita, oppure 2) a causa del fatto cagiona un grave danno alla salute della vittima. 3. Qualora a causa del fatto l'autore cagioni la morte della vittima, si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni. 4. Nei casi di minore gravità previsti dal comma 2 si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità previsti dal comma 3 la pena detentiva da uno a dieci anni.
--	--

	(1) L'art. 1 c.37 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164) ha riformulato il § 221.
§ 222	<p><i>Fahrlässige Tötung</i></p> <p>Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p><i>Omicidio colposo</i></p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p>
§ 226	<p><i>Schwere Körperverletzung (1)</i></p> <p>1. Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person</p> <p>1) das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert,</p> <p>2) ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder</p> <p>3) in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt,</p> <p>so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.</p> <p>2. Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.</p> <p>3. In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>(1) § 226 wurde durch Art.1 Abs.38 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt. Der § 226 des am 31.3.1993 geltenden Textes lautete: «<i>Körperverletzung mit Todesfolge</i> 1. Ist durch die Körperverletzung der Tod des Verletzten verursacht worden, so ist auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren zu erkennen. 2. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren».</p> <p><i>Lesioni personali gravi (1)</i></p> <p>1. Se dalla lesione personale deriva alla persona offesa come conseguenza</p> <p>1) la perdita della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi, dell'udito, della parola o della capacità di procreare,</p> <p>2) la perdita di un importante arto del corpo, ovvero l'impossibilità</p>

	<p>permanente di farne uso, oppure</p> <p>3) uno sfregio permanente e di entità rilevante, oppure la caduta in uno stato di infermità o menomazione mentale, la pena è della detenzione da uno a dieci anni.</p> <p>2. Se l'autore cagiona intenzionalmente o consapevolmente una delle conseguenze indicate nel comma 1, la pena è della detenzione non inferiore a tre anni.</p> <p>(1) Il § 226 è stato riformulato dall'art. 1 c.38 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164). Il testo del § 226 vigente al 31.3.1994 disponeva: «<i>Lesioni personali con conseguenze mortali</i> 1. Qualora dalla lesione personale sia derivata la morte della persona offesa, deve essere pronunciata condanna alla pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. Nei casi di minore gravità si applica la pena detentiva da tre mesi a cinque anni».</p>
§ 227	<p><i>Körperverletzung mit Todesfolge</i> (1)</p> <p>1. Verursacht der Täter durch die Körperverletzung (§§ 223 bis 226a) den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.</p> <p>2. In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>(1) § 227 wurde durch Art.1 Abs.38 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt. § 227 Abs.1 wurde dann durch Gesetz vom 24. 9. 2013 (BGBl. I 3671) geändert.</p> <p><i>Lesioni personali con conseguenze mortali</i> (1)</p> <p>1. Qualora dalla lesione personale (§§ dal 223 al 226a) sia derivata la morte della persona offesa, la pena è della detenzione non inferiore a tre anni.</p> <p>2. Nei casi di minore gravità si applica la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>(1) Il § 227 è stato riformulato dall'art. 1 c.38 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164). Il § 227 c.1 è stato poi modificato dalla legge del 24. 9. 2013 (BGBl. I 3671).</p>
§ 235	<p><i>Entziehung Minderjähriger</i> (1)</p> <p>1. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer</p> <p>1) eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List oder</p>

	<p>2) ein Kind, ohne dessen Angehöriger zu sein, den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthält.</p> <p>2. Ebenso wird bestraft, wer ein Kind den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger</p> <p style="padding-left: 40px;">1) entzieht, um es in das Ausland zu verbringen, oder</p> <p style="padding-left: 40px;">2) im Ausland vorenthält, nachdem es dorthin verbracht worden ist oder es sich dorthin begeben hat.</p> <p>3. In den Fällen des Absatzes 1 Nr.2 und des Absatzes 2 Nr.1 ist der Versuch strafbar.</p> <p>4. Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter</p> <p style="padding-left: 40px;">1) das Opfer durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt oder</p> <p style="padding-left: 40px;">2) die Tat gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, sich oder einen Dritten zu bereichern.</p> <p>5. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.</p> <p>6. In minder schweren Fällen des Absatzes 4 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 5 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>7. Die Entziehung Minderjähriger wird in den Fällen der Absätze 1 bis 3 nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.</p> <p>(1) § 235 wurde durch Art. 1 Abs.40 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p><i>Sottrazione di minori (1)</i></p> <p>1. È punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria chiunque sottrae o rifiuta di consegnare ai genitori, a uno di essi, al tutore o curatore,</p> <p style="padding-left: 40px;">1) con violenza, mediante minaccia di un male sensibile o mediante inganno, una persona minore degli anni diciotto oppure</p>
--	--

	<p>2) senza esserne parente, un minore degli anni quattordici.</p> <p>2. Allo stesso modo è punito chiunque</p> <p>1) sottrae ai genitori, a uno di essi, al tutore o curatore un minore degli anni quattordici, allo scopo di condurlo all'estero oppure</p> <p>2) lo trattiene all'estero, dopo che questi vi è stato condotto o si è ivi recato.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 1 n.2 e di cui al comma 2 n.1, il tentativo è punibile.</p> <p>4. Si deve infliggere la pena detentiva da uno a dieci anni se l'autore</p> <p>1) con il fatto espone la vittima al pericolo di morte o di un grave pregiudizio alla salute o di un danno rilevante allo sviluppo fisico o psichico oppure</p> <p>2) commette il fatto dietro corrispettivo o al fine di arricchire se stesso o un terzo.</p> <p>5. Se con il fatto l'autore cagiona la morte della vittima, si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni.</p> <p>6. Nei casi di minore gravità del comma 4 si deve infliggere la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità del comma 5 la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>7. Nei casi di cui ai commi da 1 a 3, la sottrazione di minori è perseguita solo a querela salvo che il pubblico ministero, a causa di un particolare interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, non ritenga necessario procedere d'ufficio.</p> <p>(1) Il § 235 è stato riformulato dall'art. 1 c.40 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 239	<p><i>Freiheitsberaubung</i> (1)</p> <p>1. Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>2. Der Versuch ist strafbar.</p> <p>3. Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter</p> <p>1) das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt oder</p> <p>2) durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht.</p>

	<p>4. Verursacht der Täter durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.</p> <p>5. In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>(1) § 239 wurde durch Art. 1 Abs.43 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p><i>Sequestro di persona</i> (1)</p> <p>1. Chiunque rinchiude una persona o la priva in altro modo della libertà, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>2. Il tentativo è punibile.</p> <p>3. Si deve infliggere la pena detentiva da uno a dieci anni se l'autore</p> <p style="padding-left: 40px;">1) priva della libertà la vittima più a lungo di una settimana oppure</p> <p style="padding-left: 40px;">2) con il fatto o mediante un'azione compiuta durante il fatto cagiona un grave pregiudizio alla salute della vittima.</p> <p>4. Se con il fatto o mediante un'azione compiuta durante il fatto l'autore cagiona la morte della vittima, la pena detentiva non è inferiore a tre anni.</p> <p>5. Nei casi di minore gravità del comma 3 si deve infliggere la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità del comma 4 la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>(1) Il § 239 è stato riformulato dall'art. 1 c.43 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 239a	<p><i>Erpresserischer Menschenraub</i> (1)</p> <p>1. Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung (§ 253) auszunutzen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.</p> <p>2. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.</p> <p>3. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe</p>

	<p>nicht unter zehn Jahren.</p> <p>4. Das Gericht kann die Strafe nach § 49 Abs.1 mildern, wenn der Täter das Opfer unter Verzicht auf die erstrebte Leistung in dessen Lebenskreis zurückgelangen läßt. Tritt dieser Erfolg ohne Zutun des Täters ein, so genügt sein ernsthaftes Bemühen, den Erfolg zu erreichen.</p> <p>(1) Art. 1 Abs.44a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) hat das Wort «anderen» durch das Wort «Menschen» ersetzt. Art. 1 Abs.44b hat das Wort «wenigstens» eingefügt.</p> <p><i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (1)</i></p> <p>1. Chiunque rapisce o cattura una persona al fine di profittare a fini estorsivi (§ 253) dell'ansietà della vittima per il suo stato o dell'ansietà di un terzo per lo stato della vittima, o chiunque profitta a fini estorsivi della condizione di una persona da lui stesso determinata per mezzo di una siffatta azione, è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.</p> <p>2. Nei casi di minore gravità si applica la pena detentiva non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se con il fatto l'autore cagiona almeno per colpa grave la morte della vittima, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>4. Il giudice può diminuire la pena a norma del § 49 c.1 se l'autore, rinunciando alla prestazione alla quale mirava, permette alla vittima di ritornare nel proprio ambiente di vita. Se questo risultato si verifica senza l'intervento dell'autore, è sufficiente il suo serio adoperarsi per conseguirlo.</p> <p>(1) L'art. 1 c.44a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164) ha sostituito la parola «altro» con la parola «persona». L'art. 1 c.44b ha inserito la parola «almeno».</p>
§ 239b	<p><i>Geiselnahme (1)</i></p> <p>1. Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um ihn oder einen Dritten durch die Drohung mit dem Tod oder einer schweren Körperverletzung (§ 226) des Opfers oder mit dessen Freiheitsentziehung von über einer Woche Dauer zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Nötigung ausnutzt,</p>

	<p>wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.</p> <p>2. § 239a Abs.2 bis 4 gilt entsprechend.</p> <p>(1) Art. 1 Abs.45a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) hat das Wort «anderen» durch das Wort «Menschen» ersetzt. Art. 1 Abs.45b hat die Angabe «§ 224» durch die Angabe «§ 226» ersetzt.</p> <p><i>Cattura di ostaggi (1)</i></p> <p>1. Chiunque rapisce o cattura una persona, per costringere essa od un terzo a fare, tollerare od omettere alcunché mediante la minaccia di morte o di una lesione personale grave (§ 226) della vittima o la minaccia di privarla della libertà personale per una durata superiore ad una settimana, o chiunque, con una tale coercizione, profitta della condizione di una persona da lui stesso determinata mediante tale azione, è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.</p> <p>2. Trova corrispondente applicazione il § 239a dal c.2 al c.4.</p> <p>(1) L'art. 1 c.45a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164) ha sostituito la parola «altro» con la parola «persona». L'art. 1 c.45b ha sostituito il riferimento «§ 224» con il riferimento «§ 226».</p>
§ 251	<p><i>Raub mit Todesfolge (1)</i></p> <p>Verursacht der Täter durch den Raub (§§ 249 und 250) wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>(1) Art. 1 Abs.56 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) hat das Wort «wenigstens» eingefügt. Art. 1 Abs.53a hat das Wort «Menschen» eingefügt.</p> <p><i>Rapina con conseguenze mortali (1)</i></p> <p>Se con la rapina (§§ 249 e 250) l'autore cagiona, almeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>(1) L'art. 1 c.56 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164) ha introdotto la parola «almeno». L'art. 1 c.53a ha introdotto la parola «persona».</p>
§ 252	<p><i>Räuberischer Diebstahl</i></p> <p>Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen, gegen eine Person Gewalt verübt oder Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder</p>

	<p>Leben anwendet, um sich im Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten, ist gleich einem Räuber zu bestrafen.</p> <p><i>Rapina impropria</i></p> <p>Chiunque, colto il flagranza di furto, allo scopo di restare in possesso del bene rubato esercita violenza contro una persona o minaccia un pericolo attuale per l'incolumità fisica o per la vita va punito come l'autore della rapina.</p>
§ 255	<p><i>Räuberische Erpressung</i></p> <p>Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der Täter gleich einem Räuber zu bestrafen.</p> <p><i>Estorsione tramite violenza alle persone o minacce alla vita ed all'incolumità personale</i></p> <p>Se l'estorsione è commessa mediante violenza contro una persona o minacciando un pericolo attuale per l'incolumità fisica o per la vita, l'autore è punito come l'autore di una rapina.</p>
§ 306b	<p><i>Besonders schwere Brandstiftung (1)</i></p> <p>1. Wer durch eine Brandstiftung nach § 306 oder § 306a eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.</p> <p>2. Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter in den Fällen des § 306a</p> <p> 1) einen anderen Menschen durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt,</p> <p> 2) in der Absicht handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken oder</p> <p> 3) das Löschen des Brandes verhindert oder erschwert.</p> <p>(1) § 306b wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingeführt.</p> <p><i>Incendio di particolare gravità (1)</i></p> <p>1. Chiunque mediante un incendio ai sensi del § 306 o del § 306a cagiona</p>

	<p>un grave pregiudizio alla salute di altri ovvero un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, è punito con la pena detentiva non inferiore a due anni.</p> <p>2. Si deve infliggere la pena detentiva non inferiore a cinque anni, se nei casi di cui al § 306a l'autore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) con il fatto espone altri al pericolo di morte, 2) agisce con l'intenzione di rendere possibile o di occultare un altro reato oppure 3) impedisce o rende più difficile lo spegnimento dell'incendio. <p>(1) Il § 306b è stato inserito dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
<p>§ 306c</p>	<p><i>Brandstiftung mit Todesfolge</i> (1)</p> <p>Verursacht der Täter durch eine Brandstiftung nach den §§ 306 bis 306b wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>(1) § 306c wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingeführt.</p> <p><i>Incendio con esito letale</i> (1)</p> <p>Se mediante un incendio ai sensi dei §§ da 306 a 306b l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>(1) Il § 306c è stato inserito dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
<p>§ 307</p>	<p><i>Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie</i> (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 2. Wer durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 3. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe

	<p>1) in den Fällen des Absatzes 1 lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren,</p> <p>2) in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.</p> <p>4. Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(1) § 307 wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p><i>Causazione di un'esplosione mediante energia nucleare (1)</i></p> <p>1. Chiunque compie atti diretti a causare un'esplosione mediante l'emissione di energia nucleare, ed a porre in pericolo l'integrità fisica o la vita altrui o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.</p> <p>2. Chiunque provoca un'esplosione mediante l'emissione di energia nucleare, e pone così in pericolo colposamente l'integrità fisica o la vita altrui o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>3. Se con il fatto l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica,</p> <p>1) nei casi di cui al comma 1, l'ergastolo o la pena detentiva non inferiore a dieci anni,</p> <p>2) nei casi di cui al comma 2, la pena detentiva non inferiore a cinque anni.</p> <p>4. Chiunque, nei casi di cui al comma 2, agisce per colpa e cagiona per colpa il pericolo è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>(1) Il § 307 è stato riformulato dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 308	<p><i>Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion (1)</i></p> <p>1. Wer anders als durch Freisetzen von Kernenergie, namentlich durch Sprengstoff, eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.</p> <p>2. Verursacht der Täter durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung</p>

	<p>eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen.</p> <p>3. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>4. In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>5. Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>6. Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(1) § 308 wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p><i>Causazione di un'esplosione mediante sostanze esplosive (1)</i></p> <p>1. Chiunque provoca un'esplosione e pone così in pericolo l'integrità fisica o la vita di un'altra persona o cose altrui di rilevante valore, specialmente per mezzo di materiale esplosivo diverso dall'emissione di energia nucleare, è punito con la pena detentiva non inferiore a un anno.</p> <p>2. Se l'autore cagiona con il fatto un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona ovvero un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, si deve infliggere la pena detentiva non inferiore a due anni.</p> <p>3. Se con il fatto l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>4. Nei casi di minore gravità in relazione al comma 1 si deve infliggere la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità in relazione al comma 2 la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>5. Chiunque, nei casi di cui al comma 1, cagiona colposamente il pericolo, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>6. Chiunque, nei casi di cui al comma 1, agisce colposamente e cagiona colposamente il pericolo è punito con la pena detentiva fino a tre anni o</p>
--	---

	<p>con la pena pecuniaria.</p> <p>(1) Il § 308 è stato riformulato dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 309	<p><i>Mißbrauch ionisierender Strahlen (1)</i></p> <p>1. Wer in der Absicht, die Gesundheit eines anderen Menschen zu schädigen, es unternimmt, ihn einer ionisierenden Strahlung auszusetzen, die dessen Gesundheit zu schädigen geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.</p> <p>2. Unternimmt es der Täter, eine unübersehbare Zahl von Menschen einer solchen Strahlung auszusetzen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.</p> <p>3. Verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 1 durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen.</p> <p>4. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>5. In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>6. Wer in der Absicht,</p> <p> 1) die Brauchbarkeit einer fremden Sache von bedeutendem Wert zu beeinträchtigen,</p> <p> 2) nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden nachteilig zu verändern oder</p> <p> 3) ihm nicht gehörende Tiere oder Pflanzen von bedeutendem Wert zu schädigen, die Sache, das Gewässer, die Luft, den Boden, die Tiere oder Pflanzen einer ionisierenden Strahlung aussetzt, die geeignet ist, solche Beeinträchtigungen, Veränderungen oder Schäden hervorzurufen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (2).</p> <p>(1) § 309 wurde durch Art. 1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p>(2) § 309 Abs.6 neu gefaßt durch Gesetz vom 26. 10. 2007 (BGBl. I 2523).</p>

	<p><i>Uso nocivo di radiazioni ionizzanti (1)</i></p> <p>1. Chiunque, con l'intenzione di recar danno alla salute di altri, compie atti diretti a esporlo ad una radiazione ionizzante, atta a danneggiarne la salute, è punito con la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>2. Se l'autore compie atti diretti ad esporre a una tale radiazione un numero incalcolabile di uomini, si applica la pena detentiva non inferiore a cinque anni.</p> <p>3. Se nei casi di cui al comma 1 l'autore cagiona con il fatto un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona ovvero un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, si deve infliggere la pena detentiva non inferiore a due anni.</p> <p>4. Se con il fatto l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica l'ergastolo o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>5. Nei casi di minore gravità in relazione al comma 1 si deve infliggere la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità in relazione al comma 3 la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>6. Chiunque, con l'intenzione di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) compromettere l'utilizzabilità di una cosa altrui di rilevante valore, 2) alterare permanentemente le acque, l'aria o il suolo oppure 3) danneggiare animali o piante di particolare valore a lui non appartenenti, espone le cose, le acque, l'aria, il suolo, gli animali o le piante a una radiazione ionizzante atta a provocare tali pregiudizi, modificazioni o danni, viene punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria. Il tentativo è punibile (2). <p>(1) Il § 309 è stato riformulato dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p> <p>(2) Il § 309 c.6 stato riformulato con la legge del 26. 10. 2007 (BGBl. I 2523).</p>
§ 312	<p><i>Fehlerhafte Herstellung einer kerntechnischen Anlage (1)</i></p> <p>1. Wer eine kerntechnische Anlage (§ 330d Nr.2) oder Gegenstände, die zur Errichtung oder zum Betrieb einer solchen Anlage bestimmt sind, fehlerhaft herstellt oder liefert und dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder für fremde Sachen von bedeutendem Wert herbeiführt, die mit der Wirkung eines Kernspaltungsvorgangs oder der</p>

Strahlung eines radioaktiven Stoffes zusammenhängt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

2. Der Versuch ist strafbar.

3. Verursacht der Täter durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

4. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.

5. In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

6. Wer in den Fällen des Absatzes 1

1) die Gefahr fahrlässig verursacht oder

2) leichtfertig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(1) § 312 wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.

Difettosa fabbricazione di un impianto nucleare (1)

1. Chiunque fabbrica in modo difettoso o consegna un impianto nucleare (§ 330d n.2) ovvero oggetti che sono destinati alla costruzione o al funzionamento di un tale impianto e con ciò cagiona un pericolo per l'integrità fisica o per la vita altrui o per cose altrui di rilevante valore, connesso agli effetti di un processo di fissione nucleare o della radiazione di una sostanza radioattiva, è punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni.

2. Il tentativo è punibile.

3. Se con il fatto l'autore cagiona un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona ovvero un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, si deve infliggere la pena detentiva da uno a dieci anni.

4. Se con il fatto l'autore cagiona la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni.

5. Nei casi di minore gravità in relazione al comma 3 si deve infliggere la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità in relazione al comma 4, la pena detentiva da uno a dieci anni.

	<p>6. Chi nei casi di cui al comma 1</p> <p>1) cagiona colposamente il pericolo oppure</p> <p>2) agisce per colpa grave e cagiona colposamente il pericolo</p> <p>è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>(1) Il § 312 è stato riformulato dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 313	<p><i>Herbeiführen einer Überschwemmung</i> (1)</p> <p>1. Wer eine Überschwemmung herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.</p> <p>2. § 308 Abs.2 bis 6 gilt entsprechend.</p> <p>(1) § 313 wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p><i>Causazione di un'inondazione</i> (1)</p> <p>1. Chiunque cagiona un'inondazione e con ciò pone in pericolo l'integrità fisica o la vita di un altro uomo o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>2. Trova corrispondente applicazione il § 308 dal c.2 al c.6.</p> <p>(1) Il § 313 è stato riformulato dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 314	<p><i>Gemeingefährliche Vergiftung</i> (1)</p> <p>1. Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer</p> <p>1) Wasser in gefaßten Quellen, in Brunnen, Leitungen oder Trinkwasserspeichern oder</p> <p>2) Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind,</p> <p>vergiftet oder ihnen gesundheitsschädliche Stoffe beimischt oder vergiftete oder mit gesundheitsschädlichen Stoffen vermischte Gegenstände im Sinne der Nummer 2 verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt.</p> <p>2. § 308 Abs.2 bis 4 gilt entsprechend.</p> <p>(1) § 314 wurde durch Art.1 Abs.80 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p><i>Avvelenamento con pericolo per la collettività</i> (1)</p>

	<p>1. È punito con la pena detentiva da uno a dieci anni chiunque avvelena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) acque in sorgenti circoscritte, in pozzi, in condutture o serbatoi dell'acqua potabile oppure 2) oggetti destinati alla vendita o al consumo pubblico, <p>o vi immette sostanze nocive per la salute oppure vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione oggetti ai sensi del n.2, avvelenati o adulterati con sostanze nocive per la salute.</p> <p>2. Trova corrispondente applicazione il § 308 dal c.1 al c.4.</p> <p>(1) Il § 314 è stato riformulato dall'art. 1 c.80 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
<p>§ 315</p>	<p><i>Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr</i></p> <p>1. Wer die Sicherheit des Schienenbahn-, Schwebebahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs dadurch beeinträchtigt, daß er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anlagen oder Beförderungsmittel zerstört, beschädigt oder beseitigt, 2) Hindernisse bereitet, 3) falsche Zeichen oder Signale gibt oder 4) einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt (1), <p>und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.</p> <p>2. Der Versuch ist strafbar.</p> <p>3. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in der Absicht handelt, <ol style="list-style-type: none"> a) einen Unglücksfall herbeizuführen oder b) eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, oder 2) durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht (2). <p>4. In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.</p> <p>5. Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>6. Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig handelt und die Gefahr</p>

	<p>fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (3).</p> <p>(1) Das Wort «Menschen» ist durch Art. 1 Abs.81a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingefügt worden; außerdem hat Art. 1 Abs. 81a die Wörter «Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren» durch die Wörter «Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren» ersetzt.</p> <p>(2) Absatz 3 ist durch Art. 1 Abs.81b des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt worden.</p> <p>(3) Absatz 6 ist durch Art. 1 Abs.81e des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt worden.</p> <p><i>Attentati alla sicurezza dei trasporti ferroviari, navali e aerei</i></p> <p>1. Chiunque compromette la sicurezza del traffico ferroviario, teleferico, marittimo o aereo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) distruggendo, danneggiando o rimuovendo impianti o mezzi di trasporto, 2) predisponendo ostacoli, 3) dando indicazioni o segnali falsi oppure 4) compiendo un analogo intervento altrettanto pericoloso (1), <p>e con ciò pone in pericolo l'integrità fisica o la vita altrui o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni.</p> <p>2. Il tentativo è punibile.</p> <p>3. Si deve infliggere la pena detentiva non inferiore a un anno se l'autore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agisce con l'intenzione <ol style="list-style-type: none"> a) di provocare un incidente o b) di rendere possibile o di occultare un altro reato, oppure 2) con il fatto cagiona un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona ovvero un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone (2). <p>4. Nei casi di minore gravità del comma 1 si deve infliggere la pena detentiva da tre mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità del comma 3 la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.</p> <p>5. Chiunque, nei casi di cui al comma 1, cagiona il pericolo colposamente è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>6. Chiunque, nei casi di cui al comma 1, agisce colposamente e cagiona per colpa il pericolo, è punito con la pena detentiva fino a due anni o con</p>
--	--

	<p>la pena pecuniaria (3).</p> <p>(1) La parola «persona» è stata inserita dall'art. 1 c.81a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164); inoltre l'art. 1 c.81a ha sostituito le parole «pena detentiva da tre mesi a cinque anni» con le parole «pena detentiva da sei mesi a dieci anni».</p> <p>(2) Il c.3 è stato riformulato dall'art. 1 c.81b della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p> <p>(3) Il c.6 è stato riformulato dall'art. 1 c.81e della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
<p>§ 315b</p>	<p><i>Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr</i></p> <p>1. Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, daß er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt, 2) Hindernisse bereitet oder 3) einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt, <p>und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>2. Der Versuch ist strafbar.</p> <p>3. Handelt der Täter unter den Voraussetzungen des § 315 Abs.3, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.</p> <p>4. Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>5. Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p><i>Attentati alla sicurezza dei trasporti stradali</i></p> <p>1. Chiunque compromette la sicurezza della circolazione stradale,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) distruggendo, danneggiando o rimuovendo impianti o mezzi di trasporto, 2) creando ostacoli o 3) compiendo un analogo intervento altrettanto pericoloso, <p>e con ciò pone in pericolo l'integrità fisica o la vita altrui o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p>

	<p>2. Il tentativo è punibile.</p> <p>3. Se l'autore agisce in presenza dei presupposti di cui al § 315 c.3, si applica la pena detentiva da uno a dieci anni, nei casi di minore gravità la pena detentiva da sei mesi a cinque anni.</p> <p>4. Chiunque, nei casi di cui al comma 1, cagiona colposamente il pericolo è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>5. Chiunque, nei casi di cui al comma 1, agisce colposamente e cagiona colposamente il pericolo è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria.</p>
<p>§ 315c</p>	<p><i>Gefährdung des Straßenverkehrs</i></p> <p>1. Wer im Straßenverkehr</p> <p>1) ein Fahrzeug führt, obwohl er</p> <p>a) infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder</p> <p>b) infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, oder</p> <p>2) grob verkehrswidrig und rücksichtslos</p> <p>a) die Vorfahrt nicht beachtet,</p> <p>b) falsch überholt oder sonst bei Überholvorgängen falsch fährt,</p> <p>c) an Fußgängerüberwegen falsch fährt,</p> <p>d) an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen zu schnell fährt,</p> <p>e) an unübersichtlichen Stellen nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhält,</p> <p>f) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen wendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung fährt oder dies versucht oder</p> <p>g) haltende oder liegengebliebene Fahrzeuge nicht auf ausreichende Entfernung kenntlich macht, obwohl das zur Sicherung des Verkehrs erforderlich ist,</p> <p>und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>2. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.</p> <p>3. Wer in den Fällen des Absatzes 1</p> <p>1) die Gefahr fahrlässig verursacht oder</p>

	<p>2) fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p><i>Messa in pericolo della circolazione stradale</i></p> <p>1. Chiunque, nel traffico stradale,</p> <p>1) conduce un veicolo, sebbene</p> <p>a) in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o</p> <p>b) in conseguenza di deficienze psichiche o fisiche non sia in condizione di condurlo in modo sicuro, oppure</p> <p>2) in modo sconsiderato e gravemente contrario alla disciplina del traffico</p> <p>a) non rispetta il diritto di precedenza,</p> <p>b) sorpassa in maniera scorretta o tiene altrimenti una condotta di guida scorretta in occasione di manovre di sorpasso,</p> <p>c) tiene una condotta di guida scorretta in zone di attraversamento pedonale,</p> <p>d) in tratti stradali a visibilità limitata, in corrispondenza di incroci, di imbocchi stradali o di passaggi a livello, guida a velocità troppo elevata,</p> <p>e) in tratti stradali a visibilità limitata, non circola sulla parte destra della carreggiata,</p> <p>f) su autostrade o strade riservate a veicoli a motore aventi una velocità minima non inferiore a 60 km/h compie una manovra di svolta, guida a marcia indietro o in direzione contraria al senso di marcia o tenta di compiere tali manovre, oppure</p> <p>g) non segnala a conveniente distanza la presenza di veicoli in sosta in seguito a una fermata volontaria o per ragioni di necessità, sebbene ciò sia necessario per la sicurezza della circolazione, e con ciò pone in pericolo l'integrità fisica o la vita di un'altra persona o cose altrui di rilevante valore, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 n.1, il tentativo è punibile.</p> <p>3. Chiunque, nei casi di cui al comma 1,</p> <p>1) cagiona colposamente il pericolo oppure</p> <p>2) agisce colposamente e cagiona colposamente il pericolo,</p>
--	--

	<p>è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria.</p>
§ 316a	<p><i>Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer</i> (1)</p> <p>1. Wer zur Begehung eines Raubes (§§ 249 oder 250), eines räuberischen Diebstahls (§ 252) oder einer räuberischen Erpressung (§ 255) einen Angriff auf Leib oder Leben oder die Entschlußfreiheit des Führers eines Kraftfahrzeugs oder eines Mitfahrers verübt und dabei die besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.</p> <p>2. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.</p> <p>3. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>(1) § 306a ist durch Art. 1 Abs.84 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt worden.</p> <p><i>Aggressione a fine di lucro ai danni di conducenti di veicoli stradali</i> (1)</p> <p>1. Chiunque, per commettere una rapina (§§ 249 o 250), una rapina impropria (§ 252) o un'estorsione mediante violenza contro una persona o con l'uso di minacce (§ 255), compie un'aggressione all'integrità fisica o alla vita o alla libertà di determinazione del conducente di un autoveicolo o di un passeggero approfittando delle particolari condizioni del traffico stradale, è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.</p> <p>2. Nei casi di minore gravità si applica la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>3. Se con il fatto l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>(1) Il § 316a è stato riformulato dall'art. 1 c.84 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 316c	<p><i>Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr</i></p> <p>1. Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren (1) wird bestraft, wer</p> <p>1) Gewalt anwendet oder die Entschlußfreiheit einer Person angreift oder sonstige Machenschaften vornimmt, um dadurch die Herrschaft über</p> <p>a) ein im zivilen Luftverkehr eingesetztes und im Flug befindliches</p>

	<p>Luftfahrzeug oder</p> <p>b) ein im zivilen Seeverkehr eingesetztes Schiff zu erlangen oder auf dessen Führung einzuwirken, oder</p> <p>2) um ein solches Luftfahrzeug oder Schiff oder dessen an Bord befindliche Ladung zu zerstören oder zu beschädigen, Schußwaffen gebraucht oder es unternimmt, eine Explosion oder einen Brand herbeizuführen.</p> <p>Einem im Flug befindlichen Luftfahrzeug steht ein Luftfahrzeug gleich, das von Mitgliedern der Besatzung oder von Fluggästen bereits betreten ist oder dessen Beladung bereits begonnen hat oder das von Mitgliedern der Besatzung oder von Fluggästen noch nicht planmäßig verlassen ist oder dessen planmäßige Entladung noch nicht abgeschlossen ist.</p> <p>2. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.</p> <p>3. Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.</p> <p>4. Wer zur Vorbereitung einer Straftat nach Absatz 1 Schußwaffen, Sprengstoffe oder sonst zur Herbeiführung einer Explosion oder eines Brandes bestimmte Stoffe oder Vorrichtungen herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verwahrt oder einem anderen überläßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft (2).</p> <p>(1) An dieser Stelle wurden durch Art. 1 Abs.85a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) die Wörter «in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr» gestrichen.</p> <p>(2) Die Absätze 2, 3 und 4 sind durch Art.1 Abs.85b des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt worden.</p> <p><i>Pirateria aerea e navale</i></p> <p>1. È punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni (1) chiunque</p> <p>1) usa violenza o compromette la libertà di autodeterminazione di una persona o compie altre manovre per ottenere con ciò il controllo o per interferire sulla conduzione</p> <p>a) di un aeromobile impiegato nel traffico aereo civile che si trova in volo o</p> <p>b) di un'imbarcazione impiegata nel traffico marittimo civile oppure</p>
--	---

	<p>2) per distruggere o danneggiare tale aeromobile o imbarcazione o il loro carico di bordo, impiega armi da fuoco o compie atti diretti a causare un'esplosione o un incendio.</p> <p>All'aeromobile che si trova in volo è equiparato l'aeromobile nel quale sono già entrati i membri dell'equipaggio o i passeggeri o di cui sono già iniziate le operazioni di carico o che non è stato ancora regolarmente abbandonato dai membri dell'equipaggio o dai passeggeri oppure di cui non si sono ancora concluse le regolari operazioni di scarico.</p> <p>2. Nei casi di minore gravità si applica la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>3. Se con il fatto l'autore cagiona, perlomeno per colpa grave, la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva a vita o la pena detentiva non inferiore a dieci anni.</p> <p>4. Chiunque, per la preparazione di un reato ai sensi del comma 1, produce, procura a sé o ad altri, tiene in custodia o cede ad altri armi da fuoco, materie esplosive o sostanze altrimenti destinate a causare un'esplosione o un incendio, è punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni (2).</p> <p>(1) Le parole «nei casi meno gravi con la pena detentiva non inferiore ad un anno» sono state soppresse dall'art. 1 c.85a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p> <p>(2) I commi 2, 3 e 4 sono stati riformulati dall'art. 1 c.85b della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 318	<p><i>Beschädigung wichtiger Anlagen</i> (1)</p> <p>1. Wer Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, Deiche, Dämme oder andere Wasserbauten oder Brücken, Fähren, Wege oder Schutzwehre oder dem Bergwerksbetrieb dienende Vorrichtungen zur Wasserhaltung, zur Wetterführung oder zum Ein- und Ausfahren der Beschäftigten beschädigt oder zerstört und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.</p> <p>2. Der Versuch ist strafbar.</p> <p>3. Verursacht der Täter durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>4. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines anderen Menschen, so</p>

	<p>ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.</p> <p>5. In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>6. Wer in den Fällen des Absatzes 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) die Gefahr fahrlässig verursacht oder 2) fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, <p>wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(1) § 318 ist durch Art. 1 Abs.86 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt worden.</p> <p><i>Danneggiamento di impianti di utilità collettiva (1)</i></p> <p>1. Chiunque distrugge o danneggia acquedotti, chiuse, argini, dighe, terrapieni o altre opere idrauliche o ponti, traghetti, strade od opere di difesa o strutture per la conduzione di acque, per l'aerazione o per l'ingresso e l'uscita degli addetti ai lavori, posti al servizio di un'azienda mineraria e con ciò pone in pericolo l'integrità fisica o a vita altrui, è punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni.</p> <p>2. Il tentativo è punibile.</p> <p>3. Se con il fatto l'autore cagiona un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona ovvero un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, si deve infliggere la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>4. Se con il fatto l'autore cagiona la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni.</p> <p>5. Nei casi di minore gravità del comma 3 si deve infliggere la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità del comma 4 la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>6. Chiunque nei casi di cui al comma 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cagiona per colpa il pericolo oppure 2) agisce per colpa e cagiona per colpa il pericolo, <p>è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>(1) Il § 318 è stato riformulato dall'art. 1 c.86 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 330	<p><i>Besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat (1)</i></p> <p>1. In besonders schweren Fällen wird eine vorsätzliche Tat nach den</p>

	<p>§§ 324 bis 329 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ein Gewässer, den Boden oder ein Schutzgebiet im Sinne des § 329 Abs.3 derart beeinträchtigt, daß die Beeinträchtigung nicht, nur mit außerordentlichem Aufwand oder erst nach längerer Zeit beseitigt werden kann, 2) die öffentliche Wasserversorgung gefährdet, 3) einen Bestand von Tieren oder Pflanzen einer streng geschützten Art nachhaltig schädigt oder 4) aus Gewinnsucht handelt. <p>2. Wer durch eine vorsätzliche Tat nach den §§ 324 bis 329</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) einen anderen Menschen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder eine große Zahl von Menschen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung bringt oder 2) den Tod eines anderen Menschen verursacht, <p>wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in den Fällen der Nummer 2 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft, wenn die Tat nicht in § 330a Abs.1 bis 3 mit Strafe bedroht ist.</p> <p>3. In minder schweren Fällen des Absatzes 2 Nr.1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 Nr.2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p> <p>(1) Der am 27.6.1994 geltende Text wurde durch Art. 1 Abs.90 des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) zum neuen Absatz 1. § 330 Abs.1 Satz 2 Nr.3 wurde durch Gesetz vom 6.12. 2011 (BGBl. I 2557) geändert.</p> <p><i>Caso particolarmente grave di reato ambientale (1)</i></p> <p>1. Nei casi di particolare gravità un fatto doloso ai sensi dei §§ dal 324 al 329 è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni. Un caso di particolare gravità ricorre di norma quando l'autore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pregiudica l'integrità di un'acqua, del suolo o di una zona protetta ai sensi del § 329 c.3, in maniera tale che il pregiudizio non può essere eliminato, ovvero può esserlo solo con un impegno straordinario o solo dopo
--	---

	<p>un lungo periodo di tempo,</p> <p>2) pone in pericolo il pubblico approvvigionamento di acqua,</p> <p>3) danneggia in maniera permanente il patrimonio di una specie di animali o di piante rigidamente protetta oppure</p> <p>4) agisce a scopo di lucro.</p> <p>2. Chiunque, a causa di un fatto doloso ai sensi dei §§ dal 324 al 329,</p> <p>1) espone un'altra persona al pericolo di morte o di un grave pregiudizio alla salute, ovvero espone un gran numero di persone al pericolo di un grave pregiudizio alla salute, oppure</p> <p>2) provoca la morte di un'altra persona,</p> <p>è punito, nei casi previsti dal numero 1, con la pena detentiva da uno a dieci anni, nei casi previsti dal numero 2 con la pena detentiva non inferiore a tre anni, se il fatto non è punito dal § 330a dal c.1 al c.3.</p> <p>3. Nei casi di minore gravità del comma 2 n.1 si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità del comma 2 n.2 la pena detentiva da uno a dieci anni.</p> <p>(1) Il testo in vigore al 27.6.1994 è stato trasformato ad opera dell'art. 1 c.90 della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164) nel c.1 dell'attuale versione. Il § 330 c.1 periodo 2 n.3 è stato modificato con la legge del 6.12. 2011 (BGBl. I 2557).</p>
<p>§ 330a</p>	<p><i>Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften</i></p> <p>1. Wer Stoffe, die Gifte enthalten oder hervorbringen können, verbreitet oder freisetzt und dadurch die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen (1) oder die Gefahr einer Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr (2) bis zu zehn Jahren bestraft.</p> <p>2. Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren (3).</p> <p>3. In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen (4).</p> <p>4. Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>5. Wer in den Fällen des Absatzes 1 leichtfertig handelt und die Gefahr</p>

	<p>fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(1) Das Wort «Menschen» ist durch Art. 1 Abs.91a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingefügt worden.</p> <p>(2) Die durch Art. 1 Abs.91a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingefügte Angabe «von einem Jahr» ersetzt die vorherige Angabe «von sechs Monaten».</p> <p>(3) Absatz 2 ist durch Art. 1 Abs.91b des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt worden.</p> <p>(4) Absatz 3 ist durch Art. 1 Abs.91c des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) eingefügt. Infolgedessen wurden die Absätze 3 und 4 zu den Absätze 4 und 5.</p> <p><i>Grave esposizione a pericolo tramite emissione di sostanze tossiche</i></p> <p>1. Chiunque diffonde o libera sostanze, che contengono o possono produrre veleni, ed in tal modo cagiona un pericolo di morte o di un grave pregiudizio alla salute di un'altra persona (1), ovvero cagiona il pericolo di un pregiudizio alla salute di un gran numero di persone, è punito con la pena detentiva da uno (2) a dieci anni.</p> <p>2. Se con il fatto l'autore cagiona la morte di un'altra persona, si applica la pena detentiva non inferiore a tre anni (3).</p> <p>3. Nei casi di minore gravità previsti dal comma 1 si applica la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità previsti dal comma 2 la pena detentiva da uno a dieci anni (4).</p> <p>4. Chiunque, nei casi previsti dal comma 1, cagiona il pericolo per colpa, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>5. Chiunque, nei casi previsti dal comma 1, agisce per colpa grave e cagiona il pericolo per colpa, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.</p> <p>(1) Le parole «un'altra persona» sono state inserite dall'art. 1 c.91a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p> <p>(2) Il riferimento «da uno» ha sostituito il precedente riferimento «da sei mesi» ad opera dell'art. 1 c.91a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p> <p>(3) Il c.2 è stato riformulato dall'art. 1 c.91b della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
--	--

	<p>(4) Il c.3 è stato riformulato dall'art. 1 c.91 c della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164). Conseguentemente i c.3 e 4 sono diventati i c.4 e 5.</p>
§ 340	<p><i>Körperverletzung im Amt</i></p> <p>1. Ein Amtsträger, der während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst eine Körperverletzung begeht oder begehen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren (1) bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.</p> <p>2. Der Versuch ist strafbar (2).</p> <p>3. Die §§ 224 bis 229 gelten für Straftaten nach Absatz 1 Satz 1 entsprechend (3).</p> <p>(1) Die Angabe «bis zu drei Jahren» des am 31.3.1994 geltenden Textes wurde durch Art. 1 Nr.21 des Verbrechensbekämpfungsgesetzes vom 28.10.1994 (BGBl. I 3186) mit der Angabe «bis zu fünf Jahren» ersetzt.</p> <p>(2) Absatz 2 wurde durch Art. 1 Abs.93a des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) neu gefaßt.</p> <p>(3) Absatz 3 wurde durch Art. 1 Abs.93b des Sechsten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 26.1.1998 (BGBl. I 164) angefügt.</p> <p><i>Lesioni personali commesse nell'esercizio di una pubblica funzione</i></p> <p>1. Un pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione ad esse, commette o lascia commettere lesioni personali, è punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni (1). Nei casi di minore gravità, si applica la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria.</p> <p>2. Il tentativo è punibile (2).</p> <p>3. I §§ da 224 a 229 trovano corrispondente applicazione nei confronti dei reati previsti dal comma 1, primo periodo (3).</p> <p>(1) Il riferimento «fino a tre anni» del testo vigente al 31.3.1994 è stato sostituito dall'art. 1 n.21 della legge 28.10.1994 (BGBl. I 3186) per la lotta alla criminalità con il riferimento «fino a cinque anni».</p> <p>(2) Il comma 2 è stato riformulato dall'art. 1 c.93a della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p> <p>(3) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1 c.93b della Sesta legge di riforma del diritto penale del 26.1.1998 (BGBl. I 164).</p>
§ 353b	<p><i>Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhal-</i></p>

	<p><i>tungspflicht</i></p> <p>1. Wer ein Geheimnis, das ihm als</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Amtsträger, 2) für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 3) Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, <p>anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>2. Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 2) von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, <p>an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>3. Der Versuch ist strafbar.</p> <p>3a. Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten Person sind nicht rechtswidrig, wenn sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung des Geheimnisses oder des Gegenstandes oder der Nachricht, zu deren Geheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschränken (1).</p> <p>4. Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans <ol style="list-style-type: none"> a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist, b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr.1; 2) von der obersten Bundesbehörde
--	--

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist,

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr.2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;

3) von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr.2.

(1) § 353b Abs.3a eingefügt durch Gesetz vom 25.6.2012 (BGBl. I 1374).

Violazione del segreto d'ufficio o di uno speciale dovere di segretezza

1. Chiunque senza autorizzazione rivela un segreto che gli è stato confidato o altrimenti reso noto in quanto

1) pubblico ufficiale,

2) incaricato di un pubblico servizio, oppure

3) persona che esercita funzioni o poteri secondo la normativa sulla rappresentanza del personale,

ponendo in tal modo in pericolo importanti interessi pubblici, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria.

2. Chiunque, fuori dei casi del comma 1, senza autorizzazione, lascia che pervenga ad altri o rende pubblicamente noto un oggetto o una notizia alla cui segretezza egli

1) è vincolato, in ragione della deliberazione di un organo legislativo federale o di un *Land* o di una loro commissione, o

2) è formalmente vincolato, in ragione di un altro ufficio pubblico, dall'indicazione della punibilità per la violazione dell'obbligo al segreto ponendo in tal modo in pericolo importanti interessi pubblici, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

3. Il tentativo è punibile.

3a. Le condotte di partecipazione di una persona indicata al § 53 comma 1 periodo 1 numero 5 del codice di procedura penale non sono illecite, qualora esse si limitano alla ricezione, all'utilizzazione o alla diffusione del segreto, dell'oggetto o della notizia rispetto a cui esiste un particolare dovere di segretezza (1).

4. Il fatto viene perseguito solo su autorizzazione. L'autorizzazione viene

	<p>concessa</p> <p>1) dal presidente dell'organo legislativo</p> <p>a) nei casi di cui al comma 1, qualora il segreto sia stato rivelato all'autore durante la sua attività presso o per un organo legislativo federale o di un <i>Land</i>,</p> <p>b) nei casi del comma 2 n.1;</p> <p>2) dalla superiore autorità federale</p> <p>a) nei casi del comma 1, qualora il segreto sia stato rivelato all'autore durante la sua attività presso o per un'autorità pubblica o presso o per un altro ufficio pubblico federale,</p> <p>b) nei casi del comma 2 n.2, qualora l'autore sia stato obbligato al mantenimento del segreto da un ufficio pubblico;</p> <p>3) dall'autorità superiore del <i>Land</i> in tutti gli altri casi dei commi 1 e 2 n.2.</p> <p>(1) § 353b c.3a inserito con la legge del 25.6.2012 (BGBl. I 1374).</p>
--	---

3. Betäubungsmittelgesetz

§ 29	<p><i>Straftaten</i> (1)</p> <p>1. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer</p> <p>1) Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft,</p> <p>2) eine ausgenommene Zubereitung (§ 2 Abs.1 Nr.3) ohne Erlaubnis nach § 3 Abs.1 Nr.2 herstellt,</p> <p>3) Betäubungsmittel besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein,</p> <p>[4) weggefallen]</p> <p>5) entgegen § 11 Abs.1 Satz 2 Betäubungsmittel durchführt,</p> <p>6) entgegen § 13 Abs.1 Betäubungsmittel</p> <p>a) verschreibt,</p> <p>b) verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch überläßt,</p> <p>6a) entgegen § 13 Absatz 1a Satz 1 und 2 ein dort genanntes Betäu-</p>
------	---

	<p>bungsmittel überlässt,</p> <p>7) entgegen § 13 Absatz 2</p> <p>a) Betäubungsmittel in einer Apotheke oder tierärztlichen Hausapotheke,</p> <p>b) Diamorphin als pharmazeutischer Unternehmer abgibt,</p> <p>8) entgegen § 14 Abs.5 für Betäubungsmittel wirbt,</p> <p>9) unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um für sich oder einen anderen oder für ein Tier die Verschreibung eines Betäubungsmittels zu erlangen,</p> <p>10) einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, eine solche Gelegenheit öffentlich oder eigennützig mitteilt oder einen anderen zum unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verleitet,</p> <p>11) ohne Erlaubnis nach § 10a einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, oder wer eine außerhalb einer Einrichtung nach § 10a bestehende Gelegenheit zu einem solchen Verbrauch eigennützig oder öffentlich mitteilt,</p> <p>12) öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs.3 des Strafgesetzbuches) dazu auffordert, Betäubungsmittel zu verbrauchen, die nicht zulässigerweise verschrieben worden sind,</p> <p>13) Geldmittel oder andere Vermögensgegenstände einem anderen für eine rechtswidrige Tat nach Nummern 1, 5, 6, 7, 10, 11 oder 12 bereitstellt,</p> <p>14) einer Rechtsverordnung nach § 11 Abs.2 Satz 2 Nr.1 oder § 13 Abs.3 Satz 2 Nr.1, 2a oder 5 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.</p> <p>Die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Betäubungsmittelabhängige und die öffentliche Information darüber sind kein Verschaffen und kein öffentliches Mitteilen einer Gelegenheit zum Verbrauch nach Satz 1 Nr.11.</p> <p>2. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.1, 2, 5 oder 6 Buchstabe b ist der Versuch strafbar.</p> <p>3. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter</p>
--	--

	<p>1) in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.1, 5, 6, 10, 11 oder 13 gewerbsmäßig handelt,</p> <p>2) durch eine der in Absatz 1 Satz 1 Nr.1, 6 oder 7 bezeichneten Handlungen die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet.</p> <p>4. Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.1, 2, 5, 6 Buchstabe b, Nr.10 oder 11 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.</p> <p>5. Das Gericht kann von einer Bestrafung nach den Absätzen 1, 2 und 4 absehen, wenn der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt.</p> <p>6. Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1 Nr.1 sind, soweit sie das Handeltreiben, Abgeben oder Veräußern betreffen, auch anzuwenden, wenn sich die Handlung auf Stoffe oder Zubereitungen bezieht, die nicht Betäubungsmittel sind, aber als solche ausgegeben werden.</p> <p>(1) § 29 Abs.1 Satz 1 Nr.11 aufgehoben, Nr.13 Verweisung geändert, Abs.2 neu gefaßt, Abs.3 Satz 2 Nr.1 geändert, Nr.2 aufgehoben, bisher Nr.3 wird Nr.2 und neu gefaßt, Abs.4 neu gefaßt und Abs.6 geändert durch Gesetz vom 7.10.1994 (BGBl. I 2835); Abs.1 Satz 1 Nr.10, 13 und 14 neu gefaßte, Nr.11 eingeführt, Satz 2 neu gefaßt, Abs.3 Satz 2 Nr.1, Abs.4 geänderte durch Gesetz vom 28.3.2000 (BGBl. I 302); Abs.1 Satz 1 Nr.7 neu gefaßt, Nr.14 geändert durch Gesetz vom 15.7.2009 (BGBl. I 1801); Abs.1 Nr.6a eingeführt durch Gesetz vom 19.10.2012 (BGBl. I 2192).</p> <p><i>Reati</i></p> <p>1. È punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria, chiunque</p> <p>1) illecitamente coltiva, produce, pratica il commercio di sostanze stupefacenti, senza praticarne il commercio le importa, esporta, offre, consegna, oppure le mette in circolazione, le acquista o se le procura in altro modo,</p> <p>2) prepara un estratto (§ 2 c.1 n.3) senza autorizzazione ai sensi del § 3 c.1 n.2,</p> <p>3) possiede sostanze stupefacenti, senza essere al contempo in possesso di un'autorizzazione scritta per l'acquisto,</p> <p>[4] abrogato]</p>
--	--

	<p>5) in contrasto col § 11 c.1 periodo 2 trasporta sostanze stupefacenti,</p> <p>6) in contrasto col § 13 c.1</p> <p>a) prescrive,</p> <p>b) somministra o cede per il consumo immediato sostanze stupefacenti,</p> <p>6a) in contrasto col § 13 comma 1a periodi 1 e 2 cede uno stupefacente indicato in tale norma,</p> <p>7) in contrasto col § 13 comma 2 cede</p> <p>a) sostanze stupefacenti in una farmacia o in uno studio veterinario,</p> <p>b) in qualità di imprenditore farmaceutico, dia morfina,</p> <p>8) in contrasto col § 14 c.5 pubblicizza sostanze stupefacenti,</p> <p>9) fornisce informazioni sbagliate o incomplete al fine di ottenere per sé, per altri o per un animale la prescrizione di uno stupefacente,</p> <p>10) procura o dà a un'altra persona l'occasione dell'acquisto o della consegna non autorizzati di sostanze stupefacenti, condivide una tale occasione pubblicamente o per proprio interesse oppure induce un'altra persona al consumo non autorizzato di stupefacenti,</p> <p>11) senza l'autorizzazione ai sensi del § 10a, procura o dà a un'altra persona l'occasione del consumo non autorizzato di sostanze stupefacenti, o chiunque al di fuori di un'istituzione autorizzata ai sensi del § 10a condivide la sussistente occasione di un tale consumo per proprio interesse o pubblicamente,</p> <p>12) pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti (§ 11 c.3 del codice penale) invita a consumare stupefacenti che non sono stati prescritti in modo autorizzato,</p> <p>13) mette a disposizione denaro o altri oggetti di valore a un'altra persona per un fatto illecito ai sensi dei numeri 1, 5, 6, 7, 10, 11 o 12,</p> <p>14) trasgredisce un decreto legge secondo il § 11 c.2 periodo 2 n.1 o il § 13 c.3 periodo 2 n.1 nella misura in cui tale decreto rinvia per una determinata fattispecie a questa norma penale.</p> <p>La consegna di una siringa usa e getta a soggetti dipendenti da stupefacenti e le pubblica informazione in proposito, non integrano le condotte del procurare e del condividere pubblicamente un'occasione di consumo ai sensi del periodo 1 n.11.</p> <p>2. Nei casi del comma 1 periodo 1 n.1, 2, 5 o 6 lettera b, il tentativo è pu-</p>
--	--

	<p>nibile.</p> <p>3. Nei casi particolarmente gravi, si applica la pena consiste non inferiore a un anno. Un caso particolarmente grave sussiste quando l'autore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) agisce professionalmente nei casi del comma 1 periodo 1 n.1, 5, 6, 10, 11 o 13, 2) mette in pericolo la salute di più persone attraverso una delle condotte descritte al comma 1 periodo 1 n.1, 6 o 7. <p>4. Se l'autore nei casi del comma 1 periodo 1 n.1, 2, 5, 6 lettera b, n.10 o 11 agisce colposamente, si applica la pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria.</p> <p>5. Il tribunale può non punire ai sensi dei commi 1, 2 e 4, quando l'autore coltiva, produce, importa, esporta, trasporta, pubblicizza, si procura in altro modo o possiede sostanze stupefacenti in piccola quantità solo per uso personale.</p> <p>6. Le disposizioni del comma 1 periodo 1 n.1 riguardanti il commercio, la consegna o la vendita, vanno applicate anche quando l'azione concerne sostanze o preparazioni che non sono stupefacenti, ma vengono contrabbandate come tali.</p> <p>(1) § 29 c.1 periodo 1 n.11 abrogato, n.13 rimando modificato, c.2 riformulato, c.3 periodo 2 n.1 modificato, n.2 abrogato, vecchio n.3 diventato n.2 e riformulato, c.4 riformulato e c.6 modificato con la legge del 7.10.1994 (BGBl. I 2835); c.1 periodo 1 n.10, 13 e 14 riformulati, n.11 introdotto, periodo 2 riformulato, c.3 periodo 2 n.1, c.4 modificati con la legge del 28.3.2000 (BGBl. I 302); c.1 periodo 1 n.7 riformulato, n.14 modificato con la legge del 15.7.2009 (BGBl. I 1801); c.1 n.6a introdotto con la legge del 19.10.2012 (BGBl. I 2192).</p>
§ 30	<p><i>Straftaten (1)</i></p> <p>1. Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt oder mit ihnen Handel treibt (§ 29 Abs.1 Satz 1 Nr.1) und dabei als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, 2) im Falle des § 29a Abs.1 Nr.1 gewerbsmäßig handelt, 3) Betäubungsmittel abgibt, einem anderen verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch überläßt und dadurch leichtfertig dessen Tod verursacht oder 4) Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt einführt.

	<p>2. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.</p> <p>(1) § 30 Abs.1 Nr.1 und 4 geändert durch Gesetz vom 7.10.1994 (BGBl. I 2835).</p> <p><i>Reati (1)</i></p> <p>1. È punito con la pena detentiva non inferiore a due anni, chiunque</p> <p> 1) illecitamente coltiva, produce o pratica il commercio di sostanze stupefacenti e in questo modo agisce come membro di una banda che si è associata per la commissione continua di tali fatti,</p> <p> 2) agisce professionalmente nel caso del § 29a c.1 n.1,</p> <p> 3) consegna, somministra o cede per il consumo immediato sostanze stupefacenti a un altro soggetto e in tal modo ne cagiona la morte per colpa grave oppure</p> <p> 4) importa illecitamente sostanze stupefacenti in quantità non piccola.</p> <p>2. Nei casi di minore gravità, la pena detentiva va da tre mesi a cinque anni.</p> <p>(1) § 30 c.1 n.1 e 4 modificati con la legge del 7.10.1994 (BGBl. I 2835).</p>
--	---

APPENDICE II

Sezione I - Giurisprudenza italiana consultata

1. Corte Costituzionale

- C. Cost., 23 giugno 1956, n. 3
- C. Cost., 8 luglio 1957, n. 107, con nota di G. VASSALLI, *Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio*, in *GC*, 1957, p. 1005 e ss.
- C. Cost., 9 luglio 1959, n. 39
- C. Cost., 31 maggio 1965, n. 42
- C. Cost., 4 marzo 1970, n. 33
- C. Cost., 29 dicembre 1976, n. 259
- C. Cost., 19 gennaio 1987, n. 2
- C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364, con nota di G. FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/88*, in *FI*, 1988, p. 1385 e ss., e di F. MUCCIARELLI, *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/1988*, in *RIDPP*, 1996, p. 223 e ss.
- C. Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, con nota di A. INGROIA, *Ulteriori sviluppi del riconoscimento costituzionale del principio di colpevolezza: parziale incostituzionalità del furto d'uso*, in *FI*, 1989, p. 1378 e ss.
- C. Cost., 10 gennaio 1991, n. 2
- C. Cost., 24 febbraio 1995, n. 61, con nota di S. MACCIONI, *L'art. 39 c.p.mil.p. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1995*, in *RGM*, 1994, p. 289 e ss.
- C. Cost., 21 giugno 1996, n. 206, con nota di E. APRILE, *La conversione della pena pecuniaria inseguita nella sanzione del lavoro sostitutivo dopo la sentenza n. 206/1996 della Corte Costituzionale*, in *ND*, 1996, p. 863 e ss.
- C. Cost., 24 luglio 2007, n. 322, con nota di G. ARIOLLI, *L'ignoranza dell'età della vittima nell'ambito dei delitti contro la libertà sessuale: un necessario contemperamen-*

to tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell'intangibilità sessuale dei soggetti più deboli, in *CP*, 2008, p. 30 e ss.

- C. Cost., 25 febbraio 2014, n. 32, con nota di B. LAVARINI, *Incostituzionalità della disciplina penale in materia di stupefacenti e ricadute ante e post iudicatum*, in *GC*, 2014, p. 1903 e ss.

2. Corte di Cassazione

- Cass. Pen. Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 22676, con nota di A. TESAURO, *Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni Unite optano per la colpa in concreto*, in *FI*, pt. II, 2009, p. 447 e ss., e di A. MINO, *Il criterio di imputazione della responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni Unite ammettono la colpa in attività illecita*, in *DFP*, 2009, p. 1729 e ss.
- Cass. Pen. Sez. I, 24 giugno 1974, n. 4680
- Cass. Pen. Sez. I, 24 maggio 1985, Sicchiero
- Cass. Pen. Sez. I, 3 maggio 1986, n. 11537
- Cass. Pen. Sez. I, 16 maggio 1987, n. 6335, con nota di V. MUCARIA, *Alcune considerazioni in tema di responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, in *RP*, 1987, p. 924 e ss.
- Cass. Pen. Sez. I, 28 maggio 1993, n. 7566
- Cass. Pen. Sez. I, 29 gennaio 1997, n. 2955
- Cass. Pen. Sez. I, 14 novembre 2002, n. 2595, con nota di M. LOMBARDO, *Aberratio delicti plurilesiva ex artt. 586 - 83 c.p. e concorso formale di reati*, in *CP*, 2004, p. 1271 e ss.
- Cass. Pen. Sez. II, 3 novembre 2010, n. 42075

- Cass. Pen. Sez. III, 7 maggio 2009, n. 29544
- Cass. Pen. Sez. III, 3 novembre 2009, n. 47273
- Cass. Pen. Sez. III, 5 maggio 2010, n. 23429
- Cass. Pen. Sez. III, 2 ottobre 2012, n. 41462
- Cass. Pen. Sez. III, 31 gennaio 2013, n. 11542

- Cass. Pen. Sez. IV, 19 ottobre 1989, n. 3474
- Cass. Pen. Sez. IV, 28 giugno 1991, n. 11965
- Cass. Pen. Sez. IV, 28 febbraio 1994, n. 4311
- Cass. Pen. Sez. IV, 31 ottobre 1995, n. 12333
- Cass. Pen. Sez. IV, 5 luglio 1996, n. 7366, con nota di P. PISA, *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale e per morte conseguente ad altro delitto doloso*, in *RIDPP*, 1997, p. 318 e ss.
- Cass. Pen. Sez. IV, 1° luglio 2010, n. 34798
- Cass. Pen. Sez. IV, 8 luglio 2010, n. 36776,
- Cass. Pen. Sez. IV, 15 aprile 2011, n. 25915
- Cass. Pen. Sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 50557

- Cass. Pen. Sez. V, 9 novembre 1988, n. 2367
- Cass. Pen. Sez. V, 5 novembre 2001, n. 1201
- Cass. Pen. Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114
- Cass. Pen. Sez. V, 7 febbraio 2006, n. 14302, con nota di G. AMATO, *La precarietà fisica del tossicodipendente non interrompe il nesso di causalità*, in *GD*, 2007, p. 65 e ss.

- Cass. Pen. Sez. VI, 4 novembre 1988, n. 12482
- Cass. Pen. Sez. VI, 14 novembre 1988, n. 11799
- Cass. Pen. Sez. VI, 6 dicembre 1988, n. 1955
- Cass. Pen. Sez. VI, 24 gennaio 1989, n. 3689
- Cass. Pen. Sez. VI, 4 marzo 1989, Bodini
- Cass. Pen. Sez. VI, 9 dicembre 1989, n. 5348
- Cass. Pen. Sez. VI, 22 marzo 1990, n. 16609, con nota di M. CERASE, in *CP*, 1992, p. 1809 e ss.
- Cass. Pen. Sez. VI, 27 ottobre 1992, n. 1870, con nota di G. AMATO, in *CP*, 1993, p. 2627 e ss.
- Cass. Pen. Sez. VI, 11 marzo 1994, n. 6339, con nota di G. AMATO, in *CP*, 1995, p. 1990 e ss.
- Cass. Pen. Sez. VI, 19 novembre 1997, n. 1318
- Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2003, n. 31760, con nota di E. MEZZETTI, in *CP*, 2004, p. 2835 e ss.
- Cass. Pen. Sez. VI, 7 luglio 2009, n. 35099
- Cass. Pen. Sez. VI, 23 aprile 2010, n. 25973
- Cass. Pen. Sez. VI, 29 aprile 2010, n. 19090
- Cass. Pen. Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 13045
- Cass. Pen. Sez. VI, 5 novembre 2013, n. 47165

3. Corti di merito

- C. ass. Milano, 6 giugno 2003, Palamara, con nota di V. MAGNINI, *Considerazioni sull'aspetto soggettivo del delitto preterintenzionale*, in *CP*, 2005, p. 973 e ss.
- Trib. Firenze, 6 novembre 1978, Pouloupoulos

- Trib. Palermo, 7 dicembre 1982, Campora
- Trib. Roma, 12 febbraio 1985, Trombetti
- Trib. Rimini, 3 novembre 1987, Zaouali

Sezione II - Giurisprudenza tedesca consultata

1. Bundesverfassungsgericht

- BVerfG, 21.06.1977, 1 BvL 14/76 (BVerfGE 45, 187 e ss.)
- BVerfG, 25.10.1966, 2 BvR 506/63 (BVerfGE 20, 323 e ss.)

2. Bundesgerichtshof

- BGH, 28.10.1982, 1 StR 501/82
- BGH, 14.2.1984, 1 StR 808/83 (BGHSt 32, 262 e ss.), con nota di C. ROXIN, in *NStZ*, 1984, pp. 411-412
- BGH, 11.4.2000, 1 StR 638/99, con nota di B. HARDTUNG, in *NStZ*, 2001, p. 206 e ss.
- BGH, 29.4.2009, 1 StR 518/08 (BGHSt 53, 288 e ss.)
- BGH, 4.8.1965, 2 StR 282/65 (BGHSt 20, 264 e ss.)
- BGH, 30.6.1982, 2 StR 226/82 (BGHSt 31, 96 e ss.)
- BGH, 20.7.1983, 2 StR 178/83
- BGH, 9.11.1984, 2 StR 257/84 (BGHSt 33, 66 e ss.)
- BGH, 1.7.1992, 2 StR 191/92
- BGH, 4.6.2008, 2 StR 577/07 (BGHSt 52, 271 e ss.)

- BGH, 30.9.1970, 3 StR 119/70
- BGH, 22.9.1971, 3 StR 146/71 (BGHSt 24, 213 e ss.)
- BGH, 10.11.1999, 3 StR 331/99

- BGH, 25.9.1990, 4 StR 359/90 (BGHSt 37, 179 e ss.)

- BGH, 7.2.2001, 5 StR 474/00 (BGHSt 46, 279 e ss.)
- BGH, 11.1.2011, 5 StR 491/10, con nota di M. JAHN, in *JuS*, 2011, p. 372 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- ALESSANDRI A., *Il 1° comma dell'art. 27*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione, Art. 27-28. Rapporti civili*, a cura di Branca G. - Pizzorusso A., Bologna, Zanichelli, Roma, Società Editrice del Foro italiano, 1991
- AMATO G., *La precarietà fisica del tossicodipendente non interrompe il nesso di causalità*, nota a Cass. Pen. Sez. V 7 febbraio 2006 n. 14302, in *GD*, 2007, p. 65 e ss.
- AMATO G., nota a Cass. Pen. Sez. VI 11 marzo 1994 n. 6339, in *CP*, 1995, p. 1990 e ss.
- AMATO G., nota a Cass. Pen. Sez. VI 27 ottobre 1992 n. 1870, in *CP*, 1993, p. 2627 e ss.
- AMBROSINI G., *La riforma della legge sugli stupefacenti. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: profili penali, processuali e penitenziari*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1991
- APRILE E., *La conversione della pena pecuniaria inseguita nella sanzione del lavoro sostitutivo dopo la sentenza n. 206/1996 della Corte Costituzionale*, nota a C. Cost. 21 giugno 1996 n. 206, in *ND*, 1996, p. 863 e ss.
- ARDIZZONE S., *I reati aggravati dall'evento. Profili di teoria generale*, Milano, Giuffrè, 1984
- ARIOLLI G., *L'ignoranza dell'età della vittima nell'ambito dei delitti contro la libertà sessuale: un necessario contemperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela dell'intangibilità sessuale dei soggetti più deboli*, nota a C. Cost. 24 luglio 2007 n. 322, in *CP*, 2008, p. 30 e ss.
- *Assemblea Costituente. Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947*, legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc.pdf, in legislature.camera.it

- *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo Codice penale*, in *Lavori preparatori*, vol. VI, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1930
- BASILE F., *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in *Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Università degli Studi di Milano*, 2011, tratto da air.unimi.it/retrieve/handle/2434/160578/153516/Basile_l%27alternativa%20tra%20responsabilit%C3%A0%20ogg.%20e%20colpa%20in%20attivit%C3%A0%20illecita.pdf
- BASILE F., *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 2005
- BASILE F., *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, vers. online, tratta da treccani.it/enciclopedia/principio-di-colpevolezza-e-responsabilita-oggettiva_%28Il_Libro_dell%27anno_del_Diritto%29/
- BERTOLINO M., voce *Suicidio (istigazione o aiuto al)*, in *Dpen*, vol. XIV, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1999, p. 113 e ss.
- BRICOLA F., voce *Teoria generale del reato*, in *NssDI*, vol. XIX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1973, p. 7 e ss.
- CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, Giuffrè, 1999
- CAPUTO A. - FIDELBO G. (a cura di), *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. IX, Torino, Giappichelli, 2012
- CARACCIOLI I., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Padova, CEDAM, 2005
- CASAROLI G., *Funzione e commisurazione della pena fra Grundgesetz e Strafrechtssystem*, in *Studi di diritto comparato, L'influenza dei valori costituzionali sui si-*

stemi giuridici contemporanei, a cura di Pizzorusso A. - Varano V., vol. I, Milano, Giuffrè, 1985

- CASTALDO A., *La struttura dei delitti aggravati dall'evento tra colpevolezza e prevenzione generale*, in *RIDPP*, 1988, p. 1018 e ss.
- CERASE M., nota a Cass. Pen. Sez. VI 22 marzo 1990 n. 16609, in *CP*, 1992, p. 1809 e ss.
- *Codice penale commentato. Tomo 3. Artt. 575-734bis: reati societari, sfruttamento della prostituzione, interruzione di gravidanza, T.U. stupefacenti, T.U. immigrazione, giudice di pace*, Milanofiori, Assago, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, 2011
- *Commissione Grosso. Relazione del 15 luglio 1999*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS31493, in giustizia.it
- *Commissione Pagliaro. Relazione del 25 ottobre 1991*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_7_7&contentId=SPS31492, in giustizia.it
- *Commissione Pisapia. Relazione del 27 luglio 2006*, giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12_1&contentId=SPS47445, in giustizia.it
- CONTENTO G., *Corso di diritto penale*, vol. II, nuova ed. riveduta e aggiornata, Roma-Bari, Laterza, 2004
- DELLA BELLA A. - VIGANÒ F., *Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull'art. 73 t.u. stup.*, tratto da penalecontemporaneo.it/materia/-/-/2872-sulle_ricadute_della_sentenza_n__32_2014_della_corte_costituzionale_sul_l_art__73_t_u__stup/
- DEMURO G.P., *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*, in *RIDPP*, 2011, p. 308 e ss.
- DOLCINI E. - GATTA G.L. (a cura di), *Addenda di aggiornamento a G. MARI-NUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 4^a ed.*, Milano, Giuffrè, 2014
- DOLCINI E., *L'imputazione dell'evento aggravante. Un contributo di diritto comparato*, in *RIDPP*, 1979, p. 755 e ss.

- DONINI M. - RAMPONI L., *Il principio di colpevolezza, in Introduzione al sistema penale*, a cura di Insolera G. et al., vol. I, 4^a ed., Torino, Giappichelli, 2012
- DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, Giuffrè, 1991
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell'evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2006
- FIANDACA G. - MUSCO G., *Una introduzione al fatto di reato*, Catania, CULC, 1982
- FIANDACA G., *Il 3° comma dell'art. 27*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione, Art. 27-28. Rapporti civili*, a cura di Branca G. - Pizzorusso A., Bologna, Zanichelli, Roma, Società Editrice del Foro italiano, 1991
- FIANDACA G., *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/88*, nota a C. Cost. 24 marzo 1988 n. 364, in *FI*, 1988, p. 1385 e ss.
- FIORELLA A., voce *Responsabilità penale*, in *ED*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, vers. *online*, tratta da iusexplorer.it/Enciclopedia
- FORNASARI G., *I principi del diritto penale tedesco*, in *Casi, fonti e studi per il diritto penale. Serie III: gli studi*, Padova, CEDAM, 1993
- FUMO M., *Morte per overdose e responsabilità dello spacciatore*, in *RdP*, 2001, p. 3 e ss.
- GROSSO C.F., *Principio di colpevolezza e personalità della responsabilità penale*, in *Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana. Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di Vassalli G., Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2006
- GROSSO C.F., voce *Responsabilità penale*, in *NssDI*, vol. XV, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1968, p. 707 e ss.
- HARDTUNG B., nota a BGH 11.4.2000 1 StR 638/99, in *NStZ*, 2001, p. 206 e ss.

- INGROIA A., *Ulteriori sviluppi del riconoscimento costituzionale del principio di colpevolezza: parziale incostituzionalità del furto d'uso*, nota a C. Cost. 13 dicembre 1988 n. 1085, in *FI*, 1989, p. 1378 e ss.
- JAHN M., nota a BGH 11.1.2011 5 StR 491/10, in *JuS*, 2011, p. 372 e ss.
- JESCHECK H.H. - WEIGEND T., *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 5^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1996
- JESCHECK H.H., *Anhang Nr.50, in Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission, 2. Band*, Bonn, Bundesministerium der Justiz, 1958
- JESCHECK H.H., *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 2^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1972
- JESCHECK H.H., *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 3^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1978
- JESCHECK H.H., *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 4^a ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1988
- JESCHECK H.H., *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, Berlin, Duncker & Humblot, 1969
- KÖRNER H.H., *Zum Betäubungsmittelgesetz*, in *NStZ*, 1981, p. 16 e ss.
- KÜPPER G., *Zur Entwicklung der erfolgsqualifizierten Delikten*, in *ZStW*, 1999, Band 111, p. 785 e ss.
- LAGODNY O. - MIEBACH K. (a cura di), *Nebenstrafrecht I. Strafvorschriften aus AMG, BtMG, GUG, TPG, TFG, GenTG, TierSchG, BNatSchG, VereinsG, VersammlG*, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 2^a ed., München, C.H. Beck, 2013
- LAVARINI B., *Incostituzionalità della disciplina penale in materia di stupefacenti e ricadute ante e post iudicatum*, nota a C. Cost. 25 febbraio 2014 n. 32, in *GC*, 2014, p. 1903 e ss.

- LOMBARDO M., *Aberratio delicti plurilesiva ex artt. 586 - 83 c.p. e concorso formale di reati*, nota a Cass. Pen. Sez. I 14 novembre 2002 n. 2595, in *CP*, 2004, p. 1271 e ss.
- MACCIONI S., *L'art. 39 c.p.mil.p. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1995*, nota a C. Cost. 24 febbraio 1995 n. 61, in *RGM*, 1994, p. 289 e ss.
- MAGNINI V., *Considerazioni sull'aspetto soggettivo del delitto preterintenzionale*, nota a C. ass. Milano 6 giugno 2003 Palamara, in *CP*, 2005, p. 973 e ss.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, Assago, CEDAM, 2013
- MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Milano, Giuffrè, 2012
- MARINUCCI G., *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *RIDPP*, 1991, p. 3 e ss.
- MEZZETTI E., nota a Cass. Pen. Sez. VI 5 giugno 2003 n. 31760, in *CP*, 2004, p. 2835 e ss.
- MILITELLO V., *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, Milano, Giuffrè, 1984
- MILITELLO V., *Rischio e responsabilità penale*, Milano, Giuffrè, 1988
- MINO A., *Il criterio di imputazione della responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni Unite ammettono la colpa in attività illecita*, nota a Cass. Pen. Sez. Un. 22 gennaio 2009 n. 22676, in *DFP*, 2009, p. 1729 e ss.
- MOLARI A., *Profili dello stato di necessità*, Padova, CEDAM, 1964
- MUCARIA V., *Alcune considerazioni in tema di responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, nota a Cass. Pen. Sez. I 16 maggio 1987 n. 6335, in *RP*, 1987, p. 924 e ss.
- MUCCIARELLI F., *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/1988*, nota a C. Cost. 24 marzo 1988 n. 364, in *RIDPP*, 1996, p. 223 e ss.
- NUVOLONE P., *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1953

- OPILIO S. - PORTELLI F., *La disciplina delle sostanze stupefacenti. L'illecito penale e amministrativo*, Padova, CEDAM, 2008
- PAGLIARO A., *Il reato. Parte generale*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso C.F. - Padovani T., Milano, Giuffrè, 2007
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, 8^a ed., Milano, Giuffrè, 2003
- PALAZZO D., *Il suicidio sotto l'aspetto fisiopatologico, sociale e giuridico*, Napoli, Jovene, 1953
- PALAZZO F.C., *Consumo e traffico degli stupefacenti. Profili penali*, 2^a ed., Padova, CEDAM, 1994
- PALOMBI E., *Istigazione o aiuto al suicidio*, in *ED*, vol. XXII, Milano, Giuffrè, 1972, p. 1019 e ss.
- PERINI C. - CONSULICH F. (a cura di), *Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni del corso di diritto penale progredito*, Milano, CUEM, 2006
- PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, Giuffrè, 2010
- PISA P., *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale e per morte conseguente ad altro delitto doloso*, nota a Cass. Pen. Sez. IV 5 luglio 1996 n. 7366, in *RIDPP*, 1997, p. 318 e ss.
- *Prima Sottocommissione. Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 settembre 1946*, legislature.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/I_Sottocommissione/sed008/sed008nc.pdf, in legislature.camera.it
- *Progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre_sezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F, in legislature.camera.it
- *Progetto preliminare di un nuovo Codice penale*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1927
- PULITANÒ D., *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano, Giuffrè, 1976
- RAMACCI F., *Corso di diritto penale*, 4^a ed., Torino, Giappichelli, 2007

- RAMACCI F., *Istituzioni di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1988
- *Relazione del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco a S.M. il Re*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 251 (straordinario), 1930
- *Relazione di Basso Lelio*, legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/01nc.pdf, in legislature.camera.it
- *Relazione di La Pira Giorgio*, legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/03nc.pdf, in legislature.camera.it
- *Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani Presidente della Commissione*, in *Lavori preparatori*, vol. IV, pt. I, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929
- *Relazione sul Libro I del Progetto*, in *Lavori preparatori*, vol. V, pt. I, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929
- RENGIER R., *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, 5^a ed., nuova ed. aggiornata, München, C.H. Beck, 2013
- ROXIN C., *La problematica dell'imputazione oggettiva*, in *Studi di scienze penali-stiche integrate, Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, a cura di Moccia S., vol. V, Napoli, 2009
- ROXIN C., nota a BGH 14.2.1984 1 StR 808/83, in *NStZ*, 1984, pp. 411-412
- ROXIN C., *Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, 4^a ed., München, C.H. Beck, 2006
- SCOTTO L., *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in *SI*, 2006, p. 469 e ss.
- SEMINARA S., *Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia*, in *RIDPP*, 1995, p. 670 e ss.
- SINISCALCO M., *Giustizia penale e Costituzione*, Torino, Eri classe unica, 1968
- TESAURO A., *Responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le Sezioni Unite optano per la colpa in concreto*, nota a Cass. Pen. Sez. Un. 22 gennaio 2009 n. 22676, in *FI*, pt. II, 2009, p. 447 e ss.

- VASSALLI G., *Sulla legittimità costituzionale della responsabilità penale obiettiva per fatto proprio*, nota a C. Cost. 8 luglio 1957 n. 107, in *GC*, 1957, p. 1005 e ss.
- VENEZIANI P., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *SI*, 2001, p. 70 e ss.
- *Verbali delle sedute della Commissione (Libro I del Progetto)*, in *Lavori preparatori*, vol. IV, pt. II, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929
- *Verbali delle sedute della Commissione (Libro II del Progetto: verbali dal n. 63 al n. 71) e relazione riassuntiva dei lavori della Commissione*, in *Lavori preparatori*, vol. IV, pt. IV, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929
- VIGANÒ F., *Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di disciplina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l'altro) al quinto comma dell'art. 73*, tratto da penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3085-convertito_in_legge_il_d_l_n_36_2014_in_materia_di_disciplina_degli_stupefacenti_con_nuove_modifiche_tra_laltro_al_quinto_comma_dell_art_73/
- VIGANÒ F., *Decisioni mediche di fine vita e attivismo giudiziale*, in *RIDPP*, 2008, p. 1594 e ss.
- VIGANÒ F., *Euthanasia in Italy*, in *Euthanasia in International and comparative perspective*, a cura di Groenhuijsen M. - Van Laanes F., Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006
- VIGANÒ F., *Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Milano, Giuffrè, 2000
- VINCIGUERRA S. (a cura di), *Il codice penale tedesco*, in *Casi, fonti e studi per il diritto penale. Serie II: le fonti*, 2a ed. aggiornata al 1° gennaio 2003, Padova, CEDAM, 2003
- Voce *Metadone*, in *VT*, vers. *online*, tratta da treccani.it/vocabolario/metadone
- Voce *Pentobarbitale*, in *VT*, vers. *online*, tratta da treccani.it/vocabolario/pentobarbitale
- Voce *Psicolisi*, in *VT*, vers. *online*, tratta da treccani.it/vocabolario/psicolisi
- Voce *Responsabilità penale*, in *EDgar*, Milano, Garzanti, 2009, p. 1277

- VOLK K., *Introduzione al diritto penale tedesco. Parte generale*, Padova, CEDAM, 1993
- ZANON R. (a cura di), *Legge fondamentale per la Repubblica Federale tedesca*, in consiglioveneto.it⁶⁷⁶

⁶⁷⁶ La versione italiana è stata realizzata sulla scorta delle seguenti traduzioni: traduzione italiana pubblicata in *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, a cura di E. Palici Di Suni, M. Comba e F. Cassella, Padova, Cedam, 1998; traduzione francese realizzata sotto la direzione del professor C. Autexier per conto dell'Ufficio stampa e informazione del Governo federale tedesco e reperibile nel sito dell'Università della Saar, archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/grundgesetz/, in uni-saarland.de; traduzione inglese pubblicata in *Comparing Constitutions*, a cura di S.E. Finer, V. Bogdanor e B. Rudden, New York, Oxford University Press, 1998.